ANALISI

DEL

DIRITTO PUBBLICO

ECCLESIASTICO

Seconda Edizione

by Google

ANALISI
DEL
DIRITTO PUBBLICO
ECCLESIASTICO

Seconda Edizione

CORRETTA ED ACCRESCIUTA

DA

F. BASSI

True faith, true policy united ran;
That was but love of God, and this of man.
Pope Essay on man *Epistle third.*

La vera Fede, e la vera politica camminavano unite;
Quella era l'amor di Dio, questa dell'uomo.
Pope Saggio sull' Uomo *Epistola Terza.*

Tom. II.



LUGANO
TIPOGRAFIA VELADINI E COMP.
M. DCCC. XXIX

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

PARTE TERZA

PARTE TERZA.

Capo Secondo.

Ministero Personale.

» Dacchè si consecrarono agli Dei de' luoghi
» particolari, dice Montesquieu, furono necessarj dei
» ministri che ne prendessero la cura, come ogni
» cittadino prende cura della propria casa e de' proprj
» affari domestici. Per la qual cosa i popoli, che non
» hanno Sacerdoti, ordinariamente son barbari. Tali
» erano altrevolte i Pedaliani; tali sono ancora i Wol-
» gusky ». (1)

Art. I.

Provenienza del Ministero Personale.

Il codice della natura dopo aver dimostrato che un' autorità è intrinseca alla civil società, nulla prescrive intorno all' esercizio. Giustamente quindi si conchiude esser questo abbandonato all' arbitrio degli uomini, i quali possono variare le loro istituzioni a norma delle circostanze, salve le leggi dell' onesto, dalle quali fu circoscritta la libertà naturale dell' uomo.

(1) Esprit des Loix Liv. 25 Chap. 4.

Questa massima, generalmente abbracciata riguardo alla civil società, sarebbe vera anche riguardo alla Chiesa, quando la ragione ci appoggiasse egualmente e con essa cospirasse anche la Religione. Ma quando si cerca in qual parte della Chiesa sta il Ministero personale, si tratta una quistione, nella quale la ragione dopo pochi passi ci abbandona.

Tre sole sono le ipotesi che possono aver luogo nella presente quistione, cioè, il Ministero personale o è presso i singoli individui o presso il Corpo della Chiesa o presso una parte del medesimo.

93. Il ministero personale non può esser presso i singoli individui presi separatamente, altrimenti si avrebbero tante giurisdizioni Ecclesiastiche, quanti sono gli individui moltiplicati pel numero de' loro capricci, e tutte senza relazione e senza unità. Ne' Sovrani stessi non può essa concepirsi, perchè questa sublime qualità che li distingue in faccia alla società, nulla loro aggiunge in faccia alla Chiesa. In essi, come Sovrani, non può provarsi altro diritto fuor di quello di diriger i membri della nazione con mezzi analoghi alla presente felicità. Ma diriger i membri della società alla presente felicità non è atto d' autorità Ecclesiastica. Dunque ciò che costituisce la Maestà ne' Sovrani, nulla loro attribuisce in ordine al regime Ecclesiastico. Dunque, se essi sono addetti alla Chiesa ortodossa, sono di lei figlj e sudditi, come gli altri privati che le appartengono.

Per meglio sentire la ripugnanza dell'opposto principio supponiamo, che ne' Sovrani colla maestà sovrana passasse anche l' Ecclesiastica giurisdizione. In questa ipotesi o si vuole, che ciascun sovrano ne sia ne' rispettivi stati investito, o si vuole che un solo sovrano lo sia anche in tutti gli altri stati, che da lui non dipendono. Nel primo caso abbiamo altrettanti capi d' una medesima Chiesa tutti fra loro eguali ed indipendenti, dotati perciò di diritti contradditorj. Nel secondo caso abbiamo un Giusdicente Ecclesiastico, che amministrerebbe anche le porzioni di Chiesa poste fuori de' proprj di lui stati, a' quali non estendesi la civile suo giurisdizione. Si dimanda con quale diritto, se è vero, com' è in ipotesi, che il potere Ecclesiastico è un concomitante naturale della Maestà sovrana? E poi per qual ragione fra i sovrani piuttosto un tale che un tal altro? E potendo in entrambi i casi il sovrano o i sovrani professare una falsa religione, per qual ragione l' amministrazione de' più sagri e più preziosi diritti della Chiesa ortodossa sarà nelle mani di chi è straniero a' di lei interessi, di chi la odia per dovere, di chi glorierassi oscurarne il credito e violarne le leggi, di chi sarà sempre pronto a sagrificarla a' proprj capricci, a farsi giuoco del Dio della nazione, ad obbligarla in coscienza d' esser sacrilega? Qual è quel cittadino, che vorrebbe far parte d' una società, nella quale la Religione non fosse sicura?

94. Se il ministero personale non è presso i singoli membri della Chiesa presi separatamente, sarà esso ne' membri considerati in corpo? Essendo la vera religione fatta per tutto il mondo, e dovendo la Chiesa ortodossa esser diffusa in tutta la superficie del globo; è evidentemente impossibile il concorso de' suffragi necessarj alla marcia dell'Amministrazione; molto più poi è impossibile il concorso sufficientemente pronto per riparare o prevenire i disordini, e tanto frequente quanto richiede il bisogno, e così regolare che non vada accompagnato da' tumulti e dalle discordie inseparabili dalle popolari deliberazioni. Nell'ipotesi adunque, di cui trattiamo, sarebbe indispensabile che il corpo si facesse rappresentare da uno de' membri. Ma quì, anche supposta la massima solidità del chimerico sistema rappresentativo, bisogna osservare che la civil società nel farsi rappresentare sarebbe in circostanze ben diverse da quelle della Chiesa. Il corpo della società può dividersi in tanti corpi parziali e formare altrettante indipendenti società; non è necessario per lo scopo della comune lor conservazione, che queste riferiscansi ad un centro comune di unità; senza pregiudizio della presente loro felicità possono essi camminare verso differenti, anzi opposte direzioni, perchè pel già detto la presente felicità non ha un oggetto unico, individuo ed identico, ma può trovarsi in oggetti fra loro diversi ed anche opposti; basta, che l'unità sussista presso ognuna di esse; quindi possono stare in esse diverse indipen-

denti rappresentanze. Non è così della Chiesa ortodossa; unico, individuo, identico è l'oggetto della sua felicità; unica, individua, identica è la strada per arrivarvi; unica, individua, identica è la società ch' essa forma; non può essa avere alcuna delle sue parti, che sia indipeudente dal restante; è un sol corpo diffuso per tutta la terra, il qual non può aver che o una sola rappresentanza, o più rappresentanze che riferiscansi ad un centro comune di unità, perchè più rappresentanze che non riferiscansi ad un centro comune di unità suppongono altrettante corrispondenti autorità parimente senza unità. Una dunque dovendo essere la rappresentanza ecclesiastica, ed essendo per crearla indispensabile l' unione de' membri della Chiesa o de' lor voti; dimando in qual maniera si potrà conseguire l' unione de' membri del gran corpo diffusi per tutta la terra, o almeno l' unione de' loro suffragi senza il disordine pocanzi preveduto? E quando si volesse andare incontro a questa difficoltà col supporre, che il corpo della Chiesa picciolo in origine abbia potuto facilmente unirsi a creare la sua rappresentanza; questa sarà perpetua, o temporaria? Se temporaria, non è egli vero che dalla cessazione della precedente alla creazione della susseguente avremo un interregno d' inazione, che ripugna e che minaccierà sempre la Chiesa? E poi moltiplicata in seguito la Chiesa, ritorna l' impossibilità dell' unione de' membri per la creazione. Se perpetua; per qual ragione il suffragio degli attuali membri della Chiesa

Digitized by Google

dovrà imporre a' futuri anche più rimoti un vincolo infrangibile e perpetuo? E poi in qual modo perpetua e con qual regola di successione? Se per successione ereditaria; perchè il caso, che opera ciecamente, dovrà fare i depositarj del più prezioso fra i tesori nazionali, quello della vera religione? Perchè il difficile incarico d'indirizzare i membri d'una Chiesa ortodossa al fine dovrà appartenere ad un imbecille, ad un immorale, che potranno tradire il proprio dovere senza timore d'esserne spogliati? Se per successione nuncupativa, la nuncupazione a chi apparterrà, se non al corpo della Chiesa ancora che è la difficoltà, che ha fermate pocanzi le nostre ricerche? La ragione non ce ne dice niente affatto; l'ipotesi non presenta che ostacoli da tutte le parti.

95. Se il Ministero personale non è nè presso i singoli membri della Chiesa, nè presso il Corpo, resta che debba essere in una parte del Corpo. Ma in qual parte sarà? Ecco un dubbio, che mette un confine insormontabile alle nostre ricerche. Essendo secondo i lumi della ragione affatto indifferente, che il Ministero personale sia piuttosto in una parte del corpo che in un'altra, bisogna vedere in qual parte di esso sia piaciuto al fondator della Chiesa di collocarlo, bisogna cioè ricorrere alla rivelazione. Ora esaminando il sistema della rivelazione, si trova realmente, che il Ministero personale fu dal divino fondator della Chiesa collocato in quella parte, che chiamasi Chiesa insegnan-

Digitized by Google

te e governante formata dal Collegio degli Apostoli riuniti sotto il loro Capo s. Pietro, essendo a questo solo Collegio stato detto — „ Pascete i miei agnelli, „ pascete le mie pecore — Come il Padre mio ha spe- „ dito me, così io spedisco voi. — Ciò, che leghere- „ te o scioglierete sulla terra, sarà legato, o sciolto „ in cielo — Chi ascolta voi, ascolta me — Vi lascio „ per testamento un Regno, come mio Padre lasciollo „ a me, affinchè mangiate e beviate alla mia mensa „ nel mio Regno, e sediate su' dodici Troni a giudicar „ le Tribù d' Israello — Ecco io sono con voi fino „ alla consumazione de' secoli (1) — Per esser con essi fino alla consumazione de' secoli, o bisogna che il Collegio Apostolico duri in perpetuo o che gli succeda un Corpo munito dello stesso potere. Il primo non può essere. Dunque resta il secondo. Ma il Corpo successo al Collegio Apostolico, è il Corpo Episcopale. Dunque con questo Cristo sarà fino alla consumazione de' secoli. Dunque in esso è passato tutto il potere del Collegio Apostolico. Dunque il Corpo Episcopale unito al Papa è la Chiesa insegnante e governante. Invano il sig. Wattel per voglia insana di spogliar la Chiesa d' ogni autorità immaginò una differenza tra la mission degli Apostoli e quella de' Vescovi (2), come se quest' ultima non fosse divina per mancanza di miracoli. Gli Apostoli fecero de' miracoli per provare la divinità della

(1) Mat. 28. 20.

(2) Droit des Gens Liv. 1 Chap. 12 § 139.

loro missione : oggi non son più necessarj, perchè la religione è stabilita. Que' miracoli stessi, che provan divina la mission degli Apostoli, provan divina quella pure de' lor Successori. Gli uni e gli altri sono chiamati alle stesse funzioni; il loro carattere è perfettamente eguale, nè un Vescovo che non fa miracoli è meno Vescovo di chi ne fa; se fu necessario un potere divino per comunicare tale carattere agli Apostoli, non vi vuol meno per comunicarlo a' lor successori; questo potere deve esistere nella Chiesa, ma non può venir che da Dio; la Chiesa è lo stromento della loro missione, ma Dio è quel che li manda. Dunque la mission degli Apostoli e de' lor successori è ugualmente divina. Dunque è fuori di dubbio che Dio ha collocato il Ministero personale della sua Chiesa in quella parte, che chiamasi Chiesa insegnante, formata dal corpo de' Vescovi riuniti sotto il comune loro Capo il Romano Pontefice, successi al collegio degli Apostoli riuniti sotto il comune lor Capo s. Pietro.

Intanto, quantunque da ciò appaja il cospirar costante della ragione colla religione; non è meno manifesto però, che la prima non basta senza la seconda; che è inutile il cercar nella ragione de' lumi atti a diradare certe oscurità; e che il diritto d' una Chiesa ortodossa risultando meno da' naturali rapporti dello stato di aggregazione che dalla volontà del suo fondatore, bisogna poi sempre in fine ricorrere alla religione.

Digitized by Google

Art. II.

Attributi e rapporti essenziali del Ministero personale colla Società.

Se il ministero reale è il reale esercizio di ciò, che la Chiesa *può fare* riferita a' suoi membri ed alla società, bisogna quì necessariamente determinare ciò, che può fare il ministero personale secondo i suoi rapporti di esistenza, di grado, di educazione, di miglioramento, d'utilità, di cessazione, che lo mettono in contatto colla società, acciò sieno determinati i diritti e i doveri delle persone alle quali tale esercizio è affidato, e di quelle che vi sono soggette.

SEZIONE PRIMA.

Gerarchia del Ministero personale.

96. Per conservare nell' autorità ecclesiastica la necessaria unità, è necessario che questa si conservi anche nel personale ministero; perchè dove questo potesse dividersi in modo, che l' una parte rimanga indipendente dall' altra, avremmo pure due distinte autorità fra loro indipendenti, contro il già detto. Questa unità di ministero, per la quale parla la ragione istessa allorchè si tratta d' una legittima società, è quella che distingue sì bene il ministero della Chiesa

Digitized by Google

Cattolica, e chiamasi Gerarchia. Essa è tanto antica, quanto la Chiesa stessa. „ *Vi sono diversi ministeri*, *dice S. Paolo*; *Dio ha voluto che alcuni fossero Apostoli*, *altri Profeti*, *altri Vangelisti*, *altri Pastori*; *altri Dottori* (1). *Abbiate cura*, *dice il medesimo Apostolo*, *di voi stessi e del gregge*, *dove Dio vi ha posti Vescovi a governare la Chiesa di Dio* (2). Gli stessi Inglesi Beveridge (3) e Pearson (4) hanno raccolte infinite testimonianze de' primi Padri, dalle quali si raccoglie la credenza d' allora intorno alla Gerarchia. Il dire, come fece Mosheim, che nel primo secolo della Chiesa, e dal tempo degli Apostoli il governo Ecclesiastico era puramente democratico; che tutto il governo era nelle mani del popolo; che non v' era Vescovo superiore agli Anziani ed a' Preti; che i Concilj del secondo secolo cambiaron l' aspetto della Chiesa, diminuiron i privilegi del popolo, ed accrebbero l' autorità Vescovile, attribuendole il diritto di far leggi senza consultare il popolo, è un romanzo; perchè non s' intende come e con quali mezzi i Vescovi dell' Asia, della Siria, dell' Egitto nel tempo, in cui erano sì fedeli alla Religione a fronte de' tormenti stessi, potessero per una vana libidine di precedenza cospirare alla distruzione del governo stabilito dagli Apostoli, e

(1) I. Cor. 12. — Ephes. 4.

(2) Act. c. 20.

(3) Osservazioni sui Canoni della Chiesa primitiva L. 2. c. 11.

(4) Vindic. Ignat. 2. p. c. 13.

come e perchè i popoli tanto facili alla sedizione abbian sofferta in pace questa violenza, e come e perchè gli Eretici e gli Scismatici di quelle età non abbian rinfacciata ai Vescovi simile prevaricazione. Credo inutile l' applicarmi a rispondere a simili delirj. Un Cattolico ha quanto basta in ciò che abbiam detto (N.i 28, 29, 30, 93, 94). Mosheim può trovare la confutazione di ciò, che asserisce, nelle dottrine della riforma. Presso i Presbiteriani di Scozia il Capo del Concistoro ha già un grado di autorità. Ventiquattro Ministri congregati formano una Presbiteria, la quale è una specie di sinodo presieduto da un capo. Questi ha diritto di visitare le Parocchie da lui dipendenti, di ammettere gli aspiranti al ministero, di sospendere e deporre i ministri, di scomunicare, di decidere d' ogni affare ecclesiastico, salvo l' appello al Sinodo provinciale. Lo stesso presso a poco sono i Sovraintendenti presso i Luterani.

97. Qual' è però la Gerarchia di cui si tratta, e quali sono i rapporti de' diversi ordini che la compongono?

Secondo il Concilio di Trento costituiscono la Gerarchia i Vescovi, i Preti ed i Diaconi. Il radicale però della Gerarchia è l' Episcopato, nel quale sta la pienezza del sacerdozio.

I Diaconi in origine erano destinati all' amministrazione delle temporalità (1). Ma come osserva Bin-

(1) Act. 6.

Digitized by Google

gham (1), è certo egualmente, che infino dalla loro istituzione hanno assistito a' Sacerdoti ed a' Vescovi nella celebrazione del santo sagrificio e nell' amministrazione de' santi sagramenti. A queste attribuzioni che sono di *Diritto Pubblico Ecclesiastico* aggiunse il Diritto Canonico anche il servigio dell' altare nella celebrazione de' divini misteri, oltre l' amministrazione del battesimo e la predicazione permettendolo il vescovo.

Moltiplicatosi il numero de' fedeli, i Vescovi non furon più in grado di soddisfare ai bisogni di tutti. Cominciaron quindi a trascegliersi de' collaboratori fra i più provetti e i più accreditati del popolo, tale essendo appunto il significato del vocabolo πρεσβυτεροι colla quale vennero denominati. Essi predicavano e amministravano alcuni sagramenti. *Ottato* di *Milevi* ne assicura, che prima della persecuzione di Diocleziano, cioè verso il fine del 3.° secolo esistevan già in Roma quaranta Chiese o Basiliche. I preti, che assistevano a queste Chiese nelle città, si cambiavano, si richiamavano ad arbitrio de' Vescovi, perchè, come prova il dotto Tomassino, ne' primi quattro secoli non si trovan vestigia di Chiesa alcuna, a cui non presiedesse un Vescovo. Anche Bingham (2) e Valois (3) osservano, che le Parrocchie di que' primi quattro secoli non eran mai amministrate da' preti con titolo. Il titolo venne

(1) Orig. Eccl. J. 1. Lib. 2. c. 20.
(2) Orig. Eccl. 7. 3. L. 19. c. 8. § 1. et seq.
(3) Note al Lib. 1. di Sozomeno.

introdotto dal Diritto Canonico, e divennero collaboratori inamovibili, ossia Parrochi.

I vescovi sono i veri successori degli Apostoli, i primi pastori della Chiesa, gli eredi della podestà apostolica, preminenti per diritto divino ai semplici preti. Così decise il Concilio di Trento (1). Gli stessi Inglesi Beveridge (2), Pearson (3) e Bingham (4) hanno provata questa preminenza con irrefragabili testimonianze, e l'hanno provata come proveniente dagli Apostoli. L'ufficio de' Vescovi è l'amministrazione de' Sagramenti e l'insegnamento, con cui si conserva il deposito della Fede, e il loro sentimento moralmente concorde esprime veramente quello della Chiesa insegnante. Tra i Vescovi quello di Roma, come successor di s. Pietro, è il Supremo Gerarca, e laddove quelli individualmente hanno la giurisdizione nella sola parte di gregge loro assegnata, quest' ultimo ha la giurisdizione sul gregge intero compresi i Vescovi stessi. Mi permetto di dare a questa Gerarchia il nome di *generale* per distinguerla da quelle, delle quali parleremo in appresso.

98. Quali sono i rapporti, che hanno fra loro e co' credenti i diversi ordini della Gerarchia Ecclesiastica all' oggetto di conservare quell' unità, per la quale sono stabiliti? E siccome di sopra si è provato il poter di

(1) Sez. 23. can. 6.
(2) Osservazioni sui Can. Apostol.
(3) Vindic. Ignat. P. P. Apost. T. 2.
(4) Orig. Eccl. L. 2. C. 1.

dirigerci, in quale di questi ordini è la sede di questo potere? A quale di essi ne compete l'esercizio? La Chiesa regola dichiarativamente o direttivamente il nostro interno, e il nostro esterno in ciò, che dobbiamo a Dio ed agli uomini, o indirizzandoci semplicemente al fine o richiamandoci traviati o confermandoci ritornati. Cercar quindi la sede del poter di dirigerci, è la stessa cosa, che cercare ove risieda il poter d'istruire e di amministrare i Sagramenti; quello di istruire, che ci *addita* il retto sentiero; quello d'amministrare i Sagramenti, che ci *rimette* o ci *rassoda* sul retto sentiero; quello d'istruire, che dispone il nostro interno verso Dio, verso gli altri e verso noi stessi; quello d'amministrare i Sagramenti, che perfeziona le interne nostre disposizioni colla grazia interna e col culto esterno, dal quale sono legati gli uomini fra loro e con Dio. Prima però di determinar le idee sulle persone, importa determinarle sulle cose.

Dietro il principio evangelico, che il *docete baptizantes* fu detto ai soli Apostoli; che l'amministrazione de' Sagramenti e tutto ciò che vi ha rapporto sia di Diritto Pubblico Ecclesiastico e non altrimenti, è la cosa a mio credere la meno disputabile, che a noi si presenti in tutto il vasto campo della cattolica teologia. Dalla fondazion della Chiesa fino agli ultimi secoli si può percorrere tutta la Storia senza trovare un solo vestigio di prova del contrario. Solamente in Francia, nel vivajo delle libertà religiose, si son vedute mani

profane stendersi temerarie sopra il Santo de' Santi; essa sola diede lo scandalo di „ Tribunali secolari, che „ si arrogarono di far leggi sulle disposizioni necessarie „ a pubblicamente ricevere i Sagramenti, di conoscere „ della giustizia o ingiustizia de' pubblici rifiuti, che „ ne furono fatti, d' ingiungerne indirettamente ed „ anche direttamente l' amministrazione (1). „ Per imprimere sopra queste invasioni il marchio del sacrilegio non ho bisogno di pigliar le parole dalla bocca di Benedetto XIV, il quale ne fece presso al Re di Francia amaro lamento (2). Gli stessi Vescovi francesi radunati nella citata Assemblea del 1760 protestarono con atto pubblico contro sì detestabile attentato; e in generale di questo sistema di violenza, che non risparmia parte alcuna dell' amministrazione ecclesiastica, in ogni tempo ebbero orrore gli stessi Magistrati francesi, tra' quali non si può ricordar che con lode Guimier presidente delle inchieste al Parlamento di Parigi (3), e Duhamel procurator generale in quello di Rohan (4). Fuori di Francia non si andò tant' oltre: i Sagramenti non vi furon così manomessi, eccetto il Matrimonio, che fu, per così dire, cancellato dall' albo sagramentario, lasciandone alla Chiesa un' apparente ispezione larvata da una speciosa distinzione, la quale ne fece un contratto

(1) Extrait du proc. verb. de l'Assemb. 1760.

(2) Lett. 16 Ottobre 1756.

(3) Proem. ai Com. sulla Pram. Sanz.

(4) Traité de la Puiss. Roy. Eccl.

Digitized by Google

soggetto all' arbitrio politico, ed eresse una gara tra le due Podestà, le quali se ne disputan la competenza continuamente senza vincere nè esser vinte. Sotto il N. 44 di quest'*Analisi* abbiam data alle ragioni della Chiesa una vittoria, la quale sembra che non possa contrastarsi se non da chi voglia trattar la Chiesa niente più che come un' unione Rabbinica. Senza ripetere quant' ivi ho detto, vi rimetto senza più il Lettore, potendosi con maggior forza argomentare dal matrimonio agli altri Sagramenti.

Ho detto esser di Diritto Pubblico Ecclesiastico l' amministrazione de' Sagramenti, *e tutto ciò che vi ha rapporto*; ed intendo qualunque rapporto sì intrinseco che estrinseco. E siccome la disciplina è il modo di osservare i precetti di fede e di morale, essa ha ai Sagramenti quel rapporto stesso, che ha il modo alla sostanza. Questo rapporto è semplicemente estrinseco; perchè di sua natura il modo è indifferente. Ma sarebbe assurdo, che l' ispezione del modo appartenesse a tutt' altri fuorchè a quelli, che hanno l' ispezione della sostanza. Al Principe tocca in ordine al ben presente il fare le leggi positive, che stabiliscono il modo d' osservare la naturale. Alla stessa maniera all' autorità ecclesiastica tocca il fare le leggi direttive dell' osservanza delle dichiarative. Non è essenziale alla legge un tal modo d' osservanza; ma le è essenziale un qualche modo, perchè voluto dal Legislatore implicitamente colla legge stessa, non potendosi concepire la legge senza un

qualche modo d'osservarla. Dunque un qualche modo è parte della legge e produce la stessa obbligazione della legge. Dunque non può venire che dall'Autore della legge. Dunque non può venir da un altro senza che cessi ogni forza obbligatoria. Dunque se le leggi disciplinari esprimono il modo d'osservare i precetti di fede e di morale, esse non possono venire dall'autorità politica. Dunque questa non può dare a veruna sua disposizione disciplinare la forza di obbligare, nè può togliere alle disposizioni disciplinari della Chiesa o in tutto o in parte quella forza, che hanno. Dunque il solo ecclesiastico ministero è la sede del potere legislativo disciplinare, chiamato nel linguaggio ecclesiastico potere di *giurisdizione* o di *regime*. Passo dalle cose alle persone.

Se l'amministrazione de' Sagramenti e tutto ciò che vi ha rapporto, è di diritto pubblico Ecclesiastico, a quale de' gradi gerarchici essa appartiene? Non appartiene a' Diaconi ed a' Preti senza titolo, i quali essendo piuttosto in tirocinio che in ufficio, non sono investiti d'alcuna giurisdizione, se non quando sono chiamati da' legittimi superiori, come si è veduto. I Preti con titolo ossia Parrochi, amministrano i Sagramenti d'istantanea necessità, come sono il Battesimo, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Estrema Unzione, il Matrimonio. La loro giurisdizione in proposito sotto un solo aspetto può dirsi di Diritto Pubblico Ecclesiastico, cioè in quanto essa non è distinta dalla episcopale;

perchè in origine non v' era altro dispensatore de' Sagramenti fuorchè il Vescovo, il quale per questo appunto può amministrare in tutte le parrocchie a lui soggette, come lo può il Papa in tutto il mondo Cattolico. Del rimanente essendo essa proveniente dalla collazione del titolo, quantunque inamovibile, risulta di diritto semplicemente canonico. Quindi è necessariamente sotto la dipendenza del Vescovo, il quale deve assegnare il gregge, che dee formare il soggetto della loro giurisdizione, limitarne l' esercizio dove questo soffre indugio, stabilire il modo d' esercizio dove non può aver luogo limitazione, sospendere, deporre, degradare il Parroco ne' casi e per le cause da' canoni stabilite. Finalmente quanto può il Vescovo nella sua Chiesa per riguardo a' Sagramenti, può il Papa in tutto il mondo cattolico, con dipendenza assoluta dalle leggi divine, con dipendenza direttiva dalle leggi ecclesiastiche, ma con assoluta indipendenza da qualunque legge politica, ogniqualvolta lo richieda il pubblico vantaggio. L' autore delle pessime *Riflessioni in difesa di M. Ricci* imitando Lutero (1) negò al Papa il potere di far leggi obbligatorie per tutta la Chiesa e per ciascun Vescovo in particolare. E se si dimanda in che sia, tolto ciò, il Papa sopra tutti i Vescovi del Mondo e in che possa obbligarli, risponde, questi esser soggetti alla S. Sede allorchè mancando al loro dovere incorron le pene canoniche; allora la S. Sede *qual primo Pastore e*

(1) Prop. 21 int. dam. a Leo. X.

custode de' canoni incaricato di vegliar sulla loro osservanza essere in diritto e in dovere d' impor le pene canoniche ai trasgressori. Ha dunque negato al Papa il potere legislativo, e gli ha concesso quello d'applicar la legge, che suppone il primo, e ne è una parte essenziale. Per punir un trasgressore bisogna giudicar della trasgressione; giudicar della trasgressione è dichiarare il senso della legge riferita all' azione in processo. Ora dichiarare il senso della legge è un atto d' ispezione esclusiva del Legislatore e pienamente legislativo, che produce un' obbligazione come la legge stessa: l' applicazione stessa è una legge e pel reo e per la repubblica, e l' autorità applicatrice non può essere che la legislatrice, perchè essendo una, non può dividersi metà per la formazione, metà per l' applicazione della legge. Così colui che non si vuole legislatore per riguardo alla prima, è fatto legislatore per riguardo alla seconda. Dunque si è concesso e negato al Papa il poter legislativo sulla Chiesa universale, e i trascendenti slanci d' ingegno, ai quali sì il negar che il concedere venne raccomandato, sono alla distanza di poche righe l' uno dall' altro a lode e gloria dell' inventore. Resterebbe a quest' ultimo il dover di spiegare, come la S. Sede da lui costituita *pastore e custode de' canoni* possa imporre le pene ai trasgressori, salva la distinzione tra Essa ed il Sedente. Se il reo deve aspettar la pena, finchè la *Sede pastore* (felice concordanza!) parli e pronunci la sentenza, può chiamarsi un reo ben fortunato.

È un divertimento il vedere gli sforzi, che si fanno per far parlar la sede, e tacer il sedente, e la involontaria facilità, con cui la lingua li tradisce — Forman dunque l'altra gerarchia, ch' io chiamo *Sagramentaria* i Parrochi *jure canonum*, i Vescovi *jure institutionis*, il Papa *jure Primatus*; vale a dire per diritto pubblico ecclesiastico gli ultimi due solamente.

99. Maggiore ancora fu l' incaglio, che per parte dell' autorità politica ebbe a soffrire il pubblico insegnamento, essendosi in Francia portato l' ardire fino a pretendere di fissare quali sieno le vere decisioni della Chiesa, quale il grado di sommessione ad esse dovuto, e ad interporre appelli da decisioni dogmatiche al Parlamento. A questa stessa violenza estese la sua protesta la citata Assemblea del Clero del 1760, senza però che il male fosse tolto, nè impedito dal penetrare più o meno nelle altre Provincie Cattoliche. Questi avvenimenti fecero dire allo stesso Fleury, scrittore niente sospetto per gli amici delle libertà, che „ *la grande servitude de l' Eglise Gallicane c' est l' étendue de la jurisdiction seculiere.* (1) „ Grande fu in questa parte il guasto anche in Italia, e recenti Scrittori avendo oscurato il diritto del pubblico insegnamento, e dati nuovi aspetti e nuova estensione al plagio della merce oltramontana, rendono necessario, che tale diritto sia quì messo in luce e colla necessaria precisione sviluppato. È articolo di cattolica dottrina, che l' insegnamento

(1) Disc. 7.

Digitized by Google

e non il convincimento è la regola della nostra credenza — *Euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creaturæ. Qui crediderit, et baptizatus fuerit salvus erit; qui non crediderit condemnabitur* (1) — Quì abbiamo distinti i due uffícj, quello del predicante e quello dell' ascoltante. Quello del predicante è d' insegnare: *prædicate omni creaturæ.* Quello dell' ascoltante è di credere: *qui crediderit*; la qual parola è applicabile anche a chi è istruito e non convinto. Secondo questo principio evangelico la nostra eterna salute dipende dalla credenza, come la miscredenza è colpita di condanna. Oltrechè l' espressione alternativa escludente ogni idea di mezzo ricusa ogni altra interpretazione, il pensiero stesso non riceve altro senso fuori di quello della credenza e della miscredenza; perchè come mai il convincimento potrebbe meritare un premio eterno e l' inconvincimento ascriversi a colpa e punirsi coll' eterna perdizione? Tutti possono credere, ma non tutti sono capaci di convincimento. Se Cristo ci avesse fatto un obbligo del convincimento per salvarci, gli inconvinti e quindi gli idioti per la più parte sarebbero necessariamente esclusi dalla sua Chiesa e perduti. Non può dunque ammettersi, che l' ascoltante sia obbligato ad esser convinto di quanto gli viene dal predicante proposto. Ripugna dunque, che il convincimento sia la regola della nostra credenza. Resta dunque che sia il *legittimo* insegnamento. Siccome poi dov' è il poter della

(1) Mar. 16. 15.

legge sì dichiarativa che direttiva, quello pure identicamente ritrovasi dell' applicazion della medesima, come si è provato di sopra, il dire, che la nostra credenza è regolata dal legittimo insegnamento, è lo stesso che dire, che il giudizio degli errori è una parte d' insegnamento, e che il resistere a quello ed a questo è la medesima cosa, essendo lo stesso insegnare una verità ed escludere l' errore ad essa opposto. Quindi la nostra credenza è necessariamente sotto la regola dell' insegnamento sì per riguardo alle verità da professarsi che agli errori da rigettarsi. Giustamente è stato così disposto dalla divina sapienza, perchè dipendendo il convincimento dal sistema di idee, che ognuno si forma, ogni variazione prodotta in questo dall' ignoranza e dalle passioni avrebbe introdotte nella Religione stessa infinite variazioni, avrebbe moltiplicate le professioni di fede secondo il numero degli umani capricci, avrebbe, dice d'Alembert medesimo, condotto al Pirronismo (1). Questo deplorabile risultato si è pienamente verificato nella Setta Protestante, presso la quale la spiegazione delle Divine Scritture è di tutti, e non v' è autorità esclusivamente investita del pubblico insegnamento. Ivi ognun crede come intende, e intende come vuole, vale a dire, dice Bonald, „ il senso privato e l' ispirazione „ particolare sono eretti in legge generale e costante „ della Società ; fanatismo insensato che può consecrar

(1) Dest. des Jes.

„ tutte le visioni, e legalizzar tutti i misfatti. „ (1). Per aver ivi l'unità di credenza sarebbe necessario, che tutti avessero una sola e medesima testa, un solo e medesimo cuore, poichè gli errori hanno la stessa data delle passioni, dice il medesimo Bonald (2). Presso i cattolici sarebbe lo stesso, se fosse ricevuto il principio d'Arnaldo, che „ ciascuna persona, e sopra tutto un „ dottore, il quale ha qualche discernimento di ciò che „ passa entro il suo spirito, è il primo o piuttosto „ l'unico giudice fra gli uomini di ciò che appare evi„ dente „ copiato dall' autore dell'Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano „ non dovendo senza motivo rinun„ ciare a' miei lumi, che mi danno una morale certezza, „ commetterei un grave peccato d' imprudenza e di „ temerità. „ (3). La Divina sapienza però ha prevenute queste massime perniciose. Cristo promettendo d' esser colla sua Chiesa fino alla consumazione de' secoli, le ha assicurata l' indefettibilità. Vale a dire nel mondo cattolico vi sarà sempre un numero maggiore o minore di veri credenti, ne' quali essa indefettibilmente vivrà. Il decidere qual sia questo drappello eletto, in cui trovasi la vera credenza, e a cui dobbiamo stare inviolabilmente uniti per esser nell' arca di salute, questo è quanto appartiene all' autorità insegnante, e in questa decisione è riposto l' insegnamento. Creder dunque quanto

(1) Essay Anal. sur les loix.
(2) Legisl. prim. disc. prel.
(3) § 29.

è deciso dal legittimo magistero è unirsi ai veri credenti, cioè alla Chiesa ortodossa, come rifiutar questa sommessione è dichiararsi fuori di essa. Dunque il vero cattolico non crede se non quanto è proposto dalla legittima autorità.

Dietro questi principj si potrebbe dimandare al Prof. Tamburini che cosa intese di dire con quelle parole *pronto a ricredermi qualora avessi aberrato* che si leggono in una Nota alle sue poesie recentemente pubblicate, la quale non si capisce bene se sia ritrattazione o riprotesta. Intese significare le interne sue disposizioni pel caso di *provato* aberramento o quelle pel caso di *giudicato* aberramento. Se intese significare queste ultime, se ne doveva veder l'effetto sotto il giudizio del legittimo magistero che condannò i suoi libri, essendo contraddizione ammettere il magistero e rigettarne gli atti. Se intese significare le prime, in questo caso si suppone adunque necessario per ricredersi d' un errore il convincimento. Dunque l' insegnamento è inutile tutte le volte che non arriva a convincere. E siccome gli uomini sono più o meno suscettibili di addottrinamento, ed alcuni sono tanto idioti, che è loro impossibile in alcune materie il portare le troppo limitate loro facoltà fino al convincimento; ecco due classi, l'una di persone convinte, per le quali una tal cosa insegnata sarà una verità, l'altra di persone inconvinte, anzi inconvincibili, per le quali la stessa cosa sarà un errore. Dunque il legittimo magistero è tale in quanto

convince. Se non convince, cessa d'esser tale per ciò stesso, che l'inconvinto non è obbligato a stare all'insegnamento. Dunque almeno una classe di persone è necessariamente senza insegnamento, cioè Protestante. Ho voluto discendere a questo dettaglio per dimostrare qual conto debba farsi delle proteste famigliari ad una certa classe di Scrittori, quantunque adorne d'una pompósa apparenza cattolica.

100. Ma quì passando dalle cose alle persone, si comincia a veder l'imbarazzo de' moderni. Non si vorrebbe negare, che l'insegnamento è la regola della credenza; ma si vorrebbe darlo a chi, e come e quando si vuole, e farne una macchinetta versatile da moversi ed aggirarsi a capriccio. Vediamo adunque in quale de' gradi gerarchici sta il Ministero insegnante; e perchè la gerarchia presente non è nè più nè meno di quello che era l'originaria, rimontiamo all'origine. Gli Apostoli insegnarono non meno uniti in corpo, come accadde nel Concilio di Gerusalemme, che divisi, come accadde nelle tante parti del mondo ove predicarono, ed in quelle ove risiedettero e morirono. Dunque non è legittimo soltanto l'insegnamento proveniente dal Corpo de' pastori succeduto al Collegio Apostolico, ma altresì quello proveniente da' Singoli per riguardo al gregge a cui presiedono.

Da questo discende, che il ministero insegnante non è nei Parrochi, come dietro i Quesnellisti, e gli Utrechtini si è preteso nel conciliabolo di Pistoja.

La rivelazione è un fatto. Un fatto non si prova che coi testimonj. I soli Apostoli furono testimonj del Vangelo e oculari e trascelti ad un tempo — *Vos eritis mihi testes in omni Judæa, et Samaria, et usque ad ultimum terræ* (1). » *Nemo*, dice Tertulliano, *novit Patrem nisi Filius, et cui Filius revelavit*; *nec aliis revelasse videtur Filius, quam Apostolis, quos misit ad prædicandum* (2). » La testimonianza è dunque autentica, se viene da Essi. In mancanza de' testimonj oculari bisogna ricorrere ai testimonj auriti ad essi succeduti; e tali sono i Vescovi, che appunto dagli Apostoli ricevettero il deposito della fede, ossia che insegnino cogli scritti, com' è di quelli che sono morti, ossia che insegnino coll' oracolo della viva voce, com' è di quelli che vivono e spiegano attualmente quanto hanno ricevuto. Al contrario non è autentica la testimonianza, che non viene dagli Apostoli nè da' lor Successori, e tale è quella che viene dai Parrochi. Questi non sono nella successione di coloro a' quali fu detto — *Vos eritis mihi testes*, — *Euntes docete.* — Non possono appartenere nemmeno alla successione dei settandue discepoli che è imaginaria, perchè la mission di costoro oltre il comprendere dei secolari era limitata a luogo e a tempo — *Misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus* (3). — Final-

(1) Act. 1. 8.
(2) De præscr. c. 21.
(3) Luc. 10

mente istruiscono la porzion di gregge lor dal Vescovo affidata non proponendo da autentici testimonj la dottrina loro propria, ma da esecutori quella del loro Vescovo dal quale ricevono il catechismo. Essi adunque non hanno altra veste che quella del loro Vescovo. Dunque la loro giurisdizione non è distinta dalla episcopale; è la stessa unica giurisdizione episcopale esercitata dal Vescovo fin dove questi può arrivare, e sotto la di lui dipendenza dal Parroco dove Egli non può arrivare. Di questa dottrina viene in soccorso la Storia. Ne' primi tre secoli non v' erano Parrochi di sorte alcuna. Prima del mille non si trovano Parrochi urbani nelle città episcopali, eccetto Roma ed Alessandria, come osserva un dotto Scrittore (1). Cominciarono i semplici sacerdoti chiamati dai Vescovi a pigliar parte al peso ministeriale amovibilmente dove questi non poteano, moltiplicati i credenti, occuparsi. In seguito in forza di disposizioni canoniche provocate da viste d' ordine e di vantaggio pubblico divennero Coadjutori inamovibili nell' esercizio di quelle funzioni per le quali erano stati assunti, cioè Parrochi. Ora tra le funzioni, per le quali furono in origine assunti, non si novera il giudizio delle dottrine. E se vi furono Concilj, ne' quali i semplici Sacerdoti o i Parrochi sottoscrissero con voto deliberativo, lo fecero, come osserva Mozzi (2), a nome e per commissione de' loro Vescovi, colla veste de' quali unicamente

(1) Cod. diplomat. della Città, e Ch. di Berg.

(2) Stor. Rivol. della Ch. d' Utrecht.

sedeano Giudici. Nissuno però proverà mai, che il poter giudicativo competesse loro come parte della parrocchiale giurisdizione ond' erano investiti. Altrimenti, come mai nel corso di tanti secoli non fu da essi riclamata? Perchè in settecento od ottocento Concilj particolari non se ne trovan venti ove i Preti abbiano sottoscritto? Perchè in questi concilj ove sedettero non sottoscrissero in proprio nome? Perchè sottoscrissero alcuni ed altri no? Perchè nel Calcedonese si gridò: *Synodus Episcoporum est, non clericorum; superfluos mitte foras?* Perchè i Concilj generali si dinominan dai Vescovi esclusi i Preti, leggendosi nell'antichità il *Concilio dei trecento diciotto*, per significare il Niceno, quello de' *seicento trenta* per significare il Calcedonese? Perchè i Vescovi sottoscriveano colle espressioni *judicans*, *decernens*, *definiens*, e i Preti no? (1)

101. Il Ministero insegnante risiede dunque nei Vescovi rispetto a ciascuno ed a tutti i fedeli, compresi i Parrochi stessi di quelle Chiese che furono loro canonicamente affidate. E se più Vescovi uniti insieme concordano per la più parte in un medesimo insegnamento, tale comune insegnamento è similmente legittimo per ciascun fedele delle Chiese da tutti questi Vescovi presiedute. In ambi i casi il ministero insegnante sta nei Vescovi quai soli successori degli Apostoli sì per l'azione legislativa che per la giudiziaria. Quindi ne' casi di

(1) V. Lab. T. 4. Conc. Chalced. Act. 1. Col. 230, et Act. 16. Col. 812.

Digitized by Google

traviamento in materia dogmatica o per parte del popolo, o per parte de' Parrochi, o per parte d'entrambi, il Vescovo come depositario dell' insegnamento o solo, o sentito consultivamente il parere de' Parrochi della sua Diocesi, separa la vera dalla falsa tradizione, e dichiaratala falsa, pubblica le dottrine ch' Egli intende doversi insegnare come esprimenti la vera tradizione della sua Chiesa. Tutto questo è una conseguenza naturale delle cose premesse.

Stabilito così in ogni Chiesa il legittimo magistero, se si domanda qual sia ne' credenti l' obbligo corrispondente, chicchessia risponde che è quello di star sottomessi all' insegnamento. Il legame della Chiesa non deve esser diverso da quello della famiglia universale che cammina e nel suo tutto e nelle sue parti sotto la legge dell' ubbidienza. Così si dice del suddito che è obbligato a fare o non fare, quando il Sovrano è quello che comanda o vieta alcuna cosa. Per la stessa ragione dov' è un Superiore investito dell' autorità del magistero, il soggetto è obbligato a stare all' insegnamento; altrimenti la stessa autorità d' insegnare è illusoria, cioè nissuna autorità. L' analogia non può esser più stretta e più rigorosa; perchè la stessa azione Sovrana si risolve in un magistero, che spiega o interpreta la legge naturale in ordine al ben presente. Se il magistero ecclesiastico non producesse una obbligazione, non si potrebbe provare che lo produca il magistero della sovranità. Ciò posto, l' autorità d' insegnare non si trova soltanto nel

corpo de' pastori, ma in ciascuno d' essi altresì. Diffatti gli Apostoli non hanno percorsa la terra tutti insieme uniti per ammaestrare i popoli, ma si sono divisi. Dunque l' insegnamento de' singoli dovea produrre un' obbligazione in coloro a cui eran mandati. Ma i Vescovi sono succeduti agli Apostoli in tutta l' autorità. Dunque i Vescovi anche divisi e posti alla presidenza delle lor Chiese sono legittimi insegnanti. Dunque le Chiese loro affidate hanno una stretta obbligazione di sottomettersi al loro insegnamento: *qui non crediderit condemnabitur*. Altrimenti bisognerebbe dire, che fuori dell' insegnamento ecumenico ognuno sia insegnante a sè stesso. Che più? Lo stesso insegnamento ecumenico verrebbe ad esserne pregiudicato. Suppongasi, che nessun imparante rimanga obbligato dall' insegnamento individuale e fallibile del suo Vescovo. Siccome nel complesso degli insegnanti *dispersi* si trova anche quel numero, che avendo afferrata la vera tradizione forma quel corpo insegnante, a cui è data l' infallibilità, il possibile caso d' una disobbedienza universale al magistero individuale rinchiuderebbe una disobbedienza reale al magistero complessivo, che sebben disperso, è infallibile. Dunque dal non essere obbligatorio il magistero individuale, seguirebbe che lo stesso magistero ecumenico della Chiesa dispersa lascierebbe d' esserlo qualche volta. Questa conseguenza è assurda; ma discende dirittamente dal principio, che l' insegnamento individuale del Vescovo non sia obbligatorio.

L' unico caso di dubbio sarebbe quello di cui si vide qualche esempio in Francia che l' insegnamento del Papa e del Vescovo, amendue insegnanti legittimi, fosse divergente. Allora si può dimandare a chi è dovuta l' ubbidienza. A questa dimanda si può rispondere come si vuole. Si può rispondere, che bisogna ubbidire al Papa, perchè il Papa è insegnante universale e supremo, al quale tutti gli imparanti del mondo sono soggetti. Il soldato dee ubbidire al capitano; ma deve abbandonare il comando del capitano, se il generale gli proibisce quanto questi gli ha prescritto. Si può rispondere eziandio, che bisogna ubbidire al Vescovo, aggiungendo la sola condizione, che questi pure ubbidisca preliminarmente all' insegnante suo che è il Papa. La ragione si è, perchè il Vescovo è l' insegnante prossimo e primo al quale ogni fedele è immediatamente soggetto, quando un insegnamento superiore ed ugualmente legittimo non richieda diversamente.

Quelli che pretendono stabilire una differenza tra il comando, perchè si riferisce ad un' azione esteriore, e l' insegnamento, perchè si riferisce ad una disposizione interiore (1), non ne tirano una conseguenza legittima. Queste due cose differiscono, è vero, pei loro estrinseci rapporti all' ordine pubblico, al quale un' azione esteriore non è mai indifferente come una disposizione interiore. Ma considerate nei loro intrinseci rapporti all' au-

(1) *Che cosa è un Appellante?* Cap. 7.

torità dalla quale provengono, camminano di passo affatto uguale. L'autorità dalla quale provengono essendo legittima non può lasciar di produrre un' obbligazione senza cessare d' essere autorità. Ora siccome l' obbligazione prodotta da un legittimo comando altra non può esser che quella di fare o non fare quanto è prescritto o vietato; così quella prodotta da un legittimo insegnamento altra non può esser che di conformarvi l' interiore disposizione.

In vano si oppone la Fede ferma esser dovuta soltanto ad un insegnamento escludente la possibilità dell' opposto; tale non esser quella del Vescovo; quindi non esser giusto, che il credente segua chi può ingannarsi e farlo traviare. Quì non si cerca qual Fede debbasi all' insegnamento Vescovile. Se questa fosse la quistione, sarebbe finita in queste poche parole, *che tutta quella Fede ad esso si deve che richiede l' intrinseco valor del giudizio, fino a tanto che un giudizio superiore non richieda altramente*. È questa altresì una quistione inutile alla sicurezza del credente, al quale per salvarsi basta credere esplicitamente le verità fondamentali del simbolo abbracciando tutte le altre che non conosce con una fede implicita. Si cerca, se in caso d disputa che interessi la fede, il credente debba sottommettersi all' insegnamento del Vescovo o no. Se si dice di sì la quistione è finita: se si dice di nò, ecco il credente in balìa di sè stesso; eccolo guidato dal propiio convincimento, che abbiamo escluso. Che poi col

sottomettersi all'insegnamento del suo Vescovo possa ingannarsi, e questo possibile errore debba essere un titolo onde esimerlo dalla sommessione, queste sono altre due quistioni affatto diverse. Che possa ingannarsi seguendo il suo Vescovo, questo è verissimo; ma è vero altrettanto che può ingannarsi anche seguendo sè stesso; anzi di regola generale si ingannerà sicuramente, perchè camminando egli fuori dell'ordine stabilito da Dio, che lo vuol guidare per mezzo dell'insegnamento, sarà abbandonato a sè stesso per la massima di ragione, che chi ama il pericolo nel pericolo perisce. Che poi il possibile errore del magistero sia un titolo per esimerlo dalla sommessione, questo è falso ugualmente. Se la fallibilità del superiore è al subalterno un titolo di disubbidienza, questi ha nella fallibilità sua propria un altro titolo almeno uguale di deviare dal proprio giudizio. Dico *almeno uguale*, avuto riguardo alla condizione della comune fallibilità; perchè sotto altri rapporti i titoli di sottomettersi sono molto maggiori, e ve n'ha dalla parte di Dio, dalla parte della cosa e dalla parte dell'uomo. 1.° La via dell'insegnamento, benchè fallibile, è più adattata per sè stessa a conservar l'unità, laddove quella del privato convincimento porta naturalmente e di necessità alla divisione; perchè mentre la prima tien legato l'amor proprio, la seconda gli accorda un assoluto impero, la prima può aver de' soccorsi che possono esser negati alla seconda. 2.° Iddio po-

tera pretendere che il fedele fosse guidato piuttosto dall' insegnamento quantunque fallibile, che non dal proprio convincimento. Provata la volontà di Dio, che valgono contro di questa gli argomenti nostri che sono aborti di una ragione inferma, che non vede le cause nè il fine nè il modo delle divine operazioni? *Quis cognovit sensum Domini? Quis consiliarius ejus fuit?* Ora a Dio piacque appunto di guidarci dappertutto colla fede; questa entra nell' ordine della Provvidenza insiem colla ragione, e più della ragione come mezzo da cui dipendono le tre vite fisica, intellettuale e morale; fisica, che consiste nell' unione dell' anima col corpo; intellettuale, che consiste nell' unione dell' anima colla verità; morale, che consiste nell' unione dell' anima con Dio per mezzo della Grazia — L' essere fisico è affidato all' amore de' Genitori, i quali guidano il bambino ne' primi suoi passi non col raziocinio ma col comando. Col credere impara egli a mangiare, a parlare, a camminare, ad operare, e il raziocinio non è che un sussidio sopravvenlente, che ajuta e compie l' essere. — Lo stesso dell' essere intellettuale. Noi abbiam ricevuta da' nostri Genitori la prima cognizione delle verità delle quali vive l' intelletto; i nostri genitori l' han riccvuta dai loro maggiori, questi da altri maggiori successivamente fino ad Adamo, che la ricevette da Dio, sulla parola del quale unicamente riposando cominciò a cono-

scere (1). Ecco una serie d' atti di fede, che incomin-

(1) Sì, Dio è quello che ha rivelato Iddio, e l' uomo sarebbe senza religione anche naturale, se Dio non gli avesse parlato. Egli ha la facoltà di conoscerlo; ma questa non si riduce all'atto senza istruzione, come senza istruzione non si può ridurre all'atto la facoltà di parlare. L'inarrivabile Bonald ha dimostrato, che l'uomo non ha potuto inventare una lingua; perchè per inventarla bisogna pensarla, nè è possibile il pensare se non col mezzo delle parole, altro non essendo il pensiero che un discorso interiore. » L'uomo, egli dice, pensa alla sua parola prima di parlare il suo pensiero. » Questo è il motivo per cui l' uomo che non ha mai udito parlare è mutolo, benchè abbia la facoltà di parlare; e chi si applica a provar la possibilità d'inventar una lingua, ne suppone l'esistenza. Dunque Adamo non ha potuto che impararla. Ma da chi doveva impararla? Da Dio solo, perchè fuor di Dio e lui non esistevano altri esseri. In quale maniera? Non per via di confabulazione, perchè questa supporrebbe in Adamo la previa cognizione della lingua, senza la quale nulla avrebb'egli percepito. Dunque per via d'inspirazione; e questo è appunto quanto insegna la Genesi là dove dice, che Adamo potè assegnare a diverse fra le cose create il proprio loro nome. Ora se lingua stessa non potè Adamo formarsi da sè, se non potè impararla che da Dio, molto più ciò dovrà dirsi della Religione. Diffatti nello stesso libro si trova la Divinità Creatrice che dà notizia di sè medesima alla creatura, e qui comincia la confabulazione che suppone la lingua. Iddio fa sentire al primo uomo la sua suprema padronanza col dargli la preminenza sugli animali e il dominio de' vegetabili e d'ogni altra cosa; preminenza e dominio che non avrebbe potuto dargli, se Egli stesso non ne fosse stato il padrone. Poi passa a fargli sentire la conseguente di lui dipendenza coll'intimargli un precetto, prescrivergliene l'osservanza, fissargliene la pena pel caso di trasgressione; dal che

Digitized by Google

ciata nello stato domestico, si ripete nello stato di civil società, dove si conservano le idee costituenti il capitale intellettuale. Col creder s' impara a pensare, a conoscere, come s' impara a mangiare; la fede è il mezzo per cui si propaga la vita intellettuale, e sottentra poi il raziocinio a conservarla e perfezionarla. La società civile in istato di maggior proficienza è quella dove è maggiore l' obbedienza sociale, cioè dove è maggiore la Fede. — Finalmente assai più dipende dalla Fede l' essere

Adamo deduce, che essendo quegli il suo supremo padrone, al quale deve la sua dipendenza, egli è quindi in dovere di credere a tutto quanto gli ha detto, di aspettare tutto quanto gli ha minacciato o promesso, di fare o schivare tutto quanto gli ha comandato o vietato (fede, speranza e carità); egli è quindi intimamente convinto, che col far questo fa la sua volontà e lo onora, col fare altramente lo oltraggia e pecca. Queste poche parole, le prime dette da Dio all' uomo, sono il compendio di tutta la Religione, la quale altro non è che il modo d' onorare la Divinità. Ecco la prima ed unica scuola della Religione, la Rivelazione; non se ne può concepire altra di sorte alcuna, comunque possa sembrare strana cosa il confabulare della Divinità colla creatura, e qualunque siano le forze della ragione, delle quali troppo si applaude l' orgoglio umano. Stabilito così nel primo uomo e nella prima società il deposito della Religione, la tradizione lo propaga e lo perpetua. Dunque l' uomo senza rivelazione e senza tradizione che la faccia conoscere, sarebbe senza Religione, come l' uomo senza Dio sarebbe senza lingua. È quindi la rivelazione il principio, la società il serbatojo, la tradizione il canale della Religione. Questo raziocinio serve anche a confermare quanto si è detto al N. 4 di quest' *Analisi*, che una vera Religione non può essere che rivelata....

morale. Il pubblico insegnamento fu da Cristo stabilito come la base della Religione; e siccome l'insegnamento sarebbe inutile senza la corrispondente soggezione, cioè sarebbe una base senza base, la soggezione è quella che consolida l'insegnamento. Questa soggezione è una espressione della nostra Fede. Quindi la Fede è il primo passo per acquistare la grazia; nè la grazia può essere dove la Fede non trovasi, perchè nessuno può appartenere a Dio senza crederlo. Sottentra bensì anche il raziocinio a sostenere la Fede, chiamata perciò dall'Apostolo *ragionevole ossequio*; ma la Fede è sempre quella che regola tutti i nostri andamenti e presiede a tutte le nostre operazioni, e perder la Fede è lo stesso che perder la Religione. Ecco due titoli di sottommettersi dalla parte di Dio.

Posta la volontà di Dio di guidarci per mezzo dell'insegnamento, il resistere a questo è un resistere a Dio. Diffatti il resistere all'insegnamento è lo stesso che arrogarsi il diritto di ammaestrar sè stessi; chi ammaestra sè stesso, segue il suo convincimento; chi segue il suo convincimento, distrugge l'insegnamento; chi distrugge l'insegnamento, resiste a Dio che lo ha stabilito. Dunque chi resiste all'insegnamento, resiste a Dio. Dico, che *chi resiste all'insegnamento, si arroga il diritto di ammaestrar sè stesso*; ed è illusoria la spiegazione della libertà di coscienza intesa nel senso dell'*Appellante*, cioè, che nel caso d'un insegnamento fallibile chi preferisce la propria privata dottrina, non condanna per que-

sto l' insegnata, ma le tiene buone amendue. La prelazione dell' una ne suppone almeno la poziorità, quando non si voglia trattare la prelazione stessa da irragionevole ed insensata. Dunque la prelazione contiene o un giudizio incompetente dell' imparante o una trasfusione in lui del potere insegnante. Questa trasfusione, se è, ha bisogno di prove le quali qui mancano assolutamente. Dunque resta che esprima un giudizio incompetente dell' imparante. Dunque chiunque sotto il velo della libertà di coscienza rifiuta l' insegnamento per seguire il proprio giudizio, si arroga evidentemente il riprovato cattolico diritto di ammaestrare sè stesso, cioè si dichiara Protestante. Nè vale il dire che l' obbligo di seguire un insegnamento, che può essere erroneo, sarebbe in qualche caso un vero obbligo di seguir l' errore. Si può risponder lo stesso per riguardo alla libertà di coscienza: la libertà di seguire il proprio giudizio supporrebbe in qualche caso la libertà di seguir l' errore, perchè tutti gli uomini sono fallibili. Eppure questa libertà non si dà. Altro è aver obbligo di seguir l' errore, altro è aver l' obbligo di seguire chi può per effetto di condizione insegnar l' errore. Il primo ripugna, il secondo no; perchè quantunque per avventura sia talvolta un errore quanto viene insegnato, non è però mai un errore la soggezione al magistero. Sarebbe anzi un errore la resistenza, la quale supporrebbe passato il poter d' insegnare dalla persona di chi insegna in quella di chi resiste. In quella maniera che non lascia d' esser

maestro chi ha il potere d' insegnare, malgrado qualunque sua fallibilità; così non cessa il dovere della soggezione in chi è destinato ad imparare, malgrado la possibilità d' esser ingannato. All' ingiustizia della resistenza si aggiunge anche l' inconvenienza. Colui che si trova in errore per aver seguito il legittimo magistero, è sempre sulla strada che può guidarlo alla verità; il ritorno dell' insegnante, che sempre è facile dov' è soggezione, è anche per l' imparante la stella indice dello smarrito sentiero. Laddove chi resiste al legittimo magistero non proponendosi altra guida che sè stesso, si mette a pericolo d' indurarsi in modo di non ascoltare più altro insegnamento di nessuna sorte comunque irrefragabile, com' è più volte accaduto. Dunque è evidente che il resistere al legittimo magistero è un resistere a Dio. Ecco un titolo di sottomettersi dal lato della cosa.

Finalmente, posto il provato principio che resistere al legittimo insegnamento è un resistere a Dio, si trovano in una situazione ben diversa l' imparante che si uniforma all' insegnamento, e quello che resiste. Il primo è sulla strada della salute, quantunque nell' insegnamento da lui seguito venisse a comprovarsi un errore, dovendo risponder per lui l' insegnante che lo guidò: *Qui crediderit, salvus erit.* Non così il secondo. Se costui per aver seguito sè stesso sarà caduto in errore, sarà questo un error materiale? La sua eterna salute sarà sicura? Il Vangelo risponde: *Qui non crediderit,*

condemnabitur. Convenne in questa conseguenza sicuramente senza volerlo, l'autore dell'Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano, allorchè disse — » Se l' autorità „ non è infallibile nelle sue decisioni, essa ha bensì „ diritto d' esser ubbidita e sempre esigge rispetto; „ ma non dimanda una sommessione di fede divina, „ ma puramente umana; e quindi chi a Lei contraddi- „ ce sarà temerario, imprudente, refrattario, peccatore „ e tutto quello che volete, ma non si dirà mai ere- » tico (1) „ — Oh se Egli avesse applicata a sè questa dottrina! Questo intanto deve bastare per un savio e sensato fedele, nè crederei trovarsene alcuno che non sia d' accordo. Poichè alla fine tutta la disputa è diretta a scoprire la strada sicura in ordine alla salute. Se la resistenza è un peccato, chi resiste è perduto. Non sarà nell' inferno fra gli eretici; ma questo non farà ch' egli non sia perduto. Che importa il dannarsi piuttosto come errante che come eretico, piuttosto per un peccato di disubbidienza che d' infedeltà? Chi è dannato è dannato, e per sempre e senza speranza di rimedio per qualunque causa lo sia. Laddove chi erra per buona volontà e per timore di non credere abbastanza, non è fuori del sentiero della salute. Errore felice! Ecco un grande e serio argomento di meditazione, che dovrebbe metter fine alle dispute; un titolo, e il più forte, di sottomettersi dal lato dell' uomo.

(1) §. 27.

Digitized by Google

102. Se il Vescovo che è fallibile cade realmente in errore riconosciuto dal suffragio di persone investite del pubblico insegnamento canonicamente o logicamente formanti un' autorità maggiore della sua, il di lui insegnamento di regola generale a termini di prudenza non è più attendibile. Si cerca in questo caso che cosa dee far l' imparante? Stare al giudizio del richiamato? Nò; questo è un gettarsi in braccio al probabilismo — Stare al giudizio de' richiamanti? Questa è una strada sicura, ma soltanto fino ad un giudizio di maggior peso; dopo di questo siamo da capo — Aspettare il giudizio della Chiesa dispersa? Ma questo partito non piace a tutti. L'*Appellante* dopo aver noverato questo aspettare tra i modi d' appellare, nega assolutamente darsi appello alla Chiesa dispersa, e chiama tutta falsa e tutta assurda l' opinione di chi sostiene questo genere d' appelli (1). Anzi il *Continuatore* dell'Appellante aggiunge, che quando si tratta di articoli controversi non basta il giudizio della Chiesa dispersa, ma quello ricercasi della Chiesa radunata nel Concilio generale (2) — Aspettare il Concilio generale? Ma e se questo non potesse unirsi per effetto delle circostanze politiche o ecclesiastiche, come accaderebbe a' nostri tempi in cui la Chiesa ha un' immensa superficie? E se non potesse unirsi che dopo molti anni? Che farassi in questo intervallo? Questo intervallo è tempo di libertà, si risponde.

(1) Cap. 7.

(1) Continuazione dell'App. §. 3.

Digitized by Google

Ma questa libertà ha luogo dove nessun pubblico insegnamento ha pronunciato. Dove un magistero legittimo comunque fallibile ha parlato, com' è nel nostro supposto bisogna sottomettersi, e non v'è libertà per nessun imp rante soggetto a tal magistero. Questa sommessione è un obbligo, che si è di sopra diffusamente provato. Ma pur via, supponiamola un momento questa libertà. Libertà di coscienza è pensar come si vuole, cioè stare o col magistero supposto richiamante o contro di esso o neutrali. Stare col magistero richiamante, questo è quello che richiede la natura stessa della cosa: autorità d'insegnare e obbligo di sottomettersi sono idee relative. Ma questa situazione è sicura, come si è detto, fino ad un giudizio di maggior peso, che non è mai definitivamente tale se non viene dal Papa, potendosi dare più unioni di suffragi magisteriali tutte fra loro discordi, e tutte ad un tempo di egual peso. Stare contro il magistero richiamante, questo è togliere al giudizio magisteriale la sua naturale preponderanza. Dunque o si tiene uguale al proprio o minore del proprio. Nel primo caso scompare l'obbligo della sommessione; nel secondo si stabilisce la libertà di resistere. Qual poter d' insegnare è quello, a cui non v' è obbligo di sottomettersi o al quale si può liberamente resistere? Star neutrali è lo stesso che rimanere nel dubbio. Ma appunto a togliere dal dubbio gli animi fluttuanti nelle differenti dottrine, dice s. Paolo, ha Dio stabilito il magistero degli Apostoli, de' Pastori e de' Dottori desti-

nati a guidarci nella ricerca della verità — *Ipse dedit quosdam quidem Apostolos, alios autem Pastores, et Doctores . . . . . ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinæ* (1). — Per qual ragione Iddio ci vuol tolti dal dubbio? Perchè la salute sta nel credere: *Qui crediderit, salvus erit.* Ora chi dubita sta deliberando, se debba credere o no; chi delibera non ha per anche creduto. Dunque chi dubita non crede. Dunque la disposizione di chi dubita si risolve in una disposizione di resistenza, che è quella che rende illusoria la stessa autorità d' insegnare, ed è la peggior di tutte; perchè *qui non crediderit, condemnabitur.* In somma tutto c' invita a ricorrere al giudizio del Papa ed a fermarci in esso.

Dico *ricorrere al giudizio del Papa.* Perciocchè oltrecchè si deve pure applicare al magistero Pontificale quanto abbiam detto del magistero Episcopale, la prudenza ci insegna ad esaurire tutti i mezzi che sono a nostra disposizione finchè siam giunti al più sicuro. Ora il Tribunale fra tutti gli esistenti e disponibili, il più sicuro è quello del Papa, il quale è l' insegnante degli insegnanti, e nel valor del giudizio trovasi col Vescovo in un grado evidentemente differente. 1.° Il Papa è l' insegnante degli insegnanti. A Pietro solo separatamente dagli altri Apostoli fu dato da Cristo tutto quanto fu dato in seguito ai medesimi uniti insieme tra loro e col capo. A Pietro fu detto dapprima *quodcum-*

(1) Eph. 4.

que ligaveris super terram, erit ligatum et in Cœlis: in seguito agli altri in compagnia di lui, e necessariamente senza pregiudizio di quanto era a Lui già concesso fu detto *quodcumque alligaveritis super terram, erit ligatum et in Cœlis.* La perfetta identità delle parole, colle quali sono espressi i due testi, rende così stretta l'applicazione che non se ne può deviare, e ragionandovi dentro di buona fede bisogna confessare con Bossuet, che i Vescovi stessi non sono indipendenti dall'insegnamento del Papa, ma sono siccome insegnanti a fronte del loro gregge, così imparanti a fronte del Papa. — „ s. Pietro, dice Bossuet, è quello che „ ha avuto il comando di pascere e governar tutti „ quanti e gli agnelli e le pecore e i figli e le madri „ e i pastori medesimi, pastori a riguardo de' popoli, „ pecore a riguardo di Pietro (1). „ — Dunque il Papa può legare come la Chiesa universale, cioè può imporre quel vincolo morale, dal quale risulti un' obbligazione che è l'effetto d'ogni legge: può legare con quella forza istessa, con cui lega la Chiesa universale, essendo ratificato in Cielo il vincolo dal Papa imposto, come quello imposto dalla Chiesa universale: può legar tutti quelli che possono esser legati dalla Chiesa universale, cioè tutti i fedeli del mondo cattolico, nel qual numero son compresi anche i Vescovi, i quali non debbono essere senza Vescovo. Al Papa (dice Habert) come a Capo supremo dee per diritto competere tutto

(1) Serm. sur l'unité de l'Eglise.

Digitized by Google

quello, senza di che l'unità non può conservarsi. Ma l'unità nelle dispute di fede non potrebbe conservarsi, se l'insegnamento Pontificio non legasse tutti i fedeli del mondo. Dunque tutti son da Esso obbligati (1). Nicole ripetè con diverse espressioni lo stesso principio, quando nella spiegazione del Simbolo disse che il Papa deve (2) avér tutto il potere e tutte le prerogative necessarie per l'*efficace* conservazione dell'Unità, e lasciò alla posterità il desiderio che almeno pel bene della pace avesse saputo rispettarlo. 2.° Il Papa nel valor del giudízio trovasi col Vescovo in un grado evidentemente differente. Diffatti il Vescovo è insegnante *certamente* fallibile; laddove il Papa è insegnante *probabilmente* o almeno *possibilmente* infallibile (3). Il Vescovo riferisce nel suo giudizio la credenza particolare della Chiesa súa propria che è defettibile; laddove il Papa riferisce *probabilmente* la credenza delle Chiese tutte particolari che a lui fan centro, e *certamente* quella della Chiesa Romana, la quale anche a parere della più parte degli impugnatori dell' infallibilità personale del Papa è indefettibile. — „ La plus part, dice il Card. de Bissy (nel suo mandamento del 1728) „ degli Autori sì antichi

(1) Theol. dogm. p. 2. c. 4. §. 3.

(2) Art. 9. c. 2.

(3) Sebben non sia condannato chi sostiene la fallibilità, è però condannato chi sostiene l'improbabilità dell'infallibilità — *Futilis et toties convulsa est assertio de R. Pont. infallibilitate* (int. dam ab Alex. VIII.)

„ che moderni i più opposti all' infallibilità del Papa, „ si dichiara apertamente per l' indefettibilità della „ Chiesa Romana. — La fede di s. Pietro, dice Bos- „ suet, cioè quella che Egli ha predicata e lasciata in „ deposito nella sua Chiesa, vi si è sempre mantenuta „ inviolabilmente, ed è sempre stata il fondamento della „ Chiesa cattolica. La Fede Romana, cioè quella che „ s. Pietro ha predicata e stabilita in Roma, e che „ Egli ha sigillata col suo sangue, non è mai perita „ nè perirà giammai. Ecco il gran segreto della pro- „ messa *Simon rogavi pro te, ut non deficiat fides tua.* „ Noi abbiam ricevuta questa spiegazione da' Ss. Padri, „ e tutta la catena degli avvenimenti ce la mostra av- „ verata (1). Pietro vivrà ne' suoi Successori: Pietro „ parlerà sempre nella sua cattedra; questo è quello „ che dicono i Padri; questo è quello che confermano „ 630 Vescovi nel Concilio di Calcedonia (2). „ — Nè questa indefettibilità è una semplice opinione de' contro- versisti. Sisto IV. condannò la seguente proposizione — *Ecclesia Urbis Romæ errare potest* — Lo stesso Concilio di Costanza, del quale si citano smaniosamente i decreti, conferma la dottrina dell' uno e dell' altro — „ *Impossibile enim est, quod sedes Apostolica, et R. „ Ecclesia, in quam Papa vice Christi, et successor „ Petri ut Caput residens, et Collegium Cardinalium „ ut corpus succedens aliis similiter Apostolis in officio*

(1) Medit. sul Vang. 72.

(2) Serm. sur l'un. de l'Egl.

„ *definiendi*, *et determinandi circa universam materiam* „ *catholicam*, *et ecclesiasticam*, *et errores contrarios* „ *exterminandi*, impossibile *quidem est*, *quod talis Sedes*, *et talis R. Ecclesia aliquid determinet et teneat* „ *pro fide catholica*, *quod non esset fides recta* (1) — „ *Oportet esse unum certum refugium visibile* . . . . *ad* „ *quod* universitas *populi Christiani de universis mundi* „ *partibus habet recurrere* secure *in fundamento Fidei*.... „ *Et quid potius erat tale quam Sedes Apostolica*, *et* „ *R. Ecclesia*, *ubi Papa*, *et Collegium Cardinalium* „ *Cathedram Petri*, *et aliorum tenent apostolorum*? (2) — „ *Ex hoc*, *exclusa omni dubietate*, *et differentia securi*, *et certi sint*, *quidquid Sedes Apostolica*, *et* „ *Romana Ecclesia tenuerit*, *et determinaverit pro fide* „ *catholica*, *quod hoc sit fides recta*, *et quemcumque* „ *articulum determinaverit esse hæreticum*, *vel erroneum*, *quod sit tale* (3) — *Et quia Sedes Apostolica*, *et R. Ecclesia habent eamdem auctoritatem*, „ et easdem claves regni cœlorum *in universa materia catholica*, *et ecclesiastica cognoscendi quæ* „ *vera*, *et catholica sint*, *quæ falsa*, *et erronea* . . . . „ *quas habuerunt Apostoli*, *presbyteri*, *et seniores tunc in Jerusalem*; *igitur sicut illi* . . . . „ *sic Sedes Apostolica*, *et R. Ecclesia* (4). „ —

(1) Sess. 8.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.

Digitized by Google

Da queste ben solide testimonianze raccolgonsi tre cose. La prima, che la S. Sede è investita del supremo universale insegnamento; la seconda, che la Chiesa Romana è indefettibile; la terza, che la S. Sede avendo nell' ufficio di definire le cattoliche verità la stessa autorità e le stesse chiavi della R. Chiesa, gode essa pure del privilegio dell' indefettibilità. Anzi colla Chiesa Romana e colla Sede apostolica il Papa stesso è una medesima cosa — „ *Vos apostolica Sedes, vos Romana estis Ecclesia* „ disse ad Alessandro II. s. Pietro Damiano (1). „ *Neque* „ *vero distinguimus a Romanorum Pontificum fide Ro-* „ *manæ Ecclesiæ fidem, quam scilicet non aliter quam* „ *a Petro primo atque Petri successoribus Romani di-* „ *dicerint* „ dice lo stesso apologista della *Dichiarazione*(2). Di più l' insegnamento non si esercita che parlando, e la Sede non parla che per bocca del suo sedente, come la Chiesa non parla che per bocca del suo Vescovo, unico testimonio e giudice competente e legittimo della di lei tradizione. Diffatti non i fedeli nè i Dottori della Chiesa Romana ma i Papi vennero consultati quando si trattò di conoscere la di lei credenza. Così il Papa s. Aniceto lo fu da s. Policarpo in persona intorno alla Pasqua, il Papa s. Stefano da s. Cipriano, e dai Vescovi africani intorno al ribattezzare gli eretici, il Papa s. Innocenzo dal Concilio milevitano II. e dal Cartaginese del 415 intorno agli errori di Pelagio. Dunque potrei

(1) Opusc. 20 cap. 1.

(2) Def. decl. lib. 10. al. 15. cap. 5.

tirare la conseguenza, e non sarebbe illegittima, che l'insegnamento del Papa non può esser falso, e m' accontento in quella vece dell'altra, che è fra tutti gli attualmente parlanti il più sicuro; ciò che m' era proposto di provare.

Dico, oltre il ricorrere al giudizio del Papa, *fermarsi in esso* eziandio. La prudenza lo esige; provato una volta che esso è il più sicuro fra gli attuali, non si può abbandonarlo senza cader nel probabilismo. Appellar dal Papa come si appellerebbe da un Vescovo esprimerebbe essere una stessa cosa la *certa fallibilità* del Vescovo come la *probabile* o *possibile infallibilità* del Papa; una stessa cosa la certa fallibilità di chi riferisce la credenza d' una Chiesa defettibile, e la probabile o possibile infallibilità di chi riferisce la credenza d' una chiesa indefettibile. *Fermarsi in esso*; perchè non è lo stesso appellar dal Vescovo al Papa, come appellar dal Papa al Concilio generale. Chi appella dal Vescovo al Papa, appella ad un Tribunale esistente: chi appella dal Papa al Concilio generale, appella ad un Tribunale che non esiste, e che per le circostanze de'tempi potrebbe per più anni e per più secoli non esistere; partito troppo comodo per chiunque amasse catechizzare i suoi capricci senza essere condannato, almen finchè vive; non v' è eretico a cui non debba piacere. *In esso fermarsi*; perchè *non consentientes in omnibus Sedi Apostolicæ sunt sequestrati a comunione Ecclesiæ Catholicæ*; formola del Papa Ormisda approvata dalla

massima militan al tempo stesso momenti di ragione uguali. Ma quando sopra una massima, comunque da uguali argomenti sostenuta e contraddetta ha pronunciato il magistero pontificale, il giudizio magisteriale stabilisce una preponderanza, che toglie lo stato di dubbio, quindi il sommo grado della probabilità dalla parte dell' insegnamento anche supposto fallibile. Dunque o bisogna esser probabilisti, o bisogna fermarsi nel Papa fino ad un giudizio superiore. — Inoltre chi è nella proposta difficoltà che giudica dubbia la cosa? Il privato. Qui abbiam dunque il Papa che propone una cosa come certa regola di pubblica credenza, e il privato, che vuol riceverla solamente per dubbia. Fra i due, chi deve cedere, l' insegnante o l' imparante? Il Papa o il fedele? Sulla risposta non v' è da esitare, se si vuol ragionare co' principj cattolici, se non si vuol preferire il privato convincimento al pubblico legittimo insegnamento. Se ripigliasi che il Papa può essersi ingannato, un altro risponde subito che il fedele stesso può essersi ingannato ugualmente; e fin quì le cause son pari. Un passo innanzi, e se ne vedrà l' enorme disparità. 1. La fallibilità del fedele è certa, nè alcuno ha pensato giammai nè anche per sogno, che egli possa essere infallibile: laddove la fallibilità del Papa è in disputa, e può stare anche l' opposto, che è sostenuto da una moltitudine innumerevole di santi (e di questi non ne hanno i fallibilisti nel loro partito) di Dottori, di Vescovi, di Chiese, di Scuole d' ogni

tempo, in una parola dal maggiore e miglior numero appoggiato a forti argomenti, ed a valide testimonianze della scrittura e della tradizione, formanti un' autorità di gran peso, che anche secondo i soli calcoli logici porta vittoriosamente la cosa fuori della sfera delle possibili, e la colloca in quella delle sommamente probabili. Chi sa dunque, che il giudizio del Papa nel caso proposto non sia un giudizio infallibile? Diamo, che il fedele non sia eretico resistendogli; può però essere scismatico; in ogni caso poi sarà sicuramente imprudente. Chi sa dirmi qual sia il caso, in cui è lecito essere imprudenti? 2. Una cosa può esser proposta con tanto corredo di prove, che abbia a risultarne a parer d' ogni saggio l' evidenza morale, quantunque l' autorità proponente non sia infallibile. Dunque da ciò, che l' autorità proponente non sia infallibile non si può dedurre, che la cosa sia dubbia. Vedo io bene, la fede ferma esser dovuta soltanto ad un insegnamento, che escluda assolutamente la possibilità dell' opposto, e tale non essere, finchè non è definita l' infallibilità, l' insegnamento personale del Papa, benchè sostenuto dall' evidenza morale. Ma questo prova, che io non sono obbligato a credere fermamente quanto il Papa propone; non prova, che a me sia libero il credere contro o fuori di ciò che il Papa propone. Può essere un obbligo l' uno e l' altro. La fede del secondo caso è soltanto implicita ed ipotetica; ma è una fede *vera* e *necessaria* come la prima. *Vera* come la prima, perchè

importa un uguale sagrificio dell' intelletto. *Necessaria* come la prima, perchè senza di essa nè il credente può salvarsi, nè la Chiesa può conservarsi. *Senza di essa il credente non può salvarsi*; perchè la fede, che salva, è quella unicamente, che abbraccia *esplicitamente* il rivelato certo, e *implicitamente* anche quello che è in disputa, se ed in quanto sia rivelato: ogni esclusione in proposito è un' infedeltà. *Senza di essa la Chiesa non può conservarsi*; perchè per conservarsi essa deve aver cura dell' integrità della fede non meno, che della sua purità: deve impedire l' infedeltà non solo, ma altresì quanto ad essa dispone: non deve essere obbedita meno nel secondo, che nel primo caso, essendo due leggi uguali la fuga del male e quella dell' occasione. Dunque non è men fede, nè subordinatamente di men necessità la fede esplicita che l' implicita. Dunque subordinatamente non è men colpevole il mancare all' una che all' altra. Duuque non è libero il credere contro, o fuori di ciò che il Papa propone. Dunque allorchè mi si chiede qual fede debbasi all' insegnamento pontificio, non ho altra risposta a dare, che questa: *a qualunque legittimo insegnamento si deve tutta quella fede, che richiede l' intrinseco valor del giudizio.* Altrimenti se dalla tutt' ora incerta fallibilità del Papa si pretende dedurre, come fa *l' Appellante*, che qualunque privato Dottore può anche pubblicamente resistere al di lui insegnamento, si va a cadere in questi due assurdi; 1. potendosi molto più dalla certa fallibi-

lità del Vescovo dedurre lo stesso diritto di resistenza, non rimane più nella Chiesa altro insegnamento fuori dell'ecumenico; e gli Apostoli dispersi non furono insegnanti, nè lo sono punto o poco i loro successori nelle Chiese rispettive, e tutti i Vescovi ed i Papi sono stati fin quì altrettanti visionarj, credendosi d'essere ciò che non erano, ed esercitando un diritto che mai non hanno avuto; quindi ogni imparante fino al giudizio ecumenico è insegnante a sè stesso necessariamente guidato dal proprio convincimento. 2. Si decide praticamente la quistione a parer comune indecisa; perchè il diritto in qualunque privato dottore di resistere anche pubblicamente all' insegnamento del Papa, che si vuol dedurre dall' *incerta* di lui fallibilità, è quello stesso che si dedurrebbe dalla *certa* di lui fallibilità, se questa si potesse provare.

Ma io voglio supporre, data la fallibilità del Papa, un perfetto stato di dubbio. Nel dubbio qual è il partito da prendersi? Tutti rispondono: il *più sicuro*; perchè nelle cose risguardanti l'eterna salute pecca gravemente, dice s. Agostino, chiunque preferisce l'incerto al certo. Ora 1. il partito nel proposto caso più sicuro è quello appoggiato alla più grande autorità visibile, sulla qual sola, dice Nicole, noi siamo obbligati a regolar la nostra fede. La più grande autorità visibile è forse quella di coloro, che non vogliono sottomettersi all' insegnamento del Papa? La Chiesa insegnante è forse in questi pochi, come M.r Ricci o l'Autore della

sua famosa Pastorale (1) bestemmiava essere in lui solo? 2. Il partito nel proposto caso il più sicuro è quello in cui s' arrischia meno per la coscienza. Che cosa s' arrischia stando col Papa e co' suoi? Si arrischia per eccesso d' umiltà l' opinione d' uomo illuminato, e nulla più. Si dirà che credete troppo, che siete di grossa pasta e di basso affare; ma con questo non perdete il diritto alla patria celeste. Laddove se scegliendo il partito della resistenza si cade in errore, l' errore conduce in rovina. 3. Il partito nel caso proposto il più sicuro è quello, le conseguenze del quale non sono funeste. Della sommessione quali possono essere le conseguenze? L' uniformità delle dottrine, la concordia degli animi, la pace della Chiesa, i progressi dello spirito e del cuore, che ne sono il frutto; nulla più. Della ostinazione quali sono? La disubbidienza, la divisione, lo scandalo, l' errore, lo scisma, l' eresia, il trionfo de' cattivi, la desolazione de' buoni, la chiesa tutta sossopra. Quale di queste conseguenze non è funestissima? 4. Il partito nel caso proposto il più sicuro è quello dell' ubbidienza ai superiori per due ragioni. La prima si è, perchè bisogna credere che all' uomo fallibile sì, ma fatto dalla Provvidenza depositario della scienza, Iddio non lascierà mancare i lumi necessari per non indurre in errore. — „ Ciò che l' uomo comanda, » dice S. Bernardo parlando de' Vescovi, per parte di » Dio, se non è certo che spiace a Dio, dee riceversi,

(1) 5. Ottobre 1787.

» come se Dio stesso l' avesse ordinato. Che importa il » sapere, se per sè stesso, o per mezzo de' suoi ministri » scelti tra gli angeli o tra gli uomini Dio ci manifesta » la sua volontà ? Ma gli uomini, direte voi, possono fa- » cilmente sulla volontà di Dio ingannar sè stessi o gli » altri nelle cose dubbie. Che importa a voi ? Voi non » siete complice dei loro errori ; tanto più, che giusta » le Scritture le labbra del Sacerdote custodiscono la » scienza, e dalla bocca di lui si deve ricercare l' intel- » ligenza della legge ; perchè egli è l' Angelo del Dio » degli eserciti. Se dee ricercarsi l' intelligenza della » legge dalla bocca del Sacerdote, ciò non deve in- » tendersi d' una legge provata da ragione evidente, o » da testo autentico della Scrittura, perchè in tal caso » non fa bisogno de' comandi o delle proibizioni d' un » maestro. Ma ciò che si ricercherà dalle labbra di » colui, che ha il deposito della scienza, e ciò che » sarà reso certo dalla bocca dell' Angelo del Signore, » gli è ciò che talmente è oscuro e nascosto, che » lascia dubbio se sia o no l' ordine di Dio. Da chi ap- » prenderà dunque il fedele i voleri di Dio, se non da » colui, a cui è affidata la dispensazione de' Divini Mi- » steri ? Noi dobbiam dunque nelle cose, che non sono » *evidentemente* contrarie a Dio ascoltar come Dio me- » desimo quelli, che tengono il suo luogo (1). — La seconda ragione si è, che nel dubbio la presunzione più favorevole sta pe' superiori, e questa presunzione

(1) De præcep. ac disp.

acquista una forza somma, quando i superiori hanno una missione Divina ed una particolare destinazione all' insegnamento, come sono il Papa ed i Vescovi. Quindi se si resiste all' insegnamento del Papa in un dato punto dubbio per timore, che egli s' inganni, secondo questa regola la presunzion dell' errore sta pel privato. Invano *l' Appellante* pretende esser questa regola applicabile, quando si tratta delle azioni esteriori, non della interior sommessione. Questo è lo stesso, che dire che quando si tratta della sommessione interiore siam dispensati dalle regole della prudenza. È tanto falsa questa distinzione, che lo stesso autore dopo averla stabilita colle parole, se n' è allontanato col fatto. Se la presunzione sta a favore de' superiori solamente quando si tratta d' azioni esteriori, egli doveva regolare con questo principió la sua condotta. Internamente fosse pur lecito a lui di pensar come voleva; in faccia al pubblico però non potea dichiararsi contro l' insegnamento; molto meno gli era lecito il dichiararsi pubblicamente contro le condanne portate dal Papa sopra le sue massime, nè pubblicamente insegnare come fece, che ogni privato Dottore può anche pubblicamente resistere al Papa. Queste non sono azioni interiori. Fu più giusto di lui il Dupin, il quale dopo aver negata l' inerranza alle Pontificie decisioni, confessò che « son di gran » peso, che colpiscono tutta la Chiesa, che le Chiese » particolari debbon loro gran riverenza, nè possono ad

» arbitrio disprezzarle o rigettarle » (1). Furon più giusti di lui i dannati partigiani del *silenzio rispettoso*, i quali almeno dell' esterno si credettero debitori alle decisioni pronunciate dal Papa sul fatto d' un error personale, laddove questo *Appellante* Italiano toglie tutti i legami anche esteriori, e come se l' infallibilità negata al Papa fosse passata in qualunque privato Dottore, lo autorizza a resistere al Papa anche pubblicamente. — Invano torna l' autore a soggiungere, che la regola della presunzione nel dubbio a favore de' superiori vale pe' semplici fedeli e non pe' Vescovi. Se è così, perchè non valse per lui? Perchè non vale per qualsivoglia privato Dottore, al quale egli consente la libertà di resistere al Papa anche pubblicamente? Il privato Dottore non è egli un semplice fedele? Perchè non vale pe' Vescovi richiamati dal Papa? Questi non sono forse imparanti, secondo lo stesso Bossuet, come i semplici fedeli richiamati da' Vescovi? — Ecco il partito più sicuro, a cui bisogna appigliarsi nel dubbio. Quelli che hanno battuta una strada diversa si sono nel dubbio regolati come quando la cosa è certa, cioè han decisa la questione da essi stessi supposta indecisa. La quistione volge su questo argomento unico, se si possa in coscienza talvolta negar dal credente ubbidienza all' insegnamento del Papa. Colui, che si appiglia al partito di non sottomettersi non nega la sua sommessione, se non perchè giudica di non essere obbligato a prestarla.

(1) De antiq. Eccl. disc. § 3.

Ecco decisa praticamente la questione supposta speculativamente indecisa. Così *l' Appellante* si è applicato a dileguar le tenebre ed a finir le dispute anch' egli, come tutti gli altri che hanno deviato dal sentiero dell'ubbidienza: hanno moltiplicate le une e le altre all' infinito ed han cagionato alla Chiesa un disturbo, del quale chi sa quando vedremo il termine.

È ormai passato in proverbio presso un partito conosciuto, il Papa non sempre esser quello, che parla nelle sue decisioni e condanne, ma doversi distinguer il Papa dalla sua corte. La denominazione di corte è stata pigliata dalle scuole Protestanti per avvezzare i Cattolici all' idea d' un oggetto tutto politico, che niente interessa la Religione; preliminare troppo necessario per disporli a divenir Protestanti essi pure. Il fatto però è, che non trovano necessaria questa distinzione quelli, che vanno in persona a veder la corte del Papa. Il ministro Calvinista Pietro de Ioux, uomo dottissimo morto poi fra le braccia della Chiesa Cattolica, dopo averla veduta cogli occhi propri, anche prima della sua conversione, rese consapevoli i suoi ingannati confratelli dell' ingiustizia di chi ne sparla; e gli esortò a star sopra di sè, e a non fidarsi di quanto fan credere gli scrittori e i Sacerdoti della Riforma. Nella Prefazione al Tomo 1.° delle sue *Lettere sull' Italia* così scrive: „ Italia, Italia, terra di sublimi inspirazioni! „ Tu sembri avere stancata la maraviglia meno co' doni „ della bellezza, di cui ti fu prodigo il benefico Autore „ della natura, che per le attrattive commoventi e vit-

„ toriose della Religione. E tu, Roma, che ne sei l'au-
„ gusta sede, sei tu che risvegli maggiormente la mia
„ sorpresa. Tu pugnavi un giorno; ora preghi, e le
„ dominazioni terrene si prostrano innanzi alla sapienza
„ che viene dal Cielo. Dopo aver regnato colla scienza
„ della politica, e coll'intrepidità del tuo coraggio, dopo
„ aver trionfato colla tua legislazione, che fu salutata
„ col nome di *ragione scritta*, di nuovo trionfi e re-
„ gni sui cuori colla divina rivelazione.„ — E nella Lett.
19. — „ Bella Italia, soggiorno incantatore, dove tutto
„ ciò che ha brillato sulla terra è racchiuso: nel tuo
„ seno veggonsi i Mausolei, i sepolcri delle Città! son
„ calde ancora le loro ceneri sparse sulle rovine affa-
„ stellate del tempo! Tu principalmente, madre della Re-
„ ligion Santa, o Roma, tu sei quella, verso la quale
„ le nazioni convertite volgono sguardi d'amore, di
„ pentimenti, di desiderio. L'Europa protestante, i
„ di cui abitanti formati allo studio de'tuoi celebri Autori,
„ vengono a gara ad offrirti un tributo di maraviglia,
„ sembra ora detestare il loro parricidio, e sollecitarne il
„ perdono: sembra essa pronta ad abjurare i suoi errori
„ passati ed avvicinarsi al materno seno; e tutte le
„ ingiurie, che ti fece, o Roma, saranno da te dimen-
„ ticate, e tu la consolerai come una madre consola il
„ proprio figlio. " Data poi anche la solidità, che pre-
tendesi attribuire a questo raggiro ereticale, date le usur-
pazioni imputate dall' *Appellante* a questa così detta da
lui Corte ambiziosa; son elleno cose queste da trattarsi

in libri destinati all' instruzione della gioventù, portata dall' ardor suo naturale a sovverchiare i confini della moderazione e a dare alle sue violente illazioni una quanto inconsiderata altrettanto indebita estensione? Avrebbe egli stampate simili cose d'una Corte che porta la spada, o della sua successione, egli, che nelle Lettere Teologico-Politiche trattò dell' autorità politica e de' doveri de' soggetti con sì maschia dottrina? Attaccare l' autorità nei Papi, attaccarla ne' Principi non è egli lo stesso? L' autorità non è forse ugualmente negli uni che negli altri una partecipazione del supremo potere di Dio? Non è forse la prevenzione, che trova differenze dove non sono, e sostituisce all' ubbidienza Cristiana un' altra ubbidienza, che Frate Tiburzio chiamava *Canonica* per meglio ingannare, ma che in realtà altro non è se non se una disubbidienza ragionata? Del resto quando si trattano le quistioni dell' insegnamento affidato da Cristo ai pastori della sua Chiesa, non si devono in essi cercare l' abilità, la probità, i talenti, l' accorgimento nella cognizione delle persone, e simili. La qualità d' insegnante è del tutto indipendente dalle qualità personali: i Pastori ignoranti e corrotti non son meno insegnanti degli altri, che sono dotti e probi. Cristo avendo promesso d' esser colla sua Chiesa fino alla consumazione de' secoli ha assicurata agli uni ed agli altri la sua assistenza nell' esercizio dell' insegnamento, senza distinzione di probi e corrotti, di dotti ed ignoranti; perchè sarebbe ridondato in danno delle anime, che l' insegnamento dipendesse

dai doni di natura o di grazia, che sono amissibili. Che importa dunque, che la così detta Corte del Papa abbia tutte le cattive qualità, di cui viene incolpata, ed anche di peggio? Il Papa è sempre in mezzo di essa l'insegnante supremo. Egli se ne servirà, perchè dovendo con due sole braccia, due soli occhi ed una sola testa governar tutto il mondo Cattolico, è impossibile che si occupi personalmente di tutti gli affari, esamini tutte le quistioni, legga tutti i libri; bisogna che si accontenti di vedere i risultati col corredo strettamente necessario: ma lo spirito di Dio non mancherà di guidarlo. Per questo furon create in Roma in sussidio al Sommo Pontefice le congregazioni dette del *Concilio di Trento*, di *Propaganda*, de' *Sagri riti*, *dell' Indice*, le decisioni dei quali si ricevono da' buoni e docili fedeli come provenienti dal Papa stesso, alla stessa maniera, che un suddito fedele riceve come fatto dal Principe quanto vien fatto da' diversi suoi ministeri in di lui nome. Siccome nessuno può esimersi dall' osservanza de' regolamenti ministeriali pubblicati in nome del Principe col pretesto, che non vengon da lui, ma dalla sua corte: così nessuno può rifiutare quelle provenienti dalle Congregazioni Romane fatte tutte coll' autorità del Papa, sotto gli occhi del Papa, in nome del Papa, col consenso ed in concorso sempre del Papa; meno poi quelle con cui si notano di censura determinate proposizioni all' intento di pura serbare ed intatta la Cattolica verità. Potrà darsi, che un giorno sia per dimostrarsi avere il Papa errato in

alcuna di queste sue decisioni; intanto però non tocca al privato il giudicarlo; tocca al suo insegnante. Finchè ciò non accade, al privato tocca di ricevere la Pontificia decisione e di conformarvisi. Ad ogni breve tratto di raziocinio ci troviamo a questo o ad altro de' risultati già più volte ottenuti; la qnistione ridotta ai minimi termini non può finir che così. Questo prova, che le difficoltà son sempre le stesse in sostanza, quantunque presentate sotto diverse modificazioni, e rende una testimonianza assai favorevole alla causa che tratto, perchè la verità d'un raziocinio consiste nell'identità de' termini, che si chiamano a confronto. Intanto giova quì rammentare, che dal linguaggio profano degli impugnatori del curialismo è derivata l' invenzion francese passata poi altrove dell' *appel comme d' abus* dalla podestà ecclesiastica alla politica. Sono i traviamenti del ministero ecclesiastico e specialmente della Corte Romana quelli, contro i quali si vuol cercar un rimedio nella saviezza politica: dove ne' tempi barbari la politica imparava dalla religione i propri doveri, nel secolo della filosofia la religione impara dalla politica. Allora dov' era podestà legislatrice riconoscevasi identicamente l' applicatrice, non potendo l' una concepirsi senza dell' altra; quindi delle colpe ministeriali cercavasi il rimedio ne' gradi gerarchici. Oggi i lumi permettono di negare l' autorità applicatrice dopo averla confessata nella legislatrice. L' appello dal giudizio d' un tribunale suppone l' esistenza d' un altro che abbia un poter superiore, ma della stessa indole. Per

esempio il potere è in grado superiore in cassazione che in appello, superiore in appello che in prima istanza; ma in tutti tre poter d'applicare, e in ultima analisi poter legislativo; altrimenti l'appello ripugnerebbe, o il potere essenzialmente uno lascierebbe d'esser uno. Nel caso in discorso adunque il tribunal superiore sarebbe il politico, l'inferiore l'ecclesiastico, quindi amendue della stessa indole, e questo un ramo di quello. Questa conseguenza è cattolica o non anzi anglicana? Non è neppur da tacersi, essere cosa troppo disdicevole a' cattolici il linguaggio degli scismatici e degli eretici. La Chiesa scismatica d'Utrecht in tutti gli atti della sua pubblica resistenza all'autorità pontificia dalla sua fondazione fino al presente ha sempre ripetuta questa distinzione, la quale più si ripete più diviene ridicola, essendo impossibile, che in una lunga successione di Papi abbia sempre a ripetersi lo stesso abuso non mai riconosciuto da alcuno di essi. Ecco come parla anche Lutero a questo proposito. — *Nullo modo Ecclesiæ Romane resistere licet: at curiæ romanæ longe majori pietate resisterent Reges, Principes, et quicumque possunt, quam ipsis Turcis* (1). — Intanto Lutero, con tutte le sue proteste d'attaccamento alla Chiesa Romana, morì ad essa ostinatamente ribelle, e strascinò nella sua ribellione popoli interi, che continuano a piover nell'inferno per conto suo. Piaccia al Signore, che lo stesso non s'avveri de' liberi pensatori de' nostri dì! Piaccia al Signore, che non si rinnovi in

(1) Ep. 94.

qualche luogo l'esempio della Chiesa d'Utrecht, passata per la via del Giansenismo allo scisma, e in esso già da un secolo pertinace! Piaccia al Signore, che a nissuno accada quanto accadde allo sciagurato Abbadie, prima apologista della religione, poi passato, com' egli stesso confessa, per la stessa strada al calvinismo! Fa compassione l'udir da lui le espressioni, colle quali si piace di questo suo passaggio — „ Calvino e Giansenio, scrive „ egli, dicono affatto lo stesso, e la difficoltà che rimane „ a' Giansenisti non è quella di unirsi ai Calvinisti, ma „ di dichiarare che vi sono già uniti. (1) —

Dalle premesse cose chiaramente rilevasi lo spirito dell' Appellantismo, che in Francia, dove ha recati gravi danni, si tollera per evitarne de' maggiori quando la decisione, da cui si appella, non è peranche accettata dal corpo Episcopale, ma che in sostanza è un gran tracollo dell' ordine e un' invenzione degli eretici per favorire lo spirito privato, come risulta dall' uso, che ne fecero il Pelagiano Giuliano contro la Costituzione di Zosimo e Lutero contro quella di Leone X. La nostra credenza è regolata dal legittimo insegnamento, e non dal nostro convincimento, come si è dimostrato. Ora l' appellante, almeno quando è tale, quale lo descrive l' Autore più volte citato, antepone sempre il proprio convincimento al legittimo insegnamento. Antepone il proprio giudizio non solo a quello del Vescovo, ma anche a quello del Papa, perchè fallibile: fin qui camminа

(1) Apol. per Gians.

appoggiato al proprio convincimento. Antepone il proprio giudizio anche a quello della Chiesa dispersa, perchè il giudizio di questa non è per lui un giudizio dogmatico quando è pronunciato sopra materie controverse (1); quì pure cammina appoggiato al proprio convincimento. Sostiene l' assoluta necessità del Concilio generale per decider le materie controverse (2), la quale non è insegnata dalla Chiesa; anche quì cammina appoggiato al proprio convincimento. In fine non è contento neppur del Concilio generale, se decide di materie controverse senza la quasi-unanimità (3) intesa in un senso che non è nè secondo la natura della cosa, nè secondo la pratica della Chiesa; anche quì cammina appoggiato al proprio convincimento. Dov' è che non vedasi in tutti questi andamenti lo spirito privato? E poi, dato il caso di vera necessità del concilio generale, appartien forse al privato il deciderne? Al privato può egli appartenere un giudizio, che ne contiene un altro affatto dottrinale, cioè, *non constare abbastanza della dottrina in disputa dagli altri concilj generali?* La Chiesa sarebbe obbligata a compiacere il capriccio d' un privato, che empie il mondo d' indiscreti clamori, o anche a star radunata in seduta permanente, se agli sfaccendati e bizzarri novellieri piacesse di moltiplicare all' infinito gli appelli? I Pastori dispersi non conoscono eglino forse abbastanza

(1) *Che cosa è un Appellante?* C. 7.
(2) Ivi.
(3) Continuaz. dell' App. § 8.

Digitized by Google

i bisogni delle rispettive lor Chiese per conferirne col capo in ordine agli occorrenti provvedimenti? Il capo, al qual tutto si riferisce, non conosce egli abbastanza i bisogni ed i voti delle Chiese particolari, che a lui fan centro, per decidere della necessità del concilio generale? Non al privato adunque, che non ha la notizia nè il giudizio canonico de' bisogni delle Chiese diverse, e dirò anche nemmeno al Vescovo, che non è giudice competente se non de' bisogni della Chiesa particolare sua propria; ma al Papa, al qual, come a centro comune di tutte, riferisconsi i bisogni di tutte, spetta il giudizio di simile necessità. Dunque il privato, che si arroga questo diritto (ecco sciolto il gran problema *che cosa è un appellante*!) è un uomo, che non vuol soggezione, e si può presagire che condannato da cento concilj generali troverà ragioni di resistervi. I Protestanti appellarono dalla Bolla di Leone X al Concilio generale; quando questo fu radunato addussero infiniti argomenti per dispensarsi dall' intervenirvi, nè vi fu modo d' indurli ad obbedirvi. Un dotto Protestante scrisse una dissertazione per provar, che l' appello al futuro concilio generale distrugge l' unità visibile (1).

Il sinodo di Delft pure Protestante non giunge fin dove giunge questo Cattolico Appellante, che pretende sospendersi dall' appello l' effetto de' giudizj Pontificj. Mentre concede ai *Rimostranti* la libertà d' appellare al concilio generale, soggiunge che in pendenza di questo

(1) Laur. Moshem. Diss. de ap.

Digitized by Google

sono obbligati a rimettersi alle decisioni del Papa (1). Se questa sospensione si dovesse ammettere, Pelagio col suo appello avrebbe sospeso l' effetto della Costituzione di Zosimo, e la Grazia interiore di G. C. non sarebbe mai stata un dogma per non essere mai stati i Pelagiani condannati in alcun concilio generale. L'appellante crede temperare il suo sistema col rimetter l' appello ai casi estremi e col dimandarlo per rimedio ultimo. Ma questa apparente moderazione non è altro che una finzione; poichè in verità egli non permette d'esaurire tutti gli altri rimedj. Tra questi si novera la sommessione al giudizio del Papa; questa finirebbe tutte le quistioni, e tornerebbe la pace alla Chiesa. Ma egli lo dimentica. Dunque non esaurisce tutti i rimedj preliminari. Dunque l'appello da lui proposto per ultimo rimedio non è l' ultimo. Anche l' idea di rimedio è illusoria nella quistione dell' appello. Qual rimedio furono gli appelli di Francia? Qual fu il loro effetto? Perpetuarono le discordie. Oggi si grida appello, come cent'anni fà: si rinnovan gli antichi lai sulla persecuzione mossa alle verità più preziose, e Clemente XI. risponde a' Quesnellisti come Leone X. a Lutero. La guerra teologica è quindi sempre da capo, laddove sarebbe tosto finita, se in luogo d' appellare si obbedisse, come tosto finirono le quistioni del probabilismo, quando i probabilisti si sottomisero alla condanna delle 65 proposizioni tratte dai libri fatta da Innocenzo XI. Non le ciarle di Nicole, nè di Pascal, ma l' ubbidienza al Papa

(1) Boss. Hist. des var. liv. 14.

fu il rimedio vero ed ultimo del probabilismo. Se i probabilisti figliuoli delle tenebre avessero imitato il figlio della luce Arnaldo, che contro la condanna delle 31 proposizioni chiamò in soccorso i torchi, oggi ancora si combatterebbe, e il Probabilismo avrebbe i suoi partigiani. Dico *un uomo*, *che non vuol soggezione*, e intendo ciò nel senso più ampio; perchè chi segue lo spirito privato nelle cose ecclesiastiche, come vorrà rinunciarvi nelle politiche? Chi mette il Papa in balìa del popolo, anzi dell' individuo, come non farà lo stesso del Principe ad imitazione di Richer, Vigor e Gerson, autori d'ambi i sistemi e difensori della rivocabilità del potere sovrano a capriccio della moltitudine? Chi distingue la sede di Roma da chi vi siede, come non farà lo stesso del trono e del suo sedente per calpestare impunemente tutti i Re del globo ogniqualvolta qualche Tisifone s'impadronisca delle sue facoltà. Bisogna intenderlo una volta, che il cardine del sistema è rivoluzionario ed antisociale, e vi vuol gran fatica a credere, che non l'abbia inteso lo stesso proponitore del gran problema al vederlo attento a correggerne l'acre col mele dell'adulazione (1). Che importa, che il Papa sia Prete, e che come successor di S. Pietro non porti scettro o corona? Egli è investito d'un, autorità pubblica e legittima. E' del pari secondo e contro l'ordine pubblico, l'obbedire ed il disobbedire al Papa ed al Principe. I colpi diretti contro l' uno ricadono sopra dell' altro. Il disprezzo, dice

(1) Continuaz. dell' App. §. 11.

Bossuet, delle autorità sostenute dalla maestà della Religione è un mezzo d' indebolire tutte le altre. In uno stato il primo elemento della pubblica tranquillità è la subordinazione privata; subordinazione de' figli a' genitori, de' servi a' padroni, degli scolari a' maestri, de' subalterni qualunque a' capi rispettivi. La pubblica è in pericolo a misura, che la privata patisce disturbo, cosicchè non dovrebbe che mover guerra all' ultima chi volesse rovesciare la prima. Se un figlio arriva a persuadersi, che l' autorità paterna è una tirannia e la sommessione una imbecillità, che l' uomo nasce libero e nissuno può imporgli alcun vincolo di dipendenza, costui è il più disposto alla ribellione contro il suo Re! Con maggior ragione ciò potrà dirsi dell' educato alla renitenza ed alla diffidenza verso le autorità della Chiesa pel freno validissimo che ha in esse l' umano orgoglio, e per la stretta ed ingenita loro relazione colle politiche in ordine al pubblico bene. Dove pertanto si fomenta la renitenza e la diffidenza verso il potere Pontificale, e dirò anche, verso la forma monarchica del governo ecclesiastico, come fecesi da scrittori vaghi troppo del pensiero Protestante, della democrazia ecclesiastica; ivi in proporzione lo spirito pubblico si rallenta e si raffredda nella subordinazione ai Principi, e per necessità dove questa vien meno, in proporzione l'autorità politica infievolisce. Del raziocinio viene in soccorso l' esperienza. Quando in Francia si diede mano alla rivoluzione, altro piano non si seguì fuori di questo. Con libri infami e

con altre arti diaboliche senza numero s' introdusse lo spirito d' indipendenza nelle teste più fervide, e queste disorganizzarono le private famiglie, i pubblici ministeri, il santuario stesso, portarono il disordine in tutte le classi e finirono ad innondar di sangue quel florido Regno. La sciaurata nazione nel delirio della sua passione osò immergere il profano coltello nelle viscere dell' unto di Dio: ma questo sacrilegio era stato preceduto dall' illegale Parlamentaria abolizione de' Gesuiti, dalle frenesie della Chiesa costituzionale, dalla violazione dell' unità ecclesiastica, dalla resistenza a' sagri ministeri, dall' infrazione d' ogni vincolo d' autorità religiosa; era stata democratizzata la nazione dopo essere stata democratizzata la Chiesa; in una parola si schiacciò lo stato perchè s' era disobbedito alla Chiesa. Eguali effetti da cause uguali scaturirono pure in Italia. Le rivoluzioni repubblicane cominciarono, e si sostennero coll' insubordinazione alla Chiesa e col disprezzo di chi la governa; decideano della natura e dell' estensione del Poter Pontificio il soldato, la femmina, il contadino; non v' era cosa più degna dei loro strappazzi del nome del Papa. È un fatto divulgatosi fino alle estremità d' Italia quello narrato dall' Autore del libro *la Mission di Mosè* d'una giovine, la quale nelle prime effervescenze del fanatismo democratico, nel maggiore affollamento del Circolo costituzionale di Milano salì la bigoncia, e con una sfacciataggine, della quale il suo sesso non sarebbesi creduto capace, protestò di non darc la mano di sposa se non

Digitized by Google

a chi avesse macchiate le sue col sangue del Vicario di Cristo. Che avean a fare il Papa e la sua morte col nuovo governo che voleasi stabilire? Non era la morte del Papa quella che si volea; era il disprezzo dell' autorità, come il mezzo più atto a favorire la rivoluzione.

Quelli, che promossero questo disprezzo, diedero alla rivoluzione una spinta almeno indiretta, qualunque fosse il mezzo onde si servirono: anche volendo perdonare alle loro intenzioni non si può nasconder la loro cooperazione. Ognuno ben s' avvede, che anche in Italia alcuni Teologi meritaronsi questo rimprovero. Sì, anche in Italia si sparsero i semi della democrazia ecclesiastica, che trasportando l' autorità ne' soggetti ispira la disubbidienza ai superiori. Eccoli nella Risposta di Frate Tiburzio, e potrete riscontrarli anche nel Sinodo di Pistoja, dove si ripetono gli stessi principj. Costui per provare il diritto ne' laici di esaminare e di accettare le leggi disciplinari del Ministero Ecclesiastico così si esprime —» I laici privati.... debbono sottomettersi alle or» dinazioni anche disciplinari de' sagri Pastori, confer» mate dall' *espresso* o almen *tacito* assenso del Prin» cipe. Imperciocchè avendo *il ceto de' laici trasfuso nel* » *capo della società* il diritto dell' esame e la *parte* » ch' egli ha alle ordinazioni disciplinari, egli dee sup» por fatto il debito esame e giudizio dal Principe, che » *rappresenta il suffragio del popolo.* « — Come! Qual trasfusione, qual rappresentanza è questa, che quì si pretende? Dunque i sogni della sociale rappresentanza

dopo aver contaminate le scienze politiche dovranno introdursi nel santuario per contaminarvi le Ecclesiastiche? Dunque non sarà più un delitto lo spogliare la sovranità, perchè si adula al tempo stesso? Quali sono i diritti, che non le vengan da Dio? Qual è questa autorità, che i sudditi comunican al Principe? Come possono essi dargli ciò che non hanno? Ah noi abbiam meritati i mali che affliggon la Chiesa d' Italia! Noi fummo troppo liberali della nostra ammirazione a scrittori, che non ne erano degni; gli ingiusti nostri applausi furon quelli che circondando le loro cattedre li resero animosi nell' impresa, che oggi ci trae dagli occhi lagrime di cordoglio e di confusione. Tocca a noi l' andar al riparo. Dalle cause e dagli effetti argomentiamo ai rimedj. Invochiamo la benefica condottiera dataci da Dio, l' autorità: dopo averla cercata per tanti anni quasi esule dalla terra non bisogna smarrirla nella calca delle opinioni, e de' pregiudizj. I popoli s' uniscano strettamente ai Principi; gli uni e gli altri alla Chiesa, al supremo suo Capo il Romano Pontefice. Nulla di più frivolo del moderno sistema di affettare il Richerismo col pretesto di declinare l' Ildebrandismo. Il figlio rispettoso ed obbediente all' autorità più certa e legittima del Primato viene salutato con questo nome. Dunque è la causa dell' autorità quella, contro la quale è diretto il colpo, la causa della giustizia, la causa del genere umano. Dunque nulla di più antisociale del richerismo. Ah! bisogna dirlo. Quando la grande azione Pontificia aveva un' area

Digitized by Google

assai maggiore che non al presente, non covavano tante segrete rivoluzioni, quali son quelle, che oggi sconvolgono il mondo, ed era il carbonismo un nome ignoto. Sempre la Reale e la Pontificia autorità si diedero mirabilmente la mano nella conservazione dell' ordine sociale, e il fedele più docile al Papa ed al Vescovo fu sempre il cittadino più soggetto al suo Monarca. L'entusiasmo di chi anela a dilatare i confini del politico Impero a dispendio dell' autorità ecclesiastica altro non è nel linguaggio del giorno che carbonismo mascherato.

Ma quì si oppone — se quando ha parlato il legittimo insegnante, l'imparante è obbligato a sottomettersi; essendo il Papa insegnante supremo, tutti gli imparanti del mondo Cattolico, non esclusi i Vescovi stessi, saranno obbligati a ricevere il di lui insegnamento. Da ciò deriverebbero due false conseguenze. La prima, che se i Vescovi stessi debbono stare all' insegnamento del Papa, nessun Vescovo potrà dare un voto libero, ma ciascuno dovrà necessariamente uniformarsi a quello del Papa senza esaminarlo; nel qual caso i voti uniti del corpo episcopale non esprimeranno mai la credenza dell' universal Chiesa dispersa, ma quella soltanto del Papa, e i Vescovi non saranno più giudici. La seconda, che se il Papa s' inganna, tutta la Chiesa come obbligata a stargli sottomessa è nel traviamento —.

La prima difficoltà è più sottile che solida. Quando il Papa rende pubblico un insegnamento, e lo comunica ai Vescovi del mondo Cattolico, sicuramente questi

possono, e debbono esaminarlo per pronunciare il loro giudizio. Questo giudizio però considerato nei singoli non esprime de' singoli la credenza, perchè se i singoli credessero quanto espongono nell'individuale loro giudizio farebbero dipendere la loro credenza dal proprio privato convincimento, e in allora ciascun Vescovo istruirebbe sè stesso, il che è contro i principj cattolici, secondo i quali ogni fedele fallibile è posto sotto il magistero. Nel proposto caso pertanto bisogna necessariamente distinguere la credenza de' singoli Vescovi dal rispettivo loro giudizio. Il giudizio è la ricognizione e relazione della tradizione delle rispettive lor Chiese particolari: la credenza non può essere se non l' uniformità de' lor sentimenti alla tradizione della Chiesa Romana, quale è riconosciuta e riferita dal Papa, fino alla verificata morale unanimità de' giudizj che esprimono la fede universale. Nel primo caso sostengono la persona e le funzioni di insegnanti; nel secondo sono necessariamente imparanti, quando non si voglia sostenere, che i Vescovi non hanno il loro Vescovo ed hanno il diritto di istruire sè stessi. La credenza riferita nel primo atto è quella d'una Chiesa defettibile: la credenza professata nel secondo atto è quella d'una Chiesa indefettibile: sotto questa distinzione sussiste benissimo ne' Vescovi il carattere di giudici della Fede; perciocchè istituito da essi l'esame, e il confronto tra la tradizione della lor Chiesa particolare e la tradizione della Chiesa Romana, il giudizio della conformità o difformità delle due tradizioni è il giudizio della fede; confermativo

nel primo caso, negativo nel secondo, ma vero giudizio nell' uno e nell' altro. Quindi l'espressioni della proposta difficoltà — *i voti uniti del corpo Episcopale esprimono la credenza del Papa e non quella della Chiesa universale* — sono inesatte, e bisogna sostituirvi le seguenti — *la credenza personale di ciascun Vescovo esprime quella della Chiesa Romana.* — Allora la difficoltà è svanita; altro è che ciascun Vescovo debba necessariamente uniformare il suo giudizio a quello del Papa, altro è che debba uniformare la sua credenza a quella della Chiesa Romana. Il primo supposto patisce eccezione perchè sarebbe lo stesso che dire, che ciascun Vescovo natural testimonio e giudice della credenza della Chiesa particolare sua propria sia obbligato ad aver cognizione ed a render testimonianza anche della credenza della Chiesa di Roma. Il secondo supposto al contrario è tutto vero, perchè se ogni Vescovo è obbligato ad una credenza, qual credenza dovrà professare, ove nascano dispute, se non quella della Chiesa tra le particolari unica al mondo indefettibile? Qualora poi si dimandi, se valga la stessa distinzione anche per riguardo al Papa, rispondo di sì. Anche in lui sono due atti evidentemente distinti quello di riferire la credenza delle sua Chiesa e quello di credere. Passa però questa differenza tra lui e i Vescovi, che laddove questi riferiscono la credenza della lor Chiesa particolare e credono quanto crede la Chiesa di Roma; il Papa nel riferire la credenza della Chiesa Romana, crede quanto essa crede. Nè è assurdo,

che egli a differenza de' Vescovi uniformi necessariamente la sua credenza al suo giudizio. Poichè se è fallibile, non potendo istruir sè stesso si trova nella stessa situazione del semplice Vescovo, il quale in pendenza del futuro giudizio della Chiesa universale non può dar guida più sicura alla sua fede della tradizione della Chiesa fra le particolari unica al mondo indefettibile, la Romana. Se è infallibile, egli può credere conformemente al suo giudizio, perchè in tal caso può istruir sè stesso, come istruisce sè stesso il corpo episcopale — cresce d' assai la forza di tutto il premesso raziocinio, qualora ritengasi quanto di sopra si è fuggitivamente accennato, che il Papa, oltre l' esser giudice della tradizione romana, lo sia altresì di quella delle Chiese particolari del mondo cattolico, che a Lui fan centro e secolui comunican nelle cose risguardanti la loro credenza; dottrina spontaneamente emergente dalle viscere della cosa, come sono i necessarj rapporti dei membri col principio dell' unità. In questo supposto il giudizio del Papa non vale soltanto quanto la tradizione della Chiesa Romana, ma vale quanto la tradizione di tutte le Chiese del mondo. Quindi il Vescovo, che nell' atto di riferire la tradizione della Chiesa particolare sua propria uniforma intanto la sua credenza alla tradizione della Chiesa Romana, non crede soltanto quanto da questa credesi, ma viene a credere altresì quanto credesi dalle Chiese disperse, cioè dalla Chiesa universale; il che mentre mostra l' infinita distanza del voto vescovile dal voto pontificio, mette in piena luce

Digitized by Google

la ragionevolezza della sommessione del Vescovo al giudizio del Papa.

Vedo ben che con questo non è tolta tutta la difficoltà. Poichè se il Papa fosse fallibile potrebbe ancora ingannarsi nel discernere la vera dalla falsa tradizione, sì nella Chiesa Romana, come nelle altre Chiese che ad essa fan centro, e tirar nell' errore tutti i Vescovi e tutti i fedeli. Allora malgrado la supposta indefettibilità della Chiesa Romana, malgrado l' autorità delle altre Chiese disperse, che concorrono nella di lei credenza, tutta la Chiesa è nel traviamento per aver seguito il Papa, e andiamo a cadere sotto l' altra delle due proposte difficoltà.

Ma questo appunto ci conduce laddove nè io mi propongo, nè gli avversarj vorrebbero pervenire. La conseguenza testè dedottasi è legittima fuori d' ogni eccezione, perchè è dogma di fede definito nel concilio di Firenze *Romanum Pontificem .... Omnium Christianorum Patrem*, *et* Doctorem *existere*, *et ipsi in B. Petro pascendi*, *regendi ac gubernandi universam Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse.* Alla decisione del concilio di Trento è conforme la dottrina di quello di Costanza, nel quale tra le interrogazioni *abjuratoriæ* pescritte da darsi a chi era sospetto di Wicleffismo e di Hussismo leggesi pur la seguente — *Utrum credat*, *quod Papa canonice electus*, *qui pro tempore fuerit*, *sit successor B. Petri habens* supremam *auctoritatem in Eclesia Dei.* —

Quindi può dirsi dogma di fede, che l'insegnamento del Papa è obbligatorio per tutti i fedeli; eppure è al tempo stesso un manifesto assurdo, che tutta la Chiesa possa traviare. Qui abbiamo dunque due assurdi, l'uno che si possa lecitamente resistere al legittimo insegnamento, l'altro che tutta la Chiesa possa traviare per aver seguito l'insegnante l'universale e supremo. Obbligarmi ad ammettere il primo per evitar il secondo è un meschino partito. Resta dunque di cercare una strada di evitarli amendue. Ora la strada qual è? Mettere per base l'uno e l'altro principio, che non si può resistere al legittimo insegnamento, e che l'insegnante universale e supremo è infallibile. È questa la dottrina più conforme al Vangelo. *Tu es Petrus*, dice Cristo, *et super hanc Petram fundabo Ecclesiam meam.* Qui è stabilito il fondamento della Chiesa. Mettetelo dove volete, o nella persona di Pietro, come alcuni, o nella fede di Pietro, come altri. Lo mettete nella fede di Pietro? se Pietro cade, la Chiesa è senza fondamento. E qualor soggiungeste, altro esser la fede di Pietro, altro quella de' suoi successori, ed il ministero di lui finire con lui, risponde Bossuet (1) che „ ciò, che dee servire ad una Chiesa eterna non può „ aver fine. Pietro vivrà ne' suoi successori: Pietro par- „ lerà sempre nella sua cattedra. " *Petrus per Leonem locutus est* dissero i seicento trenta Padri Calcedonesi. " *Per Agathonem Petrus loquebatur* „ dissero i Padri del sesto concilio. *B. Petri sedes Papæ Zosimi ore loquitur*

(1) Serm. sur l'un de l'Egl.

disse S. Prospero. *B. Petrus in propria sede semper vivit, et præstat fidei quærentibus veritatem* disse S. Pietro Crisologo. Ora ecco l'argomentazione al suo esito. La fede predicata da Pietro è il fondamento della Chiesa. Ma la fede di Pietro è quella stessa predicata da' suoi successori, *Petrus per Leonem locutus est.* Dunque la fede predicata dai successori di Pietro è il fondamento della Chiesa. Dunque se alcuno di essi può insegnar l'errore nella fede, la Chiesa può essere senza fondamento. Lo mettete nella persona di Pietro, *super illum ædificat unum Ecclesiam suam* (1) com'è più probabile? se Pietro cade, la Chiesa è ugualmente senza fondamento. Dunque la persona del primate è inutile all'unità, anzi nociva. *Inutile*, perchè ritenuta la fallibilità, il credente è sotto di lui nella stessa posizione, nella quale si trova sotto il suo Vescovo, vale a dire, non ha maggior ragione di star piuttosto con quello che con questo. *Nociva*, perchè tolto il primate, tolta l'obbligazione di seguirlo, errerassi, ma per errore spontaneo, ma da quelli soli, che avranno voluto seguirlo, ma non da tutti; laddove sotto il Primate errerassi necessariamente, e da tutti, e per aver obbedito a chi avea diritto di comandare. — In fine suppongasi il Papa non fallibile, ma caduto realmente in un punto di fede. Chi dovrà giudicarlo caduto? il Vescovo? ma questi individualmente non ha veste magisteriale se non nella particolare sua Chiesa: in faccia al Papa è imparante e non insegnante, e deve essere confermato e non confermare.

(1) S. Cypr. Lib. de un Eccl.

Il privato? ma questi non ha veste magisteriale di sorte alcuna. Il concilio? ma oltrecchè non ha forza senza la conferma Pontificia, che non si può aspettare dal Pontefice supposto caduto, che sarebbe, se non potesse radunarsi o non potesse radunarsi che dopo lungo tempo? si dirà esser questo un tempo di libertà? che libertà in una materia che si suppone di fede per ciò stesso che vi si suppone caduto un Papa? caduto il Papa, il credente per la natura stessa della cosa rimane sotto il magistero del suo Vescovo. Ora il magistero individuale de'Vescovi sparsi pel mondo può essere contraddittorio, e fare d'una medesima cosa un'eresia ed un dogma; quindi per mancanza di centro magisteriale per gli uni sarà dogma quanto per gli altri sarà eresia. Si dirà che bisogna stare colla Chiesa Romana? ma chi dovrà riferire la di lei credenza in luogo del caduto di lei sedente? un altro Vescovo? ma questi è giudice competente della dottrina della Chiesa sua propria soltanto; e quando potesse riferire anche quella della Chiesa Romana, può ingannarsi, e siamo da capo. Il privato? ma questi, lo ripeto, è destinato ad imparare non ad insegnare. In somma le difficoltà vanno all'infinito.

Si prova tanta difficoltà nell'ammettere l'infallibilità personale del Papa, ed io ragionerei volentieri a questa maniera; *l'infallibilità personale del Papa non ripugna: dunque è certa.* Diffatti provata la non ripugnanza, se ne prova facilmente la certezza dalla necessità. „ Non vi „ può essere società, dice Le-Maistre, senza governo, „ non governo senza sovranità, non sovranità senza in-

„ fallibilità (1). " Quindi è una vera adulazione ed una manifesta perfidia quella del continuatore dell' Appellante (2), che affetta di rilevare de' contatti pericolosi tra l' infallibilità e la sovranità per renderla ai principi odiosa e sospetta; mentre nelle stesse sovranità temporali è un attributo tanto necessario, che bisogna supporvelo, sebben non vi sia, sotto pena di vedere il discioglimento dell' associazione. Al contrario stabilita nella sovranità Pontificia questa prerogativa, sono tolti tutti i dubbi e finite tutte le dispute. Ogni fedele segue il suo Vescovo. Se questi si è ingannato, oppure se la Chiesa sua stessa come defettibile ha declinato dalla vera tradizione, richiamati debbono Egli, ed Essa unirsi all' Insegnante Supremo. Questi propone agli erranti la tradizione della sua Chiesa, che è indefettibile; questa proposta esprime probabilmente anche la tradizione delle Chiese particolari ortodosse, che a lui fan centro; d' altra parte in ipotesi l' Insegnante universale e Supremo è infallibile nel rilevare l' una e l' altra tradizione; almeno poi debb' esserlo nel rilevare quella della sua Chiesa, perchè a nulla servirebbe l' averla supposta indefettibile, se il solo che può competentemente proporne la credenza potesse errare nel rilevarla, e il fedele sarebbe sempre in mano a sè stesso, e si ridurrebbe ad una vuota concessione quella dell' indefettibilità della Chiesa Romana, della quale ci

(1) Du Pape Liv. 1. Chap. 19.

(2) Cont. dell' app. §. III.

sono cortesi, non si sa come, non pochi fra gli stessi impugnatori dell' infallibilità Pontificia. Ecco dunque nel supposto della tanto contesa infallibilità sicura la fede, e il fedele sul retto sentiero. Non così nel supposto contrario. Nel supposto contrario l'infallibilità, non ammettendosi se non ecumenica, diviene la prerogativa d' un Potere intermittente, e non assiste il fedele nè in tutti i tempi nè in tutti i bisogni, ma lo lascia interpolatamente in balìa di sè stesso o di chi può farlo traviare. *In balìa di sè stesso*, se fino alla decisione ecumenica gli si accorda la libertà di coscienza; *in balìa di chi può farlo traviare*, se si lascia sotto il magistero sospetto del suo Vescovo supposto richiamato. È vero, che l' errore non gli sarà imputato, se avrà errato col magistero episcopale. Ma intanto sono due gravi difetti di questo sistema 1. che per sottrarre il fedele dal magistero Pontificio vadasi a metterlo in una situazione o meno sicura, qual l'è quella del magistero episcopale, o pericolosa ed acattolica, quall' è quella della libertà di coscienza; 2. che Pietro non confermi i fratelli, come gli è prescritto, vale a dire che il magistero episcopale non abbia una direzione attuale ed irrefragabile, che lo richiami ad ogni bisogno, ed impedisca l' errore dal propagarsi ad altre Chiese. Ciò accadrebbe particolarmente nel presente stato di cose, in cui essendo il mondo diviso in tante indipendenti sovranità, ed avendo la Chiesa portato lo stendardo della Croce al di là degli oceani, il Concilio ecumenico è divenuto una funzione sommamente difficile, e una prova

ne sono gli ostacoli incontratisi nella riunione, continuazione, ed ultimazione di quello di Trento, che sarà forse l'ultimo (1); laddove ne'tempi antichi, in cui la Chiesa copriva una picciola superficie, l'union del Potere sopra una sola testa ne rendeva altrettanto facile la convocazione. *L'Appellante*, che riclamò (2) l' osservanza del Concilio di Costanza, dove è prescritto la convocazione de' concilj generali ogni dieci anni, non riflettè alle parole di s. Agostino *quasi nulla hæresis aliquando nisi synodi congregatione damnata sit, cum potius rarissimæ inveniantur, propter quas damnandas necessitas talis extiterit* (3): non riflettè, che Colombo navigò al continente incognito, ed aperse il varco alla dilatazione della Chiesa 78 anni dopo quel Concilio; che oggi ai Vescovi di Buenos-Ayres, di Baltimore, della Nuova Orléans 10 anni basterebbero poco meno pel viaggio, dimora e ritorno; che quindi per dare alla decennale radunanza la stretta quasi unanimità da Lui richiesta a formare un giudizio dogmatico bisognerebbe che essi o alla residenza Episcopale sostituissero altra più comoda dimora, o impiegassero tutto il tempo della vita nel viaggiare, o tenessero impiegata in viaggi tutta la vita di qualche individuo che li rappresentasse.

(1) Questa proposizione, che fu da alcuno degli avversarj ricevuta colle risa nella prima edizione, è del dotto Ballerini — *Cum remedium ejusmodi* (il Concilio generale) *hoc præsertim tempore difficillimum, ac fere impossibile sit* (*De vi, ac rat. Prim. c.* 14. § 8. *N.* 29.

(2) Cap. 7.

(3) *Lib.* 4. *cont. duas epist. Pel.*

Tutto questo con quale profitto? Per preparare materiali a nuove dispute, che renderanno necessarj nuovi Concilj generali, sui quali ulteriori dispute forniranno ulteriori titoli a dimandare ulteriori Concilj generali fino all' infinito. Poichè il Concilio generale può parlare finchè è aperto: quando è chiuso altro non resta, che di discuterlo, spiegarlo, interpretarlo, e in questo stesso possono nascere tanti dubbj da dividere i pareri fino a rendere necessarj nuovi Concilj generali per diradarli. Se i Concilj generali si rispettassero, abbiamo nei già celebrati, e specialmente in quello di Trento, che ha riepilogati tutti i precedenti (per altro senza soddisfare compiutamente alla curiosità degli Appellanti) un sistema perfetto per chiunque nutre un avanzo di fede. Malamente quindi si argomenta dalla pratica dell' antichità alla presente necessità dei Concilj generali. Appunto adesso non son necessarj, perchè nei tanti già tenutisi abbiam quanto basta per regolare la nostra credenza. L'*Appellante* mi perdoni. Escludere nei casi controversi il giudizio della Chiesa dispersa; pretendere in questi il giudizio della Chiesa unita in Concilio generale; volere che questo giudizio sia quasi unanime, il che suppone l' intervento o personale o rappresentativo de'Vescovi anche più lontani; eppoi esigere che la Chiesa universale si raduni ogni dieci anni, è un volere il Concilio generale e non volerlo: sono cose le quali fanno sospettare che egli siesi proposto l' appello ad un tribunale da Lui stesso reso impossibile per potere impunemente protrarre le dis-

pute e l'ostinazione. Il solo silenzio de' Pastori dispersi sulla condotta dei Papi per riguardo alla decennale convocazione dei Concilj generali è una mentita a questi schiamazzi, e al tempo stesso una deroga alla disposizione del Concilio di Costanza.

Nè giova il dire che l'infallibilità personale del Papa è superflua dacchè l'abbiamo ecumenica nella Chiesa universale o unita o dispersa. Torna sempre la difficoltà, che cosa si abbia a fare pendente il giudizio della medesima. O bisogna abbandonare il fedele ad un insegnamento fallibile, o bisogna lasciarlo nella libertà di coscienza che abbiamo esclusa, o bisogna ricorrere di nuovo all' infallibilità del Papa. Basta questo a toglicre di mezzo l'opposta superfluità. Del resto giova qui il fare due osservazioni, dalle quali risulta anzi l'utilità. 1. Il Corpo Episcopale o unito o disperso rappresenta la Chiesa come cattolica, cioè come universale; Pietro la rappresenta come una. L' infallibilità del primo è dunque utile per la cattolicità, quella del secondo per l'unità. 2. Saggiamente la Provvidenza ha disposto, che tutte le verità principali della fede e della morale non meno che le massime fondamentali della disciplina venissero sanzionate dal suffragio della Chiesa universale affinchè nulla manchi a vincere quegli spiriti indocili, a cui poca cosa sembrasse l'autorità d' un sol uomo, benchè munito delle chiavi del cielo, e l'orgoglio che non sa adattarsi all'idea d' un uomo infallibile non trovi più sotterfugio quando avrà innanzi l' autorità d' una moltitudine, che all'infallibilità ha delle ragioni logiche oltre le dogmatiche.

Digitized by Google

Non giova neppure l'opporre all'infallibilità la storia. Io non voglio entrare nella troppo lunga e tediosa discussione de' fatti, che mi veggo schierati innanzi. Altri sono entrati in questo campo vastissimo, e ne sono sortiti con piè inoffeso. Bergier, benchè educato alle scuole Gallicane, ha messo fuori di dubbio la fede di Vigilio e di Liberio. Lo stesso fece d'Onorio. Ma perchè sopra di esso cadono i dubbj più gravi, e il nome del supposto caduto Pontefice è usurpato con indecenza perfin dalle labbra femminili, sarà pregio dell'opera il diffondersi sopra di esso almen quanto basti a rassodare la mobile credulità che riceve a prima giunta qualunque cosa l'arte sappia colorire. Ecco la storia. Avea Sergio Patriarca di Costantinopoli rappresentato ad Onorio, come da molti sostenevasi l'errore di due volontà in Cristo *l'una contraria all'altra.* Era questo un artificio de' Monoteliti, i quali confondendo nella mente del popolo simile errore colla verità cattolica delle due volontà divina ed umana, insensibilmente lo conduceano dalla detestazione dell'errore alla detestazione della verità stessa, cioè alla professione del monotelismo. Ecco le parole di Sergio: ***Similiter autem et duarum operationum dictio multos scandalizat .... Prædicare duas voluntates contrarietates circa invicem habentes, tamquam Deo quidem Verbo salutarem volente adimpleri passionem, Humanitate vero ejus obsistente ejus voluntati et resistente, et proinde duo contraria volentes introducantur .... impium est.*** Che l'errore delle due volontà in Cristo contrarie l'una

all' altra serpeggiasse realmente in que' tempi, questo è un fatto, che rilevasi dallo stesso Concilio VI, e dalla prima Lettera di Papa Agatone a Costantino, amendue attenti a schivarlo nell' atto di stabilire il dogma: *Duas naturales voluntates*, dice il Concilio (1), *et duas naturales operationes indivise.... prædicamus; et duas naturales voluntates*, non contrarias, *absit, juxta quod impii asseruerunt hæretici, sed.... humanam voluntatem.... non resistentem .... sed potius subjectam divinæ ejus, atque omnipotenti voluntati.* = *Cum duas autem Naturas*, dice Agatone (2), *duasque naturales voluntates.... confitemur ... non contrarias eas ... absit hæc impietas a fidelium cordibus etc.* Contro di questo errore andò Onorio nella sua Lettera a Sergio; nè potea prenderne di mira altro di sorta alcuna, perchè la risposta dovea essere analoga alla domanda. Comincia dunque a stabilire che non avendo il Verbo assunta una natura viziata, l' asserita contrarietà di volontà non può darsi: *Non est itaque assumpta .... a Salvatore vitiata natura. Lex alia in membris aut voluntas diversa non fuit contraria Salvatori* (3). Poi passa a lodar Sergio d' aver tolta questa nuova dottrina: *Intuentes satis provide, circumspecteque fraternitatem vestram scripsisse, laudamus novitatem vocabuli auferentem.* Che poi queste parole d' Onorio fossero riferibili unicamente all'eresia delle due

(1) Act. 18.
(2) Act. 4.
(3) Act. 12.

Digitized by Google

volontà *contrarie* si racoglie da questi due fatti, 1. che così furono intese da' contemporanei le sue parole. Diffatti, come osserva s. Massimo monaco e martire nel suo dialogo contro Pirro Monotelita, nissuno potea meglio conoscere il sentimento d' Onorio fuori di colui, che in di lui nome scrisse a Sergio. Ora il segretario che scrisse a nome d' Onorio la risposta a Sergio, e che fu poi Papa Giovanni IV, scrivendo all' Imperatore Costantino dice chiaramente, che la risposta stessa non tratta che delle due volontà contrarie: *Secundum hunc igitur modum jam dictus decessor noster (Honorius) prænominato Sergio Patriarchæ percontanti scripsisse dignoscitur; quia in Salvatore nostro duæ voluntates contrariæ .... penitus non consistunt.... Ergo Decessor meus .... dicebat non fuisse in eo sicut in nobis .... contrarias voluntates; quod quidem ad proprium sensum convertentes .... unam eum voluntatem docuisse suspicati sunt; quod veritati omnimodis est contrarium* (1). Appoggiato a questa deposizione dello stesso Giovanni IV. allora vivo, il s. martire sostiene ugualmente, che tale era pure il sentimento d' Onorio. *Quis epistolæ illius*, dice, *fidus erit interpres? Qui eam ex persona Honorii composuit, et vivit adhuc.... Ille igitur ad Divum Constantinum quondam Imperatorem scribens.... unam, inquit, voluntatem Domini diximus .... Cum enim scripsisset Sergius, esse qui dicerent in Christo duas* contrarias *voluntates rescripsimus*

(1) Mansi Conc. T. 10. Col. 682.

Christum non habuisse duas contrarias voluntates, sed unam tantum (1). Vale a dire quell' unica volontà, che si verifica sempre in Cristo per la perfetta soggezione dell' umana alla divina. Il 2. fatto si è, che Onorio ammise chiaramente in Cristo le due volontà divina ed umana. Diffatti dopo essersi sufficientemente spiegato nella sua prima lettera a Sergio, così di nuovo più chiaramente si spiega nella seconda. *Cœterum quantum ad dogma ecclesiasticum pertinet.... non unam, vel duas operationes in mediatore Dei, et hominum definire* (per evitare l'altra eresia delle due volontà contrarie), *sed utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas cum alterius communione operantes, atque operatrices confiteri debemus, et divinam quidem quæ Dei sunt operantem, et humanam quæ carnis sunt exequentem* (2).

Alcuno potrebbe qui dimandare che significan dunque quelle parole della prima Lettera d' Onorio: *Unam vel duas energias, ne quis præsumat Christi Dei prædicare.* E le altre della sua lettera seconda: *Unius vel geminæ operationis vocabulum noviter introductum ex prædicatione fidei eximatur?* Queste parole, risponde Bergier francese e fallibilista, non contengono eresia del monotelismo, e si sfida tutto il mondo a provar altramente. Contengono esse soltanto il divieto di usare nell' istruire il popolo le espressioni sì dell' una

(1) Dial. cont. Pyr.

(2) Id. T. 11. col. 579.

che delle due volontà. Notate il senso della proibizione; essa si estende non solo alle due volontà, ma anche all' una: *unam vel duas* = *unius vel geminæ*. Così se pel divieto relativo alle due fosse Onorio sospetto di monotelismo, pel divieto relativo all' una dovrebbe esser sospetto di Eutichianismo. Ma perchè questo divieto? Riguardo alle due per evitare la Nestoriana dottrina delle due volontà contrarie, l' una sana spettante alla natura divina, l' altra guasta spettante alla natura umana; per riguardo all' una per evitare il pericolo opposto dell'eresia Eutichiana: *Quæ quidem novæ voces* (dice Onorio) *noscuntur sanctis Dei Ecclesiis scandala generare, ac parvuli aut duarum operationum vocabulo offensi sectantes Nestorianos nos vesana sapere arbitrentur, aut certe, si rursus unam operationem Domini nostri J. C. fatendam esse censuerimus stultam Eutichianistarum attonitis auribus dementiam fateri putemus* (1). L' *Appellante* che rispose alle difficoltà più deboli, a queste dovea rispondere, e contro questa parte di storia doveva armare la formidabil sua penna, se volea far bene la sua causa.

Ma se tutto questo è vero, soggiungesi, urtiamo in un altro scoglio peggiore del primo: il Concilio sesto avrebbe errato nel condannare Onorio come eretico. Di qui non si fugge. O Onorio ha insegnato il monotelismo, e il Papa è fallibile: o Onorio non ha insegnato il monotelismo, ed è fallibile il Concilio generale. — Se fosse

(1) Ep. Hon. Art. 12. Conc. 6.

lecito a noi quanto sembra concedersi a certa gente, che troppo s' onora, potremmo fra i due appigliarci ora all' uno ora all' altro secondo che ci torna più comodo. Così fece il Profess. Tamburini. Nella prima Lettera Piacentina dice, che „ il VI. Concilio ecumenico ha preso uno „ sbaglio nel rilevare il vero senso delle Lettere d' O„ norio, e quindi ha errato *errore facti* ". Dunque Onorio non ha insegnato il monotelismo. Nell' *Appellante* al cap. 3. art. 1. dice, che avendo „ il sesto Concilio con„ dannate come eretiche le Lettere d' Onorio, ne segue „ evidentemente che un Papa può cadere in errore ". Dunque Onorio ha insegnato il monotelismo. Dunque Onorio ha errato e non errato. Dio di verità! quanto siete grande e terribile ne' vostri giudizj sopra i figliuoli degli uomini! Siccome però a noi non si userà tanta indulgenza, scegliamo il partito più conforme alla verità e insieme più sicuro, quello di dire, che nè Onorio errò, nè il sesto Concilio. = Di Onorio è chiara l' ortodossia pel già detto. A ciò s' aggiunge, che, secondo Bossuet medesimo, acciò una decisione possa dirsi *ex cathedra* si ricerca 1. che la materia decisa sia dogmatica, 2. che il Papa spieghi il carattere di maestro universale, 3. che dichiari di voler obbligare la fede dei cristiani. Ora nessuno di questi estremi si verifica nel caso d' Onorio; poichè nè egli comanda a Sergio di comunicar la sua Lettera alle altre Chiese, nè dichiara di voler obbligata la fede generale riguardo all' oggetto della medesima; anzi protesta di lasciar la quistione ai

grammatici (1), nè l' oggetto è dogmatico e suscettibile d' un' obbligazione di questo genere. Anzi il vero punto dove cade la forza obbligatoria è disciplinare; prescrive Onorio che non s' abbia a far cenno nè d' una, nè di due volontà *in prædicatione fidei, nell' istruire il popolo*, per l' abuso che poteva farsi d' amendue i vocaboli; istruisce Sergio sul modo d' istruire il popolo, non propone un articolo da credersi.

Quanto al sesto Concilio per provare che abbia errato bisognerebbe provare che condannò Onorio come maestro d' eresia, e che il motivo della condanna fu l' insegnamento dell' eresia. Se si dice che condannò Onorio come maestro d' eresia, come sembrerebbero indicare le parole *in omnibus ejus* (Sergii) *mentem secutus est, atque impia dogmata confirmavit*; allora vi prego di conciliare queste parole colla testimonianza resa ad Onorio dallo stesso sesto Concilio. „ La fede che noi vi annunziamo .... è quella dalla quale la Sede Apostolica non „ declinò giammai nè a diritta nè a sinistra. L' autorità „ di questa .... è sempre stata seguita in tutta ed ab- „ bracciata da tutta la Chiesa cattolica, e da tutti i „ Concilj ecumenici. Dopochè i Vescovi di Costantinopoli „ han voluto introdurre i nuovi errori (del monotelismo) „ *i Papi non hanno mai trascurato i mezzi di ricondurre* „ *que' Vescovi alla verità* .... Essi gli hanno continua- „ mente avvisati, esortati, scongiurati ad astenersi da „ quelle novità, a tacersi almeno sopra quistioni, che

(1) Lab. Conc. T. 6, Col. 1217.

„ per lo meno darebber luogo alle discordie (1) “. Confrontate questi sentimenti, e le acclamazioni che li seguirono coll' anatema lanciato contro d' Onorio, e poi ditemi se i dotti che uniscono alla sana critica lo studio de'Concilj abbiano avuto torto di conchiudere col linguaggio conciliare. *Acta synodalia* VI. *Concilii in eis præsertim quæ de Honorio Romano Pontifice attestantur Græcorum impostura ubique depravata esse* (2). San Massimo martire ed abate di Costantinopoli nella sua lettera a Marino prete cita la testimonianza dell'abate Anastasio (stato segretario d' Onorio insieme con Giovanni che fu poi Papa) il quale avendo pel suo ufficio travagliato a stender le lettere dirette da Onorio a Sergio dovea essere di tutto pienamente informato. Anastasio dice dei greci francamente: *furtivis et falsis narrationibus eos, qui contra, se magnanimiter agonizant, taliter, et absque ratione ad se ipsos attrahere, et sensum fraudare* (3). Diffatti non furono i Greci a Firenze convinti d' aver alterata la Lettera sinodica del Papa Agatone a quello stesso Concilio, togliendone la parola *Filioque?* L'autore di questa soppressione non potrebbe esserlo dell'addizione del nome di Onorio? Quel Teodoro scomunicato e cacciato dalla Sede di Costantinopoli, ove risalì a forza d' intrighi, questo Teodoro, il di cui nome dovea trovarsi tra quelli di Sergio e Pirro, perchè non vi si

(1) Ep. ad Agath.
(2) Lab. Conc. T. 6. col. 585.
(3) Mansi Conc. T. 10. col. 687.

trova ? Essendo stati presso di lui gli atti del sesto Concilio, può dirsi temerario il sospetto contro di Lui concepitosi ? — Se poi si dice che il motivo della condanna d' Onorio fu l' insegnamento dell'eresia, perchè Leone II. nella Lettera ai Vescovi di Spagna dice di questo Papa, che : *flammam hæretici dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit ?* Quest' è un errore di condotta, non d' insegnamento. Una negligenza in nessun caso può essere un' eresia ; perchè la negligenza esprime omissione, laddove l' eresia esprime commissione. Queste parole di Leone II. spiegano assai bene quelle del Concilio sesto, dove chiama eretico Onorio, e dice che : *in omnibus ejus* (Sergii) *mentem secutus est, atque impia dogmata confirmavit.* Anticamente non essendo conosciuta la distinzione delle scuole tra eretico formale, prossimo all' eresia, fautore dell' eresia, sospetto d' eresia, tutte queste differenti qualificazioni riunivansi sotto il solo nome di eretico. Teodoreto fu dal Concilio chiamato concordemente eretico per ciò solo, che voleva risparmiare la persona di Nestorio, quantunque avesse accettata la decisione Calcedonese, e sottoscritta la lettera di s. Leone (1). Eretici furon chiamati nel Concilio di Efeso per ciò solo, che volevano differire la sottoscrizione della lettera di s. Leone fino all' arrivo dei loro Arcivescovi alcuni Vescovi d' Egitto, che pure avean di già anate-

(1) Fleury Hist. Eccl. L. 28.

Digitized by Google

matizzato Eutiche (1). Le parole di Leone II. spiegano, oltre il Concilio VI. anche la storia. La storia di tutti i secoli fino al Concilio di Costanza dà delle traccie ben chiare della dottrina dell' infallibilità, come d' una dottrina radicata, e di possesso antico e non interrotto. Gersone che la impugnò in quel Concilio confessa, che in addietro era così dominante, che il negarla sarebbe stato un esporsi alla taccia d' eresia (2). In Francia in un' assemblea di Vescovi tenutasi nel 1625, l'infallibilità non solo viene attribuita al Papa in termini, ma come una prerogativa *provata dal fatto* in tutti i successori di s. Pietro (nella serie dei quali senz' altro trovavansi anche allora Onorio e gli altri.) Lo stesso M.r de Marca Arcivescovo di Parigi nelle sue osservasioni ad una conclusione sostenuta nel Collegio di Clermont dice, che questa dottrina è la sola insegnata in Italia, nella Spagna ed in tutte le parti della cristianità; che è approvata da tutte le università, eccetto quella di Parigi; in fine che la dottrina opposta, da lui chiamata la dottrina della Sorbona è nel numero delle soltanto tollerate. Per ultimo la stessa università di Donai nell' istanza fatta a Luigi XV. per esser dispensata dall' insegnare la dottrina della *Dichiarazione* 1682, chiama tale dottrina affatto inudita in quelle contrade, aggiungendo essere stata quella dell' infallibilità fin allora ricevuta sempre con tanta venerazione, che sarebbesi creduto col rigettarla di cader nello scisma.

(1) Lab. T. 4. Col. 510-518.

(2) De pot. Eccl. Consid. 12.

Una dottrina così radicata d' onde potea derivare, se fin dal sesto Concilio fosse stato nel catalogo degli eretici il nome d' un Papa ? Sicuramente derivar non potea, che da due cose, o da chiarezza allor maggior della storia, o da interpretazione della medesima ben diversa dalle moderne. In qualunque di questi due supposti non si può senza una somma imprudenza erigere sopra un sol fatto o non provato abbastanza, o certamente oscuro un sistema, che non si può riuscir di piantare sul Vangelo e sulla tradizione. Gersone colla confessione pocanzi indicata accusa sè stesso di temerità, ed aggiunse alla temerità la scaltrezza *l' Appellante*, il quale citandolo ad ogni passo sorpassò sempre con affettata dissimulazione questa testimonianza, e provocò sgarbatamente gli infallibilisti al tribunale dell' antichità.

Una delle cose che inviluppano la presente quistione è il falso supposto, dal quale sempre partono i fallibilisti. Essi suppongon possibile il caso d' una lotta tra il Papa solo da una parte ed i Vescovi tutti dall' altra, cioè suppongono il fondamento in un luogo, e l' edificio, che sovr' esso s' innalza, in un altro; e lo suppone pure l' assemblea del 1682 quando dice : *nec tamen irreformabile esse* (*Papæ*) *judicium nisi Ecclesiæ consensus accesserit.* Se questo caso fosse possibile, la quistione si ridurrebbe a vedere chi abbia maggior diritto, se i Vescovi, ovvero il Papa di tirare a sè la parte contraria. Non si può accordare ai Vescovi il diritto di tirare al proprio giudizio il Papa, perchè questi separati dal Papa

non sono la Chiesa, nè possono ammaestrare colui, che essendo, al dir del Concilio Fiorentino, maestro di tutti i fedeli è anche loro maestro. In vano frate Tiburzio dice (1) che il Papa ha una superiorità sui Vescovi presi distributivamente, non su di essi presi collettivamente. Mosheim protestante risponde, che protrebbesi collo stesso buon senso sostenere, che la testa presiede a' ciascuno de' membri, e non al corpo, che un Re comanda alla città ed ai villaggi, non alla provincia, che d' essi è composta (2). Diffatti il ceto Episcopale separato dal Papa non è un corpo Ecumenico. Dunque il Papa ha sopra di esso quell' autorità, che ha sui Concilj particolari. Ma dei Concilj particolari egli è veramente maestro, non essi di lui. Io posso bensì provare in lui questo diritto coll' appoggio di quanto fu dato, o promesso a Pietro solo; ma non posso sostenerlo nei Vescovi, ai quali separati da Pietro, presi nè collettivamente, nè distributivamente furono accordate prerogative, nè fatte promesse relative all' ammaestramento di Pietro. Fu bensì detto a Pietro *confirma fratres*, ma non a questi *confirmate Petrum*. Dunque il diritto di tirare a sè i Vescovi presi anche collettivamente milita piuttosto pel Papa. Quelli, che suppongon la lotta tra il ceto Episcopale ed il Papa per togliere a quest' ultimo l' infallibilità, non si avvedono, che sono poi costretti di essere incoerenti e di darla ai Vescovi. Essa ripugna meno in quelli che in questi,

(1) Tesi 3 dub. 3.

(2) Dissert. ad Hist. Eccl. p. 612 Ed. Altonaviæ 1733.

perchè laddove per riguardo al Papa la quistione è tuttora indecisa, per riguardo ai Vescovi nissuno dubita che sono fallibili, quando non rappresentano la Chiesa universale, e non la rappresentano, se sono senza il Papa. Del resto il supposto caso di lotta è impossibile, perchè, come osserva l' Autore delle *lettere sui quattro articoli detti del Clero Gallicano*, è contrario a tutte le promesse di G. C. Il giudizio del Papa non sarà mai isolato (e la storia basta a provarlo); ma avrà sempre un numero più o meno grande di Vescovi, nel quale unito a lui si dee riconoscer la Chiesa, l' assistenza dello Spirito Santo le promesse fatte e il diritto accordato al Collegio degli Apostoli. Frate Tiburzio poteva anche soggiungere: se un giudizio non lascia d'essere della Chiesa quando un numero di Vescovi discorda dal restante; perchè cesserà d' esserlo per la sola mancanza del voto del Papa? E quì risponde il citato Autore: ,, non sono obbligato a rispondere a codesta quistione, che sempre ,, versa sul supposto d' un caso che non può accadere. ,, Ma pure rispondo: Perchè? Perchè G. C. ha voluto ,, dare un Capo alla sua Chiesa; perchè le promesse sono ,, state fatte ad una Chiesa che ha un Capo; perchè, ,, tolto il capo, non più riconosco io la Chiesa di G. C. ,, Perchè? Perchè potete separar qualche membro dal ,, corpo, ma non potete separarne il Capo. Perchè? Perchè potete levare ad un edificio le altre pietre, ma ,, non mai la pietra fondamentale, sopra la quale è fabbricato. Perchè? Perchè potete separar dal gregge al-

„ cupe pecore, ma non mai il Pastore. Ecco la mia ri-
„ sposta. Dico però sempre, che il caso da voi supposto
„ è impossibile. Il solo caso possibile ed accaduto è di
„ vedere il Papa con un numero di Vescovi da una
„ parte, ed un numero pure di Vescovi senza il Papa
„ dall' altra. E allora la Chiesa dov' è? S. Ambrogio l' ha
„ detto in quattro parole *ubi Petrus*, *ibi Ecclesia*.
„ Dov' è Pietro, ivi è la chiesa; e per ciò ancora dov' è
„ il successore di Pietro, ivi senza dubbio è la Chiesa (1). „

Ora posto esser impossibile, che il giudizio del Papa rimanga isolato, necessariamente sarà sempre con esso un numero di Vescovi per adesione almeno tacita. Ma il Papa con qualsivoglia numero di Vescovi o espressamente o tacitamente aderenti non è altro che la Chiesa. Dunque se il Papa non è mai senza Vescovi aderenti, il giudizio del Papa si identifica col giudizio della Chiesa. Ma la Chiesa è infallibile. Dunque il Papa (posso conchiudere) è infallibile. E se mi si dimanda di provare, che il Papa con qualsivoglia numero di Vescovi è la Chiesa, risponde per me tutta la storia de' Concilj ecumenici, e in quella vece sfido io stesso gli avversarj a provarmi o colla storia, che la Chiesa sia stata giammai riconosciuta in una radunanza di Vescovi senza il Papa, o con solidi argomenti, che la Chiesa può essere in un corpo di Vescovi senza del Papa, quantunque ai soli Apostoli separati da Pietro non sia stata fatta promessa alcuna.

(1) Lett. 20.

103. Dalle premesse cose risulta chiaramente, che il ministero insegnante, risiedente ne' Vescovi per riguardo alle proprie particolari lor Chiese, risiede pure nel Sommo Pontefice per riguardo alla Chiesa universale; cosicchè, quanto può il Vescovo per dirigere o dichiarativamente o direttivamente il gregge a lui affidato, può il Papa stesso sopra tutta la cristianità alla stessa maniera come si è detto per riguardo all' amministrazione de' Sagramenti. Da questa universale sovreminenza del Papa non si posson sottrarre i Vescovi stessi; altrimenti questi sarebbero senza Vescovo loro proprio, e formerebbero altrettanti separati ovili, non già un solo e medesimo ovile contro i principj cattolici. Con ciò ecco stabilito il Primato del R. Pontefice sopra tutta la Chiesa: ecco il Sommo Gerarca dichiarativamente e direttivamente Pastore degli agnelli e delle pecore, de' popoli e de' Vescovi, il Vicario di Dio investito della ecclesiastica sovranità, che come tale dipende da nessuno, e dal quale tutta la Chiesa necessariamente dipende. Volendo dare del Primato Pontificio un' idea conforme ai principj cattolici, non posso servirmi d' altri sentimenti, nè d' altre espressioni. Una società legittima ripugna senza sovranità, cioè senza un Potere, al di sopra del quale non vi siano più altri poteri. Una sovranità, cioè un Potere supremo è una Forza attualmente *legittima*, che non ha altra origine, che Dio al qual solo appartiene il comando; attualmente *universale*, che deve colpire tutti i soggetti senza eccezione; attualmente *indipendente*, che dirige senza esser diretta,

e giudica senza essere giudicata; attualmente *unica*, che non può soffrir divisione; attualmente *piena*, che non può ammettere diminuzione; attualmente *irrefragabile*, che non dee mai rimaner senza effetto; attualmene *costante*, che non può sospendersi nè cessare. Un Potere senza queste qualità è un Potere passivo, cioè nessun potere; e l'autore delle *Lettere Teologico-Politiche* (1), che sostenne cessar nel Papa il Sommo Pontificato allorchè per abuso ne cessa il fine, dovette sostener il contrario della Sovranità Politica, tanto era persuaso della necessità del principio. Per le stesse ragioni la Sovranità Ecclesiastica senza i mentovati attributi è nessuna sovranità, cioè nessun primato. E se si dimanda chi è nella Chiesa il Sovrano, risponde s. Girolamo che è il Papa, usando per provarlo delle stesse ragioni, delle quali noi ci serviamo. — *Ecclesiæ salus in Summi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non exsors quædam et ab omnibus eminens detur potestas, tot in Ecclesiis efficientur schismata, quot sacerdotes* (2). — Diffatti essa non può risiedere in un Vescovo fuori della successione de' Vescovi di Roma, perchè il potere di questi non è universale, nè pieno, nè indipendente. Non può risiedere nel corpo Episcopale staccato dal Papa, perchè il potere d'un corpo senza capo non è legittimo, nè irrefragabile. Non può risiedere nel corpo Episcopale (compresovi il Papa) disperso pel mondo cattolico, perchè il potere dei

(1) Lett. 5.

(2) Dial. adv. Lucif. N. 9.

corpi morali composti di persone l' una dall' altra lungo tratto distanti, che non possono esercitarlo istantaneamente in modo che ne risulti una sola azione, è un potere diviso. Diffatti in vacanza della Sede Apostolica, il regime Pontificale non si esercita dal Corpo Episcopale disperso, ma dal Collegio de' Cardinali sottentrati al Clero Romano, al quale appartenne anticamente i *vice pastoris custodire gregem*, come rilevasi da una lettera del Clero stesso, che è la seconda tra le Cipriatiche, scritta prima dell' elezione di s. Cornelio seguita dopo un anno di vacanza. Non può risiedere nel corpo Episcopale (compresovi il Papa) radunato in Concillo Generale, perchè il potere del Concilio Generale, quantunque pienissimo, è un potere intermittente e non offre un' adeguata idea della sovranità, ed è la stessa cosa come un potere periodico nella civil società. Non è che il Concilio Generale non abbia e non eserciti, quand' è radunato, una vera sovranità: sarebbe una sciocchezza il negarlo, tantò più che ad esso presiede il Papa, al quale anche solo appartiene questo attributo. Sciolto però ch' esso sia, svanisce il Sovrano. Rimangono, è vero, le sue leggi che hanno una forza d' obbligare sovrana; ma la persona morale, o l' individuo Sovrano che le applichi, le modifichi, le abroghi, se fa d' uopo, non esiste, se si prescinde dal Papa. E prima che sia radunato dov' è la forza obbligatoria necessaria per radunarlo, se si prescinde dal Papa? Sarà nel Principe? Melantone stesso lo nega a confusione del cattolico Autore della *vera idea della s. Sede* (1), per tacere,

(1) Boss. Variaz. Lib. 3.

che il Principe non può obbligare i Vescovi sedenti fuor de' suoi dominj. In somma nel solo Papa il Potere supremo si concepisce attualmente legittimo, universale, pieno, indivisibile, indipendente, costante. Dunque o non è nella Chiesa Sovranità, cioè Primato, o essa risiede nel Papa.

Di quì è facile il dedurre ove conduca la dichiarazione del 1682. Ivi è deciso, che i decreti del Papa non sono irreformabili prima del consenso della Chiesa. Dunque di sopra del Papa v' è un altro potere coesistente, che può riformarli, e questo è il restante del corpo Episcopale. „ Ma di due poteri del medesimo ordine, dice „ l' incomparabile De La Mennais, l' uno superiore, l' altro „ inferiore, il primo è senza dubbio il potere *supremo*, „ vale a dire il potere veramente *Sovrano*. Dunque se- „ condo la *Dichiarazione* la Sovranità risiede nel Con- „ cilio " (1). Ma il potere del Concilio non è permanente, anzi il Principe stesso può impedirne l' unione. Dunque, se in esso è la Sovranità, la Sovranità Ecclesiastica non è permanente. Dunque non v' è centro permanente d' unità. Dunque non v' è Sovranità di sorte alcuna. Ma la Sovranità altro non è che il Primato. Dunque, secondo la *Dichiarazione*, nissun Primato. Dunque nessuna Chiesa. Dunque la sede del Primato o è nel solo Papa, o è in nessuna altra parte; o il Papa è il Primate, cioè il Sovrano, o non esiste più Chiesa. Se questo deplorabile risultato, a cui conduce la *Dichiarazione*, non si è in

(1) De La Rel. dans son rap. etc. Chap. 7. § 2.

Digitized by Google

Francia verificato, ciò dipendette dai rimproveri di protestantismo fatti dai Calvinisti ai Francesi. Ecco la vera cagione, per la quale questi sostenevano la rivolta colle parole, e nel fatto obbedivano, ponevano i principj; e ne rifiutavano le conseguenze. Se fosse mancato alla Francia questo freno, non è difficile indovinare ciò che sarebbe accaduto. Benedetto XIV. nella Bolla 2 Luglio 1748 diretta all'Arcivescovo di Compostella, pronuncia chiaramente „ esser difficile trovare un' altr' opera (parlando „ della difesa della *Dichiarazione*) tanto contraria alla „ dottrina sull' autorità della S. Sede professata in tutta „ la Chiesa Cattolica fuori della sola Francia, e Clemen- „ te XII. non essere stato trattenuto dal condannarla for- „ malmente se non dai riguardi dovuti all'Autore beneme- „ rito della Religione e dal timore di nuove turbolenze. " Laonde la Facoltà-Teologica di Parigi, che non debb'esser sospetta di parzialità verso il Papa dichiarò *scismatica* ed *eretica* la proposizione, *monarchiæ formam non fuisse immediate a Christo institutam* (1). Sullo stesso fondamento nel 1653 ottantacinque Vescovi Francesi applaudirono alla condanna fatta da Innocenzo X. dell' errore de' due capi uguali s. Pietro e s. Paolo, dalla qual segue, che se il Papa non divide la sua Sovranità con alcun Vescovo, non la divide nemmeno con alcun numero di Vescovi, bastando per l'un caso e per l'altro gli stessi argomenti. Lo stesso Autore delle pessime *Riflessioni in difesa di M.r Ricci* stretto dall' identità delle idee

(1) Cond. 1. Dicembre 1617.

riconosce e confessa (1) che la pienezza di podestà è inseparabile dalla monarchia, cioè che o bisogna negare al Papa la prima, o bisogna ammettere la seconda. Non senza ragione i Politici e i Protestanti son sembrati ad alcuno più Teologi e più Cattolici de' nostri. „ Lorsque „ la Religion a beaucoup de ministres, dice Montesquieu; „ il est naturel, qu'ils ayent un chef, et que le Ponti„ ficat y soit établi " (2). Puffendorf osservò, che la soppressione dell'autorità Papale sanzionata dalla Riforma gettò nel mondo semi di discordia infiniti; perchè non essendovi più un' autorità suprema per terminare le dispute, che sorgean da tutte le parti, si son veduti i Protestanti infuriare contro le proprie loro viscere (3). Anzi giunge a dire, che il governo della Chiesa è tanto necessariamente monarchico, che per la natura stessa delle cose ne resten escluse l'aristocrazia e la democrazia, siccome incapaci a mantener l'ordine e l'unità in mezzo all'agitazione degli spiriti e al furor de' partiti (4). Finalmente è celebre l'argomento opposto da Cartwrith alla sua Chiesa. Se fa di bisogno la supremazia d'un Arcivescovo (quello di Cantorbery) per mantenere l'unità della Chiesa Anglicana, come mai quella del Romano Pontefice non lo sarà per mantenere l'unità della Chiesa universale? se fa di bisogno un Arcivescovo per convocare

(1) Prop. 43.
(2) Esprit des loix.
(3) De monarc. Pont. Rom.
(4) Ivi.

un Concilio Provinciale, quando i Vescovi sono divisi, farà di bisogno ugualmente un Papa per radunar i Concilj Generali quando vi sarà dissensione fra gli Arcivescovi. Chi li convocherà quando discordan di sentimento come voi ed io? Chi li richiamerà al loro dovere? Se l'uno può farsi senza il Papa, l'altro potrà farsi senza l'Arcivescovo (1). Similmente pensarono Cowel (2), Hospinian (3), Hooker (4) Melanton (5), Grozio (6), Zuinglio (7), Calvino (8), Lutero (9), Enrico VIII (10). Chi amasse conoscere le belle e forti testimonianze della Chiesa Russa in favore del Primato Pontificio, veda il Capo X. del Lib. I. dell' egregia Opera *Du Pape* del chiarissimo sig. conte Le-Maistre. Quelli che si sono invaghiti della democrazia Ecclesiastica sicuramente non hanno di questa forma di governo un'esatta idea. La forma democratica è quella, nella quale la formazione e l' esecuzione della legge è presso il popolo. Se io chiedessi la verificazione di questi estremi nel governo ecclesiastico, essi sarebbero imbarazzati. Non così quelli che sostengono la forma monar-

(1) Def. Whitgifti.
(2) Exam. et caus. Innoc.
(3) Hist. Sacram.
(4) De Eccl. pot. Præf.
(5) Tom. 4. pag. 825.
(6) Rivet. apologet. discuss.
(7) Tom. I. p. 27.
(8) In Jo. 21.
(9) De loc. com. Class. 1.
(10) Ap. Fischer.

chica; questa può difendersi senza dire, che i Vescovi sono Vicarj del Papa, che è l' unica difficoltà di qualche apparenza che si potè coniare contro questo sistema. Diffatti i Vescovi hanno *immediatamente* da Dio la podestà d' ordine. Ma siccome la podestà di giurisdizione anche nel supposto che avesse una provenienza *immediatamente* divina (su di che il Concilio di Trento non ha voluto pronunciare) rimane senza effetto per confessione di tutti i partiti, finchè l' istituzione canonica non abbia assegnata la Diocesi, e può essere limitata per riguardo al territorio, alle persone, alle cose, ed anche interamente levata; ecco i Vescovi che non possono nè esser Vescovi, nè esercitare il ministero episcopale senza del Papa. La monarchia Pontificia adunque regge e nell' opinione di coloro che ripetono la giurisdizione Episcopale immediatamente da Dio, e nell' opinione di coloro che la ripetono da Dio mediatamente, immediatamente dal Papa; che è quella del maggior numero. Sotto amendue le opinioni è evidente l' esercizio del potere monarchico o nella comunicazione fatta dal Papa ai Vescovi della necessaria giurisdizione, o nelle limitazioni alla medesima stabilite, o nell' assegnamento della Diocesi, o nella traslocazione, o nella destituzione, ove il ben della Chiesa lo richieda. Nè questo esercizio del potere monarchico fa i Vescovi Vicarj del Papa. Essi sono stabiliti da Dio per governare la Chiesa, ma chiamati dice s. Bernardo, *in partem sollicitudinis*, mentre il Papa lo è *in plenitudinem potestatis*. La podestà di quelli

Digitized by Google

certis limitibus coarctatur, mentre quella del Papa *extenditur in ipsos qui potestatem acceperunt* (1).

Il Primato Pontificio è di giurisdizione *attiva*, *personale*, *piena* sì per l' amministrazione de' Sagramenti, di cui abbiam detto, che pel pubblico insegnamento di cui trattiamo. *Giurisdizione personale*. In che consiste il Primato? In questo, risponde Bossuet, che tutte le altre Chiese serbino colla Romana l' unità (2), unità visibile di fede sotto il medesimo insegnamento, unità visibile di carità sotto la medesima partecipazione de' Sagramenti e sotto la medesima ubbidienza. Per quest' unità non si ricerca sempre la comunione immediata, basta la *mediata*. Ciascuna Chiesa comunicando col proprio Vescovo, il quale comunichi col Capo, viene ad esser in comunione con quest' ultimo: e siccome con questo debbon poi tutte le altre comunicare, giustamente si dice esser esso il centro, per mezzo del quale tutte le altre sono in comunione tra loro e formano sotto il comun Capo un solo corpo. Si ricerca però la comunione *personale* col Papa, e non basta per confessione dello stesso Pascal (3) la comunione colla Chiesa Romana, fatta astrazione dal Papa. Anzi quest' ultimo genere di comunione non è possibile, perchè una Chiesa non parla che per bocca del suo Vescovo, come al dir di Bossuet, non fa atti di giurisdizione se non per mezzo de' seden-

(1) De Consid.

(2) Catech. de Festis.

(3) P. 2. art. 9. in Simb.

ti (1). Cristo ha date le chiavi alla persona di Pietro *tibi dabo* e non alla sua Chiesa; e il Primato non restò ad Antiochia, quando s. Pietro trasferì di là la sua Sede a Roma, nè rimase a Roma, quando Clemente V. di là passò ad Avignone = *Giurisdizione piena*. Le parole *Quæcumque alligaveritis*, dette al Collegio Apostolico, e le altre *Quodcumque ligaveris* indirizzate al solo Pietro hanno un senso ed una forza pienamente identici. O dunque non fu data nessuna giurisdizione nè al Collegio, nè a Pietro, o fu data la stessa ad amendue. Ma la giurisdizione del Collegio è piena. Dunque anche quella di Pietro S. Gio. Grisostomo espresse questa verità con queste poche parole: *Orbis terrarum curam Petro demandavit* (2). » Quella parola *Quodcumque ligaveris*, dice Bossuet, » detta ad un solo ha già sottoposto al di lui potere » ciascuno di quelli, a' quali poscia si dirà *Quæcumque* » *alligaveritis*. Le promesse di Cristo sono *sine pœnitentia*, » e ciò che è stato dato una volta indefinitamente ed » universalmente è irrevocabile. Oltre di che il poter » dato a molti porta la sua restrizione nella sua parti- » zione, laddove il poter dato ad un solo, e sopra tutti » e senza eccezione porta seco la pienezza, nè avendo » a dividersi con altri, altro limite non ha fuorchè la re- » gola(3). « Lo stesso Bossuet nel medesimo discorso esponendo sulla dottrina di cui trattiamo, la tradizione pro-

(1) Def. Decl. L. 10. al 15. c. 5.

(2) Hom. 4. de Pœnit.

(3) Sermon sur l'un. de l'Egl.

siegue a dire » I Padri esaltarono come a gara il Prin-
» cipato della Cattedra Apostolica, la poziore principa-
» lità, la sorgente dell' unità, e nel luogo di Pietro
» l' eminente Cattedra Sacerdotale, la Chiesa madre che
» tiene in mano la condotta di tutte le altre Chiese, il
» Capo dell'Episcopato, onde parte il raggio del governo,
» la Cattedra principale, la Cattedra unica, nella qual
» sola tutte le altre serbano l' unità. In queste parole
» voi sentite s. Ottato, s. Agostino, s. Cipriano, s.
» Ireneo, s. Prospero, s. Avito, Teodoreto, il Concilio
» di Calcedonia e gli altri, l'Africa, le Gallie, la Grecia,
» l' Asia, l' Oriente e l'Occidente concordemente uniti «.
Quando si è voluto approfittare di qualche parola sfuggita a qualche Padre nel calor d' una disputa, come accadde a s. Cipriano posto a fronte del Papa s. Stefano, o in un momento di prevenzione come avvenne a Bossuet medesimo, che parlava al Papa col tuono minaccievole di Luigi XIV (1), si è piuttosto descritta la miseria dell' umana condizione che non la tradizione. Alla Scrittura ed alla Tradizione dei Padri aggiungiamo i Concilj. E giacchè il Concilio di Basilea è uno di quelli che sogliono dagli avversarj smaniosamente citarsi contro la pretesa illimitata autorità Papale, odasi anche questo: *Romanum Pontificem caput esse et Primatem Ecclesiæ, Vicarium Christi, et a Christo non ab hominibus vel Synodis aliis prælatum, et Pastorem Christianorum.... et solum in plenitudinem potestatis, alios in partem*

(1) Hist. de Boss.

sollicitudinis (1). Finalmente odasi la decisione dogmatica del Concilio di Firenze, che non può essere più magnifica: *R. Pontificem in universum orbem tenere Primatum et ..... successorem esse B. Petri Principis Apostolorum et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiœ caput, et omnium christianorum patrem et doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi universam Ecclesiam a Domino nostro J. C. plenam potestatem traditam, esse quœmadmodum etiam in gestis ecumenicorum Conciliorum, et in sacris canonibus continetur.* (2) L'Autore della *Vera idea della S. Sede* rendette alla forza di questo testo una testimonianza più forte che non sarebbesi desiderato col mutilarlo, come fece nell'opera citata omettendo le parole *plenam*, *pascendi*, *regendi*. — *Giurisdizione attiva.* Il Concilio di Firenze or ora citato attribuisce al Sommo Pontefice una vera podestà di governo, che si estende a tutti i credenti, non esclusi i Vescovi stessi, e abbraccia la lor direzione, il richiamo de' traviati, la punizione degli ostinati, la separazione degli infetti che guastan gli altri. Tutte queste cose escludono il Primato passivo, o senza azione immaginato da' moderni. Alcuni di essi hanno ridotto il Primato ad un affare di semplice onore. L'Autore della *Vera idea della S. Sede* lo ha fatto consistere nel diritto di rappresentanza, ed ha favorita al Papa la Luterana denominazione di *Capo Mi-*

(1) Sess. 5.
(2) Sess. ult.

nisteriale, cioè di Capo, che riceve dalla Chiesa tutta la sua autorità, contro la decisione del Concilio di Costanza, che lo dichiarò *Vicario immediato di G. C.* (1). Vale a dire il Papa riceve tutta la sua autorità da quella Chiesa, alla quale Egli dee comandare; chi deve obbedire può comunicare altrui quel comando che Egli stesso non ha; e ciò che spira fragranza veramente Platonica si è, che il Papa al qual Cristo disse *Tibi dabo claves* non ha la sua giurisdizione da Cristo, l' hanno da lui bensì i Vescovi; il Papa può esserne spogliato, e i Vescovi no. Sviluppando poi la dottrina del primato di rappresentanza, condannata nell'apostata De-Dominis (2), trattiene il lettore con una alternativa divinamente piacevole, nella quale s. Pietro ora rappresenta il Collegio Apostolico, perchè n' è Capo; ora n' è Capo, perchè lo rappresenta. Al capo primo § 6 della Parte prima dice: „ Pietro rappresenta quì tutti gli altri Apostoli „ come Capo d'una compagnia. " Dunque è rappresentante, perchè Capo. Al Capo secondo § 15 della Parte seconda dice: „ Questa prerogativa (di rappresentare „ tutti gli Apostoli) gli dà sopra ciascuno una premi- „ nenza, un Principato. " Dunque è Capo, perchè rappresentante. Il P. De La Borde e i compilatori de'celebri *Annali di Firenze* hanno collocato il Primato nell' esortazione e nell' esempio: vale a dire, essendo l' esortazione e l' esempio non poteri ma doveri, il Primato

(1) Act. 8 e 15.

(2) De Rep. Eccl. c. 7 n. 8.

esprime un debito e non un diritto; di più essendo doveri non solo di qualunque Vescovo, ma di qualunque Prete, di qualunque privato credente, ogni Vescovo, ogni Prete, ogni Secolare è Papa; anzi, essendo il Primato istituito per conservar l' unità, questa starà eziandio là dove il Papa non possa deporre un Vescovo renitente all' esortazione ed all' esempio, un Pastore fatto lupo. L'Autore delle *Riflessioni in difesa di M.r Ricci* va più innanzi. Dopo aver confessato il Primato ne' principj, lo negò nell' applicazione. Appoggiato egli alla massima, tutti i Vescovi esser fra loro eguali, nè alcun d' essi potere impor leggi all' altro, chiama contraria all' unità dell' Episcopato la subordinazione de' Vescovi al Papa, e vuol dire con questo, che dove si obbedisce trovasi la divisione, e l' unità sta nella disobbedienza. La leggenda sarebbe ben lunga, se s' avesse a continuare finchè la stravaganza fornisce materia.

104. Appartiene a questo luogo la questione della superiorità del Concilio generale, e dei canoni al Papa, che nata nel seno dello scisma d'Occidente e nodrita dall' oscurità in cui era involta nel suo cominciamento fu fatta grande e gagliarda dallo spirito di partito, che dall' assemblea del 1682 propagossi fino all' età nostra. Bisogna vedere, se il Primato del Papa possa comporsi con questa superiorità e colle conseguenze che se ne tirano.

Quelli, che sostengono la superiorità del Concilio Generale al Papa, si appoggiano ai due famosi decreti

del Concilio di Costanza alle sessioni 4. e 5. *Primo declarat, quod ipsa Synodus in Spiritu Sancto legitime congregata, Generale Concilium faciens, et Ecclesiam catholicam militantem repræsentans potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cujuscumque status, ac dignitatis, etiamsi papalis, existat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad fidem, et dicti schismatis extinctionem, et reformationem Ecclesiæ in Capite, et in membris. — Item declarat, quod quicumque, cujuscumque conditionis, status, dignitatis, etiamsi papalis, existat, qui mandatis, statutis, seu ordinationibus, aut præceptis hujus sacræ Synodi, et cujuscumque alterius Concilii generalis legitime congregati super præmissis, seu ad ea pertinentibus factis seu faciendis obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ pœnitentiæ subjiciatur et debite puniatur.* — Esaminiano questi decreti e dal lato dell'oggetto, e dal lato dell' autorità, onde provengono.

Dal lato dell' autorità onde provengono. Il Concilio di Costanza è generale? Esso si qualifica per tale, e dovea per essere coerente parlar così, essendo stato convocato e presieduto da colui, al quale obbediva. Ma oggi non basta questo; bisogna provar che sia tale, perchè, mancando le prove, l' arrogarsi di esserlo non gli darebbe d' esserlo. Anche il Concilio di Basilea si dà simile qualificazione in tutte le sue sessioni, benchè dopo la decimasesta, o, secondo alcuni, in nessuna sia ecumenico. Quando furono pubblicati i due decreti non tro-

vavansi a Costanza che i Prelati dell' obbedienza di Giovanni XXIII., che aveva convocato il Concilio: non erano state fatte nemmeno le tre convocazioni a nome dei tre pretendenti che il Concilio stesso avea giudicate necessarie per togliere ogni dubbio sulla sua legittimità: gli altri due Gregorio XII. e Benedetto XIII. colle loro obbedienze non solamente non eran presenti, ma protestavano contro quella radunanza: lo stesso Giovanni XXIII., che fu presente alle prime sessioni, ne partì segretamente prima della quarta, protestando contro il Concilio, il quale continuò senza la presidenza d' alcun Papa nè personale, nè rappresentativa, e coll' intervento d' un solo terzo della cristianità: fra quelli stessi dell' obbedienza di Giovanni XXIII. non tutti ammisero i due decreti, di cui si tratta, come osserva Bail (1). Dunque l' ecumenicità *perlommeno* è dubbia, e fa stupore che il Continuatore dell' Appellante, dopo aver richiesta per l' ecumenicità una sì stretta unanimità che basti a toglierla ogni dissenziente oltre i due o tre, dopo aver *nella Vera idea della S. Sede* richiesta le mille volte la perfetta concordia di tutte le Chiese, trovi poi l' unanimità e l'ecumenicità dove mancavano oltre il Papa i due terzi del corpo Episcopale. Per dubbia l' ebbero gli stessi contemporanei più insigni per santità, per dottrina, per autorità. S. Vincenzo Ferreri seguiva l' obbedienza di Benedetto XIII., il Card. d' Ailly era addetto a quella di Giovanni XXIII. senza lasciar di confessare

(1) Sum. Concil.

che anche dopo il Concilio di Pisa (ove fu eletto Alessandro V., nella succession del quale trovavasi Giovanni XXIII.) l'opinione delle altre obbedienze era probabile; la quistione non era chiara, e non eran minori le difficoltà di diritto e di fatto di quello che fossero innanzi al Concilio (1). Gersone, pure seguace di Gio. XXIII. sosteneva nessuno potersi in quel tempo considerare scismatico, perchè in nessuno altro scisma si vider giammai tante ragioni di dubitare per la varietà delle opinioni anche fra i più dotti. Questo dubbio non fu mai tolto, e una prova ne è la libertà colla quale i partiti hanno disputato per quattro secoli interi. Che più? Lo stesso Concilio di Costanza distrusse o rese dubbia la sua ecumenicità e col dichiarare la necessità delle tre convocazioni a nome dei tre pretendenti, e col ricevere un legato di Gregorio XII., e coll' accettarne la Bolla che negava al Concilio la qualificazione di ecumenico, e ne toglieva a Giovanni XXIII. la presidenza, e col praticare la stessa condiscendenza verso Benedetto XIII. Ora, posto il dubbio dell'ecumenicità necessariamente, è dubbia la forza dei due decreti. Questa conseguenza essendo strettamente connessa con fatti, sui quali non cade disputa, tocca agli avversarj il provare che l' assenza e l'opposizione de' due Papi colle loro obbedienze non nuocono all'autorità della quarta e quinta sessione. Ora per provar questo bisogna, come osserva l' Autore delle *Lettere sui quattro articoli* provare, che la sola obbedienza di

(1) Ap. Lab. in Conc. Const.

Digitized by Google

Giovanni XXIII formava un Concilio ecumenico ; quindi che Giovanni XXIII. era Papa legittimo ; quindi che fosse Papa legittimo Alessandro V. alla succession del quale Giovanni apparteneva ; quindi che fosse ecumenico il Concilio di Pisa , dove Alessandro V. era stato eletto da' Cardinali delle due obbedienze di Gregorio e di Benedetto , che avean preteso di giudicare e deporre questi due Papi. Ma come provare ecumenico il Concilio di Pisa celebrato contro l' espressa volontà di Gregorio e Benedetto , de' quali o l' uno o l' altro doveva esser legittimo , e convocato dai Cardinali , i quali annullando l' autorità de' loro Papi annullavano al tempo stesso le proprie prerogative ; in una parola , un Concilio che nella Chiesa non è riconosciuto ecumenico? E dato ancora, che uno sforzo straordinario d' ingegno riuscisse a sortire felicemente da questa inviluppata progressione di prove , resta ancora una difficoltà manifestamente insuperabile. Non basta il provare *oggi* la legittimità del Papa Giovanni , bisogna provare che questa fosse *allora* così sufficientemente notoria , che in pubblico non rimanesse più alcun dubbio ragionevole esser lui il vero Papa. Senza di questo non vale legittimità anche più provata, come non valsero a Gregorio le ragioni migliori che oggidì i dotti gli attribuiscono, nè si può tacciar per scismatico s. Vincenzo Ferreri, che seguì Benedetto. = Invano opporrebbesi che col render dubbia l'autorità delle sessioni quarta e quinta si mette in dubbio altresì la condanna di Wicleff, di Huss e di Girolamo di Praga se-

Digitized by Google

guita nelle sessioni 8., 13., 14. e 15., in tempo delle quali si trovava a Costanza la sola obbedienza di Giovanni, e confermata da Martino V. che chiama questo un Concilio ecumenico. La condanna, di cui si tratta, trae la sua forza dall' ecumenicità posteriormente acquistata e per l'unione di tutte le obbedienze e per la conferma di Martino V. Quelli che sostengono quest'ultima opinione si appoggiano alla Bolla Conciliare *Inter cunctas* di questo Papa, nella quale si conferma la condanna de' citati eresiarchi, e non si dice una sillaba sui restanti atti del Concilio. La conseguenza che potrebbe dedursene si è, che il Concilio è ecumenico in questa parte, e mentre potrei dire che l'inclusione di questa esprime una vera esclusione del rimanente, m'accontento in quella vece di lasciarlo in dubbio, come ho fatto finora. Quelli che sostengono la prima opinione producono un atto registrato da un notajo del Concilio, dal quale si raccoglie aver Martino V. verbalmente dichiarato agli Oratori di Polonia, che chiedean la condanna di un certo libro: *Se omnia et singula determinata et conclusa decreta in materia fidei per præsens sacrum generale Concilium Constantiense conciliariter; tenere ac inviolabiliter observare et numquam contravenire velle quoquo modo, ipsaque sic conciliariter facta approbare et ratificare, et non aliter nec alio modo* (1). Ma chi non vede potersi da questo atto provar piuttosto tutto il contrario? *Sic conciliariter facta et non aliter, nec alio modo*, queste

(1) Tom. 16. Concil. Col. 746. Ed. Ven.

parole significan che v' ha delle cose in questo Concilio fatte in forma conciliare, e delle altre fatte altramente. Io ho diritto di dire che le cose fatte altramente son quelle alle quali manca l' approvazione espressa della Bolla. *In materia fidei conclusa decreta*, queste parole significan che l' approvazione del Papa cade sulle sole materie che interessan la fede. Così la protesta di Martino V. concorda perfettamente colla Bolla, la quale non ha altro oggetto che la condanna degli eresiarchi di sopra accennati. — Ma forse che le sessioni quarta e quinta acquistarono una forza ecumenica dall' approvazione del Concilio fatta da Eugenio IV. e da Pio II? Si conceda anche questo. Ciò sarà vero restrettivamente al senso, in cui i due decreti furono intesi dal Concilio, il qual senso si riferisce al caso concreto dello scisma d'allora, *præsentis schismatis*, e non a qualunque caso di scisma: *Decretum illorum Patrum non loquitur universaliter, sed de* illa Synodo *singulariter*, dice il Card. Torrecremata che fu presente al Concilio (1). E se Pio II. lo chiama *Synodus universalis*, quest' è perchè fu tale in qualche tempo, come si chiamano generali i Concilj secondo e quinto, quantunque non fossero tali all' atto della loro celebrazione, ma siano divenuti tali soltanto per la susseguente conferma del Papa. = Forse che le sessioni quarta e quinta del Concilio di Costanza acquistarono una forza ecumenica dalla seconda sessione del Concilio di Basilea, che alcuni vogliono ecumenico per ri-

(1) Sum. de Eccl. Lib. 2. Cap. 99.

guardo alle prime sedici sessioni? Il Concilio di Basilea non confermò quello di Costanza per riguardo alla parte disciplinare ma soltanto ordinò che quei due decreti fossero inseriti nella sua seconda sessione. Inseriti non possono avere se non quella forza, che si attribuisce al Concilio di Basilea. Ora qual forza ha esso in questa parte? Eccola dal fatto: 1. Con apposita Bolla Eugenio IV. sciolse il Concilio di Basilea dopo la sessione prima con protesta contro i suoi decreti. È vero, che colla lettera 18 gennajo 1433 (1) rivocò la Bolla di scioglimento, e ordinò la continuazione. Ma quando nel Concilio di Firenze il Cardinal Giuliano oppose al Papa quest' eccezione, Eugenio rispose d' aver approvato la continuazione del Concilio, non i decreti del medesimo. Ce ne assicura il Card. Torrecremata che era presente (2). 2. Quando i Padri di questo Concilio tentarono di deporre il Papa Eugenio IV., egli non riconobbe la da essi arrogatasi superiorità, e continuò a celebrare colla massima solennità il Concilio di Firenze non meno che ad essere riconosciuto per Papa. Piuttosto il Concilio di Firenze, dove l' unione de' Vescovi col Papa manifesta una forza ecumenica, non curando la deposizione d' Eugenio fatta dai Padri Basileesi, dimostrò col fatto il valore di questa deposizione e del Concilio che l' avea pronunciata, e così indicò chiaramente il senso dei due decreti Costanzesi limitati al caso dello scisma allora do-

(1) Conc. Basil. Sess. 16.

(2) Sum. de Eccl. c. 100.

minante. 3. Finalmente il Concilio Lateranese annullò i decreti del Concilio di Basilea contrarj all' autorità del Papa.

Dal lato dell' oggetto. Non parlerò del secondo fra i due citati decreti, il quale, essendo un corollario del primo, regge o cade secondo che regge o cade quello. Fermando l' attenzione al primo, si vede che primo il Concilio non si applica a stabilire una massima generale sull' autorità de' Concilj, ma parla soltanto di sè come radunato all' intento di spegnere lo scisma allora dominante. Questo è sì vero, e *l' Appellante* sentì tanto la forza di questo argomento, che citando (1) il testo del Concilio di Costanza, con uno di quei tratti di buona fede, che gli sono famigliari, omise la parola *dicti* per estenderne il senso a qualunque scisma. Anzi nella posteriore sua Opera la *vera idea della S. Sede* volle renderne più comoda l' applicazione al suo piano cambiando il singolare *extirpationem schismatis* in plurale *extirpationes schismatum*: Che più? Nello stesso Concilio si determinò abbastanza il senso di quel decreto. Gli Spagnuoli, gli Italiani e i Francesi fecero una protesta, che si trova negli atti prima della sessione quarantesima, colla quale fu limitato al caso dello scisma allor dominante: *Ac tandem dictum fuit, quod Papa electus ligari non poterat.* (2) Ciò premesso, il Concilio con

(1) Che cosa è un Appellante? Cap. 1. Art. 1.

(2) In un opuscolo stampato a Strasburgo nel 1682 prima in Tedesco, poi in Francese, si legge come segue " Notate, miei

quel decreto volea dire d' aver da Cristo una *podestà*, *alla quale quegli stessi*, *che erano allora in istato papale erano tenuti di ubbidire*. Non parla adunque degli obblighi dello stato papale certo e legittimo in generale, ma degli obblighi in particolare di quella papalità dubbia, contro la quale il Concilio era radunato. Ora quali erano gli obblighi d' una tale papalità? Tutti i tre pretendenti, quantunque uno di essi fosse realmente

» fratelli, quelle parole della sessione quarta *reformationem generalem Ecclesiæ in Capite*, *et in membris*, e sappiate, che » queste parole non si trovano nelle più antiche e più legittime » edizioni degli atti del Concilio di Costanza. Non si trovano, nè » nella prima stampa cominciata a Costanza stessa nel 1499 e » terminata l' anno medesimo ad Hauguenaw, nè nella seconda edi- » zione di Milano 1511, nè nella terza di Parigi 1524, nè nella » quarta di Colonia 1530. Di più nell' Imperial libreria di Vienna » si conserva un atto Originale degli atti del Concilio di Costanza, » dove queste parole non si leggono. Neppure si hanno negli Ori- » ginali di Brunswick, di Gotha e di Lipsia; e il celebre Schel- » strate ci assicura di non averle ritrovate nei nove originali da lui » veduti. Per la prima volta compajono nell'edizione di Pietro » Crabbe uscita a Colonia nel 1538 sopra un manoscritto fatto per » ordine di quel piccol numero di Vescovi, che ancora siedevano » a Basilea dopo la sessione 25.a di quel Concilio, allorchè era già » degenerato in una radunanza scismatica. Questa edizione infedele » fu poi troppo fedelmente ricopiata da scrittori incauti e special- » mente dai Protestanti.

Digitized by Google

legittimo, per legge naturale e divina ad effetto di evitare lo scandalo e le altre conseguenze dello scisma erano obbligati a rinunciare alle rispettive pretensioni per lasciar luogo o al rimpiazzo della sede, se era vacante, o all' elezione d' un Papa certo, se fra i tre incerti uno era legittimo, non bastando che il Papa sia legittimo, ma richiedendosi altresì che sia conosciuto come tale onde non venga in quistione il centro d' unità e la visibilità della Chiesa. Posto l' obbligo della rinuncia e il rifiuto della medesima, non è un paradosso il dire, che un Concilio numeroso e rispettabile, come era quello di Costanza, quantunque non generale per mancanza d' un Papa certo che lo presiedesse, potea dar per fatta la rinuncia di Benedetto XIII., come fece, e passare all' elezione d' un nuovo Papa. Dico che *diede per fatta la rinuncia di Benedetto* XIII.; perchè, come mai la sentenza pronunciata contro questo Antipapa fra i tre il più certo può chiamarsi una *deposizione*, che è un atto giuridico e penale, il qual non ha luogo che contro persone costituite in una certa e legittima dignità? Diffatti I. il Concilio non lasciò mai di premettere le pratiche utili per indurre alla rinuncia ciascuno de' tre contendenti, e solo passò alla così detta deposizione di Benedetto, che avea al Papato le ragioni più inferme, quando per la rinuncia degli altri due omai potea dirsi vacante la Sede Papale, e poteasi con sicurezza trattare d' una nuova elezione; altra presunzione per conchiudere, che l' atto di deposizione fu piuttosto

un dar per fatta la rinuncia, un atto proprio del tempo e non più. Secondo, la sommessione del Papa è richiesta dal Concilio di Costanza come *legittimamente congregato*, come *ecumenico*, come *rappresentante la militante Chiesa Cattolica*. Ora il Concilio è legittimamente congregato quando lo è dal Papa certo, e legittimo: è ecumenico quand' è da Esso presieduto: rappresenta la Chiesa, quand' è da Esso approvato. Il decreto adunque, che stabilisce la sommessione del Papa ha la sua forza in quanto si verifica il concorso di tutti questi estremi: mancandone alcuno, cessa la forza del decreto. Ecco quindi che la quistione di diritto ci riconduce a quella di fatto che abbiam già trattata, e siamo da capo.

Qui sarebbe finita la quistione intorno alla forza dei due famosi decreti; fatti pel caso di scisma. Ma io voglio ora supporre altresì, che il Concilio di Costanza abbia con essi inteso di stabilire la massima generale, che il *Papa deve obbedire al Concilio ecumenico*. Questa proposizione può avere varj aspetti; quindi ha bisogno di spiegazione. *Il Papa deve obbedire ad un Concilio generale già celebrato, già chiuso, già passato?* Ecco il primo aspetto. *Il Papa deve obbedire al Concilio generale presente, al quale egli stesso presiede e presta la sua approvazione, e conferma?* Ecco il secondo aspetto. *Il Papa deve obbedire al Concilio generale presente, da sè diviso, ai decreti del quale egli nega la sua approvazione e conferma?* Ecco il terzo aspetto.

Digitized by Google

Quando il Concilio generale è già celebrato, già chiuso, già passato, *il Papa deve ad esso intera sommessione per riguardo alle decisioni dogmatiche.* Decisioni di questo genere sono articoli di fede, sono il Vangelo stesso infallibilmente spiegato da chi ne ha l'autorità; rifiutarle è lo stesso che rifiutare il Vangelo, sottrarne il Papa è stabilire per lui un simbolo diverso dal comune; il che si oppone al principio di ragione e di Religione. *Una fides.* Questa superiorità del Concilio generale al Papa è evidente. Il giudizio del Concilio generale come infallibile esclude assolutamente la possibilità dell'opposto, e dà al fedele una sicurezza maggiore che non il Papa solo, l'infallibità del quale non essendo definita ammette la possibilità dell'opposto. — Che se si tratta di disposizioni soltanto disciplinari, non può negarsi, che il Papa difensore e custode de' Canoni ha secondo la forza direttiva, cioè per legge naturale l'obbligazione d'esserne altresì fedele esecutore, siccome i Principi hanno nello stesso senso quella d'osservar le leggi da essi fatte o dai loro antecessori. Non ha però questo dovere secondo la forza coattiva, quasichè possa esserne obbligato all'osservanza da qualche podestà attualmente a lui superiore, che non esiste e ripugna al Primato. Molto meno ha questo dovere in maniera, che non gli sia lecito il dispensar dalle leggi o cangiarle nel caso di necessità o di utilità. — *Per Concilium statuta*, dice lo stesso Concilio di Basilea, *in nullo derogant suæ potestati, quin pro tempore, loco, causisque et personis, utilitate, vel neces-*

sitate suadente, moderari, dispensareque possit, atque uti Summi Pontificis epichæja, quæ ab ipso auferri nequit (1). *Concedimus*, dice lo stesso difensore delle Libertà Francesi, *in Jure quidem ecclesiastico Papam nihil non posse, cum necessitas id postulaverit* (2). — Se la superiorità del Concilio generale al Papa stabilita nella quarta sessione Costanzese è come l' abbiam quì spiegata, questa è, anzichè in contrasto col Primato, ad esso pienamente conforme.

Quando si tratta di Concilio generale *presente*, *al quale il Papa stesso presiede e presta la sua approvazione e la sua conferma*, l' obbedienza è da lui dovuta come nel caso, e per le ragioni e sotto la distinzione, di cui pocanzi. Anzi nel presente caso s' aggiunge al titolo della subordinazione quello della coerenza. Il Papa non dee trovar cattivo e falso fuor del Concilio quanto trovò buono, e vero dentro di esso, e autor della legge disciplinare non dee restarne l' arbitro fuori del caso di necessità o di utilità. Che se ad alcuno piacesse di supporre il caso (ch' io credo impossibile) d' un Papa, che fuori del Concilio ritrattasse una decisione, alla quale dentro di esso avea acconsentito, questo è il caso d' un Concilio già chiuso, che cade sotto il paragrafo antecedente. — Se la superiorità del Concilio generale al Papa stabilita nella quarta sessione Costanzese è come l' abbiam quì spiegata, questa pure non nuoce al Primato.

(1) Ep. 5.Synod.

(2) Def. Decl. par. 2. Lib. 11. c. 11.

Digitized by Google

Resta il terzo aspetto. *Il Papa dev' egli obbedire al Concilio generale presente da sè diviso, ai decreti del quale egli nega la sua approvazione e conferma?* È chiaro, che il paralogismo di questa proposizione sta nascosto in quelle parole *Concilio generale.* Al sentir parlare di Concilio generale, la prima idea che si risveglia in chicchessia è quella d' una forza ecumenica e dell' impossibilità dell' opposto, dalla quale emerge di sua natura quella del dover di obbedire. Ora è da vedersi, se in un' adunanza di Vescovi dissenziente dal Papa abbiasi a riscontrare il Concilio generale. Bossuet e i Francesi di mente sana rispondon di no, benchè *l'Appellante* (che si professa loro seguace) dica di sì (1). — *Quod attinet ad Synodos habitas, secluso R. Pontifice, Parisienses ultro fatentur, ex antiquissimis regulis eas irritas esse et nullas* (2). Questa dottrina è del Concilio di Costanza. Esso intanto si attribuisce la qualità d' ecumenico, in quanto rappresenta la Chiesa universale. Ma la Chiesa universale non si concepisce senza il capo visibile. Dunque il Concilio non è ecumenico se non in quanto è unito al suo Capo visibile il Papa. Di più la Chiesa Cattolica si dice ed è Apostolica perchè da qualche lato, cioè per mezzo di qualche Chiesa, i di cui Vescovi rimontan fino agli Apostoli, è in contatto mediato cogli Apostoli stessi. Anticamente questo contatto era molteplice, poichè eranvi più Chiese Apostoliche,

(1) Cap. I art. I.

(2) Gall. Orth.

come l'Antiochena, l'Alessandrina, oltre la Romana.
Ma oggi fuor di quest'ultima non esistendone più altra,
chi è staccato da questa come può dirsi in contatto
cogli Apostoli, cioè nella Chiesa Cattolica Apostolica?
E quì non vale distinguere tra Papa e Chiesa Romana,
per conchiudere che può essere la vera Chiesa anche
dove non è il Papa. Bisogna unirsi al Papa per potersi
dire unito a Lei, la quale, dice Bossuet, non parla che
per bocca del Papa. Dunque dove non è Papa, non è
Chiesa. Dunque all'enunciata proposizione bisogna sostituir la seguente: *Supponendo adunato il Corpo Episcopale per celebrare un Concilio generale, i Vescovi adunati hanno l'autorità d'obbligare il Papa a sottomettersi a' loro decreti, di giudicarlo, di deporlo?*
A questa domanda, che così esposta riesce esatta, non
è difficile la risposta. In caso di scisma, in cui il Papa
sia dubbio, perchè non si potrà ammettere, che i Vescovi possano invitarlo a rinunciare alle sue ragioni,
esiggere obbedienza alle loro disposizioni tendenti all'estinzione dello scisma, e in caso di renitenza dar per
fatta la sua rinuncia? Ma in simile circostanza non potrà mai dirsi, che la loro autorità obblighi come ecumenica; solo potrà dirsi, che obblighi come autorità di
gran peso, la quale propone sufficientemente il precetto
naturale di evitare lo scandalo ed i mali dello scisma,
quando si può, e quando non vedesi altra strada d'uscirne che quella della rinuncia. Quest'è precisamente
il caso del Concilio di Costanza. Si trattava di finir

Digitized by Google

uno scisma, che contava quanto prima quarant' anni, e che cagionava alla Chiesa danni incalcolabili: tutti i mezzi di prudenza, e gli sperimenti di conciliazione non avean potuto vincere l' ostinazione de' pretendenti, e segnatamente di Benedetto XIII, che costantemente ricusò la rinuncia; il darla per fatta era, può dirsi, l' unico rimedio, che rimaneva ad usarsi. Chi vorrà farne un' accusa a chi lo adoperò, e mise termine realmente all' afflizion della Chiesa? Chi dubiterà, che questa adunanza colla sola autorità d' un Concilio particolare non potesse proporre il precetto naturale in modo di obbligare il Papa dubbio alla rinuncia supposta rimedio unico, e darla anche per fatta dopo il rifiuto? Chi dubiterà, che il Clero d' una Chiesa particolare non possa con analoghi provvedimenti accorrere in soccorso d' una greggia dispersa dal proprio Pastore, come fecero quelli di Costantinopoli e di Antiochia ai tempi di Nestorio e di Paolo Samosateno? Fuori del caso di scisma però nissuna, benchè numerosissima adunanza di Vescovi può obbligare il Papa a starle sottomesso, perchè il Primato non sarebbe più un potere pieno e supremo, se conoscesse superiori. Gesù Cristo avea detto a Pietro solo *Quodcumque ligaveris* prima di dire al Collegio Apostolico, ov' era anche Pietro, *Quæcumque alligaveritis*; quindi Pietro era sempre rimasto il capo del Collegio, la pietra fondamentale di tutto l' edificio, il Pastore di tutto il gregge. Sarebbe stato un rovescio dell' ordine e de' disegni di Cristo che le membra co-

mandassero al Capo, che il fondamento sostenesse l'edificio, che il gregge conducesse il Pastore. A favore dell'opinione contraria non si può citare in diciotto secoli una decision della Chiesa, eccetto quella del Concilio di Costanza sul senso della quale si disputa. Non si può citare in sì lungo spazio di tempo alcuna pratica fuor di quella del Concilio di Basilea, che tentò di deporre il Papa Eugenio IV. Ma quest'esempio condanna piuttosto l'opinione, che si vuol difendere, perchè Eugenio IV e il Concilio di Firenze non curaron questo atto, e continuarono le loro funzioni, nè fu riconosciuto altro Papa fuori di lui. Qui abbiam dunque col Papa un corpo di Vescovi, che concordi riprovan col fatto l'esercizio della superiorità che i Padri di Basilea staccati dal Papa arrogavansi sopra di esso, e che limitan evidentemente la superiorità decisa a Costanza al solo caso di scisma, pel quale quel Concilio erasi radunato. Più ancora. I Padri di Basilea incapricciati della supposta loro superiorità elessero l'Antipapa Felice V, e cominciarono un nuovo scisma, strascinativi dall'opinione della loro superiorità, l'unica volta che vollero esercitarla fuori di tempo. Lo stesso rimedio provato utile in tempo di scisma riuscì perniciosissimo fuori di esso: lo stesso rimedio finì uno scisma di quarant'anni, e ne cominciò uno, che potea durare altrettanto. Pare, che la Provvidenza abbia voluto mostrar col fatto l'uso, che deve farsi de' due decreti costanzesi, e il pericolo della dottrina della superiorità fuori del

caso pel quale quelli furono fatti. Guai a noi, se questa dottrina fosse giunta a stabilirsi dappertutto! Ad ogni tratto nelle torbide età si sarebbero alzati tribunali, aperti processi, e pronunciate sentenze di deposizione contro de' Pontefici: ad ogni tratto la Chiesa sarebbe stata in braccio alle divisioni, che hanno lacerata ahi troppo! in Oriente e in Occidente la veste inconsutile dell' Uomo-Dio, come si videro in braccio alle guerre civili que' paesi, ove la sovranità ebbe a subire simili sospensioni. Iddio preservi mai sempre la Chiesa e gli Stati da una sovranità manchevole, che tutto trae in rovina! Invano l'*Appellante* chiama quella della superiorità del Concilio al Papa una massima fondata sulla dottrina di tutta l' antichità (1). Quest' alta antichità, che chiamasi *tutta* comincia da Gersone, nè più sopra potè cominciare lo stesso Bossuet. Solamente ai tempi del Concilio di Pisa s' imprese a parlarne. Allora era tanto lontano il pensiero di sottoporre il Papa ai Vescovi, che i Dottori per la più parte per rimediare allo scisma pigliavano il partito di supporre, che il Papa potesse diventare eretico per conchiudere, che allora cesserebbe d' esser Papa, e potrebbe essere sottoposto a processo, e costretto ad abbandonare l' esercizio della sua autorità. Questa stessa supposizione prova l' opinione in allora generalmente dominante, che il Papa non poteva essere giudicato da alcuno. *Prima sedes a nemine judicatur*, risposero sul fine del sesto secolo.

(1) Cap. 1. art. 1.

alcuni Vescovi in occasione delle accuse portate contro Papa Simmaco. *Prima Sedes a nemine judicatur*, risposero sul fine del secolo 8.° in una causa simile di Leone III alcuni Vescovi di Francia (dove oggi le libertà religiose sono chiamate l' antica disciplina Ecclesiastica); *nos Sedem Apostolicam judicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes, et Vicario suo judicamur; ipse autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit; sed sicut ipse Summus Pontifex censuerit, canonicè obediemus.* E nel secolo 12.° Giovanni di Salisbury Francese, Vescovo di Chartres diceva: *Quis præsumat Summum judicare Pontificem, cujus causa Dei solius reservatur examini?* Finalmente Tomassin, pure Francese, nella sua Disertazione sopra il Concilio Romano, in cui si trattava del giudizio di Papa Simmaco, dice, che un Concilio anche ecumenico dovendo essere convocato e confermato dal Papa non può rivolger contro di esso l' autorità da esso ricevuta; che un tale Concilio è sempre una riunione de' membri della Chiesa, i quali non possono giudicare il Capo; che in questo Concilio non meno, che ne' particolari sarebbero sempre gli inferiori, che giudicherebbero il Superiore; che siffatto giudizio metterebbe in pericolo tutto l' Episcopato, e distruggerebbe tutti i privilegi delle altre Sedi; finalmente esser di diritto divino, che il Papa non sia giudicato se non da Dio, e nulla potere un Concilio contro un diritto divino. Questo è il terzo senso, in cui si può intendere la superiorità del Concilio

al Papa, e questo non è assolutamente, e non può essere il senso del Concilio di Costanza, come appare da tutto il già detto, nè può col Primato comporsi.

Dalle cose premesse intorno alla superiorità del Concilio al Papa discende la risposta intorno alla superiorità de' canoni al Papa. Non avendo il Papa un superiore contemporaneo, al quale sia in dovere di star sottomesso, in qual senso debbono i canoni intendersi superiori al Papa? Se s' intende di dire, che i Papi debbono essere i custodi, i difensori, i primi esecutori de' canoni, come i Principi lo debbono essere delle leggi de' loro paesi, nissuno ne dubita: era inutile che l'Assemblea del 1682 se ne occupasse. In questo senso il Papa S. Martino disse: *Canones ecclesiasticos solvere non possumus qui defensores, et custodes canonum sumus* (1). Ma questo non dà un diritto al Concilio, al Vescovo, al privato di chieder conto al Papa dell' osservanza de' canoni, nè di disobbedirlo sotto il pretesto, che i canoni siano stati da lui trasgrediti, in una parola di pigliare le redini della sua coscienza. Può essere un dovere quello di dar buoni pareri ai superiori; ma è un altro dovere quello di non indebolirne o metterne a rischio l'autorità in faccia ai subalterni. L' Assemblea si trova precisamente nella situazione d' una Provincia, la quale sola in tutto un Impero si alzasse a dichiarar *pubblicamente*, che conviene moderare l' uso del sovrano potere secondo le leggi della giustizia e

(1) Ap. Boss. Def. Decl. p. 2. l. 11. c. 3.

Digitized by Google

della carità: la massima è buona, ma la dichiarazione sarebbe cattiva. Tale fu tenuta quella dell'Assemblea, e posso provarlo non solo colla solenne rescissione fatta e confermata da' Romani Pontefici, la quale agli avversarj riuscirebbe sospetta, ma col giudizio altressì datone dagli stessi Vescovi Francesi. M.r di Brias Arcivescovo di Cambray, che fu presente all'Assemblea protestò alla presenza della medesima, che Egli era stato allevato in principj diversi, e che non mai si sarebbe risolto di convenire nell' ivi concertata *Dichiarazione* (1). E se mi si oppone, che il gran Bossuet ne prese la difesa, rispondo subito, che Egli non può esser grande per la più picciola delle sue Opere; che se in questa occasione diede qualche segno d' esser grande, questo fu nel diffidare finchè visse di quanto avea scritto, essendo egli morto ventidue anni dopo senza averne procurata, nè raccomandata la stampa. Il dottissimo M.r di Tencin Arcivescovo d' Embrun nella sua Pastorale 5 agosto 1733 disse francamente » non poter mai le opere postume di » M.r Bossuet portar seco l' autorità delle famose da lui » medesimo pubblicate; » le postume anzi sembrar fatte » per metterlo in contraddizione con sè stesso; cosicchè, » se egli n' è veramente l'Autore (2), noi abbiam diritto » di credere o che Egli non le ha stimate degne della

(1) Presso Zacc. Antifeb.

(2) Dopo la scoperta recentemente fattasi nella R. Biblioteca di Parigi dell' autografo, non può più mettersi in dubbio, che Bossuet ne sia l' autore.

Digitized by Google

» luce, o che non le ha rivedute con quell' esattezza,
» che rese la sua penna formidabile agli eterodossi. »
Se poi s' intende di dire, che i Vescovi possono anche coattivamente obbligare il Papa all' osservanza de' canoni, come sembra pretendersi nel 3.° articolo della citata dichiarazione considerato in relazione al secondo; questo è contrario al Primato Pontificio. Poichè da questo deriverebbe l'insidiosa, incompatibile conseguenza tiratane dall' Assemblea, che la disciplina Gallicana, la quale non è certamente meno mutabile dell' Italiana e della Spagnuola, non si possa dal Papa cangiare, *Patrumque terminos manere inconcussos*; quindi che il Papa sia in dovere di star sottomesso alla Chiesa Gallicana, e questa possa sottrarsi all' obbedienza dovuta al suo Capo. Dico *insidiosa*, perchè il fonte, onde son tratte le parole della dichiarazione, che è una lettera di S. Damaso ad Aurelio Vescovo di Cartagine, non è stato dall'Assemblea presentato nel suo naturale contesto. Si sono usurpate queste savie parole: *Canones, qui sunt spiritu Dei conditi, et totius mundi reverentia consecrati*; e si sono taciute queste altre che vengono in seguito: *Ne quovis modo SS. Patrum absque inevitabili necessitate, quod absit, transgrediantur*; poste le quali la quistione è finita. Dico *incompatibile*, perciocchè oltre l' offendere il Primato del Papa, il quale solo per ragioni di convenienza tollera il Gallicanismo, non regge colla dottrina di Bossuet (1), e molto meno col fatto,

(1) Def. Decl. Par. 2. l. 11. c. 11.

La Francia è il semenzajo e la scuola delle libertà religiose; e la Francia quasi nel momento stesso, in cui s'era tirato da esse il maggior profitto, che la politica del tempo e l'irreligione avessero potuto desiderare, portò alla loro esistenza il colpo più fatale, che da mano nemica lor potesse mai giungere. Quanto è grande Iddio ne' suoi consigli! L'edificio dell'insana Babelle è sconcertato ogniqualvolta Iddio confonde il linguaggio degli edificanti. L'osservazione è d'un moderno, del quale trascrivo le parole tradotte dal Francese:

UNO DE' PRODIGI DEL SECOLO XIX.°

I Vescovi Francesi del 1802 distruttori e difensori ad un tempo degli articoli del 1682.

» Pio VII gloriosamente regnante di sua piena e
» sola autorità ha cangiati i limiti di tutte le Diocesi
» di Francia, ha preteso, che tutti gli antichi Vescovi
» legittimi lasciassero le loro Sedi, destituinneli senza
» alcun loro demerito, anzi senza ascoltarli (1). Questo
» grande e santo Pontefice giudicò questa misura ne-
» cessaria acciò non fosse portato l'ultimo colpo al-
» l'esercizio della cattolica Religione in Francia, e
» convenevole al bene della Chiesa Universale. Egli

(1) Breve 15 agosto 1801, e Concordato col primo Console Napoleone Bonaparte.

» esercitò con questo un' autorità fin allora senza esem-
» pio, e si alzò al di sopra de' Canoni e de' Concilj
» ecumenici, come dichiara Egli stesso nelle Bolle:
» *non obstantibus conciliis generalibus.* Che fecero i Ve-
» scovi? Molti Vescovi di Francia rinunciarono alle lo-
» ro Sedi, e quelli dispersi nell' universo, che erano in
» un numero senza paragon maggiore, tutti se ne tac-
» quero. Quando Pietro ebbe parlato, *tacuit omnis*
» *multitudo.* Ma la Chiesa poteva ella tacere sopra
» quest' uso inudito dell' autorità Pontificale, se essa lo
» avesse trovato biasimevole, e fosse stata persuasa di
» poterlo impedire; se essa avesse pensato, come pre-
» tendono i Gallicani, d' aver l' incarico di rivedere,
» approvare, o riformare i decreti de' Papi; se essa
» avesse creduto col Concilio di Nicea *omnia fuisse*
» *Successori Petri sermone Domini concessa*? Questo
» silenzio della Chiesa sempre guidata dallo Spirito S.,
» questo silenzio, che tutti i Cattolici chiamano una
» vera approvazione, sforza dunque i Gallicani ad am-
» mettere e rispettare quest' atto.

» Pio VII ha posti degli altri Vescovi nelle Sedi
» de' destituiti, e questi nuovi Vescovi hanno dichiarato
» colle loro parole e colle loro azioni, che il Papa
» avea esercitata un' autorità legittima. Se essi negassero
» ciò, si accuserebbero impostori ed intrusi, e con-
» fesserebbero pubblicamente, che dopo il Concordato
» per loro colpa, e per loro cooperazione non v' è in
» Francia nè un Vescovo, nè un Parroco investito di

» legittima giurisdizione. Quindi tutte le volte, che essi
» si chiamano Vescovi per la Grazia della S. Sede,
» tutte le volte, che esercitan le funzioni Episcopali,
» esaltano cogli altri Vescovi, e al par d' essi il supre-
» mo potere del Sommo Pontefice. Se dunque, lo ripe-
» to, la Chiesa universale non avesse approvato il
» Concordato, che il Papa solo, alzandosi sopra de'
» Canoni, avea disposto e terminato, se essa avesse
» creduto d' avere diritto di riclamare, essa era stretta-
» mente obbligata a farlo, e lo Spirito Santo, che la
» guida, avrebbe fatto sì, che realmente riclamasse.
» Ora essa non ha riclamato. Dunque lo ha approvato,
» se era d' uopo, o assolutamente, o almeno non cre-
» dendosi autorità competente per opporsi al Papa, che
» l' avea conchiuso in virtù della pienezza del suo po-
» tere e del suo diritto di governare la Chiesa univer-
» sale, di cui è Padre e Dottore (*Conc. Fior.*) e
» come munito del potere di decidervi anche solo.
» L' una, o l' altra approvazione basta per quello che
» io voglio provare. Qualunque legittimo senso diasi alla
» condotta della Chiesa, il Concordato colle sue for-
» mole e clausole, ha in suo favore la Chiesa univer-
» sale; e non dimentichiamoci, che i Vescovi di Fran-
» cia son del numero degli approvatori, anzi i più
» interessati per la validità dell'Atto. Facciamo ora sul
» Concordato tre osservazioni.

» 1. Il Papa dichiara nel Concordato, e lo si vede
» dalle sue azioni, che egli decide indipendentemente

» da tutto quanto portano in contrario i decreti de' Con-
» cilj ecumenici : *non obstantibus Conciliis Generalibus.*
» I nuovi Vescovi di Francia riconoscendo la validità
» del Concordato riconoscono dunque evidentemente la
» superiorità del Papa ai Canoni ed ai Concilj; poichè
» unicamente per una conseguenza di questa superiorità
» hanno essi ricevuta la loro autorità e la loro giuris-
» dizione. Questi nuovi Vescovi colla loro accettazione
» hanno manifestamente rinunziato al secondo de' quat-
» tro articoli del 1682. Essi hanno dovuto pensare co-
» me tutti i Cattolici, che i Papi osservano ordinaria-
» mente ; e difendono i Canoni di disciplina, ma che
» possono derogarvi, come fecero più volte allorchè lo
» credevano del vantaggio della Chiesa, (V. Bossuet
» Def. decl. P. 2. l. 12. c. 16. = Concil. Basil. Ep. Synod.
» N. 5.) senzachè la Chiesa riclamasse giammai contro
» questi cangiamenti. Essi lo possono ; perchè se queste
» derogazioni erano usurpazioni, e se la Chiesa non gli
» ha condannati ; le promesse di Gesù Cristo sono sen-
» za effetto, la Chiesa è nell' errore, e non è che una
» Babilonia, dove gli uni usurpano ciò, che loro non
» appartiene, e gli altri lo soffrono quando dovrebbero
» impedirlo. Diciamo adunque che il Papa opera allora,
» giusta le espressioni del Concilio di Firenze, nella
» sua qualità di Padre e Dottore di tutti i Cristiani,
» che ha ricevuto da Gesù Cristo il *pieno* potere di
» governar la Chiesa Universale. La sua superiorità con-
» siste in questo, che può cangiare, o annullare i de-

» creti disciplinari, e un decreto conciliare sulla disci-
» plina, e anche sulla Fede non può mai essere obbli-
» gatorio senza la sanzione Papale. Nè si dica, che il
» Papa ha questa superiorità soltanto ne' casi straordinarj.
» Poichè quali sono questi casi straordinarj? Chi gli ha
» determinati? In qual chirografo si trovan essi? Chi
» potrà giudicare se i casi siano abbastanza straordinarj?
» Quanto tempo bisognerà aspettare affinchè la Chiesa
» unita, o dispersa lo dichiari? D' altra parte il Papa
» ha trattato pel Concordato, e per le altre circostanze
» senza dimandare alla Chiesa, se il caso era abbastan-
» za straordinario, e se il suo diritto era legittimo.
» Se si fosse creduto, che egli potesse pigliarvi ingan-
» no, i nuovi Vescovi doveano adunque, prima d' ac-
» cettare, conoscere il consentimento della Chiesa
» Universale; perchè il Papa non è superiore ai Cano-
» ni, che nei casi straordinarj; se in questi può deci-
» der solo, come ha fatto; eccolo giudice nella causa
» sua propria: per credere ch' ei non potesse errare in
» questa decisione, bisognerebbe che i Gallicani gli ac-
» cordassero una infallibilità più estesa di quella accor-
» datagli da' Cattolici chiamati oltramontani. Ogni sen-
» sata persona è dunque in dovere d'ammettere in ogni
» tempo la superiorità del Papa nel senso da noi spie-
» gato, e i Gallicani coerenti a sè stessi non posson
» negare d' averla ammessa nel concordato in pregiudizio
» del loro secondo articolo del 1682.

» 2. Il Papa replica più volte nelle sue Bolle del
» Concordato, che egli annulla tutti i privilegi della
» Chiesa di Francia, e lo prova coi fatti. I nuovi Ve-
» scovi aderendo al Concordato rinuncian a tutto quanto
» viene sotto il nome di libertà Gallicane, di cui si
» parla nel terzo articolo del 1682; libertà, che secon-
» do i Gallicani facevano parte de' privilegi della lor
» Chiesa, quantunque essi non abbiano mai potuto di-
» mostrar chiaramente, in che consistessero queste pre-
» tese libertà, e meno ancora come avessero essi il
» privilegio di goderne. Ma supponendo, che questi
» privilegi avessero altra volta esistito, non esistono
» dunque più per confessione de' Gallicani accettanti il
» Concordato, che li distrugge tutti.

» 3. Appena comparve il Concordato, tutti i Ve-
» scovi nominati (e tutto il Clero Francese vi acconsentì)
» senza rimostranze, e senza aspettare il consentimento
» della Chiesa unita, o dispersa, hanno accettata la
» giurisdizione, le piazze, gli onorarj, e la speranza
» della tranquillità. Su di che era fondata questa pron-
» tezza? Essa non potea appoggiarsi che sulla persua-
» sione del diritto supremo ed universale del Papa, ed
» anche della sua infallibilità; perchè se essi avessero
» avuto il minimo dubbio, che il Papa potesse errare
» in questa Bolla (e doveano temerlo, se lo credeano
» fallibile) la coscienza vietava loro imperiosamente
» d' aderirvi prima di conoscere il consentimento della
» Chiesa; altrimenti si esponeano a divenire i fautori

Digitized by Google

» dell' errore in un affare dei più gravi nel caso, che
» il Papa avesse operato senza poteri; esponeano tutti
» i Cattolici di Francia a cader nell' errore, sottomet-
» tendosi ad una falsa giurisdizione. Diffatti le Bolle re-
» lative al Concordato sono implicitamente dogmatiche,
» specialmente in quanto suppongono e dichiarano, che
» il Papa ha per diritto divino il poter di destituire i
» Vescovi anche senza giudizio, e che chiunque nol
» crede sarebbe scismatico; per conseguenza chi avesse
» conservati i sistemi Gallicani, accettando nondimeno
» alla minuta questo Concordato, che secondo le loro
» opinioni potea essere erroneo, non arrischiava egli
» d' ajutare ad introdurre nella Chiesa una falsa cre-
» denza?

» D' altra parte per ciò stesso, che hanno ricono-
» sciuto la Superiorità del Papa ai Concilj non hanno
» essi necessariamente riconosciuta la di lui infallibilità?
» perchè essendo il Papa superiore ai Concilj, questi
» non possono riformare i decreti di lui loro superiore.
» Se dunque questo Superiore facesse de' decreti con-
» trarj alla Fede, e nissuno può distruggerli, come
» nissuno gli ha distrutti giammai; tutta la Chiesa sa-
» rebbe strascinata nell' errore dal suo Capo, al quale
» essa deve l' obbedienza, o che non avrebbe per Su-
» periore, che Dio. Allora le promesse di Gesù Cristo
» alla Chiesa sarebbero annientate, o piuttosto sempre
» sarebbero state false, nè vi sarebbe stata Chiesa
» giammai. La superiorità del Papa dunque dimanda la
» sua infallibilità.

Digitized by Google

» La pronta adesione dei nuovi Vescovi di Francia » al Concordato non può dunque spiegarsi, che dicen» do, aver essi rinunciato alle pretese libertà Gallica» ne, agli articoli del 1682, e riconosciuta la superio» rità e infallibilità del Papa. Così hanno pensato » tutte le persone istruite e ragionevoli.

» Ma ecco il *prodigio*: Chi potrà comprendere, » come poco tempo dopo gli stessi Vescovi abbian po» tuto sottoscrivere la dichiarazione del 1682, ed impie» gare l'autorità, che lor viene dal Concordato, ad » esiggere, che i loro Preti pure la sottoscrivessero e » la insegnassero? Simili contraddizioni non si possono » scusare se non dicendo, che essi conoscono poco o » niente la *Dichiarazione* del 1682, e che l'abbraccia» no, e l'abbandonano senza sapere nè il perchè, nè » il come. Se non si ammettesse questo supposto, bi» sognerebbe dire che vogliono, ora riconoscere, ora » negare i diritti del Papa, secondo che i loro interessi » ricercano; bisognerebbe vedere in essi una mala fe» de, o una deferenza alle circostanze, della quale non » si vorrebbero credere capaci ».

Questo squarcio potrebbe esser aggiunto all' erudita Opera *Du Pape* di Barruel, il quale quanto solidamente trattò del valore del Breve 15 agosto 1801, altrettanto grossolanamente sorpassò le conseguenze, che ne derivano fatali alle troppo care sue libertà. La superiorità de' Canoni al Papa è una teoria di belle e seducenti apparenze, considerata in astratto.

Applicata ai grandi affari, ove si tratta d'un gran bene da conseguirsi o d' un gran male da evitarsi, e dove l' urgenza non lascia luogo ad aspettare le determinazioni d' un Potere lontano, com'è il Concilio generale, è una chimera, un sogno, un delirio. Ne' casi di questo genere, in cui o bisogna risolvere, o bisogna soccombere, se non interviene l' azione d' un potere assoluto, indipendente, pieno, universale, monarchico, un momento solo d' inazione può perder tutto. Se Pio VII non avesse fatto uso di questo potere, non v' era in Francia più Religione. Per la stessa ragione, se quando al primo spuntar dello scisma d' Occidente Urbano VI coi tre Cardinali Italiani (1) propose la convocazione d'un Concilio generale, i Cardinali Francesi in vece di ostinarsi contro l' autorità, avessero riconosciuta la voce del Superiore de' Canoni, lo scisma non si sarebbe inoltrato, nè le dispute lo avrebbero inviluppato in tanti dubbj di diritto e di fatto, che tolsero la speranza di terminarlo, e obbligò gli stessi Cardinali Francesi a proporre per rimedio la deposizione de' contendenti. Questi esempi bastano a provare, che la superiorità de' Canoni al Papa è un principio atto più a favorire lo scisma, che ad allontanarlo o ad estinguerlo.

105. I Giudizj della Chiesa dispersa altro non sono che o la concordia moralmente unanime del corpo Episcopale disperso in un medesimo insegnamento, ovvero l' espressa adesione, ed anche, dice Quesnel, la semplice

(1) Lettre à un Archévequе.

acquiescenza del medesimo ad un apposito insegnamento del Supremo Gerarca (1). Celebre in questo genere è quello contro i Pelagiani, condannati dalla costituzione di Zosimo, alla quale s' unì in appresso il suffragio o espresso o tacito di tutti gli altri Vescovi. Senza radunanza alcuna ecumenica la causa de' Pelagiani fu irrefragabilmente terminata; e quando Giuliano appellava da Zosimo al Concilio generale, s. Agostino rispondea: » Perchè domandate un nuovo esame, dopochè l' esame » è stato già fatto dalla Sede Apostolica e dal Corpo » Episcopale? » Il più celebre di tutti però per le quistioni, che ne vennero in seguito e duran tuttora, è il giudizio della Bolla *Unigenitus*. Infiniti sono gli alterchi suscitatisi contro di questa. Alcuni, come in Germania Febronio, in Francia i Vescovi Appellanti nella loro risposta alla Pastorale del Cardinale de Bissy hanno sostenuta l' assoluta necessità del Concilio generale. L' autore dell'Analisi delle prescrizioni di Tertulliano in Italia, senza ricorrere a questo principio, e dissimulando affettatamente i suffragi del Mondo Cattolico a favore della Bolla come cose di nessun peso, ammise all' inesorabile bilancia la sola resistenza de' pochi come bastevole a distruggerne la forza. » Il costante e sempre vivo » contrasto, fatto .... in questo secolo alla Bolla *Unigenitus* » ha dimostrato, che in questa Bolla non si riconosce » la voce della Chiesa di Dio. (2). Così egli parla di

(1) Op. imp. Lib. 2. c. 103.

(2) §. 44.

questa Bolla, confermata da tutti i Papi posteriori, che ne hanno parlato, chiamata un giudizio dogmatico ed irreformabile da Pio VI nel suo Breve 13 settembre 1781 al Vescovo di Brescia, celebrata come tale da' Concilj di Roma, di Fermo, di Avignone, di Embrun, preconizzata da più di dodici Assemblee generali del Clero Gallicano, accettata da tutti i Prelati d' Italia, di Germania, di Spagna, di Portogallo, de' Paesi Bassi, di Lorena, d' Ungheria, di Dalmazia, di Boemia, di Polonia, d' Ukrania, di Podolia, di Volhinia, di Valacchia ed anche di Francia, eccettò quattro (2). Nella Francia stessa, dice Bergier, dove per altro le libertà consentono l' appello dalle Bolle Papali, si renderebbe oggi ridicolo chi parlasse d' appello dalla Bolla di cui trattiamo. Merita d' essere quì riferito quanto dice l'Ab. Pelletier nella sua *Nouvelle defense de la Constitution* sopra l' autorità di questa famosa Bolla — » Vi sono in » Francia, dice egli, 18 Arcivescovi, e non ve n' ha » che uno fra gli appellanti, quel di Parigi (il Card. » de Noailles, che rivocò poi l' appello). Vi sono 112 » Vescovi, e non ve n' ha che 17 d'Appellanti (e d' un » solo di questi si sa che sia morto ostinato nel suo » appello). Vi sono 16 Capi d' Ordine, e non vi ha che » due o tre Generali di questi, che abbiano appellato. » Vi sono nel Regno 23 Università, e tre sole, quelle » di Parigi, di Nantes e di Rheims hanno appellato

(2) Estr. degli atti della Chiesa univer. in favore della Bolla *Unigenitus*.

» (e queste stesse rivocarono poi l'appello). Vi sono più » di 300 Capitoli, e non se ne trovano, che otto o » dieci fuor di Parigi, i quali abbiano appellato . . . . . » Vi sono in Francia più di quarantamila Curati, e ap» pena seicento hanno appellato . . . . . Vi sono quattor» dici in quindicimila Case religiose oltre 1356 Abazie » d'uomini, e fuor di Parigi si trovano pochi Religio» si che abbiano appellato . . . . Si contano fra gli ap» pellanti le Suore Grigie di Abbeville, i Fratelli Sar» tori di s. Germano d'Auxerre in Parigi . . . . alcuni » artigiani . . . . . alcuni Frati conversi. Fuori di Francia » in tutto il Mondo Cattolico è impossibile trovare un » solo Appellante (oggi bisogna eccettuare Utrecht, e » una volta anche Pistoja). E sì che vi sono fuori di » Francia più di 700 Vescovi e Arcivescovi, più di 70 » Università, più di 50 Generali d'Ordine, Preti e » Regolari senza numero ». — Ecco due comunioni opposte, l'una di sopra 800 Vescovi, 90 Università, 60 Generali d'Ordine, trecentomille Curati col Papa alla testa, tutti sottomessi alla Bolla; l'altra di 17 Vescovi, 2 Generali d'Ordine, 600 Curati, col Cardinale di Noailles alla testa, appellanti dalla Bolla. Per unirsi a questa seconda comunione, bisogna rigettare assolutamente qualunque giudizio della Chiesa dispersa, e allora si va a cadere nell'altro errore della necessità del Concilio generale. L'assurdità di questa dottrina non può esser più evidente, perchè al dire dell'Arcivescovo di Cambray nel suo Mandamento dell'anno 1729.

Digitized by Google

» Lo stesso Concilio generale non è infallibile se non » in quanto rappresenta l' universal Chiesa dispersa ». Ora l' infallibilità non compete alla Chiesa in quanto o unita o dispersa, ma in quanto fondata da Dio per la perpetuità, e da lui assicurata dell' indefettibilità. Ma la Chiesa sì unita che dispersa, è indefettibile e perpetua. Dunque sì unita che dispersa, è infallibile. L' assoluta necessità del Concilio generale condannata dalla ragione dogmatica, lo fu dallo stesso Clero Francese nelle Assemblee degli anni 1655 e 1656, e dalla facoltà di Parigi nella Censura fatta nel 1664 del libro intitolato *Le Pacifique veritable* del sig. de la Milettière. Anzi la stessa facoltà nel 1663 invece di ubbidire al Parlamento che le avea ordinato di registrare negli Atti dell'Accademia, la condanna Parlamentaria di Gabriele Drouet, che negava l' assoluta necessità del Concilio generale per l' estirpazione dell' eresìa, determinò che fosse a quel Magistrato richiesta una dichiarazione, non aver esso inteso di stabilire l' assoluta necessità del Concilio generale per l' estirpazione d' *ogni* eresia e d' *ogni* scisma, nè d' arrogarsi il giudizio dottrinale in materia di Fede. Lo stesso Pseudo-Sinodo II d' Utrecht ammette decisioni infallibili senza Concilio ecumenico.

Anche l'*Appellante* concede, che una causa giudicata dalla Chiesa dispersa è una causa finita (1). Ma quando si viene all' applicazione del principio, queste belle espressioni si contorcono a mille sensi, e ci tro-

(1) Cap. 7.

viamo ritolto di mano quanto parea, che ci fosse stato concesso. Concede egli, non esser necessario il Concilio generale contro un errore già colpito dalla condanna della S. Sede e di quasi tutti i Vescovi del Mondo, come eran gli errori di Pelagio e di Nestorio; ma quando si tratta d'una quistione oscura e contrastata fra i cattolici, qual era quella di s. Cipriano sul battesimo degli eretici, sostiene doversi rischiarar la cosa colle discussioni, nè potersi terminar la contesa che col Concilio generale; in mancanza del quale ciascuna coscienza essere nel pacifico possesso della propria libertà, nè potersi alcuna delle contrarie opinioni tener per eretica, come non fu tenuta tale quella di s. Cipriano. E se si ripiglia, che il Concilio generale e la Chiesa dispersa sono a di lui avviso la stessa cosa, egli soggiunge (1) passare gran differenza tra i giudizj del Concilio generale e quelli della Chiesa dispersa. Nei primi verificarsi maggior libertà e maggiori lumi nei Giudici, i quali ne' secondi o guidati dalla prevenzione della infallibilità, o dominati dal timore dell' Inquisizione o della potenza papale, se si tratta di Vescovi posti nella giurisdizione della Sovranità Romana, o mancanti di lumi per mancata discussione coi più dotti, debbono incontrare impedimento all' esercizio delle loro funzioni, ed essere men Giudici. » Privi, dice egli, dei » vantaggi, che troverebbero nel conferire coi loro » compagni, incerti del sentimento, che tiene il corpo

(1) Continuaz. dell'App. §. 3.

» de' Pastori, non san di certo, se il proprio giudizio » sia conforme a quello, che gli altri Vescovi potreb- » bero fare (1). »

Che ribobolo! Al primo leggerlo chicchessia comprende, che è fatto per distrugger del tutto la forza dei giudizj della Chiesa dispersa. Diffatti ammette l'Autore (2) la sufficienza della *tacita accettazione* della Chiesa dispersa, affinchè una Bolla dogmatica possa dirsi un giudizio irreformabile. Ma poi quando tratta della morale unanimità (3), dice esser questa assai più necessaria quando bisogna *raccogliere i voti de' Vescovi dispersi per istabilire con questo concorso un dogma di fede*; e dove tratta de' caratteri del giudizio irreformabile novera in essi l' accettazione nelle forme canoniche (4). Quest' è contraddizion manifesta. Poichè 1.° l' accettazione nelle forme canoniche, cioè fatta da Vescovi in Concilj particolari, è un' accettazione espressa. Ma secondo lui, senza accettazione nelle forme canoniche non si danno giudizj ecumenici, de' quali essa è un carattere. Dunque senza accettazione espressa non si danno giudizj ecumenici. Dunque al §. 13. più non basta la tacita accettazione, che bastava al §. 9. 2.° L' accettazione tacita è la non opposizione. Si dice tacita, perchè ha luogo senza parole, vale a dire non è un' apposita

(1) Continuaz. dell'App. §. 3.
(2) Ivi §. 9.
(3) Ivi §. 10.
(4) Ivi §. 13.

espressione di votò favorevole, ma una spontanea soppressione di voto contrario. Dunque per averla non fa d' uopo di raccoglier voti. Dunque quel *bisogna raccogliere i voti per istabilire il dogma*, che suppone la necessità d' una accettazione espressa, distrugge un'altra volta la concessa sufficienza della tacita. 3.° Nel Corpo Episcopale disperso v'è sempre un numero di Vescovi infallibilisti, o sedenti in paesi dipendenti dalla Sovranità Papale, o sedenti in paesi posti sotto la verga Inquisitoria. Il numero loro non sol complessivo, ma anche classifico puramente è sempre considerevole.

Dunque avremo sempre nella Chiesa dispersa un numero considerevole di Vescovi men liberi men dotti men giudici, che non in Concilio. Le premesse e la conseguenza sono ugualmente del medesimo Autore. Dunque (e questa pure discende legittimissima) non si verificherà mai un giudizio ecumenico nella Chiesa dispersa. In sostanza vuol dir il *Continuatore* che una causa giudicata dalla Chiesa dispersa è bensì una causa finita, ma che non si verifica mai, che una causa qualunque sia dalla Chiesa dispersa veramente giudicata. Non potendosi dunque avere giudizj ecumenici dalla Chiesa dispersa; resta di rivolgersi al Concilio generale. Ma i caratteri ecumenici del Concilio generale da chi dovranno valutarsi e determinarsi? Ancora dalla Chiesa dispersa. Se *si vede*, dic' egli, *un numero di persone . . . d'ogni ceto e condizione* (1) *del primo e secondo ordine*

(1) Anal. delle Prescr.

gerarchico in opposizione colla decisione da Esso pronunciata, allora il giudizio non è Ecumenico. Colla stessa bravura Febronio conduceva i suoi lettori alternativamente dalla Chiesa dispersa al Concilio generale, e da questo di nuovo alla Chiesa dispersa non solo insegnante, ma anche imparante. Parlando della Chiesa dispersa, dicea, che *non può esercitare alcun atto di giurisdizione nè definire cosa alcuna sentenzialmente*, e che quindi l' infallibilità non può appartenerle se non è radunata in Concilio: poi parlando del Concilio, dicea, non esser desso infallibile, se non quando i Padri radunati si contengono in modo, che possa dirsi da Essi rappresentata la Chiesa universale, il che si desume dalla *ricognizione* ed *accettazione* della Chiesa, (1) » Appellatevi di tutto, diceva anche l' Autore del *Te» moignage de la verité*, alla pubblica notorietà; giu» dicate della definizione del Concilio dall' impressione » ch' Esso farà nella Chiesa. » Io mi sottometto, scla» mava lo zelante Melantone alla Chiesa Cattolica, cioè » alle persone (2) *pie* e *dotte*. »

Da queste poche riflessioni sarebbe già sconcertata tutta l' Architettura, nella quale il Continuatore impiega un intero volume. Convien però penetrarvi più addentro per vederne la confusione. Il corpo de' Pastori dispersi è la Chiesa insegnante sì o no? Se sì; essa è dunque la stessa cosa del Concilio generale, nè reggono le

(1) Tom 6. Cap. 1. §. 8.

(2) Boss. Variaz. Lib. 5. N. 28.

eccezioni sulla libertà de' giudici, o sulla materia cadente nel giudizio, o sulle circostanze del medesimo. Se no; perchè dunque una causa giudicata dalla Chiesa dispersa si chiama da lui una causa finita? E siccome i dogmi non si formano colla decisione, ma preesistòno ad essa, e l'ufficio d'istruire, onde sono i Pastori investiti consiste nel discernere la vera dalla falsa Tradizione nella Chiesa particolare, a cui ciascuno presiede giusta quel detto di s. Agostino *Quod invenerunt in Ecclesia, tenuerunt* (1); per qual ragione questa testimonianza non si potrà rendere ugualmente da Essi e dispersi ed uniti in Concilio, ugualmente sopra materie chiare, e sopra controverse? Essendo questa o separatamente o unitamente nè più nè meno che quella della credenza delle lor chiese rispettive; perchè si dovranno dire men giudici quando la rendono dispersi, che quando la rendono uniti, men giudici quando la rendono sopra materie chiare, che quando la rendono sopra controverse, men giudici quando sono men dotti, e meno assistiti dai lumi degli altri, che nel caso opposto? Ai più dotti può giovare la dottrina lor personale per discerner la vera dalla falsa Tradizione nella Chiesa particolare lor propria, e per riferirla esattamente, ma non per rilevare e riferire la Tradizione delle altre Chiese, della quale non possono essere testimonj e giudici competenti, che i lor rispettivi Pastori, comunque men dotti, soli ad esclusione d'ogni altro comunque più dotto. La dottrina

(1) Lib. 2. contra Jul. cap. 10.

non si dee, è ver, trascurare in chi sostiene l'ufficio di Giudice della Fede; perchè chi fa altramente tenta Iddio, e anche nel Concilio di Gerusalemme si fece *magna conquisitio* (1), quantunque tutti personalmente infallibili ne fossero i membri. Ma la decisione dogmatica non dipende dai lumi del Giudice, nè dalle discussioni, bensì unicamente dallo spirito di Dio, che guida il dotto e l'ignorante del pari. Quanto poi ai men dotti, trattandosi solamente di sapere quanto si crede nelle lor chiese, essi non hanno bisogno di conoscere quanto pensan gli altri, ed anche conoscendolo possono ignorar del tutto la Tradizione della Chiesa lor propria, ed errare nel riferirla. Mancherà quindi, sia pur vero, agli individui l'assistenza de' più dotti; non mancherà però al corpo l'assistenza di Dio, il quale non può permettere che i più cadano in errore. Ognun vede l'abuso che può farsi dell'opposto principio, che era già stato dall'*Appellante* preconizzato nell'*Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano* (2). Se s'ha da ammettere, com'egli pretende, che quando si tratta di valutare un'opposizione debbono entrar nel calcolo la qualità la condotta i lumi il grado e simili, lo spirito di fazione, che mai non manca di mezzi, saprà dare la realtà a lumi, e qualità immaginarie. Quindi il voto d'un Vescovo, che si vorrà essere impareggiabile per pietà e dottrina, si anteporrà a quello di certo,

(1) Act. 15.
(2) §. 64.

de' quali con del fracasso si saran messi in dubbio i meriti, e M.r Soanen si riderà delle decisioni del Concilio d'Embrun. — Il raziocinio istituitosi per riguardo alla dottrina de' Giudici vale anche per riguardo alla lor libertà, e sono ingiurie e nulla più le cose dall'Autore affastellate intorno alle loro possibili prevenzioni, e alle cause, da cui si pretendono generate. Quantunque non si debbano omettere le cautele necessarie per salvare ai Giudici la libertà del voto, non si può da questa far dipendere la decisione dogmatica, come non si può far dipendere dalla qualità della materia sulla quale pronunciano. Essa in tale supposto sarebbe opera umana; non sarebbe più l'opera di Dio. Ora questo è un errore. L'assistenza promessa dallo Spirito Santo al Corpo de' Pastori è indipendente siccome dalle loro qualità personali e da' loro raziocinj, così dalla qualità della materia giudicata e dalle circostanze del giudizio: essa è data non ai meriti, che sono invisibili: ma al carattere visibile che vestono di pubblici insegnanti: è un impulso, che ben lungi dall'esser pedissequo delle cause umane e degli umani raziocinj, determina anzi le une e gli altri in modo, che ne risulti l'effetto conforme ai disegni della divina sapienza. Anzi Dio può servirsi delle une e degli altri per far luogo ad una decisione a' suoi disegni conforme, e per escludere una decisione contraria, come si serve delle umane passioni per condur le cose a quell'esito, che è stabilito negli eterni decreti. Tutto

l' errore pertanto nella presente quistione nasce dal mutarne i termini. Quando l' Autore parla della Chiesa dispersa esprime ancora un *Corpo*; quantunque i membri di questo sieno materialmente staccati l' uno dall' altro, l' insegnamento però si desume dal giudizio lor *complessivo*. Al contrario quando esamina la individuale libertà e dottrina de' Giudici, e la qualità della materia sulla quale debbono giudicare, trasporta il discorso agli *individui*, e considera il giudizio loro *individuale*. Ecco mutata la quistione. Per camminare in quistione converrebbe provare, che la Chiesa dispersa non è più la insegnante infallibile, quando i Giudici che la compongono mancano *individualmente* di dottrina o di libertà, ovvero pronunciano sopra materie controverse. Finchè non si prova questo, la Chiesa dispersa è in ogni caso, ed in ogni supposto la stessa cosa, che la Chiesa unita in Concilio generale, qualunque siano le imperfezioni degli individui. Le differenze, che vogliousi derivare dalla libertà e dottrina de' Giudici, e dalla materia cadente nel giudizio, sono differenze di modo: la sostanza è sempre la stessa; è sempre sotto qualunque sostituzione la Chiesa che insegna. I Giudici individualmente saranno tutto quel che volete; i giudizj non potendo che prendersi complessivamente, sono il voto della Chiesa; Iddio non può permetter che siano falsi.

Mettendo per base questi principj, chicchessia può comprender l' abuso, che l' Autore ha fatto della Storia

Digitized by Google

nella presente quistione. Quando si tratta d' un *errore contrario alla fede comune della Chiesa*, com' erano quelli di Pelagio e di Nestorio, dice che basta la decisione del Papa ricevuta da quasi tutti i Vescovi senza il Concilio generale — Ma nel caso proposto il Papa colla pluralità de' Vescovi dispersi sono la Chiesa insegnante, o no? Se sì; il loro giudizio basta irrefragabilmente per qualunque caso di dottrina anche controversa. Se no; non è irrefragabile per nessun caso, quindi nemmen per gli errori di Pelagio e di Nestorio. Indarno si ripiglia, ch' era questo un errore contrario alla fede comune della Chiesa. Che fosse tale, è un giudizio suo, o un risultato del comun sentimento de' Pastori dispersi compreso il loro capo? Nel secondo supposto; ritorna sempre il raziocinio or ora premesso. Se questi non sono la Chiesa insegnante per gli articoli controversi, non possono esserlo nemmeno per quest' altro articolo, che può essere controversissimo, *se un errore sia, o no contrario alla fede comune della Chiesa.* Nel primo supposto; dunque sta al privato il giudicare se un errore sia o no contrario alla fede comune della Chiesa, cioè il rendere una testimonianza unicamente spettante al pubblico magistero, ogni giudizio del quale sopra un' eresia si risolve sempre nel giudizio dell' opposizione di questa colla fede comune della Chiesa. Dalle quali cose è troppo legittima l' illazione, che se un tale privato crederà l' errore in discorso contrario alla fede comune della Chiesa, un altro no; pel primo sarà un

giudizio dogmatico quello della pluralità unita col Papa, pel secondo no. La proposizione, che in caso d' *errore contrario alla fede comune della Chiesa* basta il giudizio della Chiesa dispersa, stata messa in veduta come un' importante scoperta, si risolve in quest' altra insipida ed insignificante: *Quando non fa bisogno nessun giudizio, basta il giudizio della Chiesa dispersa*; poichè diffatti quando l' errore è conosciuto da tutti contrario alla fede comune, non v' è nemmeno quello stato d' indecisione, che solo può dar luogo a provocare il giudizio della Chiesa nè dispersa, nè unita.

Nell' altro caso, quando cioè si tratta d' una quistione *oscura e contrastata fra i Cattolici, sulla quale la Tradizione non è certa chiara ed uniforme*, com' era quella di s. Cipriano sul battesimo degli eretici, l' Autore pretende, che non basti il giudizio del Papa colla pluralità dispersa, ma richiede la decisione del Concilio generale — Sarò compatito, se non so rispondere senza ricorrere al dilemma più volte replicato. Se il Papa s. Stefano colla pluralità dispersa era la Chiesa insegnante, la sua decisione era un giudizio dogmatico, che finiva la quistione, comunque oscura: se no, la quistione era in ogni supposto intatta. E poi, come prova, che la quistione fosse oscura? Se col giudizio suo, qual veste ha egli per ingerirsi nel pubblico magistero con un giudizio, che renderebbe alle coscienze quella libertà o sicurezza, che un privato non può dare? Qual è quell' eretico, che non direbbe essere

l' error suo un punto controverso, sul quale la Tradizione non è chiara, per sottrarsi alle decisioni della Chiesa dispersa? Se lo prova col giudizio de' pochi Vescovi dissidenti da s. Stefano, per qual ragione, mentre non bastano i più col' Papa pel giudizio dottrinale d'una certa Tradizione, dovran bastare i meno senza il Papa pel giudizio ugualmente dottrinale dell' incertezza della medesima? — Queste ed altrettali rapsodie teologiche staccate tutte l' una dall'altra, e sparse artificiosamente nelle due più volte citate Opere fuori d'Analisi, ed a salti per lasciar al lettore la non sempre compatibil fatica di ravvicinarle onde farne il confronto, non lievi lasciano i sospetti sulle intenzioni dell'Autore. Magnifica egli l'autorità della Chiesa universale per toglier la forza all' insegnamento Pontificio, e conseguir lo scopo, che si è proposto d'erigere l' Appellantismo, in massima di pubblico diritto Ecclesiastico.

Ma quando siamo al punto di determinar le idee per riguardo all' autorità della Chiesa universale, questa pure si vede divenire sotto i mistici calcoli della matematica sua penna una quantità negativa. La Chiesa universale dispersa non è per lui maestra infallibile, ove trattisi di materie controverse; poi anche unita in Concilio generale, non è maestra infallibile senza la quasi unanimità, che nello stretto di lui senso mai non si verifica, per ciò appunto che trattasi di materie controverse. Chi non direbbe, che egli è attento a far la sua causa in luogo di quella della verità, e che dopo essersi

con tanta arte sottratto alle decisioni della Chiesa dispersa rifiutandola per giudice delle dispute, in cui si è impegnato, travaglia con questa nuova tattica a sottrarsi dalle decisioni dello stesso Concilio generale?

Ma entra qui chiamato da lui l'Autore delle Istituzioni Teologiche di Lione, e dimanda: Se basta a terminare una quistione oscura il Papa colla pluralità; perchè dunque non fu tenuto eretico nè scismatico s. Cipriano, quando resistette al Papa s. Stefano unito col maggior numero? — Questo, si risponde, non dipendette dall'essere stata legittima la resistenza di s. Cipriano, ma dal non essere stata pertinace. Prova ne è il martirio, che subì per la Fede. Non può chiamarsi eretico, cioè nemico della Fede chi morì per la Fede; il sagrificio della vita per la Fede è la rinuncia più solenne che possa farsi alla stessa pertinacia in ogni supposto caso, che questa si possa provare. Tal è il sentimento di s. Agostino, il qual dice che il fallo di s. Cipriano *passionis falce purgatum est* (1). Altrove lo chiama *quasi nævum candidissimi pectoris*, non perchè non lo credesse un vero fallo, come pare all'*Appellante*; ma perchè secondo le regole della carità il fallo altrui si deve, quant'è possibile, ricoprire, massimamente quando si tratta d'un giusto, pel quale militan tutte le favorevoli presunzioni. Dovendo queste militare anche pel Santo Vescovo di Cartagine, convengo io pure e coll'*Appellante* e col Lionese istitutore da lui citato, che

(1) L. de bapt. c. 18.

egli non era fuori della Chiesa, se con questo s' intende di dire, che non ne era fuori *formalmente*, perchè diffatti non voleva l' errore; ma non era nemmen dentro la Chiesa *formalmente*, come il Papa s. Stefano colla pluralità, perchè era in opposizione colla verità. Era fuori della Chiesa soltanto *materialmente*. Ma se fosse stato pertinace, qual luogo vi sarebbe stato a dubitare, che avrebbesi dovuto riputarlo fuor della Chiesa anche *formalmente*, quantunque il giudizio a lui contrario fosse quello del Papa colla pluralità dispersa soltanto? Due partiti fra loro opposti diconsi esser nella Chiesa amendue, quando le loro rispettive opinioni non sono in contrasto coi giudizj della medesima. Così non avendo la Chiesa pronunciato sulla quistione della Grazia *per sè* efficace (mi servo dell' esempio dell' Istitutor Lionese) e i difensori e gli impugnatori di questa diconsi esser nella Chiesa ugualmente. Ma si può egli dire lo stesso della quistione di s. Cipriano? Avendo egli avuto contro di sè il Papa colla pluralità dispersa, cioè la Chiesa (per le cose già dette) veramente insegnante, come può dirsi, che fosse nella Chiesa se non solo formalmente nel senso pocanzi esposto? — L'*Appellante* ha un' altra ritirata. Dice (1), che il Papa colla pluralità nè dispersa, nè unita non è la Chiesa insegnante; a suo parere è un carattere essenziale de' giudizj dogmatici la *morale unanimità* o *quasi unanimità*. Questa eccezione trasporta il nostro discorso all' altra Sede del

(1) Continuaz. §. 8.

Google

Ministero inseguante il Concilio generale, col quale la Chiesa dispersa ha comune la regola del valor del suffragio. Passo dunque a quest' altra parte, e stabiliseo la norma per calcolare il valor del suffragio, premettendo, che quanto si dirà in proposito per riguardo al Concilio generale vale altresì per riguardo alla Chiesa dispersa.

107. Come pertanto sta il ministero insegnante nella Chiesa dispersa, così sta nella Chiesa unita in Concilio generale, cioè nel Corpo Episcopale presieduto dal Papa non preso numericamente, ma moralmente. Dico, che sta nel Corpo Episcopale *presieduto dal Papa*; perchè dove non è il Papa, ivi non è la Chiesa, checchè ne pensi l'*Appellante*, il quale pretende non esser necessario il concorso del Papa per dare al Corpo Episcopale il titolo e l'autorità di Chiesa (1). Chiesa acefala ed ortodossa sono parole contradditorie, perchè dove non è Capo, non è visibilità, e tolta questa è tolta l'Ortodossia. Diffatti suppongasi il caso di più unioni di Vescovi discordi in un dato articolo d' insegnamento. Qual sarebbe fra esse l'ortodossa? Qual è, tolto il capo, il segno visibile, al quale si dovrebbe riconoscerla? Qual sarà la nostra guida? Il giudizio de' dotti? Ma questo giudizio si risolve nel giudizio del buono o del cattivo insegnamento, che non appartiene al privato, il convincimento del quale non può esser regola di cattolica credenza. Laonde Bossuet confessa, che in Francia tutta

(1) Cap. 1. art. 1.

l'antichità ha sempre creduto, non esservi Concilio generale senza il Papa — *Quod attinet ad Synodos habitas, secluso R. Pontifice, Parysienses ultro fatentur eas irritas esse, et nullas* (1). — L'unico esempio di Concilio generale senza il Papa prova niente. In questo Concilio, si dice, i Vescovi senza l'intervento d'alcun Papa deposero Giovanni XXIII e Benedetto XIII; pure questo Concilio è ricevuto per generale, ed esso medesimo si dà questa qualificazione. La parola *deposero* è impropria; perchè la deposizione s'intende soltanto d'una persona costituita legittimamente nel grado che occupa. Ora chi ha provato, che uno dei due fosse Papa legittimo e certo? Le ragioni migliori eran anzi per Gregorio XII, che apparteneva alla successione d'Urbano VI, e che rinunciò. Giovanni XXIII, che sembrò esercitare qualche autorità Pontificia col convocare e presiedere per qualche tempo al Concilio, o rinunciò secondo alcuni dietro solenne promessa fattane in Concilio, o ratificò *almeno* certamente la sua deposizione; il che contien pure una rinuncia. Restava Benedetto XIII il Papa fra i tre il più certo, ossia l'Antipapa fra i tre il più certo. Come può dirsi una deposizione la sentenza contro di lui pronunciata dal Concilio nella Sess. 37, quantunque ivi sia così chiamata? Dov'è il Corpo Episcopale moralmente intero, che depone un Papa certo e legittimo, che è quanto dovrebbesi dimostrare per provare, che il Concilio generale sta anche senza il

(1) Gall. Orth.

Digitized by Google

Papa? Poco importa, che questa radunanza nella 4. Sessione siasi appropriata la denominazione di Concilio generale. La sua qualificazione non si dee desumere da quanto essa allor ne pensava; per essere coerente non dovea pensarne altramente raccolta, com' era, sotto la convocazione e la presidenza di colui, che essa credea suo capo legittimo e a cui obbediva. La sua qualificazione, da essa allora imprudentemente attribuitasi, oggi si desume secondo alcuni, non da ciò, ch' essa stessa allor ne pensava, ma dalla conferma susseguitane di Martino V, Papa certo e legittimo riconosciuto da tutti. Dico *secondo alcuni*; perchè altri giustamente rigettano l' ecumenicità d' una parte di questo Concilio, avendolo Martino V approvato solo per riguardo a quella parte, che tratta della condanna di Wicleff, di Giovanni Huss e di Girolamo di Praga. L' esempio adunque del Concilio di Costanza non prova, che possa darsi Concilio generale senza il Papa, come non prova, che senza di esso possa concepirsi la Chiesa ortodossa.

Dico, che il ministero insegnante risiede nel Corpo Episcopale presieduto dal Papa preso non numericamente, ma *moralmente*. Lascio da una parte la quistione, se il Papa con qualunque numero anche piccolo di Vescovi sia la Chiesa insegnante. Ammesso il principio di s. Ambrogio *Ubi Petrus, ibi Ecclesia*, non vi sarebbe luogo a dubitarne, tanto più che verificare, dov' è il Papa è un' impresa più facile del verificare dov' è il maggior numero de' Vescovi; il che rende più sicura la

visibilità della Chiesa. Ma siccome sotto simile opinione l' infallibilità del Papa acquista la massima evidenza, e d' altra parte importa anche il trattar la materia indipendentemente da essa, acciò anche chi non l' ammette abbia una regola della credenza; bisogna stabilir de' caratteri, ai quali si debba nel Corpo Episcopale riconoscer la Chiesa universale. Io dico adunque, che il Corpo Episcopale rappresenta la Chiesa universale, quando si ha l' unione della pluralità col Papa, che ne' giudizj della pluralità unita col Papa si riscontra quell' unanimità, che richiedesi pe' giudizj dogmatici. Non si può prescinder da questi principj senza sostituire alla morale la materiale numerica unanimità, che non si dà mai, e può mettersi nel numero degli impossibili, e senza dare una mentita a tutti i giudizj dogmatici de' passati Concilj. Diffatti qual' è quell' eresia che non abbia avuti nel Corpo Episcopale difensori, che bastino a distruggere questa immaginaria unanimità ignota a tutta l' antichità? Ventidue n' ebbe l' eresia Ariana nel Concilio Niceno: quarantatre contro duecento dieci n' ebbe l' eresia Nestoriana nell' Efesino; trentasei furono quelli, che protestarono d' esser disposti ad abbracciar l' Arianismo anzichè ammettere la parola *consostanziale*: diciotto furon quelli, che ricusarono di sottoscrivere la condanna di Pelagio: un numero considerevole si sollevò anche contro il Concilio Calcedonese. Da quanti Vescovi non fu rigettato il quinto Ecumenico? Gli atti del sesto non furono combattuti in un Conciliabolo?

Il settimo non fu contraddetto da una radunanza notabile di Vescovi in Francfort ed in Pavia? E nel Concilio di Trento non furono forse dissenzienti il Card. di Chatillon Vescovo di Beauvais, e quelli di Acqs e di Nevers? E i Vescovi riformati d'Inghilterra e Germania, e gli Orientali Scismatici, che formavano una comunione ben numerosa unita permanentemente nella difesa dell' errore, che nocquero alla pluralità unita col Papa? Si è mai udito dire, che tutti questi sieno Cattolici, ed uniti tuttora colla Chiesa Romana? È dottrina condannata in Lutero il dire non essere eresia, nè peccato il sentir diversamente dal Papa unito ad una gran parte della Chiesa, finchè non sia intervenuta la decisione del Concilio ecumenico, principalmente se si tratti di cose non necessarie alla salute (1). Questi fatti, che abbracciano in compendio tutta la Storia, provano, che l' unanimità numerica non è nè necessaria, nè possibile, e che il pretenderla sarebbe un gettar l' incertezza dappertutto e un annientare l' autorità, degli stessi giudizj umani, che sono sempre determinati dalla pluralità.

Ma la regola della pluralità col Papa non piace a tutti. L'Autore dell' empio scritto *Riflessioni in difesa di M. Ricci* mette fra i caratteri de' falsi Profeti l' aver seco i più, e novera il suo Scipione tra i veri per ciò che il Corpo de' Pastori non fu mai del suo partito,

(1) Prop. 28. int. dam. a Leone X.

ed egli fu sempre isolato, e non ebbe che avversarj. L'Autore dell'*Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano*, dice, che la regola della pluralità » fa disonore alla » Chiesa, e ci mette nella situazione infelice di non » poter difendere la sua stabilità e fermezza .... Che » la Chiesa non lascia d' esser la vera Chiesa non » ostante il maggior numero de' suoi membri, che si » lasci strascinar dall' errore (1). » Nella stessa Opera dice esser possibili de' tempi d' ignoranza e di tenebre, in cui la vera dottrina nè si segua dai più de' fedeli, nè si segua dai più de' Pastori, ma si conosca e s' insegni soltanto da un picciolo numero di persone, che non hanno l' *autorità nè il Tribunale della Chiesa.* Lascisi da una parte, che tutte queste dottrine confondon sempre la Chiesa insegnante colla imparante, e sostituiscono al pubblico magistero il privato sentimento: fermisi l' attenzione alla sola proposizione, *non essere necessario la pluralità a formare un giudizio dogmatico.* Da questa chicchessia tirerebbe la conseguenza, molto men dunque essere necessaria l' unanimità, e diffatti l'Autore stesso tironnela nella 3. Lettera Piacentina, dove disse, che l' opposizione dei diciotto Vescovi Pelagiani non potè nuocere al giudizio del rimanente. Pure altrove, dimentico della sua Piacentina, ragiona affatto altramente. Esige l' unanimità dapprima quasi numerica, che è quella, a cui mancano pochi

(1) §. 53.

voti, uno, due o tre (1), poi numerica; dicendo, che il punto d'una irrefragabile certezza non si ha che nel punto d'unione di tutte le Chiese (2). Indi torna a contentarsi della quasi numerica, dicendo, che la mancanza del voto Pontificio non toglie l'ecumenicità (3), perchè ciò tornava comodo alla quistione, e poscia di bel nuovo vuole, che la quasi numerica non basti, stabilendo, che la ripugnanza d'alcune Chiese, ed anche d'una sola illustre, ed insigne (purchè non sia la Romana (4)) può sospender la forza di irrefragabile ad ad un decreto (5); non risovvenendosi mai, che allora dovrebbesi cancellare dal Catalogo de' Concilj generali l'Efesino stato contraddetto da Giovanni, Patriarca dell'*insigne* Apostolica Chiesa d'Antiochia unito ad una comunione numerosa di Vescovi; o forse sperando di far passar tra le insigni le Chiese di Pistoja ed Utrecht. E qui è finito il gran quadro, il cui originale è in cielo in mezzo ai cori degli Angeli? No; manca il più bello. Il dissenso delle Chiese insigni non è operativo soltanto prima della definizione, ma anche dopo che essa è pronunciata » Il peso d'una *definizione pronunciata* diminuisce in proporzione del numero e delle prerogative » delle Chiese opponenti (6); il che significa, che il

(1) Continuaz. §. 8.
(2) Analisi delle Preso. §. 58.
(3) App. c. 1, art. 1.
(4) App. c. 1. art. 1., e cap. 2.
(5) *Vera idea.*
(6) Analisi ec. §. 57.

merito d' una decisione anche infallibile ha i suoi gradi, come la probabile, e quindi che vi ha decisioni più e meno infallibili. Non basta ancora. Una decisione infallibile può lasciare d' esserlo, poi divenirlo di nuovo — » Tutta la forza, dice Frate Tiburzio, (cioè l'Autore » di tutti i dannati libracci testè citati) de' giudizj dog- » matici sta nell' unità ; la quale unità, benchè vi *sia* » *stata una volta* può essere in seguito oscurata per una » successiva divisione di sentimenti fra le Chiese ; ed » allora relativamente alla comunione ecclesiastica de' » *dissidenti* ricade la cosa nello stato, in cui era avanti » la *solenne* decisione della Chiesa, su cui si è mossa » questione, almeno finchè ritorna la sospirata unità, » che metta fine alle dispute (1). » — Stando la *forza de' giudizj dogmatici nell' unità*, nell' unità abbiamo l' infallibilità, cioè la verità. Ma tolta l' unità per la divisione de' sentimenti, *ricade* la cosa nello stato di prima. Dunque quella decisione *solenne* che per l' unità era infallibile lascia d' esser tale per la divisione, cioè la verità lascia d' esser verità. Notate la clausola divina *per riguardo ai soli dissidenti*, e l' altra *finchè duran le dispute. Per riguardo ai soli dissidenti.* Dunque per essi soli l' infallibile ed il vero lascia d' esserlo dacchè essi lo impugnano, per tutti gli altri continua ad esserlo, perchè lo ammettono ; vale a dire per gli uni è dogma ciò, che per gli altri non l' è. *Finchè duran le*

(1) Risp. di Fr. Tib. Tesi 3. Sub. 1.

dispute. Dunque col ritorno dell' unità ciò che avea cessato d' esser infallibile e vero torna a divenirlo.

Ma ritorniamo alla quasi numerica, che fra le assurdità precedenti è la meno ributtante. Qual è il numero dove essa è riposta? Quello dove mancano *uno, due o tre voti.* Ma questa risposta non esaurisce la questione; perchè la natura della cosa non presenta una norma per preferire tra i tre partiti piuttosto l' uno, che l' altro; alcuni riconosceranno l' unanimità sufficiente al giudizio dogmatico, ove mancano i tre voti; altri non ve la riconosceranno, e pretenderanno chi i due, chi l' uno. In questa divergenza di sentimenti chi dovrà decidere? L' arbitrio de' prudenti, risponde il *Continuatore.* Ma non riscontrandosi nella natura della cosa un principio, il quale determini uniformemente l' intelletto de' prudenti; ecco tra i prudenti stessi la divisione; ecco incerta la regola. Eccola quindi incerta assai più per gli idioti, i quali più che non gli altri hanno bisogno di marchj visibili per discerner la Chiesa Ortodossa; essi non solo non saranno in grado di applicarsi ad una scelta, ma nemmeno di discernere i prudenti, ai quali attaccarsi. E poi questi prudenti senza la veste del Magistero, come posson servire di norma al Cattolico, che non conosce altra guida fuori dell' insegnamento? Qual sarà l' altro magistero, che lo guiderà nel discernere i prudenti da quelli, che nol sono? In una parola sotto questo sistema dov' è la visibilità della Chiesa? — Invano l'*Appellante* chiama di nuovo l' Istitutore

Lionese a soggiungere, che siccome la discordanza delle opinioni sopra la questione della Grazia per sè efficace non toglie la visibilità della Chiesa, così non dee toglierla la discordanza delle opinioni sulle dottrine decise dal Papa unito colla pluralità. Passa tra questi due casi una gran differenza. Sulla Grazia per sè efficace o no, non abbiamo insegnamento formale del Magistero, che obblighi ad una scielta. Ma sulle dottrine decise dal Papa colla pluralità abbiamo nella stessa decisione un solenne insegnamento; un insegnamento che produce un'obbligazione, quand' anche fosse provato, non esser esso la voce della Chiesa universale. Dico quand' anche fosse provato *non esser esso la voce della Chiesa Universale* per dimostrare l' insussistenza dell' opposto confronto anche sotto un sistema diverso da quello di questa *Analisi*. Del resto è provatissimo, che l' insegnamento del Papa unito alla pluralità è la voce della Chiesa universale. Suppongasi il Corpo Episcopale (senza il Papa) diviso in due partiti, l'uno più numeroso dell' altro sopra qualsivoglia punto di dottrina. Da qual parte dobbiamo credere, che si trovi la verità? Il Continuatore risponde: (1) » *poter* accadere, che il maggior numero » non sia sempre il più informato sull' antica dottrina. » Io non nego questa possibilità; ma egli non può negarmi *almeno* la stessa possibilità per riguardo al minor numero; e fin quì siamo pari. Ma quì la questione non è della possibilità; la quistione è, se sia più probabile,

(1) § 8.

trovarsi la verità nel maggior numero, ovver nel minore, quando si tratta di riferire un fatto, qual è la credenza d'una Chiesa particolare, di cui il Vescovo che vi presiede è testimonio e giudice unico competente, ed unico presunto informato. Secondo le regole più triviali della logica e del buon senso chicchessia risponde, che trattandosi d'un fatto, la cognizion del quale è alla portata di tutti coloro che ne sono testimonj, la presunzione della verità sta pel maggior numero. Questa maggiore probabilità è quella, che il Continuatore vorrebbe posporre alla possibilità pocanzi richiesta. Siccome non regge il confronto del probabile col semplice possibile, voglio dargli di più del richiesto; invece di concedergli pel minor numero la sola possibilità, gli concedo una qualche probabilità, e mi accontento, che egli pel maggior numero mi accordi (e come non accordarmelo?) la probabilità maggiore. Aggiungasi a questa maggior probabilità il voto del Papa, del Papa testimonio e giudice legittimo della tradizione d'una Chiesa *almeno* probabilmente indefettibile, qual è la Romana; del Papa *almeno* probabilmente testimonio e giudice competente anche della tradizione di tutte le Chiese particolari del mondo Cattolico, che a lui fan centro; del Papa testimonio e giudice, come sopra probabilmente, o almeno *possibilmente* infallibile. Aggiungasi al voto del Papa l'operazione segreta dello Spirito di Dio, il quale non vorrà gettare la sua Chiesa in una necessaria indissipabile oscurità, stravolgendo l'ordine delle nostre

idee e cognizioni, ed obbligandoci a giudicar nel caso con regole diverse dalle comuni da Lui stampate nel nostro intelletto, le quali ci richiamano naturalmente al maggior numero. Aggiungasi, che nel Papa e come Vescovo di *Roma* e come *unito* alla pluralità abbiamo un doppio marchio visibilissimo a tutti, anche agli ignoranti per discerner la Chiesa ortodossa; e poi ditemi: da qual parte è la Chiesa solamente secondo il calcolo della probabilità? Quì non vale il rispondere, che è da ambe le parti, per cagion d'esempio in s. Stefano ed in s. Cipriano ugualmente. Questa risposta non è analoga alla domanda. Dove sono maggiori i momenti di ragione, ivi è più probabile, che trovisi la Chiesa. Ma pel già detto i maggiori momenti di ragione sono nel maggior numero, cioè in s. Stefano colla pluralità. Dunque nel maggior numero, cioè in s. Stefano colla pluralità più probabilmente si trova la Chiesa. Ora in confronto d'una proposizione più probabile, la meno probabile non conserva più alcun grado di probabilità, ma cessa del tutto d'esser probabile. Dunque l'opinione di s. Cipriano dopo il voto del Papa e della pluralità, non era più probabile niente affatto. Dunque non si può dir che la Chiesa era anche in s. Cipriano senza gettarsi nel probabilismo. Ecco il Giansenista nemico del probabilismo e probabilista. Per altro volendo far bene la sua Causa avrebbe dovuto il Continuatore pigliar dalla Storia tutt' altro fatto; perchè questo secondo esempio di resistenza al Papa colla pluralità mostra piuttosto l'infermità

del suo sistema, e il torto di chi si scosta dall'ubbidienza. Le resistenze sì anteriori che posteriori incorsero la stessa disgrazia di non colpir mai nel segno; i disubbidienti finiron sempre nell'aver torto e perder la causa. La perdettero i Quartodecimani, che resistettero a Papa Vittore, i Vescovi d'Occidente, che resistettero ai Papi difensori del s. Concilio, i Vescovi Gallicani, che resistettero ai Papi confermanti il Niceno secondo. Non si può citare un esempio del contrario.

108. Il ministero insegnante collocato da Cristo nel Corpo Episcopale presieduto dal Papa ha per oggetto l'ammaestramento della Chiesa universale, la quale non sarebbe più la vera, se potesse esser indotta nell'errore da chi deve ammaestrarla. Dunque è tanto necessaria l'infallibilità dell'ecumenico Magistero nelle cose che toccano l'intrinseco della vera Religione, come è necessario che la Chiesa ortodossa abbia a durar per sempre. Essendo tutti i sistemi di Pubblico Diritto Ecclesiastico concordi nell'ammettere questo principio, è inutile l'occuparsi a discuterlo. Gioverà piuttosto il cercare se il Concilio ecumenico sia infallibile ugualmente nel decidere i fatti. Quando si tratta d'un fatto strettamente tale, è fuor di dubbio, che esso non può deciderne infallibilmente. Che un libro sia dell'Autore, al qual si attribuisce; che una tale dottrina o buona o cattiva sia stata o no appositamente inserita in un libro; che l'Autore d'un libro abbia avuto o no in mente quel senso, che le parole presentano; tutte queste sono

questioni di puro fatto, nelle quali il Magistero o non s' ingerisce, o non decide infallibilmente. Ma vi sono de' fatti sì strettamente connessi col dogma, che non si posson negare senza distruggerlo, chiamati però *fatti dogmatici* dal dottissimo Bolgenì. Per esempio il Vangelo è il codice dogmatico de' veri credenti; i dogmi in esso insegnati si debbono credere perchè rivelati da Dio. Questa è fede teologica. Ma a questa fede delle cose rivelate serve di base un fatto non rivelato, ma certo di certezza soltanto ipotetica (1), che è l' esistenza della Rivelazione. Bisogna prima provare che Dio ha parlato per poter conchiudere, che vi sono delle cose da credersi sull' autorità della divina parola. L' esistenza della Rivelazione è quella, che dicesi fatto dogmatico: chi negasse un tal fatto, negherebbe le verità rivelate tutte quante. Rechiamone un altro esempio. Le cose dichiarate dai Concilj ecumenici come rivelate sono dogmi di fede teologica. Ma prima di chiamarli dogmi bisogna provare l' ecumenicità de' Concilj con argomenti umani. L' ecumenicità è il fatto dogmatico, negato il quale, cadono tutti i dogmi dal Concilio dichiarati. Vediamone un' altro esempio. » È di diritto divino ed immutabile, dice l'Autore della *Vera idea della S. Sede*, che la Sede del » Successor di S. Pietro abbia il Primato in tutta la » Chiesa. E quindi constando per una tradizione ec» clesiastica non mai interrotta, esser la Chiesa Romana » la Cattedra di s. Pietro, ne viene per conseguenza,

(1) Fisica o morale.

» che in questa certissima supposizione si dee credere » fermamente, che la Chiesa Romana ha la primazia » sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico. » È dunque il primato della Chiesa Romana un articolo di fede. Ora questo articolo rivelato dipende da un fatto non rivelato, che s. Pietro sia stato Vescovo di Roma, ed ivi sia morto. Col negar questo fatto si negherebbe lo stesso primato della Chiesa Romana. Dunque negare i fatti dogmatici è un negare i dogmi con essi connessi. Dunque non è più lecito negare il fatto dogmatico di quel che lo sia negare il dogma stesso. Dunque il fatto dogmatico è deciso implicitamente col dogma stesso. Dunque se la Chiesa fosse fallibile nel decidere i fatti dogmatici, sarebbe fallibile in pregiudizio de' dogmi stessi. Ma questo ripugna. Dunque ripugna, che sia fallibile nel decidere de' fatti dogmatici. Dunque anche in questi è infallibile. Questo raziocinio è applicabile ad una questione famosa, mossasi nella Chiesa ne' secoli antichi, rinnovatasi in Francia due secoli fà, ricantata in Italia sul cader del passato dagli amatori delle mode francesi senza l'aggiunta d'una menoma frangia, che possa dirsi Italiana. Fu detto esser la Chiesa infallibile nel giudicare una dottrina conforme o difforme da' principj rivelati, ma, quanto al trovarsi una tale dottrina entro un tal libro, esser questo un fatto, del quale non può essa decidere infallibilmente. » La quistione di » fatto, dice Nicole, consiste nel sapere, se queste » cinque proposizioni e questi dogmi condannati sono

» effettivamente contenuti nel libro di Giansenio . . . . .
» È un error grossolano, che distrugge i fondamenti
» della fede il pretendere, che la quistione di fatto sia
» divenuta una cosa medesima colla quistione di dirit-
» to (1). » Secondo questo principio generalissimo, anche quando una dottrina già dichiarata eretica dalla Chiesa si trova in *parole identiche* in un libro, è un fatto del quale la Chiesa non può infallibilmente decidere. Quindi se la Chiesa dice: *La proposizione* Cristo non è Dio *è eretica*, i fedeli debbono ricevere la decisione come dogmatica. Ma quando la Chiesa s' innoltra a soggiungere: *La proposizione* Cristo non è Dio *si trova nel tal libro*; e qui deduce: *Dunque il tal libro contiene un' eresia*, i fedeli non debbono ricevere questa decisione come dogmatica, perchè riguarda un fatto. Vale a dire debbono credere la maggiore del sillogismo al Magistero ecumenico che l' annuncia; ma non sono obbligati a creder la minore al Magistero stesso che con migliaja d' occhi forse non può vedere* l' *identità* di termini, nè sono obbligati a credere a sè stesso la conseguenza necessariamente identica alle premesse. E siccome definire un dogma altro non è se non dichiararne l'esistenza nel Codice Evangelico, che è un Libro come gli altri; e questo è pure un fatto perfettamente identico al cadente nella quistione; il Magistero non sarà infallibile nemmeno in questo; vale a dire non vi sa-

(1) Pref. all' ed. Lat. delle Prov.

ranno più dogmi, e si potrà francamente negar l'esistenza della rivelazione. In fine siccome l'eretico può pronunciar l'eresia ugualmente colla bocca che collo scritto, ed è un fatto sì l'uno che l'altro, il fedele per la stessa ragione non è obbligato a credere la minore: *Il tale sostiene che* CRISTO NON È DIO al Corpo Magisteriale, che con migliaja d'orecchi è senza orecchi, nè è obbligato a creder al proprio intelletto la conseguenza necessariamente identica alle premesse: *Dunque il tale* SOSTIENE UN' ERESIA. Così non vi saranno più nè dogmi rivelati, nè libri eretici, nè persone eretiche; non vi saranno che eresie intellettuali; i libri eretici saranno impunemente nelle mani di tutti, le persone eretiche saranno mescolate colle ortodosse senza rimedio, e ciascuno potrà seguire le massime del libro eretico senza mai esser tacciato d'eresia, nè la Chiesa potrà tener lontana dalle menti l'eresia intellettuale, quando questa nel fatto è da talun pronunciata colle parole o collo scritto. Ecco a che stravaganze riducesi l'uomo che si ostina in una cattiva causa. Conchiudasi adunque. Che un libro contenga dottrina eretica, quest'è un fatto, ma un fatto dogmatico implicitamente deciso col dogma stesso; chi nega il fatto, nega il dogma; sarebbe illusoria l'autorità di decidere delle ortodosse dottrine senza quella di decidere de' sensi conformi o difformi. Per questo la Chiesa non contenta di dichiarar le eresie, volle sempre colpire co' suoi anatemi anche gli scritti che le contenevano; per questo nel V. Concilio

Digitized by Google

furon fulminati non solo gli errori Nestoriani, ma ancora *impia conscripta* di Teodoro, *impiam epistolam* di Iba, *et quæ impie conscripsit* Teodoreto (1), nè mai furono ammessi alla cattolica comunione quelli, che insieme colle eresie non anatematizzavano anche gli scritti, nei quali le eresie stesse erano contenute.

Fortunatamente vengono in nostro soccorso gli stessi autori del sistema che combattiamo tanto pel caso delle sane, che per quello delle guaste dottrine. *Per riguardo alle guaste.* » Non si attacca solamente la regola, dice » il Teologo Piacentino, quando si mette in dubbio un » articolo in essa espressamente annunciato, ma anche » quando si nega una verità, che ha un *necessario* rap- » porto con quell'articolo, e ne discende come necessa- » ria conseguenza (2). » Se è vero, che negato il fatto, cade il dogma stesso, passa dunque fra queste due cose un necessario rapporto. Dunque col negare il fatto dogmatico si attacca la *regola.* Conferma egli la stessa cosa nell'*Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano.* » Qualun- » que cosa attaccasse il fondo, lo spirito, i *necessari* » *rapporti* d'una verità rivelata, era considerata come » un errore nella fede (3). » *Per riguardo alle sane* » *dottrine.* Non può ne' tempi presenti, dice Arnauld, » credersi *senza eresia*, e senza opporsi formalmente alle » decisioni de' Papi e de' Concilj, e al consentimento

(1) Collat. 8. ap. Lab. 7. 5. Col. 561.
(2) Lett. 1.
(3) §. 126.

» della Chiesa universale, che nei libri di S. Agostino » possano esservi degli errori e delle proposizioni, che » meritin d'essere censurate (1). » Che i libri di s. Agostino contengan la vera dottrina della Grazia, quest' è un fatto, (come quello, che le 5. proposizioni si contengan nell'*Augustinus* di Giansenio). Ma, secondo Arnauld, è un fatto che non può negarsi *senza eresia*. Dunque che i libri di s. Agostino contengan la vera dottrina della Grazia, (e che l'*Augustinus* di Giansenio contenga le cinque famose eresie) è un fatto dogmatico, un fatto deciso implicitamente col dogma. Dunque la Chiesa è infallibile nel decider del senso de' libri o conforme coi dogmi rivelati, o da essi difforme anche secondo gli inventori e i difensori della distinzione tra il diritto ed il fatto, cioè gli uni e gli altri si sono contraddetti.

109. Da tutte le premesse dottrine si deducono le competenze de' diversi rami ministeriali nell' esercizio de' Poteri. Il Vescovo o solo o col voto consultivo de' Parrochi, se gli piace, pubblica nella sua Diocesi la dottrina da insegnarsi, e giudica della conformità o difformità delle dottrine private che si insegnano dentro i confini della medesima: ecco la legge dichiarativa e la sua applicazione. Stabilisce il modo d' osservar l' una e l' altra, e giudica delle trasgressioni; ecco la legge direttiva e la sua applicazione. L' una e l' altra legge,

(1) Considerations sur l'ent. de Cornet

l' una e l' altra applicazione obbligan la sola Chiesa presieduta dal Vescovo di cui si tratta, e sono di di lui competenza in quanto non siano riservate ad un'autorità superiore. Il mettersi in relazione col Principe (negli Stati del quale trovasi la Chiesa in discorso) per l' osservanza e per l' applicazione reciproca del diritto originario delle genti, e per le nuove convenzioni, potrebbe appartenere al Vescovo stesso quando l' affare non interessasse l' ordine universale della Chiesa, e quando non fosse sottoposto a riserva; ne' quali casi appartiene al Sommo Pontefice. In somma ogni Vescovo è *subordinatamente* legislatore e giudice nella Chiesa sua propria. E per le stesse ragioni, e nei casi stessi Legislatore e Giudice universale per tutto il mondo Cattolico è il Sommo Pontefice, ossia che parli da solo, ossia che parli insieme col Corpo de' Vescovi dispersi o radunati in Concilio generale; vale a dire Legislatore e Giudice supremo ed irrefragabile per tutto il mondo cattolico oltre il Sommo Pontefice è il Corpo Episcopale da lui presieduto o unito o disperso. Questa è la terza maniera di Gerarchia, che mi permetto di chiamare *Gerarchia magisteriale*.

Tale è la Gerarchia, tali le sue modificazioni, tali i rapporti de' diversi di lei ordini fra loro e co' fedeli, e tali le attribuzioni, che ad essi competono. Intanto quali sono i rapporti della Gerarchia col ministero Politico?

110. Una Teologia eccentrica a tutti i sistemi, e coniata nelle tenebre dal genio della novità sognò, che, siccome i popoli sono proprietarj della sovranità, così in essi risiede pure la potenza spirituale; che il Primato del Papa non può negarsi, ma è d'istituzione umana; che il giudizio della dottrina appartiene alla Chiesa, ma regolarne la sommessione e determinarne la pubblicazione o la soppressione è d' ispezione politica; che i regolamenti disciplinari, e lo stesso diritto d'assolvere e di legare considerato nel suo esercizio appartengono al Principe, il quale può anche esigere colla forza, o impedire l'assoluzione e la scomunica; che gli atti d'esterior giurisdizione non si posson dal Vescovo esercitare, se non dipendentemente dal Principe; che questi ha diritto di chieder conto al Vescovo dell' esercizio del suo potere e di riformare gli abusi; che bisogna distinguere tra il petitorio ed il possessorio, e che essendo per quest' ultimo necessaria la coazione, rendesi competente al civile Magistrato ciò che per altro lo sarebbe all' ecclesiastico. (1).

Tutto questo nelle opere de' moderni ristoratori della Legislazione e de' Teologi addetti alla lega filosofica porta il nome di tutela politica; e perchè i Principi ed i popoli restino più facilmente sedotti da questa apparenza di zelo, a codesta tutela politica fu assegnato un rango nella classificazione de' diritti sovrani. La bellezza del nome allontanò l'attenzione dall'intrinseco del

(1) Richer dell'autorità polit. ed eccl.

Google

preteso attributo: non si vide che si faceva un artificioso e maligno scambio di idee, e si sostituiva quella di diritto a quella di dovere, che è ben differente. Intanto la sostituzione, benchè ammessa colla miglior intenzione non lasciò di produrre gli effetti, che le erano naturali, e bisogna pur dirlo, che ad essa dobbiamo le tante invasioni fatali alla Chiesa, delle quali molti paesi Cattolici e specialmente la Francia diedero esempio. Per togliere adunque le invasioni e rendere alla Chiesa quanto le è dovuto, bisogna togliere la sostituzione, e restituire alle cose la loro antica denominazione, vale a dire, ciò che si è chiamato *diritto* della tutela dee chiamarsi *dovere* in faccia alla Chiesa, non potendosi asserire il diritto, che in faccia ai terzi in quanto questi non possono impedire, che l' obbligato adempia al suo dovere. In verità la tutela come potrebbe esser nel Principe un diritto verso la Chiesa? Il diritto si afferma di colui, a cui devesi qualche cosa. Ora io dimando: quando si attribuisce al Principe il diritto della tutela politica, è la Chiesa che deve qualche cosa al Principe, o il Principe che dee qualche cosa alla Chiesa? Se è la Chiesa quella che deve qualche cosa al Principe, come mai essa è la tutelata? Se il Principe è quello che deve qualche cosa alla Chiesa, come mai un debito si chiama un diritto? Come mai questo diritto non suppone piuttosto un debito dall'altro lato? Debito e diritto sono idee relative, ciascuna delle quali suppone l' altra necessariamente. Se la tutela

politica fosse nel Principe un diritto, sarebbe un dovere quello di riceverla. Ora questo dovere nella Chiesa come provasi? È libero ad essa l'invocarla quando ne ha bisogno; essa lo ha fatto più volte. Ma quando non ne ha bisogno, quando le è di peso, quando anzi le nuoce, chi può senza porre un limite indebito alla di lei indipendenza, vietarle di rinunciarvi? Ripugna dunque, che la tutela politica sia un diritto in faccia alla Chiesa. Che sarà dunque? Come il diritto non si asserisce se non di colui, a cui si dee qualche cosa, così di colui che deve qualche cosa non si può asserire se non il dovere. Ora il Principe è nel caso nostro quello, che dee la tutela o per legge divina, che lo impone ad ogni ortodosso verso la sua Religione, o per legge naturale, che lo esige da ogni Sovrano a favore della Religion dominante, o per legge di Stato, che lo vuole da alcuni Principi a favore delle Religioni poste sotto l'asilo della tolleranza. Dunque la tutela è un dovere. Quì, come ognun vede, l'argomentazione si rivolge da se stessa contro l'usurpazione. Se la tutela è un dovere nel Principe, questo suppone nella Chiesa il diritto corrispondente d'esigerla,, e in quel modo che risulti il più conforme a' proprj interessi. E siccome la Chiesa sola è il giudice competente di ciò, che le giova o le nuoce, ad essa sola appartiene determinare il modo, l'utilità, i confini della tutela, ed eccoci di bel nuovo ai risultati di prima. Bisogna pesare il Richerismo e i sistemi di legislazione su questa bilancia. Un principio

giusto ben maneggiato è una mina che balza all' aria come leggiere paglie le moli che hanno resistito ai colpi de' secoli. Prego i miei avversarj di non essermi ingiusti almeno in questo. Vedranno sfumarsi dinnanzi agli occhi le gigantesche teorie innalzate dalla filosofia sulla rovina dell' Eclesiastica giurisdizione. Una di queste è la partecipazione del potere politico alla legislazione disciplinare della Chiesa; partecipazione, che ad ogni passo incaglia o ferma l' esercizio più legittimo della competente autorità. Non si può immaginare contraddizione più manifesta. Non si contende alla Chiesa il poter di far leggi disciplinari; questo assunto sarebbe sciocco e ridicolo, milioni di Canoni disciplinari raccolti ne' codici ecclesiastici alzerebbero la voce contro l' opposizione. Si sostiene però, che l' autorità politica può impedir queste leggi, annullarle, modificarle. Il potere di farle è un potere legislativo, perchè suppone una forza pubblica ed obbligatoria, dalla quale restino vincolati i soggetti. Ma anche il potere d' impedirle, annullarle, modificarle è del pari legislativo, perchè suppone ugualmente una forza pubblica ed obbligatoria, dalla quale resti vincolata la Chiesa co' suoi membri, e senza della quale la modificazione, impedizione, annullazione rimarrebbero senza effetto. Dunque abbiamo due forze legislative, le quali si escludono. Pure anche questa contraddizione regge contro i colpi della dialettica all' ombra della tutela. La tutela, si dice, è un diritto sacro della sovranità. Il pupillo quindi, cioè la Chiesa, è obbligata a lasciarsi

guidar dal tutore, a ricever quant' Egli propone come utile, a declinare da quanto Egli presenta come dannoso. Questa conseguenza è legittima, ammesso il termine falso, che la Chiesa sia divenuta diretta di direttrice che era, e obbligata ad istruirsi all' altrui scuola di ciò che le torna bene o male. Provatevi ora a rendere alle cose i loro nomi, e dite che la tutela politica è un dovere del Principe. Vedrete discenderne tutte legittime queste conseguenze, che dunque il diritto sta nella Chiesa soltanto; che l' obbligato è dunque il Principe; che dunque debb' egli adempiere al suo dovere ne' modi, che la Chiesa dispone, non elidendo la qualità di tutore quella di figlio; che dunque egli ben lungi dal poter impedire, modificare, annullare le leggi disciplinari, è obbligato ad osservarle e farle osservare, e ad apprender da Essa quanto le è vantaggioso o funesto. Se il Vangelo insegnasse altramente, ne seguirebbe che il Ministero Ecclesiastico altro non sarebbe che un ramo del Politico. Così l' avrebber inteso gli Apostoli, e niente di meno avrebbero predicato; e i primi e più naturali effetti della loro predicazione sarebbero stati l' uso, che i Sovrani Cattolici avrebber fatto del diritto loro attribuito; il posto che questo avrebbe occupato ne' sistemi di Legislazione, e ne' Codici di pubblica e civile Giurisprudenza; la trasmission del medesimo ai successivi dinasti delle nazioni; finalmente la consonanza de' pubblici giudizj, delle pubbliche costumanze, delle pubbliche opinioni. Ma Cristo che disse? Gli Apostoli

ed i lor Successori, che fecero? I Sovrani ed i popoli che pensarono, e che pensano?

Cristo dà agli Apostoli la podestà di ammaestrare i popoli, di battezzarli, di scioglierli e di legarli, di governarli e di dirigerli all' eterna felicità; e nel dar loro questa podestà significa loro esser dessa quella medesima, ch' egli ebbe da Dio (1) — che assoggettarsi a questa è assoggettarsi a Dio, e disprezzarla è disprezzar Dio stesso (2) — che ogni atto di giurisdizione diretto, tanto a legare, che a sciogliere si ratifica anche da Dio (3) — che la loro missione è affatto uguale alla sua (4) — che se alcuno non riceverà i suoi inviati, sortendo questi dalla casa o dalla città ne scuotan da' piedi persino la polvere (5) — che se saranno condotti innanzi ai Tribunali non vogliano temerli, e non lascino di parlare, ma anzi dicano in pien giorno ciò, che ascoltano nelle tenebre, e ciò che odono in segreto predichin sopra i tetti (6). Domando, che mi si mostri in

(1) Data est mihi omnis potestas ec. Mat. 28

(2) Qui vos audit me audit. Luc. 10

(3) Quæcumque alligaveritis ec. Mat. 18

(4) Sicut misit me pater et ego mitto vos. Jo. 20

(5) Quicumque non receperit vos, neque audierit sermones vestros, exeuntes foras de domo, vel Civitate, excutite pulverem de pedibus vestris. Amen dico vobis: tolerabilius erit terræ Sodomorum, et Gomorrhæorum in die Judicii, quam illi Civitati (Mat. 10.)

(6) Quod in aure auditis prædicate super tecta (Mat. 10.)

tutti questi discorsi una sola espressione, che supponga, anzi che non escluda l'ingerenza delle politiche autorità ne' Ministeri della Religione. Ed avendo Cristo paragonata la mission degli Apostoli alla sua, domando che mi si mostri, che Cristo nell'adempierne le funzioni abbia una volta avuta dipendenza da quelle, o che quelle siansi alcuna volta ingerite, ed egli lo abbia sofferto, ed abbia riconosciuta la legalità delle loro procedure.

Gli Apostoli predicarono la soggezione a' Sovrani. s. Paolo intimava la sommessione alle legittime autorità, perchè sono da Dio (1). S. Pietro insegnava, che bisogna temere Iddio, ed onorare il Re (2). Eppure quando s. Pietro fu imprigionato e tradotto a' Tribunali, perchè insegnava, rispose, e risposer con esso tutti gli Apostoli, che convien obbedire più a Dio che agli uomini — *Præcepimus vobis, ne doceretis in nomine isto, et ecce replestis Jerusalem doctrina vestra . . . Respondens autem Petrus, et Apostoli dixerunt: Obedire oportet Deo magis quam hominibus* (3). E s. Paolo dopo che fu accusato presso Gallione Proconsole d'Acaja sulla predicazione, si vede che continuò a predicar tuttavia (4).

I Sovrani, ad eccezione di qualche stravagante, non sognarono mai d'avere autorità sul Ministero Eccle-

(1) Omnis anima potestatibus . . . subdita sit . . . non est enim potestas nisi a Deo. Rom. 13.

(2) Deum timete; Regem honorificate I. Pet. 17.

(3) Act. 5. 28.

(4) Act. 18. 12.

siastico. Dal secolo di Costantino infino al secolo del Richerismo ed a quello della Filosofia si trovano prove luminose del contrario. L' Imperatore Marciano (1) volendo reprimere la libidine della disputa troppo pericolosa nelle materie di fede, si riporta alle decisioni dogmatiche de' Concilj di Calcedonia e di Nicea. Giustiniano si riporta sempre ai Concilj in tutto il primo titolo del Codice, dove si tratta di punti dogmatici; e perchè non restasse dubbio sull' opinione che egli avea del potere Ecclesiastico, professò la divina provenienza delle due autorità, attribuendo però al Ministero Ecclesiastico l' esclusiva ispezione delle cose divine, al Politico quella delle cose umane: *Maxima quidem sunt dona Dei a superna collata clementia Sacerdotium, et Imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc humanis præsidens ..... Utraque ex Deo procedentia* (2). Onorio scrivendo a Teodosio ed Arcadio riconosce la necessità del giudizio Episcopale in tutte le cause, che riguardano la Religione — *Si quid de causa Religionis inter Antistites ageretur, Episcopale oportuisse esse judicium; ad illos divinarum rerum interpretatio, ad nos Religionis spectat obsequium* (3). Valentiniano III nell' editto diretto ad Uezio conte e maestro delle milizie nelle Gallie, così parla della sentenza pronunciata da s. Leone

(1) L. 4. Cod. de Summa Trinitate.

(2) Novel. 6. Præfat.

(3) Epist. 7. ad Arcad. et Theod. Epistolar. Rom. Pontif. Tom. 1. Edit. Paris.

contro Ilario Vescovo d'Arles — *Et erat quidem ipsa sententia etiam sine imperiali sanctione valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesiis non liceat?* (1) Quando Felice, ed Elipando rinnovatori dell' eresia Nestoriana nelle Spagne pregarono Carlo M. di esaminar quel litigio, con promessa di rimettersi alla sua decisione, egli accettò l'offerta, e altra decisione non pronunciò fuor di quella di loro inviare i decreti dell'Autorità Ecclesiastica, esortandoli a rimettervisi con esso lui, ed a non credersi più dotti della Chiesa Universale (2). — Similmente pensarono i Principi riguardo alle materie disciplinari. Marciano avendo desiderato, che andassero in vigore nella Chiesa alcune discipline, le propose al Concilio di Calcedonia, perchè dalla sua autorità ricevessero forza di legge (3). Nello stesso Concilio (4) essendo stata sopra il diritto d' una Metropoli mossa una quistione, in cui pareva, che le leggi canoniche non fossero concordi con quelle dell' Impero, i Legati dell' Imperatore mandati per mantenere il buon ordine in quella numerosa adunanza composta di 630 Vescovi, sottoposero la discussione al Concilio. Subito il Concilio concordemente esclamò: i *Canoni siano superiori*; *a' Canoni si ubbidisca*. Alla qual decisione i Legati si sottomisero, riconoscendo così l' autorità della Chiesa in

(1) Inter Epistolas S. Leonis pag. 45. Edit. Rom. 1775.
(2) Laud. Pii Cap. 2. Tit. 4. Tom. 2. Concil. Gallic.
(3) Com. Chalced. Act. 6.
(4) Act. 13

materia di disciplina. » E il Concilio a vicenda coll'unanime risposta che diede, apertamente dimostrò, dice » Bossuet, che se per condiscendenza, e pel bene della » pace la Chiesa cede in certe cose, che risguardano il » suo governo, all' autorità secolare, il suo spirito però, quando opera liberamente, (il che sempre volentieri le accordano i Principi religiosi) è d' operare » colle proprie sue regole (1). » L' Imperatore Carlo M. diceva a' Vescovi — » Voglio, che sostenuti dal nostro » soccorso e dalla nostra potenza, come lo prescrive il » buon ordine, possiate eseguire quanto la vostra autorità richiede. In ogni altra occasione la reale autorità » dà legge, e cammina la prima come sovrana: negli » affari ecclesiastici altro essa non fa, che secondare e » servire: *famulante, ut decet, potestate nostra* — ». Lo stesso Ariano Teodorico re de' Goti confessava » *nihil ad* » *se, præter reverentiam, de Ecclesiasticis negotiis pertinere* (2). » Chiamansi ad esame i primi quattro titoli del Codice di ripetuta prelezione, e anche in mezzo a qualche confusione di Giurisdizione, inevitabile nell' infanzia della Chiesa, si vedrà l' idea che in fondo avean gli Imperatori Romani del Ministero Ecclesiastico. Si vedranno leggi tendenti ad appoggiare, non mai escludenti la giurisdizion della Chiesa, e sarà facile il convincersi, che essi non lo consideravano altrimenti come

(1) Polit. della S. Scritt.

(2) Act. Syn. Palmaris sub. Symmaco an. 501. Tom. 2. Concil. Edit. Paris. 1714.

un ramo del Ministero Politico. E anche quando erravano arrogandosi ingerenze Ecclesiastiche, si vedrà che erravano per zelo di tutela e di cooperazione al vantaggio del Governo Spirituale. Non vi ha in quel Codice esempio d' invasione de' diritti Ecclesiastici per parte de' Principi, al qual non si possa contrapporre un altro esempio di rispetto che prova il contrario. Questo Codice fu il Codice di tutti i Principi e di tutte le Nazioni civilizzate d' Europa per uno spazio di tempo non minore di quindici secoli, quindi era come una parte della Giurisprudenza Europea, un Canone del senso comune Europeo, che la Religione fosse qualche cosa di più di qualunque affare di Stato, che il Ministero Ecclesiastico non fosse un ramo del Politico, e non dividesse con esso le sue operazioni.

SEZIONE SECONDA

Creazione del Ministero personale.

111. Se nella società esiste podestà, chi n'è investito può conferirne l' esercizio a chi vuole, e nascon appunto di qui le diverse forme di Governo, conosciute da' Pubblicisti, le quali si chiamano o Monarchiche, o Democratiche, o Aristocratiche secondo che l' esercizio ne fu conferito ad un solo, o a molti trascelti da tutte le classi del popolo, o a pochi scelti fra gli ottimati.

Trasportando questo raziocinio dalla società alla Chiesa ortodossa, più assai se ne sente la forza. Se la creazione del Ministero Ecclesiastico appartenesse a' Sovrani, apparterrebbe anche a quelli che sono addetti a false Religioni, mentre comandano a popoli addetti alla vera. Il Principe eterodosso avrebbe un interesse indubitato d' introdurre nemici segreti della Chiesa nel di lei ministero, qualunque sia il freno ch'egli possa avere nelle leggi fondamentali dello stato, non gli mancherebbero mai mezzi acconci per adempiere a' disegni più perversi, e non v' è male che non s' avrebbe ragion d' aspettare, e l' indipendenza, che è il più fermo appoggio della Chiesa, più non sarebbe che un nome. Per la qual cosa, se in quella parte di Chiesa Cattolica che chiamasi *Governante* si trova la vera e legittima podestà di dirigere i credenti al loro fine, come fu dimostrato, ad essa appartiene il trasceglier coloro, che debbono esercitarla e stabilire il modo di elezione più conveniente. Diffatti vediam che la Chiesa fin dalla sua culla esercitò questo diritto. Quando si fece il rimpiazzo dell' Iscariote colla nomina di Mattia, Pietro s' alzò pel primo in mezzo a' fratelli a discuterne la necessità (1); e benchè la sorte sia stata chiamata a decidere della scelta, non mancò d' aver la sua parte a quest' atto il Collegio intero. Quando si trattò di crear de' Diaconi, che si occupassero dell' amministrazione delle temporalità, furon proposti sette uomini

(1) Act. 1.

d' ottima fama agli Apostoli, i quali imposer loro le mani (1).

Il concorso però di tutta la Chiesa alla creazione del Ministero era facile, e poteva durare finchè esso era composto di dodici membri sparsi in picciola superficie: ma dovea divenir impossibile, quando dilatandosi il Vangelo e moltiplicandosi i credenti, quelli pure si fossero moltiplicati e diffusi per tutto il mondo. Necessariamente adunque questo diritto doveva anche appartenere al Capo Visibile della Chiesa, al quale fu detto: *quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in cœlis*; parole, che hanno precisamente la stessa estensione di quelle altre dette alla Chiesa Governante: *Quæcumque alligaveritis super terram erunt ligata et in cœlo*. Non si può senza assurdo deviare da questa massima; perchè se fosse illegittimo l' esercizio dell'Autorità Pontificia nell' elezione de' Vescovi fin quì praticato, sarebbe illegittima anche la successione dell' Episcopato, regolata da' Papi, e saremmo Protestanti. D' altra parte il Concilio di Trento ha definito — *Si quis dixerit Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros Episcopos . . . . anathema sit.* — Dunque al Supremo Gerarca per Diritto Pubblico Ecclesiastico dopo la dilatazion della Chiesa appartiene la creazione del Ministero personale nel mondo cattolico, e *subordinatamente* ed *in proporzione* al Vescovo nella Diocesi. Tutto

(1) Act. 6.

quanto si può allegare in contrario è o privilegio o abuso; privilegio, che suppone annuenza dell' autorità competente, abuso, che esprime violenza all' autorità competente; vale a dire, ogni variazione quando non è abuso, è di diritto canonico.

112. Nella classe de' privilegi camminano le elezioni de' Vescovi solite farsi da' Comprovinciali e confermarsi da' Metropolitani. Dalla Cattedra di Pietro emanò da principio la preminenza delle Sedi Patriarcali, la quale si diramò con certo ordine ne' metropolitani per la maggiore comodità dell' amministrazione. Non se ne può assegnare altra origine. Non si può ripetere da' Concilj Ecumenici, che furon posteriori; molto meno da' Concilj Provinciali, che suppongono già la subordinazione de' Suffraganei a' Metropolitani. D' altra parte i Vescovi essendo tutti eguali non potevano arrogarsi alcun grado sui loro colleghi. Dunque dalla Sede di Pietro derivò anche per conseguenza la compartecipazione de' Metropolitani e de' Comprovinciali all' elezione de' Vescovi.

Nella classe de' privilegi camminano pure le elezioni de' Vescovi fatte dal Clero inferiore e dal Popolo. Esse, come osserva De-Marca (1), non riconoscono altra origine che gli indulti Pontificj; perchè le ordinazioni fatte dai singoli Apostoli furono fatte per una autorità, che fu in essi personale e straordinaria, e

(1) Concord. Sac. et. Imp. Lib. 8. C. 8. N. 6. et, 8.

si consolidò coll' ordinaria conferita da Cristo al solo s. Pietro (1). Anche in que' tempi però le elezioni si faceano dal Metropolitano e da' Suffraganei senza consultare il popolo in molti casi, cioè, quando questo non era per anche convertito; quando, essendo convertito era caduto nell' eresia e nello scisma; quando, non essendo caduto, era diviso in partiti, che divergevano sulla scelta.

Finalmente le elezioni de' Vescovi fatte da' Principi camminano parte tra i privilegi, parte tra gli abusi. Alcune volte si concedevano dall' autorità competente, alcune volte si usurpavano. Quelli che avèan dotate le Chiese solevano arrogarsi i giuspatronati, e quando l' impero fu smembrato dai Conquistatori del Nord, questi nuovi Sovrani vollero aver parte alle elezioni de' Vescovi. » Parte, dice l' abate Cenni, per privilegio » apostolico, parte per dura necessità de' tempi infelicissimi » della Chiesa romana si stimò necessaria la conferma » imperiale (nell' elezione del Pontefice) finchè gli » Augusti nel secolo XI ne abusarono; e allora, cioè » l' anno 1059 Nicolò II dichiarò tale elezione privilegio personale conceduto dalla S. Sede, e fu stabilita » una maniera d' elezione Canonica assai diversa dal» l' antica (2) ». Quelli poi che erano più moderati s' ingerivano sotto qualche pretesto, e coll' ingerirsi

(1) De-Marca Dissert. de Singulari Primam. Petri N. 6 et seq
(2) Esame del Dipl. di Lodovico Pio.

mettevano il Ministero Ecclesiastico in una specie di necessità di concedere ad altri quanto ad esso solo apparteneva per evitare mali maggiori. Ecco il decreto di Nicolò II promulgato nel Concilio Romano sull' elezione del Papa — *Eligatur (Pontifex) . . . . salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui in præsentiarum Rex habetur, et futurus Imperator Deo concedente speratur, sicut jam sibi concessimus, et successoribus illius, qui ab Apostolica Sede personaliter hoc jus impetraverint* (1). Troviamo anzi un Concilio Romano, che è quello dell' 898 sotto Giovanni IX, nel quale ad effetto di evitare i disordini, che nasceano, è prescritto che l' elezione si faccia da' Legati Imperiali — *Quia Sancta Romana Ecclesia plures patitur violentias, Pontifice obeunte, quæ ob hoc inferuntur, quia absque Imperatoris notitia, et suorum Legatorum præsentia Pontificis fit consecratio . . . . . volumus ut id deinceps abdicetur; electus ab omnibus præsentibus Legatis Imperialibus consecretur.*

Tal è il diritto della Chiesa nella creazione del suo ministero. Chi può quindi rammentar senza orrore le violenze delle età democratiche? Fu allora che videsi il sagro Ministero forzato a dare l' istituzione canonica a Parrochi eletti ne' comizj popolari, impedito di dare il velo e la cocolla de' penitenti a chi cercava la solitudine per fuggir lo spettacolo del pubblico traviamento, condannato a lasciar la messe del Santuario

(1) Concil. Tom. 2. vol. 50.

Digitized by Google

senza operai rimandando chi offriva generosamente e con poca speranza il travaglio delle proprie braccia, obbligato a soffrire il disertamento dei recinti monastici, alberghi di pace e di orazione. Se nessun Ministero Ecclesiastico può esistere senza l' intervento dell' autorità Ecclesiastica, come senza di esse potrà cessare? Così dunque ragionavasi in que' tempi, ne' quali nulla più suonava sulle labbra che filosofia e risorgimento dello spirito umano? Queste violazioni dell' indipendenza Ecclasiastica e della libertà personale erano tanto più colpevoli, quanto più pronta in ogni tempo era stata la Chiesa a posporre alla concordia il rigor del diritto ed a discendere alle più basse convenienze. No, non è questa una lode, che possa ad Essa negarsi. Sarà forse un dovere; ma è un altro dovere quello di non erigere sulla di lei condiscendenza un sistema di pretese, che mai non finiscono. Dico *violazioni* anche *della libertà personale*; perchè quantunque sia sacro l' obbligo di servire la patria, allorquando però questa non sia apertamente minacciata, nessuno è obbligato a servirla piuttosto in questa che in quell' altra maniera; nè sono di poca importanza i servigi che le si rendono nella carriera de' sagri Ministeri. Se vi fosse stato un abuso manifesto nella concorrenza degli individui ai sagri ruoli, dal che ne fosse derivato un danno provato allo Stato, il mezzo della rimostranza, che senza pregiudizio dell' indipendenza politica si adoperò e si adopera tuttora con lode dalla Chiesa istessa, avrebbe tolto

Digitized by Google

egualmente e senza ingiuria il disordine. Anzi la Chiesa si opporrebbe al disordine anche senza esservi invitata, quando apparisse manifesto, o fosse ragionevolmente temibile, come fece, quando vide la troppo facile moltiplicazione degli ordini religiosi con espresse disposizioni che si possono riscontrare nel Concilio Lateranense IV C. 13 e nel Lionese II Cap. 23.

SEZIONE TERZA.

Formazione del Ministero personale.

113. Puffendorf parlando de' doveri del Principe dice, che *huic conjuncta est cura non solum ædium sacrarum, sed et scholarum, ubi Ecclesiæ præformatur juventus.* (1) Anzi Bohmer (2) si innoltra a sostenere che in alcuni casi spetta al Principe anche il determinare quale dottrina debbasi pubblicamente insegnare. Da questi ed altri Protestanti pare che abbian voluto imparare molti Pubblicisti e Teologi Cattolici le massime, che ora formano il perno de' sistemi di educazione Ecclesiastica. Ometto io qui di cercare se e qual parte abbia il Principe in questo ramo importante di pubblica amministrazione. Se volessi entrare in questa discussione, non mi mancherebbero argomenti per provare che le scuole stesse de' secolari dipendon dai

(1) De hab. relig. ad vit. civ. §. 43.
(2) Introd. in Jus Pub. Univ. Cap. 2.

Vescovi in ciò, che risguarda la religione. Oltre le prove di ragione, dedotte dai diritti dell' Episcopato, unico depositario dell' insegnamento, abbiam anche le prove di fatto dalle quali rilevasi la costante disciplina della Chiesa. Sono celebri fra gli Orientali la scuola d' Alessandria istituita da s. Marco, ove sedettero Dottori s. Clemente ed Origene, e le palestre di Nesibia e di Edessa fondate l' una da s. Giacomo detto Nisibeno e l' altra da s. Efrem. Si vede anche in tutta la storia, come osserva Fleury, che i Maestri di queste scuole erano o i Vescovi, o Sacerdoti, o Monachi deputati da essi. Così camminaron le cose fino al IV secolo, epoca della pace data alla Chiesa, in cui si cominciano a vedere le prime traccie de' Seminarj. Fu forse il primo s. Agostino, che radunò presso di se un corpo di giovani Ecclesiastici, dal quale uscirono molti Vescovi cospicui, e che servì di norma nell' Africa a molte altre istituzioni di questo genere, le quali si moltiplicarono con eguale successo che rapidità, come si raccoglie dai Concilj di Vaissons dell'anno 527, di Toledo dell' anno 531, di Aix-La-Chapelle dell' anno 813, di Chalons dello stesso anno, di Roma dell' anno 826 e dagli Scrittori contemporanei di Carlo M., gran Mecenate de' sacri studi e gran ristoratore delle piaghe lasciate dalla barbarie Longobardica. In queste Case dette Episcopali non è a dubitarsi che il solo Vescovo regolasse l' insegnamento, perchè in nessuno de' citati Concilj si parla dell' intervento de' Principi

fuorchè per la protezione e pei necessarj sussidi. Dopo il duodecimo secolo le Case Episcopali divennero appoco appoco Università, alle quali insieme cogli alunni destinati al servigio della Chiesa concorrevano i Laici stessi ad apprender le scienze profane, senza che i Vescovi lasciassero d'averne la direzione. Questa mescolanza, che durò dove più dove meno fino al secolo XVI, era sorgente di gravi disordini, nè poteva comporsi collo spirito di vocazione Ecclesiastica, che sol si conserva lungi dai fracassi del secolo. Nel Concilio di Trento adunque i Vescovi si applicarono con sollecitudine al ristabilimento de' Seminarj, e fra tutti s. Carlo soddisfece sì bene ai voti della Chiesa Universale, che ivi parlava che » fu chiamato, dice *Van-* » *Espen*, il ristoratore di questa nobile istituzione, e » fu seguito da tutti gli altri Vescovi che fondarono » Seminarj. « (1). Il Cardinale Pallavicini nella storia del Concilio di Trento assicura, che que' Padri ebbero a dire » che ove altro bene non si fosse ritratto dal me- » desimo, questo solo ricompensava tutte le fatiche e » tutti i disturbi. «

Passo io però tutte queste cose sotto silenzio e mi limito a ricercare, se il Principe abbia diritto di proporre le dottrine che debbon servire all' educazione Ecclesiastica. A quelli, che lo sostengono, io domando, se questo diritto è inerente ed essenziale al Principato, ovver soltanto accidentale. Se è accidentale, vi fu dun-

(1) Par. II. Cap. 1. N. 10.

que forse un tempo, in cui non l' avea e vi può essere un tempo, in cui cessi d' averlo. Nel primo caso come l' ha dunque acquistato, e da chi? Se dalla consuetudine, rispondo che questa per esser legittima suppone necessariamente il tacito consenso della Chiesa, sola depositaria dell' insegnamento. Nel secondo caso, quando cessi il Principe d' averlo, a chi apparterrà, se non alla Chiesa di bel nuovo, quando non si voglia ammettere lo spirito privato de' Protestanti? Che se il diritto in quistione si pretende essenziale al Principato, come potrà questo conciliarsi coll' altro conferito alla Chiesa: *Euntes docete*? E se il Principe proporrà dottrine false, o sospette, o pericolose, a chi apparterrà il giudicarne, se non alla Chiesa, quando non si voglia ritornare allo spirito privato de' Protestanti? E se il Principe sarà Eterodosso, qual nuovo abisso d' assurdi? Chi può numerare gli sforzi che farà per soppiantare una religione, alla quale è straniero, sovvertendone il Ministero, che n' è il fondamento? Chi potrà richiamarlo, e quali saranno i mezzi di farlo? Chi potrà provare poi che egli richiamato dalla Chiesa sia obbligato ad obbedire, egli che non è figlio della Chiesa, egli che ha in ipotesi il deposito della dottrina come un diritto identico alla Sovranità ond' è rivestito? Se il Dio de' Cattolici fosse un Momo, potrebbe metter meglio in mostra il suo carattere e meglio rovinare la religione? A queste difficoltà non si è mai pensato a rispondere: dirò anche per far onore agli avversarj che non si

sono mai prevedute; perchè sarebbe troppo disdicevole a chiunque le vegga il ricusarvi il dovuto valore. Così i sistemi di legislazione, anche affettando un gran rispetto alla religione e una gran persuasione della sua necessità, per mancanza di calcolo le hanno portati colpi fatali, a' quali non bastano i secoli per metter rimedio. Per altro all' art. 10 del Concordato 16 settembre 1803 stipulato tra Pio VII e il Presidente della Repubblica Italiana, che dovrebbe tuttora aver forza pe' paesi compresi nel cessato Regno d' Italia non legati da posteriori convenzioni è stabilito, » che l' insegna» mento, la disciplina, l' educazione e l' amministra» zione de' Seminarj Episcopali sono sottoposte all' au» torità de' Vescovi rispettivi secondo le forme canoniche«. È un Napoleone, che riconosce esser l' insegnamento ne' Seminarj di Diritto Pubblico Ecclesiastico.

SEZIONE QUARTA.

Perfezionamento del Ministero personale.

112. Dopo aver considerato il Ministero Ecclesiastico nell' atto in cui sta formandosi, conviene considerarlo già formato. L' uomo per vizio di condizione tende sempre a degenerare; è inutile il travagliare a formarlo, quando non si pensi al modo di rendere stabile l' effetto della buona educazione. È dunque di eguale importanza che il Ministero Ecclesiastico sia provveduto di

mezzi con cui formarsi e di mezzi con cui perfezionarsi. Il perfezionamento si ottiene colla coltura dello spirito e con quella del cuore; e siccome l'una e l'altra ha i suoi ostacoli, la maggior possibile diminuzione di questi esprimerà il grado maggiore possibile di quello. Ora gli ostacoli alla coltura dello spirito sono le brighe della conservazione e dell'educazione; quelli, che si oppongono alla coltura del cuore sono i pericoli della corruzione. A' primi si va incontro col celibato e colla sicurezza di congrui mezzi di sussistenza; a' secondi colla fuga del secolo. Quindi, ecco la necessità di trattare del Monacato, del Celibato e del Diritto di sussistenza; tre oggetti di Diritto pubblico Ecclesiastico, come il Ministero stesso, non potendo questo esserlo senza che lo sia il suo perfezionamento.

§. I.

Monacato.

115. L'Oriente fu il primo testimonio della vita monastica. Nella persecuzione dei primi tre secoli molti Cristiani d'Egitto e del Ponto si ritirarono nelle solitudini per sottrarsi al furor de' tiranni. S. Paolo, che abitò il primo la Tebaide verso il 259 fuggì a questa maniera la persecuzione di Decio. Accadde quasi lo stesso in Occidente. Imitavasi ivi di già l'Oriente nella

Digitized by Google

vita monastica; ma le irruzioni e le stragi de' barbari moltiplicarono i Monasteri, che erano i soli asili da essi rispettati. L' esperienza de' vantaggi dello stato monastico lo rese amabile; coll' amarlo i vantaggi si accrebbero e fu poi un mezzo possente, del quale la Chiesa si servì per la santificazione de' popoli. Checchè ne pensino i nostri filosofi, essi non sono in grado di provare che la vita monastica sia vietata dalla legge naturale o dal Vangelo. Non dal Vangelo, perchè anzi da esso impariamo che è perfezione il *vender le sostanze per darle ai poveri* (1); il *rinunciare a se stessi per portar la Croce* (2); che Cristo encomiava la vita solitaria di Giovanni Battista (3), ed egli stesso si ritirava spesso nel deserto, ove ebbe a dimorare una volta fino a quaranta giorni: e quando diceva ai suoi Discepoli *non amate il mondo, nè ciò che contiene; chi lo ama non ama Dio*, significava la somma convenienza di questa segregazione per quelli, che non ne sono impediti da' loro doveri. Non dalla legge naturale; perchè anche in questo stato, anzi assai meglio che non negli altri si possono adempiere i doveri verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri. L' esercizio della pietà, lo sviluppo della perfettibilità, i progressi dello spirito, il sentimento dell' umanità, il desiderio di giovare, la savia economia nell' uso de' beni hanno nel raccogli-

(1) Mat. 19. 21.
(2) Mat. 16. 24.
(3) Mat. 11. 7.

mento cenobitico minori impedimenti. Vi sono anche de' servigi, che alla società posson rendere le sole Comunità. La cura degli infermi, degli orfani, de' vecchi, l'educazione della gioventù; l'impegno delle missioni e tutti gli stabilimenti di carità, che richiedono travagliatori anticipatamente formati e pronti ad occupare il luogo di quelli che mancano. Le opere letterarie, che suppongono ricca biblioteca, facile corrispondenza co' letterati, numero di collaboratori, come sono i gran Corpi di storia, le belle edizioni de' Padri, le collezioni degli antichi monumenti pubblicate da' Benedettini, non possono esser l'opera di un solo individuo e molto meno d'un individuo circondato e distratto da' fracassi, dalle novelle, da' cambiamenti, dalle cure famigliari, e animato alla fatica da motivi men forti di quello della religione. Nel ricinto dei Chiostri, dove il metodo di vita è uniforme, dove tutte le ore hanno un'occupazione, dove tutto tace e tutto parla, dove la religione è la macchina motrice di tutte le azioni, maggiore è la facilità della vita virtuosa ed attiva; e coloro, i quali hanno detto che vi domina lo spirito di Corpo da essi creduto contrario al bene degli Stati hanno fatta loro una lode e non un'accusa, perchè per togliere lo spirito di corpo converrebbe sostituirgli l'egoismo, che è un carattere quanto opposto allo spirito del Cristianesimo altrettanto pernicioso a' sociali interessi. È sempre stata questa la maschera dell'egoismo filosofico de' nostri tempi, ar-

chitettar teorie, in cui campeggiano i principj filantropici in generale, e guardarsi in particolare dalla briga delle pratiche. Non posso dispensarmi dal quì riferire quanto ne dice in proposito un Protestante assai più assennato de' nostri Filosofi e Politici, che è M. De-Luc. (1). » Le opere, dic' egli, che esigono tempo » e fatica, sono sempre meglio eseguite dagli uomini, » che operan in comune che quando lavorano separa- » tamente. V' è più proposito, più costanza nel seguire » lo stesso piano, più forza per superarne gli ostacoli » e maggiore economia. Ciò è proprio delle imprese, » che non possono essere eseguite se non da un corpo » o da una società vivente sotto la stessa regola.... » La sperienza dimostra che le società puramente » civili si trascurano, e le negligenze conosciute pro- » ducono inquietudini, agitazioni perpetue, mutazioni » di piani.... Ma v' è un' altra specie di società in cui » tutto è ridotto all' interesse comune, e le regole » sono meglio osservate. Queste sono le Società reli- » giose, le quali appunto per ciò riuscirono assai me- » glio delle altre negli stabilimenti, che hanno intra- » preso.... senza l' esatta osservanza d' una regola, » sono inefficaci i maggiori espedienti; si dissipan, per » così dire, i loro affetti, e più non tendono al bene » comune....

(1) Lettres sur l'Hist. de la terre, et de l'homme. Tom. 4. pag. 72.

» Senza il vincolo salutare della Religione invano » si tenterebbe di formare simili società; quelle che » fossero formate per via di convenzioni non avrebbero » lunga durata. L'uomo è troppo incostante per sot- » tomettersi alla regola, quando può impunemente » trasgredirla; ma è necessario, che nel ricinto in cui » si deve osservare la regola, vi sia ogni cosa soggetta. » La sola Religione o per la sua forza naturale, o in » virtù della pubblica opinione può produrre questo » felice effetto. Nel Chiostro chi potrebbe trasgredir la » regola è trattenuto da tutta la società, che ha bi- » sogno della pubblica considerazione per rilevare la » mediocrità del suo stato.

» Dunque resto maravigliato che i Protestanti » non abbiano conservato nell'Allemagna i Chiostri, e » vorrei vedere in ogni luogo questi stabilimenti, per- » chè scorgo ovunque una classe di gente, la quale » abbisogna d'un picciolo destino sicuro, di cui si dà » carico il pubblico sentimento, ma che per la sua » inazione e per deficienza di spedienti è di un sommo » peso a se stessa ed alla società. In una parola son » necessarj degli onesti Spedali, nè altro sono i Con- » venti. «

È infine la solitudine monastica un placido ricovero per quelle anime sensibili, che non sanno sostenere lo spettacolo della pubblica prevaricazione, e ne temono i pericoli. Sarebbe desiderabile che le leggi

fossero tanto efficaci da render inutile la fuga della frequenza; ma perchè le Città sono scellerate sotto gli occhi de' Tribunali, e in mezzo ai colpi della verga punitrice, il morder coloro che si sottraggono è un' ingiuria della quale sono più degni coloro, che hanno rese le città così impervie alla filosofia.

107. Le eccezioni, che si fanno allo stato monastico siccome dannoso alla società, sono l' ozio, le ricchezze, la immoralità, il numero degli individui che lo abbracciano. Sarebbe qui il luogo d' osservare che tutti questi son vizj (se lo sono) degli uomini e non dello stato monastico, il carattere del quale è indipendente dall' umana corruzione e che è una logica da Vandali l' argomentare dall' abuso della cosa buona alla sua distruzione. Discendiamo però al particolare e discutiamo partitamente le proposte difficoltà.

Se per ozio s' intende l' assoluta esclusione d' ogni fatica, l' ozio attribuito allo stato monastico è un' aperta calunnia. La storia ne fa sapere che la Salmodia, la Scrizione, la lettura, lo studio, il lavoro manuale, le pratiche di penitenza e di carità erano le abituali occupazioni de' solitarj. In origine tutti erano dati al lavoro manuale: dopo lo sterminio del Clero secolare avvenuto nelle devastazioni barbariche, fu necessario innalzarli al Sacerdozio e pel decoro del sacro carattere dispensarli dal lavoro. Del resto è raro fra gli ordini religiosi quello, che non sia stato istituito per motivi di pubblica utilità. Gli Ospitalieri, i Missionarj,

i così detti Pontefici del secolo XII (1), i Benedettini celebri per le erudite loro ricerche, quelli della redenzion degli schiavi, quelli che attendono all' istruzione letteraria e alle cure spirituali, i Gesuiti, che estendevano il loro zelo a tutti insieme i diversi rami di pubblica beneficenza a segno di meritare che la cabala filosofica s' impegnasse per la loro distruzione (2), se erano oziosi, il mondo e i filosofi lo diranno. Lo stesso D' Alembert (3) parlando del merito letterario de' Gesuiti, dice = *On ne peut disconvenir, que les Jesuites, et sur tout ceux de France n'ayent produit un grand nombre d'onvrages utiles pour faciliter aux jeunes gens l'étude des lettres; ouvrages, dont les Universités mêmes ont profité pour en produire a leur tour des semblables, et peut être des meilleurs encore. Les uns, et les autres sont connus, et le public impartial leur a fait l'accueil favorable, qu'ils meritoient.* — » È cosa » gloriosa, dice anche Montesquieu, per la società dei » Gesuiti l' esser essa stata la prima che mostrato ab» bia nelle contrade dell' America l' idea della religione » congiuntamente a quella dell' umanità. Uno squisito » sentimento per tutto ciò, che essa chiama onore, e » il suo zelo per la religione le hanno fatto intra» prender gran cose e vi è riuscita. Essa trasse dai

(1) Monachi, che si occupavano della costruzione de' Ponti e del restauro delle strade Maestre.

(2) D' Alembert Destruction des Jesuites.

(3) Ivi.

» boschi i popoli dispersi; essa diè loro una sussisten-
» za sicura; essa li vestì, e quando non avesse fatto
» con ciò che aumentare l' industria degli uomini,
» avrebbe fatto assai. « Niente affatto dissomigliante fu il parere di Bacone nella sua opera de' progressi delle scienze e di Grozio negli annali. Mosheim Protestante e gran nemico de' Monachi e della vita monastica, parlando de' Monachi del VII ed VIII secolo confessa, che ad essi è dovuta la conservazione degli avanzi delle lettere e delle scienze; che essi unirono e trascrissero i libri, ed avean in loro potere le sole biblioteche che eran rimaste, che i Monasteri erano divenuti l' archivio degli atti pubblici, degli ordini de' Principi, de' decreti de' Magistrati, de' Trattati pubblici, delle carte di fondazione e di tutti i monumenti della storia; che le famiglie più ragguardevoli si chiamavano fortunate di poter collocare i loro figliuoli nel Chiostro, dal quale per otto o dieci secoli furon tolti la più parte de' Vescovi. In Oriente s. Simone Stilita, che venne trattato da uomo insensato, condusse a termine la conversione de' Libanisti; l'Occidente deve ai Monachi la conversione e la civilizzazione del Nord, e la tranquillità dell' Europa, che ne fu la conseguenza. » I Benedettini, dice un filosofo mili-
» tare e viaggiatore, sono i primi che hanno rad-
» dolciti i costumi selvaggi de' barbari Conquistatori
» che usurparono gli avanzi dell' Impero Romano in
» Europa; essi coltivarono i primi le terre paludose,

» incolte e coperte di foreste delle Gallie e della » Germania. I loro Conventi furono l' asilo de' miseri » avanzi delle scienze un tempo coltivate da' Greci e » da' Romani. » (1) Vediamo anche quanto ne dice il più celebre tra i filosofi increduli, quasi pentito delle acute satire che contro i Monachi avea lanciate — » Fu » lungo tempo, dice egli, una consolazione pel genere » umano che vi fossero degli asili aperti a tutti quelli » che volean fuggire le oppressioni del Governo Goto » e Vandalo. Quasi tutti quelli, che non eran Signori » d' un Castello, erano schiavi; si fuggiva nella dol- » cezza dei Chiostri dalla guerra e dalla tirannia.... » Le poche cognizioni che restavano presso i barbari » furono perpetuate ne' Chiostri. I Benedettini trascris- » sero alcuni libri, e appoco appoco sortiron dai mo- » nasteri delle utili invenzioni. Essi coltivavan la terra, » cantavan le lodi di Dio, vivean sobriamente, erano » ospitali, e i loro esempj poteron servire a moderar » la ferocia di quel tempo di barbarie.... Gli isti- » tuti consecrati al servizio de' poveri, de' malati fu- » rono i men cospicui, e sono i più rispettabili. Non » v' è cosa più grande sulla terra del sagrificio che » fa il sesso delicato della nascita, della bellezza, » della gioventù per soccorrer negli spedali questo » ammasso di tutte le umane miserie, la vista delle » quali è tanto umiliante per l' umano orgoglio e

(1) Dell' America e degli Americani del Filosofo La-Dolcezza Berlino 1771.

Digitized by Google

» tanto ributtante per la nostra delicatezza. I popoli
» separati dalla comunione Romana imitarono imper-
» fettamente una carità sì generosa..... Vi è un' altra
» congregazione più eroica; questo nome convien pro-
» priamente ai Trinitarj della redenzion degli schiavi, i
» quali si dedican da cinque secoli a spezzar le catene
» de' Cristiani tra i Mori. Essi impiegan le loro en-
» trate, le limosine che raccolgono e che portano seco
» nell' Africa, per pagàre il prezzo del riscatto degli
» schiavi. Si può querelarsi di tali istituti? » Finalmente lo stesso filosofo confessa » che i Gesuiti pre-
» starou de' gran servigi alle lettere, che i Benedettini
» pubblicaron molte opere di gran valore, e che i
» Certosini, non ostanti le loro ricchezze, sono con-
» secrati senza interruzione al digiuno, al silenzio, alla
» preghiera, alla solitudine. « (1) Niente di tutto questo è ozio; ed è un tratto d' ingratitudine imperdonabile il rinfacciare l'ozio ai Monachi, dopo aver goduto profusamente il frutto delle loro fatiche, ed il dimenticarsi de' beneficj per ciò che ne è cessato in parte il bisogno. Niente di tutto questo è ozio; e, stringendo la quistione anche di più, nemmeno la vita tutta ascetica dell' anacoreta dedicato per istituto alla contemplazione, nemmen questa è vita di ozio. *Illi quoque* (dice Grozio parlando dell' immunità de' Sacerdoti dagli impieghi della guerra) *suo modo censendi*

(1) Saggio sulla storia Gen. Tom. 4. C. 135. — Quest. sul l' Encicl; Apocal; beni della Chiesa ecc.

sunt militare tamquam Dei Sacerdotes , atque cultores , et manus quidem servant puras , sed precibus apud Deum certant pro his , qui juste militant , et pro eo , qui juste regnat. (1) No , viva Dio , no , pregare non è oziare, ne chiamo in testimonio Cristo , il Vangelo , la Chiesa tutta; le preghiere del giusto , quantunque strascini nella solitudine e nell' oscurità un' esistenza ignorata , decidono assai più de' pubblici avvenimenti che le meditazioni del profondo calcolatore. In apparenza sembra che il braccio guerriero di Giosuè sia la cagione della vittoria contro di Amalec ; ma realmente è l' orazion di Mosè che alza supplici al Cielo le mani. Appena Mosè cala le braccia, la vittoria abbandona Israele. Gran soggetto di considerazione per questo secolo e per chi ne regge i destini ! Se vi fosse un avanzo di fede , si scoprirebbe una delle cause delle nostre calamità e uno de' modi di mettervi rimedio.

116. Passo all' altra difficoltà , quella delle ricchezze. Chi ne conosce l' origine , non può ignorare esser questa una storia gloriosa del merito de' Monachi antichi. È noto che la principale loro occupazione era quella di trascrivere i libri antichi, senza di che i più bei monumenti dell' arte sarebber ora perduti : che appena stabiliti i Monasteri, si pensò a farvi educare la gioventù: che per molto tempo non vi furono altre scuole , se non i Monasteri, altri Scrittori, se non i Monachi, e i Vescovi stessi per la maggior parte avean professata la vita

(1) De jure belli et pacis Lib. 2. cap. 26.

monastica: che quando il Clero secolare fu dai barbari spogliato ed annichilato, gli avanzi de' beni ecclesiastici caddero naturalmente nelle mani de' Monachi che erano divenuti a un dipresso i soli pastori: che finalmente essendo i Monasteri niente meno che case di carità, i ricchi che morivano senza eredi e i Principi che ne sentivan sui loro popoli la benefica refluenza, o ne fondaron de' nuovi o dotarono i già esistenti. Io tralascio queste cose però, perchè fortunatamente gli oppositori rendono in questa parte alla nostra causa buona testimonianza, essendo il solo loro silenzo sul titolo un certo argomento della mancanza d' una fondata querela. » Se noi rimontassimo, dice il protestante De-Luc, all'origine della maggior parte dei » Monasteri, probabilmente troveremmo che i primi » loro abitanti furono uomini, i quali coltivavan la » terra, e ad essi e al buon governo de' lor successori son debitori de' beni che godono. Perchè non » li avrebbero a godere? Imitiamoli senz' averne invidia. Se le lor possessioni appartenessero ad un Si» gnore, ciò non susciterebbe alcun mormorio, nè » darebbe luogo a veruna satira. Perchè non sarà lo » stesso rapporto ad un Convento? Quanto a me io » rimiro questi stabilimenti con tutto il piacere di cui » è capace non un solo uomo, ma molti uomini, e » sotto questo punto di vista non potrei loro bramare » che molta felicità. I Monachi sono uomini e devesi » bramare che ogni uomo sia felice nel suo stato,

» giacchè non distrugge la felicità degli altri . . . . .
» Io non vedo qual parte usurpino i Monachi dell' altrui
» felicità ». Mi limito adunque a considerar le ricchezze in quanto possono essere un ostacolo al perfezionamento del Sagro Ministero.

Comincio a stabilire che una ricchezza, la quale possa provare una legittima provenienza, non è un demerito; che anche chi professa lo stato monastico può farne buon uso, e che l' esagerarne i danni lascia luogo a supporre un animo dominato dall' invidia, il qual finge volentieri ignorare il buon uso, che realmente se n' è fatto. Alla libertà del buon uso aggiungo anche la facilità. Le ricchezze considerate in generale portan con se la tentazione, che stimola l' uomo all' abuso; ma considerate in un ordine monastico, dove l' istituto regola anche l' uso delle facoltà, vestono un altro carattere e sono possenti mezzi al bene. So che questo principio si trova ne' passati secoli qualche volta smentito dal fatto, e si vede che l' eccessiva abbondanza era soventi volte seguita dal rilassamento e dalla corruzione. Ma esaminando la cosa senza prevenzione è anche facile il rilevare che in queste fatali conseguenze altri avvenimenti hanno assai influito, e che non produssero l' abuso delle ricchezze che col far dimenticare la regola. Intanto però rimane inconcusso che il guasto e la dissoluzione non son mai provenuti dall' uso delle ricchezze modellato secondo la regola. Io non dico per questo che a conseguire l' importante

scopo del perfezionamento proposto sia preferibile una strabocchevole lussureggiante opulenza ad una mediocre sufficienza; dico però che la sola opulenza disgiunta dalle altre cause non poteva sotto una regola esser tanto funesta come si pretende. La Storia ce ne dà prove luminose. Stows negli annali dice sotto l'anno 1536 che la soppressione di 600 monasteri in Inghilterra tolse il pane di bocca a dieci mille affamati. Sono celebri gli sforzi generosi fatti dalla Certosa di s. Martino sul Napolitano in tempo di carestia; quelli della Certosa di Trisulti nella campagna di Roma; le liberalità sistematiche del Monastero Glasconiense composto di cento Monachi, il quale secondo Sander (1) alimentava, oltre trecento domestici, molti giovani agli studj nelle accademie, ogni sorta di ospiti passaggieri, che asceser talvolta fino a cinque cento, e due volte la settimana un numero immenso di poveri. Di questi esempj se ne possono citare presso che tanti, quanti sono i Monasteri, e specialmente i ricchi. Sarebbe stato necessario che gli invasori del sagro patrimonio avessero avuta una giusta idea dell' indipendenza Ecclesiastica. In questi ultimi periodi non lo avremmo veduto servire alla soluzione dell' orrendo problema politico pianto da Filangeri: *trovare il modo di uccidere il maggior numero d' uomini nel minore spazio di tempo possibile.* Si soffriva di mala voglia che servisse al

(1) De Schismate Anglicano.

sostentamento di oneste persone dedicate al pubblico servigio; così servirono d' alimento alle feroci passioni di ambiziosi politici e di sanguinosi guerrieri: si vedeva di mal occhio che s' impiegassero a render felici un piccolo numero d' individui e di famiglie, che ne dipendevano; s' impiegarono a comperar le lagrime e la disperazione d' interi popoli e nazioni. Questo è lo spettacolo dato al mondo in Inghilterra dalla Riforma. I di lei adulatori che non sapevan soffrir le ricchezze de' Tempj e de' Monasteri, ebbero il contento di vederle impiegate nella fabbrica d' un palazzo del Duca di Sommerset, il più magnifico che siasi veduto giammai, mentre la peste disertava le contrade di Londra. Mi par di veder Nerone, che suona la cetra; mentre Roma divampa. Un Monastero colla sua Chiesa, edificj e rendite fu il premio del fanatismo del successore di Tommaso Moor; come la ricompensa delle iniquità di Cromwell fu la casa degli Agostiniani di Londra coll' intera Basilica e con tutta la supellettile, che furon tosto convertite in un sontuoso palazzo. Almeno da queste novità fosse stata sollevata la miseria del popolo, come i Riformatori facevano sperare. Ma Sander ne assicura che queste dilapidazioni furono seguite da esazioni sì dure e pesanti che nessun Re d' Inghilterra in cinquecento anni avea per lo innanzi oppresso il popolo più di Enrico VIII, e prova ne fu la sedizione suscitatasi in diverse provincie del regno contro di lui. S. Carlo anche non richiesto tolse nella qualità di De-

legato Apostolico a' Monachi Cistercensi, che abitavano la costa del Ticino una superficie di circa trenta mila pertiche di terreno, e ne fece un dono all' Ospitale di Milano, che tuttora ne gode. Vi sono anche degli assegni fatti dallo stesso s. Carlo a' beneficiati in cura d' anime sopra i beni Monastici. A' nostri giorni, in cui tanto è cresciuto il bisogno di operaj, che travaglino nella vigna Evangelica, se i Sovrani guerrieri in vece di riempiere i pubblici erarj d' un oro, che si è poi inutilmente profuso, avessero avute viste più conformi all' umanità e al bene della Chiesa, che bella conversione avrebber potuto fare di tanti tesori di concerto colle autorità competenti?

Per ultimo, della ricchezza monastica si può sostenere almeno in qualche caso la necessità. Gli impegni ardui e di qualche estensione, e quelli specialmente, che hanno per iscopo la pubblica utilità, non possono condursi senza mezzi proporzionati. I travagli letterari del Benedettino e del Gesuita, i viaggi e gli stabilimenti del Missionario, il riscatto degli schiavi del Trinitario, la cura degli infermi dell' Ospitaliero suppongono necessariamente un fondo corrispondente. D' altra parte bisogna anche presentare un allettamento, o almeno non bisogna indisporre chi è invitato allo stato monastico dalla propensione. Qualunque siano i suoi vantaggi, questi non possono bilanciare il sagrificio di colui che abbandona la patria, i parenti, gli amici, le sostanze, gli agi, la libertà, per attendere più al

bene altrui che al proprio. Qual diverrebbe questo sagrificio, se altro compenso non gli fosse riserbato che quello d'una vita dura e stentata? Chi vorrebbe appigliarsi alla vita Cenobitica a tal prezzo? E se vi furon pure alcuni che l'abbracciarono a tal costo e passarono dal penoso sagrificio dell' abbandono all' altro più penoso della povertà, si rende giustizia almeno a questi da chi bestemmia la ricchezza monastica? Non si speri da questa razza bizzarra una parola garbata, un sentimento moderato, un giudizio logico e netto di contraddizione. Essi non risparmiano nessuno. Se i Monachi si applican all' orazione sono oziosi; se attendono al lavoro sono ignoranti; se studiano sono tralignanti dalla prima loro istituzione; se sono poveri sono di peso al popolo; se sono ricchi vivono mollemente e bisogna spogliarli; se sono pii e ritirati, quest' è superstizione e fanatismo. Non si vuol soffrire in essi nè la quiete, nè il lavoro, nè la solitudine, nè la socievolezza, nè la ricchezza nè la povertà.

117. Segue la terza difficoltà, quella dell' immoralità. Lo stile, col quale di questa hanno parlato i declamatori, è lo stile di uomini dimentichi d'ogni principio di buona creanza e degni di presiedere ad una società di leoni. L'autore della *Riforma d'Italia* dopo avere scagliata la venefica e dilaniante sua penna contro la ghiottoneria e la dissolutezza monastica, ecco come conchiude — » Mettete loro (ai Frati) le spie d'attor- » no, che faccian palesi i loro adulteri, le loro forni-

» cazioni, i loro sacrilegi, i loro rubamenti, i loro » intrighi e cabale, e gli altri misfatti tutti: fateli accu» sare, fateli trovar sul fatto, fateli mostrare al popolo. » Questi griderà vendetta, e voi punite i Frati, man» dateli via, spianate il Monastero e destinate le sue » entrate ad usi grati alla gente ». Questo stile da antropofagi fu in uso specialmente contro a' Gesuiti. Delle cene Tiestee non si parlerebbe con tanto ribrezzo come è quello, con cui si parla delle cose loro. Non si possono numerare le imputazioni che vennero fatte a questo corpo famoso, che Rousseau confessava di non amare, ma di cui non potea lasciar di compatire la manifestissima persecuzione. Veggasi il *Catalogo*, o *estratto delle Tradizioni Romane* del protestante Dumoulin, il quale non per altro facea la guerra a'Gesuiti, se non perchè era persuaso come tutti gli altri Protestanti di fare con essa la causa della propria religione: e poi la stessa opera riprodotta nel 1642 sotto il titolo di *Teologia morale dei Gesuiti e dei nuovi casisti:* e poi ancora la stessa stessissima opera novellamente pubblicata nel 1667 sotto il medesimo titolo di *morale dei Gesuiti*: e poi la stessa ancora rimpastata sotto il titolo di *Lettere Provinciali*: e poi di bel nuovo la stessa sotto il nuovo titolo di *Estratti delle asserzioni pericolose e perniciose dei Gesuiti ec.* Quantunque quest' ultima fosse stata dichiarata per un vero libello dai Parlamenti d'un secolo innanzi, e l'Arcivescovo di Parigi con altre dotte persone vi abbiano rilevato più

di novecento infedeltà; non lasciò però d' essere adottata dal Parlamento di Parigi, il quale ne formò uno degli amminicoli principali della sentenza di abolizione. In questo memorabile monumento della cabala filosofica, che coprirà di eterna confusione quel corpo delirante di sediziosi e di faziouarj, giustamente poi condannato da Luigi XV alla sorte istessa de' Gesuiti, si vedon questi accusati d' aver insegnato il probabilismo, il peccato filosofico, l' ignoranza invincibile, la simonìa, la bestemmia, il sacrilegio, la magìa, il maleficio, l' astrologia, l' irreligione d' ogni genere, l' idolatria, la superstizione, l' impudicizia, lo spergiuro, il falso testimonio, l' ingiustizia de' Tribunali, il furto, l' occulta compensazione, il parricidio, l' omicidio, il suicidio, il regicidio, come pure mille errori sull' ubbriachezza, sulla contumelia, sul duello, sulla carità, sulla correzione fraterna, sulla messa, sulla comunione, sull' usura, sulla menzogna, sulla caluunia, sulle donazioni frodolente, sullo scandalo, sulla confessione, sull' assoluzione, sull' ordine, sull' adulterio, sugli abiti, sull' abuso della penitenza, sull' incesto spirituale, sulla ribellione, e si trovan le censure, dalle quali le dottrine Gesuitiche sono notate e condannate come attentatorie al dogma della processione dello Spirito Santo, secondanti l' Arianesimo, impugnanti la certezza d' alcuni dogmi sulla Gerarchia, sui riti del sagrificio e del sagramento, rovescianti l' autorità della Chiesa e della Sede Apostolica, favorevoli ai Luterani, ai Calvinisti,

ai Wicleffisti, ai Ticoniani, ai Pelagiani, ai Semipelagiani, agli errori di Cassiano, di Fausto, dei Marsiliesi; aggiungenti all' eresia la bestemmia; ingiuriose ai Ss. Padri, agli Apostoli, ad Abramo, ai Profeti, a s. Giovanni Battista, agli Angeli, alla B. V., alla Divinità di Cristo, al Mistero della Trinità e dell' Incarnazione; tendenti al Deismo ed all' Epicureismo, smoventi i fondamenti della Fede, inducenti gli uomini a viver da bruti, ed i Cristiani a viver da Pagani.
» Non si vuol vedere, dice Fenelon, che i Gesuiti in
» tutto quello che si è fatto senza di essi. Se ascoltate
» quei del partito, i Gesuiti hanno fatte le censure
» della facoltà di Teologia, dalla quale sono esclusi;
» essi presiedettero alle assemblee per regolare le deli-
» berazioni della Chiesa di Francia; essi guidarono la
» penna di tutti i Vescovi nelle lor Pastorali; essi die-
» der lezioni a tutti i Papi per comporre i lor Brevi;
» essi dettarono le Costituzioni della S. Sede. La Chiesa
» intiera divenuta imbecille, malgrado le promesse del
» Divino suo Sposo, più altro non è che l'organo di
» questa Compagnia Pelagiana. Non bisogna più ascol-
» tar la Chiesa, perchè essa è guidata non più dallo
» Spirito Santo, ma dai Gesuiti, appunto come i
» Protestanti rifiutarono il Concilio di Trento come un
» Tribunale subornato dai loro nemici. (1) » Anche sotto il momento, in cui scrivo, si attribuisce da taluno

(1) Istruzione Pastorale 1714.

a raggiro de' Gesuiti la Costituzione *Unigenitus*, cui tre anni dopo la loro abolizione i Vescovi della Francia radunati confessarono d' aver sempre riconosciuto come un giudizio dogmatico della Chiesa Universale. Anche senza ricorrere all' autorità di venti Papi e di tanti Sovrani, tra i quali il grande Enrico; anche senza appoggiarsi al voto di tutti i Vescovi e segnatamente di quelli della Francia, che rispondendo ad alcune dimande del Re intorno ai Gesuiti supplicarono per la loro conservazione: argomentando dal solo stile usato contro di essi Bayle dedusse, che » basta solo pubblicare arditamente tutto quello che si vorrà contro i Gesuiti » per esser certi, che si riuscirà a persuadere un' infinità di persone. La prevenzione contro costoro, dice » egli, è sì generale, che per qualunque attestazione in » contrario non sarà lor possibile disingannare il mondo . . . . Io non saprei immaginarmi, che le regole » della morale soffrano, che si abusi così della pubblica prevenzione. » Fu maraviglia, che il tuono di franchezza famigliare al partito antigesuitico abbia potuto sorprendere ottime persone, anche adorne delle sagre insegne, le quali avrebber dovuto accorgersi che quelli i quali non volevano i Frati e specialmente i Gesuiti non volevan nemmeno i Preti, e che il piano adottato contro quel corpo era precisamente quello di Calvino — *Jesuitæ vero, qui se maxime opponunt nobis, aut necandi, aut si hoc commode fieri non*

potest, ejiciendi, aut certe mendaciis et calumniis opprimendi (1).

Tante cose si dicono de' vizj de' Monachi; e non si dice una sillaba delle loro virtù, come se fosser cose facili a nascondersi, e come se non fossero conosciute e confessate dai loro nemici. *O male quare taces bonos* (2). Sì: non mancò la corruzione d'introdursi anche ne' Monasteri: la probità non è una qualità inammissibile, e i Monachi non portan in dosso una creta diversa da quella di Adamo: è questa la misera condizion di coloro che travagliano per la salvezza degli altri, in luogo di riformare i pubblici costumi essere in continuo pericolo di contrarli. Bisogna essere stranieri affatto alla cognizione dell' uomo, per ignorar tali cose. Tutto questo non toglie però che i Monasteri non sieno sempre stati asili di grandi virtù, e che i vizj stessi sono assai minori in proporzione di quelli che albergano fuori de' Monasteri, e perciò solo si presentano in aspetto straordinariamente deforme che ne facciamo il confronto col carattere ideale della perfezione Monastica, che noi ci formiamo. In tutti i tempi anche più guasti vi risplendette la Santità, e Mosheim non potè negare che da' Monasteri si traevan sovente i Preti ed i Vescovi. Almeno la disciplina, che vi regna, è certo adattata a farvi dei Santi, quantunque non sempre li

(1) Calvin. apud Becan. Aphor. 15. de modo propagandi Calvinismum.

(2) Aug.

Digitized by Google

faccia, ed è suppletrice inapprezzabile del governo, del quale il maggiore interesse è di moderare il movimento intestino dello stato e di aumentare il numero di coloro che non gli chiedono nulla. Il marchese Valignani, che s' era invogliato di verificare quanto avea letto nelle lettere Giudaiche, dopo molte osservazioni, ecco l' idea, che si formò de' supposti delitti, che si coprono colla cocolla. » Siete entrato mai, dice egli, in un Monaste-
» ro? Avete osservato il bell' ordine che vi regna? Non
» troverete quello de' Frati più sregolati nella famiglia
» la meglio diretta d' Europa . . . . . Potreste ancora
» chiamare i Monasteri tante case di correzione, ove si
» ristringono que' cervelli indocili, i quali, se restasser
» nel secolo, di gravissimi mali alla Repubblica infausta
» cagione stati sarebbero . . . . Alla fine un corpo formato
» di tanta diversità di nazioni, produce degli umori, i
» quali non si possono tanto depurare che alcuno non
» dia in qualche eccesso. Fatemi giustizia. Lascierete voi
» d' ammirare il Panteon di Roma perchè v' è quel
» buco in mezzo; pel quale penetra la pioggia? Certo
» che no. Così il bell' edificio degli Istituti Religiosi
» conserverà il suo merito, benchè vi siano de' difetti;
» difetti alla fine, da' quali pochi fra la gente più colta
» andiamo esenti (1). » E giacchè i Gesuiti, come abbiamo veduto, sono i più accusati d' immoralità, vediamo ciò che di essi ne dice Grozio nella sua storia

(1) Lett. 19. Ed. di Lucca 1741.

benchè Protestante — *Mores inculpati, bonæ artes, magna in vulgum auctoritas ob vitæ sanctimoniam; sapienter imperant, fideliter parent; Novissimi omnium sectas priores famą vicere, hoc ipso cæteris invisi* (1). Ma nulla tanto merita d'essere contrapposto alla supposta immoralità Gesuitica, quanto il quadro patetico, che ne fa l'autore del *Saggio sul principio generatore delle Costituzioni Politiche* — » Quando si riflette che » quest' Ordine Legislatore, che regnava nel Paraguai » mercè l'ascendente unico delle virtù e dei talenti, » senza mai deviare dalla più umile sommessione verso » l'autorità legittima, quantunque ingannata da false » prevenzioni; che quest' Ordine, dico, portavasi ad » un tempo stesso ad affrontar nelle nostre prigioni, » negli spedali, ne' lazzaretti nostri tutto ciò, che le » miserie, le malattie, la disperazione presentan di più » stomachevole e ributtante; che questi stessi uomini, » i quali alla prima chiamata correvano a sdrajarsi » sulla paglia a lato dell' indigenza, non avevan l'aria » di gente straniera ne' circoli più puliti; che salivan » sui palchi a dir le parole estreme alle vittime dell'u» mana giustizia; e che da questi teatri d'orrore si » slanciavan sui pergami per tuonarvi alla presenza dei » Re; che maneggiavano il pennello alla China, il te» lescopio ne' nostri osservatoj, la cetra d'Orfeo in » mezzo ai selvaggi; e che essi avevano educato tutto

(1) Ed. d'Amsterdam pag. 273.

» il secolo di Luigi XIV; quando riflettesi, in fine
» che una detestabile congiura di Ministri perversi, di
» Magistrati in delirio, d' ignobili Settarj potè a' giorni
» nostri distruggere questa maravigliosa società ed ap-
» plaudirsene; egli parmi di vedere quel pazzo che
» calpestava con boria un oriuolo dicendogli: io farò
» bene che tu non facci rumore. »

Del resto molti fra i disordini che si posson provare, a chi sono imputabili? Non bisogna declamar sugli effetti e rimanere indifferenti sulle cagioni, e forse riderne in segreto e menarne tripudio. È una vera barbarie il volere che gli uomini siano buoni lasciando loro tutta la libertà d'esser cattivi, ed assicurandoli da tutte le molestie tendenti a limitarla. I Principi sieno men indulgenti, e i Frati saranno più buoni: lascino alle Curie Ecclesiastiche il libero esercizio della coercizione, e lo appoggino ancora allorchè fa bisogno, e la disciplina monastica sarà, come altre volte già fu, un freno potente alla prevaricazione.

118. Resta l' ultima difficoltà, quella del numero, al quale sembrano attribuirsi in parte l' immoralità, e specialmente le dissensioni tra gli Ordini Monastici vedutesi nel secolo XIV. Del numero però nulla può dirsi, perchè è determinato dall' impulso della libertà naturale. In quella maniera che non può attribuirsi alla Chiesa il picciolo numero, così nemmeno il grande. Quando è picciolo, questo vuol dire che pochi hanno usato in questo modo della loro libertà, e bisogna

accontentarsene ; quando è grande, questo vuol dire che molti son quelli che ne hanno usato così, e non vedo perchè la Chiesa abbia a risponderne, e molto meno perchè l' autorità Politica abbia ad impor de' legami da' quali il cittadino venga obbligato a vivere nello stato secolare. La libertà dello stato, fuor del caso di Patria minacciata, è uno di que' diritti ai quali non arrivan gli effetti del contratto sociale, e a cui non può resistere la stessa paterna autorità. Nè vale il dire, non esser lecito procurare il perfezionamento del sagro Ministero a dispendio della società, e che se tutti fossero Frati, la società andrebbe a finire. Questo è lo stesso che dire, che se tutte le teste pensassero alla stessa maniera, e tutte le faccie e le figure delle persone fossero eguali, il mondo non sarebbe che confusione e disordine. Questo è verissimo; ma allora l' uomo non sarebbe nato per la società; appunto per ciò che è fatto per questa, le inclinazioni e le sembianze degli uomini son differenti.

Che dovrem dire adunque dell' aforismo *pochi e buoni*, che corre nel trivio politico parlando de' Preti e Frati? Quanto a me credo, che contenga un' oscena finzione. Se ne voglion pochi non per conservarli, ma per toglierli più facilmente. Coi pochi sta l' impotenza; manca l' esempio, languisce l' emulazione, intorpidisce la collaborazione; non se ne conosce quasi l' esistenza, perchè di là non si spicca mai un raggio di luce, che ferisca vivamente gli occhi di quelli, che sono al di

fuori, è difficile che da un picciolo numero sorta un santo, un dotto, un uomo di mente straordinaria; passeranno dei secoli senza vederne. Ecco lo stato d'inutilità, che fornisce poi agli appassionati ristoratori del nostro secolo il pretesto per appoggiare i progetti di distruzione. Pochi e buoni perchè anche Cristo, dice Schmid (1), o il suo chiosatore, si servì di pochi ma scelti ministri, voleva dire di dodici pescatori. Metteremo insieme adunque dodici Schmid, che sono assai più di dodici pescatori, e lascieremo a loro il pensiero di guidar la Chiesa.

Ma in fine dov'è di grazia l'esagerato dispendio della società? Quando ebber luogo in Italia e nelle Spagne le famose riduzioni decretate da Napoleone I si videro forse prodigj di prosperità nazionale? Ad eserciti di Monachi, che coll'applicazione alle scienze ed alla pietà procuravano il bene de' popoli furon sostituiti eserciti di soldati, che si occupavano della distruzione del genere umano. Ed ora che non abbiamo più Frati, siam forse più felici? » Una gioventù » impetuosa, dice l'autore dell'opera *Du Pape*, innu» merevole, libera per sua disavventura, avida di di» stinzioni e di ricchezze, si precipita a sciami sulla » carriera degli impieghi. Tutte le professioni immaginabili » hanno candidati in numero quattro o cinque volte » maggiore di quello che loro bisognerebbe. « Qual n'è la cagione? Confessiamolo sinceramente: le famiglie in-

(1) Principj di Legislazione.

gombra d' individui inutili trovan chiusa al loro scarico la via migliore e quelle che avean pane per se e pei Frati, ora non ne hanno nemmeno per se e vanno; come dice il citato Autore, a gettarsi in folla sulle braccia del Governo che non sa che farne. » La Svezia, » dice *l' Ami des hommes*, cangiò interamente il suo » Governo avendo abbracciata la pretesa Riforma. Ma » chi l' ha considerata dopo i duri ed assoluti regni » di Carlo XI e di Carlo XII, è rimasto maravi» gliato d' avervi veduti sì pochi Monachi e tanto » spopolamento e miseria. Non è già stato il ristabili» mento del Monachismo che ha scemato per metà il » commercio e le ricchezze d' Olanda dopo il comin» ciamento di questo secolo; ma il lusso che vi allignò » e la consumazione che vi si raddoppiò ne furon la » vera cagione. Que' celebri Danesi, che fecero una » volta tremare tutta l' Europa, son morti, ma dopo » dugento anni, vale a dire, dopo che hanno scacciati » i Monachi dai loro Stati, sarebbe omai tempo di ve» der ripopolato d' Eroi quell' antico vivajò. » Non posso persuadermi che sia forza di persuasione o zelo pel pubblico bene il principio della querela; temo piuttosto che sotto il velo di queste apparenze si nascondano viste poco favorevoli alla Religione. Sanno i di lei nemici che è la solitudine de' Chiostri un' ottima educatrice de' di lei Apologisti.

Siccome però non è impossibile una tal sottrazione d'individui allo stato per causa del Monachismo

che abbia a rimanerne realmente pregiudicato, non sarà quì inutile il richiamare che la Chiesa fu altre volte sollecita, senza esservi invitata, d' impedire la moltiplicazione degli Ordini Religiosi (1) e che i Principi hanno tutta la ragione di sperarla indulgente ad ogni ragionevole loro rimostranza senza che essi si occupin di riduzioni o di soppressioni che feriscono l' Indipendenza Ecclesiastica, alla quale sono da' Principi stessi ne' Concordati (2) riconosciute contrarie o almeno incongrue.

L' argomento però più spedito per distruggere tutte le eccezioni intorno al danno è l' approvazione della Chiesa. Il Monachismo è un' istituzione ecclesiastica, l' utilità della quale è riconosciuta dal suffragio di tutti i secoli posteriori. Questa utilità dopo ratifica sì solenne ed autorevole non può più essere problematica, essa non è più un articolo di disciplina, ma di morale. Appartiene alla disciplina il modo, ma non la sostanza dell' istituzione: come istituzione Ecclesiastica è un oggetto indifferente, e la Chiesa può stare senza di essa; come mezzo di perfezione riconosciuto ed autorizzato dal consenso di tutti i concilj e di tutte le età, non

(1) V. Lateran. 4. C. 13. — Lugdun. 2. Cap. 23.

(2) Ecco l' art. 15 del Concordato 16 settembre 1803 stipulato tra Pio VII e il Presidente della Repubblica Italiana — » Nessuna » soppressione di fondazione Ecclesiastica potrà farsi senza l' in» tervento della S. Sede Apostolica « — Tutti sanno come fu osservato questo articole da quel predicatore della santità dei Trattati.

può dalla Chiesa escludersi: non è necessaria nella Chiesa una tale o tal altra forma monastica, ma è necessaria sotto l' enunciato rapporto qualche osservanza monastica. Concedasi eziandio, se si vuole, non potersi provare la necessità dell' istituzione considerata nella sua origine: se si considera posteriormente al voto di quindici secoli, la sua necessità non si può negare senza supporre la Chiesa universale nell' errore sopra un mezzo di perfezione. Una tal forma, concedasi anche questo, potrà provarsi in qualche caso particolare dannosa alla società; ma l' osservanza monastica tale in radice non potrà provarsi giammai senza cader nell' assurdo or ora indicato. La quistione adunque simplificata e messa nel suo vero aspetto, deve enunciarsi come segue: *È possibile che sia dannosa alla civil società una istituzione Ecclesiastica proclamata mezzo di cristiana perfezione dall' autorità di quindici secoli?* Questa è la domanda alla quale debbon risponder coloro, che guardando i Corpi Regolari con occhio men semplice, credono di vedervi il danno della società e anche della Chiesa.

Sgombrato così il Monachismo da ogni sospetto di danno sociale, sarebbe pregio dell' opera il considerarlo nella sua introduzione e nella sua cessazione. Ma come entrare in campo sì vasto senza sortire dalla sfera d' una trattazione elementare destinata a presentare ai giovani Pubblicisti le basi soltanto delle cognizioni? Siami permesso di sfiorar la quistione lasciando che cerchisi altrove quanto qui manca.

Ne' paesi dov' è stabilita la Chiesa ortodossa l' Autorità Politica nulla può escluder di quanto può giovare ad assicurarne la conservazione. Ma la conservazion della Chiesa dipende dalla perfezione de' suoi membri. Dunque nella Politica Autorità all' obbligo di procurare la conservazion della Chiesa è identico l' obbligo di promovere la perfezione de' suoi membri. Dunque non può escludere dallo stato i certi mezzi di perfezione, come non può escluderne il Vangelo, del quale i certi mezzi di perfezione sono una parte. Ma l' osservanza Monastica è un certo mezzo di perfezione almeno dopo l' autorità di tanti secoli, come abbiam dimostrato. Dunque non si può escludernela, come è vero che non può escludersene il Vangelo nè in tutto nè in parte. I concerti preliminari colla Politica Autorità, quando si tratti d' introdur nello stato un Corpo religioso sono pel Ministero Ecclesiastico un debito di convenienza, al quale oggi s' adempie in modo di non lasciare alla malignità il menomo appiglio. Ma il dire che egli può senza giuste cause escludere ogni osservanza monastica è lo stesso che dire, poter egli escludere una parte del Vangelo.

Cogli stessi principj si debbono trattare le quistioni della secolarizzazione. Il Principe non può togliere alla Chiesa de' suoi stati un certo mezzo di perfezione. Ma l' osservanza monastica in generale è un certo mezzo di perfezione, e lo è anche ogni forma monastica in particolare, finchè la Chiesa non ne giudica altra-

Digitized by Google

mente. Dunque il Principe non può eliminar da' suoi Stati nè l'osservanza monastica in generale, nè alcuna forma monastica in particolare senza il concorso della competente Autorità Ecclesiastica. Dunque non può indipendentemente da questa secolarizzare alcun corpo Religioso. Diffatti si ammetta per un momento la massima contraria. Da essa seguirebbe questo assurdo che se tutti i Principi della Cristianità o per caso o per previo concerto concorressero in un medesimo progetto di soppressione, si potrebbe dall'autorità Politica toglier lecitamente dalla Chiesa un certo mezzo di perfezione. Ma questo ripugna. Non può la Chiesa stessa toglier del tutto l'osservanza monastica, benchè possa modificarla, perchè non può contraddirsi riconoscendo dannoso o superfluo quanto ha già riconosciuto utile e salutevole, come per la stessa ragione non potrebbe toglier del tutto i riti esteriori, che pur sono di sua istituzione, quantunque possa mutarli. Dunque ripugna ai principj di Cattolica morale che il Principe senza l'intervento del potere ecclesiastico possa lecitamente secolarizzare i Corpi Religiosi, e ripugnanvi pure le conseguenze che da alcuni Teologi di transazione se ne sono tirate rispetto ai loro beni e ai loro voti. È degna d'esser letta a questo proposito l'egregia Pastorale di M. di Beaumont Arcivescovo di Parigi *sopra gli oltraggi fatti all'Ecclesiastica autorità da' Laici Tribunali nella causa de' Gesuiti*. Si può quindi stabilire che l'osservanza monastica in generale come provato mezzo

di perfezione è di Diritto pubblico Ecclesiastico, sì per rapporto alla sua introduzione che per rapporto alle sue modificazioni e cessazione.

§. 2.°

Celibato.

119. Per provare che il Celibato è al Sagro Ministero un mezzo di perfezionamento, a noi basterebbe semplicemente riferire quanto ne dice la Religione, e quanto ne ha pensato la Chiesa. *Vi sono di quelli*, dice Cristo, *che hanno rinunciato al matrimonio pel Regno de' Cieli .... Chiunque avrà abbandonata per amor mio la famiglia, la moglie .... riceverà il centuplo* = *Non comando*, dice l' Apostolo, *consiglio soltanto*; *vorrei che tutti fossero, come son io, ... Quei che sono celibi è cosa buona che rimangan così ec.* Basta questo a provare che il celibato è di diritto pubblico ecclesiastico quanto alla sua libertà e che nissuna legge può toglierla. In seguito le disposizioni canoniche ne fecero una legge. In Occidente verso il 300 nel Concilio d' Elvira si vede la legge del Celibato, che fu poi confermata dal Papa Siricio nel 385, da Innocenzo I nel 404, poi da' Concilj di Toledo, di Cartagine, d' Orange, d' Arles, di Tours, d' Agde, d' Orleans ed altri. In Oriente se ne trova menzione nel 325 nel Concilio di Noecesarea e negli

altri susseguenti. Tutti in fine gli Apostoli, tutti i santi Vescovi e Dottori furono celibi. Una cospirazione di sentimenti così universale, massimamente dopo le varie pratiche de' primi tre secoli non può esser che l' effetto della persuasione ed il risultato dell' esperienza. L' esperienza è quella, che dimostra la moltitudine e la qualità de' doveri Ecclesiastici esser incompatibile colle cure e colle noje dello stato conjugale; la predicazione, l' amministrazione de' Sagramenti, la preghiera, il servigio degli infermi, il soccorso de' poveri, l' educazion de' fanciulli non esser cose, delle quali possa occuparsi chi è già occupato abbastanza nel mantenimento e nella custodia della moglie e prole propria. Tanto esigeva anche la dignità e l' importanza del grado Sacerdotale, perchè in fatto di religione, noi per impulso di natura amiamo tutto ciò che suppone uno sforzo; ciò che non ci costa un gran sagrificio ci pare indegno della Divinità, che si degna avvicinarsi a noi. Diffatti si vede che quasi tutte le nazioni anche eterodosse onorarono il celibato, e ne formarono una parte della loro Religione. Presso gli Ebrei, che pure avevano tanto orrore alla sterilità, quelli non di meno, che erano consecrati al servigio del Tempio eran dal matrimonio dispensati. Elia, Eliseo, Daniele vissero continenti: e si crede che Mosè abbia congedata la moglie dopo aver ricevuta la Legge. Presso gli Egizi i Sacerdoti d' Iside, nelle Indie i Bracmani o Ginnosofisti, in Persia le fanciulle destinate

al servizio del Sole, in Atene i Gerofanti, e la casa delle Vergini presso i Romani le Vestali, nella Tracia i così detti κτισται ovvero creature, nelle Gallie le nove Vergini custodi dell' oracolo dell' Isola di Sené, fecero professione di castità. La Mitologia avea per fino data al Celibato una Divinità protettrice, che era Diana, ed è celebre il nome di Ippolito Martire della Castità e la di lui risurrezione operata dalla Dea. È vero che questa castità in fondo altro non era che ipocrisia; era però un omaggio che ad essa si rendea il servirsene delle apparenze, e bisogna confessare che aveansi intorno di essa della idee sublimi, de' concetti magnifici, delle teorie di somma bellezza. Il Parlamento d' Inghilterra nella legge istessa, con cui l' anno 1549 permise il matrimonio agli Ecclesiastici, confessa » essere cosa più conveniente ai Preti ed ai Ministri » della Chiesa il viver casti e senza matrimonio, ed » essere desiderabile che da se stessi si astenessero » da questo impegno (1). » In vece di maravigliarci che la Chiesa Ortodossa abbia apprezzato il Celibato, sarebbe stato piuttosto un argomento di stupore ed anche di rossore, che sola fra tante altre immerse nelle tenebre dell' errore l' avesse dimenticato e proscritto. Finalmente nella Chiesa Cattolica esigevano il Celibato anche le circostanze. Altro è mantenere colla rendita d' un Beneficio un Sacerdote, altro è

(1) Davide Hume Hist. de la Maison de Tudor Tom. 3.

mantenere insieme con lui anche la moglie e i figliuoli, che alcune volte saranno in gran numero. Le rendite Ecclesiastiche in questa ipotesi anche triplicate non basterebbero alla sussistenza del sagro Ministero. Altro è generare dei figli, ai quali si possa lasciare un conveniente patrimonio, altro è generare dei figli, i quali sia certo che alla morte del padre debbon restare senza eredità. Quest' ultimo è precisamente il caso di cui trattiamo. Il Patrimonio Beneficiario non può passare in eredità, ma debb' essere lasciato a disposizione del successore. Gli avanzi fatti sul Beneficio, quando ve ne sono, almeno a titolo di carità appartengono ai poveri. Ecco in questo sistema un gran numero di famiglie, le quali colla perdita del Padre passano cotidianamente dallo stato di sufficienza a quello dell' indigenza, alle quali bisogna aggiungere quelle del popolo, le quali lascian d' avere nel Prete padre di famiglia un appoggio, che hanno in lui celibe. Il sig. Abate di s. Pierre (1), che fece sforzi d' ingegno per combattere il celibato Ecclesiastico salvando le apparenze del rispetto verso la religione, sentì la forza di questa conseguenza, e ne fu imbarazzato. Si ridusse egli quindi al meschino partito di rendere ereditarj i Beneficj. Fortunatamente questo progetto non ha bisogno d' essere confutato, perchè presenta da se stesso tutta la sua frivolezza ed insussistenza. I Politici impugnatori del celibato dovrebbero accorgersi che

(1) Ouvrages Politiques.

il matrimonio de' Preti non farebbe che moltiplicare la classe famelica della popolazione, che in politica è meglio per uno stato l'avere cinquantamila sudditi meno che l'averli infelici, e che in fine il celibato vale un risparmio di lagrime ad una classe del popolo, e un altro di angustie al Sovrano che lo presiede.

120. Quelli, che hanno combattuto il celibato Ecclesiastico, l'hanno dipinto come un ritrovato, alcuni inconveniente, alcuni funesto, i primi per la sua arduità, i secondi pel danno sociale.

L'arduità del celibato nè riguarda tutte le classi, nè fu mai almeno totalmente la causa della scostumatezza. Il celibato è arduo, come è ardua ogni altra virtù: questa arduità è in ragione della forza delle passioni: se si avesse a prender consiglio da queste, non si farebber più leggi, perchè alcuni hanno per la gloria, per le ricchezze quella stessa inclinazione che altri hanno pel piacere. Il celibato è arduo per quelli che non furono sempre casti, che sono attualmente depravati, che conoscendo la propria debolezza presentano spontaneamente il pascolo alle passioni: quando si tolgon le cause, la libertà rientra ne' suoi diritti. Lutero predicando contro il celibato confessava pubblicamente che non poteva star senza moglie più di quello che potesse viver senza cibo; ma sono noti i traviamenti che precorsero la sua apostasia. A s. Agostino per contrario pareva impossibile il ritornar alla dissolutezza, dalla quale parimente prima gli parea

Digitized by Google

impossibile il risorgere. Cerchiamo una prova nella corruzione del Clero e negli scandali che afflissero la Chiesa ne' bassi secoli. Errerebbe, chi ripetesse questo male dall'arduità del celibato. Dopo la caduta della casa di Carlo M. ed il seguitone sconcerto de' Governi, i Potenti sempre in armi s' impadronirono de' Beneficj, e ne formarono il lor patrimonio che tramandarono ai loro figliuoli o protetti. Questi intrusi avean necessariamente tutti i vizj di coloro, da cui dipendeano: la simonia, ed il concubinato perdettero il rossore e perfino il nome, Mosheim ed altri Protestanti han dovuto convenire in questa osservazione.

Che se una qualche arduità del celibato forz' è che concedasi alquanto differente da quella che si prova nell' esercizio delle altre virtù; è poi anche da osservarsi che la Chiesa non obbliga alcuno a ricevere gli ordini sagri, che anzi esige da color che v' aspirano prove rigorose della loro vocazione, e premette ogni possibile precauzione, onde assicurarsene; che chi vi s' impegna, lo fa di sua libera elezione e in una età, nella quale ogni uomo è giudicato capace di conoscer le proprie forze e il proprio temperamento, e molto tempo dopo quella atta al matrimonio. Quando la Chiesa ha premesse tutte queste diligenze non deve imporre un vincolo alla libertà naturale di colui che elegge il celibato, come non può e non deve imporlo a colui che elegge il matrimonio. Se vi sono delle false vocazioni, queste provengono dall' ignoranza e cupidigia de' Secolari e non dalla disciplina Ecclesiastica.

Digitized by Google

I danni del celibato son mali, de' quali si videro farsi assai poco scrupolo i suoi impugnatori; perchè Platone, che lo escluse dalla sua Repubblica, Papio e Poppeo autori insieme con Giulio Cesare della famosa legge contro i Celibatarj che porta il nome di *Giulia Papia Poppea*, erano celibi; e tali son pure quasi tutti i Letterati, i Filosofi, i Politici che fanno la guerra al Celibato. Non è vampa di amore patrio, che arda questi petti millantatori, ma libidine di trar profitto da tutto quanto può fornire un' arma atta ad offender la Religione. Diffatti quali sono i più gran danni che pretendonsi derivare dal Celibato? Sono il decremento della popolazione, nella quale si fa consistere il nerbo d' uno stato, il suo impoverimento, il suo corrompimento, il suo deperimento.

1.º È falso, che il nerbo d' uno stato consista nella popolazione massima possibile. Era questa l' opinione degli antichi Economisti. I più dotti nostri contemporanei e specialmente gli inglesi lo fanno consister piuttosto nell' accumulazion de' valori. Franklin osservò che a' suoi tempi l' Inghilterra produceva il doppio de' valori di due o tre secoli prima, quando avea una doppia popolazione. A' nostri giorni colla stessa popolazione de' tempi di Franklin essa è la Potenza più grande del mondo e può moltiplicare i suoi mezzi d' offesa e di difesa in modo di mettere a contribuzione l' universo intero. Come accade questo? Eccolo. Quattro sono le cause di sussistenza d' una nazione,

l' Agricoltura che si occupa della produzione de' beni, la Manifattura che si occupa della loro modificazione, il Commercio che si occupa della loro distribuzione, la pubblica Amministrazione che si occupa della loro difesa e sicurezza; alle quali quattro cause di sussistenza corrispondono quattro classi di persone, Agricoltori, Manifattori, Commercianti, Amministratori. Ognuna di queste quattro classi ha un fondo analogo alla sua occupazione: l' Agricoltore ha la terra, il Manifattore i di lei prodotti naturali, il Commerciante gli stessi prodotti modificati, l' Amministratore le provenienze di questi tre fondi. Ma mentre una classe si occupa, non consuma beni provenienti dalla sua occupazione, ma beni predisposti da una occupazion preceduta. Dunque è sempre necessaria un' anticipazione perchè possa aver luogo una occupazione. Questo raziocinio è sempre vero, finchè rimontiamo a que' beni che non suppongono altra occupazione, fuorchè la preparazione della natura. A questo primo anello della catena Economica l' uomo si sarà forse accontentato delle produzioni spontanee della terra per vivere: a buon conto però non potè occuparsi di nessuna maniera senza una qualche sorta di anticipazione, che appoggiasse la di lui esistenza. Dunque i beni precedono l' occupazione. Dunque precedono la popolazione. Nè vale il dire che moltiplicandosi le braccia si moltiplican anche i beni. Questo è vero, ma supposta sempre una anticipazione, che abbia preceduto il primo

travaglio: senza di questa le braccia in vece di moltiplicare i beni, periranno esse medesime, e non è nuovo l'esempio di colonie intere perite per mancanza appunto de' beni, ond' era necessaria l' anticipazione. Il vero ostacolo alla popolazione è la povertà; tolto questo non ha quella bisogno d' essere animata, ma si spinge da se. L' Inghilterra avendo danaro, ha tutto, e fa fronte sola con una picciola popolazione a tutto il mondo marittimo. Chi ha valori, ha anche popolazione; laddove chi ha popolazione non sempre ha valori. Non la popolazione adunque, ma la ricchezza è quella che forma il nerbo d' uno stato.

Dietro questi principj gli Economisti Inglesi hanno stabilita in ogni popolazione la necessità d' un principio che ne reprima i progressi, i quali abbandonati alla marcia loro naturale conducono necessariamente all' indigenza. Ora il principio reprimente non può cercarsi nella dissolutezza, nè nella violenza. Dove sarà esso adunque, se non nel vincolo virtuoso e volontario del celibato? Chi de' Politici ardirà intraprendere di fargli il processo in luogo di essergli grato, in luogo d' esser grato alla Religione, che fornisce un rimedio tanto necessario?

2.° É falso, che il Celibato Ecclesiastico produca un decremento nella popolazione, e che gli Stati Protestanti sieno più popolati de' Cattolici. Calcoleremo in seguito il guadagno che può fare la popolazione sopprimendosi il Celibato. Per ora rispondo alla difficoltà,

ossia vi risponde il fatto istesso. L' Italia non ostante il numero de' Preti e de' Monachi, è assai più popolata di quello che era sotto il governo de' Romani. L' Inghilterra e la Svezia sono men popolate ora sotto la Riforma che un tempo sotto la Religione Cattolica e in mezzo ai Monasteri. La Prussia non è più feconda d' abitanti che il Palatinato: L' Olanda non lo è più de' Paesi Bassi Cattolici; negli Svizzeri Soletta, che è il Paese più popoloso, è Cattolico. » Se il numero dei » Preti, dice Filangeri, fosse ristretto come dovrebbe » essere il picciolissimo vuoto, che lascierebbe negli » spazi della generazione, non sarebbe da paragonarsi » col disordine che produrrebbe ogni novità in questo » genere di cose. Non sarebbe poi la prima volta, che » la popolazione ha fiorito in uno stato in mezzo al » celibato del Sacerdozio .... Non ci è forse un mi» lione di Bonzi nella China? Eppure la China sola » è più popolata di tutta l' Europa. « (1) Quelli dunque che voglion conoscer le cause di spopolamento, debbon cercarle in tutt' altro fuorchè nel Celibato. » Le guerre » frequenti ed inutili, dice Schmid, sono uno de' mag» giori ostacoli alla moltiplicazione del genere umano. » La morte di coloro che periscon col ferro del ne» mico sarebbe già una perdita ben grande per la so» cietà: ma le conseguenze delle guerre son ben più » distruttive delle battaglie più sanguinose. Dopo una » campagna, qualunque armata si riduce alla metà per

(1) Scienza della Legisl. Lib. 2. cap. 5.

» le malattie e per le fatiche, anche quando non abbia » avuto nemici da combattere. In tempo di guerra una » parte delle differenti classi della nazione rimane » oziosa, la riproduzione diminuisce e si sospende ogni » specie di commercio co i vicini. Le spese cagionate » dall' uso moderno di distruggersi reciprocamente for- » zano i Governi ad accrescere le imposizioni, men- » tre i mezzi di pagarle scemano di continuo. Tutti » questi disordini combinati divorano lentamente le ric- » chezze della Nazione e portano sovente una miseria » reale. Alle cagioni di spopolazione inerenti alla guerra » si uniscono anche quelle che dipendono dall' indi- » genza, e un popolo guerriero, comecchè vincitore » per qualche tempo, si troverà alla fine indebolito e » ridotto ad una popolazione mediocre. « (1)

3.° È falso, che il Celibato Ecclesiastico produca l' impoverimento della popolazione. Se questo fosse vero, non potrebbe accadere che in seguito al suo decremento. Ma noi abbiam dimostrato che questo è falso, e dandol per vero, abbiamo precedentemente provato coll' esempio dell' Inghilterra che sotto il decremento della popolazione uno stato può sommamente prosperare. Taluno dirà che il Celibato genera l' ozio, sorgente feconda di bisogni e di miseria. Ma anche questo è falso, perchè anzi da quanto si è detto risulta all'evidenza che la libertà dalle brighe conjugali favorisce segnalatamente le occupazioni utili alla

(1) Princ. Legisl. Lib. 7. cap. 2.

società e che i celibi, specialmente i Monachi, hanno colle fatiche loro indefesse contribuito al progresso delle arti e delle scienze. Come è dunque dal Celibato l' impoverimento degli stati?

4.° È falso, che il Celibato Ecclesiastico produca il corrompimento della popolazione. Il sig. Montesquieu autore di questa difficoltà dice che quanto è minore il numero de' matrimonj, tanto minore è la fedeltà ne' conjugati, perchè suppone già provato che li Celibi non sappiano contenersi. Questo è vero di quelli che sono tali per libertinaggio e per capriccio. Ma Montesquieu dovrebbe provare che sono quasi tutti incontinenti anche i celibi per virtù, e che al contrario i costumi sieno più puri dove il Clero non è soggetto al celibato. Invece di dire *moltiplicate i matrimonj e i costumi saranno più puri*, bisogna dire *purificate i costumi e i matrimonj si moltiplicheranno.* Dove i costumi son guasti o per colpa del popolo, o per colpa di chi ne ha la direzione, nulla può saziar la sete del piacere; lo scostumato è ingegnoso a scoprire la squisitezza di prelazione anche dove la natura sembra aver ricusato di stabilire grado o differenza, e la fede del talamo è per lui uno di que' pregiudizj volgari che forman la parte de' semplici e degli idioti: a tutte le teorie de' Politici, che cementano i piani senza conoscere il cuore umano, contrappongo questi irrefragabili risultati della mia sperienza. Dove i costumi son guasti non si soffron legami; l'idea

d' un piacere uniforme ed amareggiato da' pesi che seguono la procreazione, è per lo scostumato un' idea che spaventa; quindi si preferisce un celibato che concilii il piacere colla libertà. Questo celibato voluttuoso che nelle grandi Città ha più seguaci del celibato Ecclesiastico, questo è una causa certa e potente di corruzione, di povertà, di spopolamento: contro di questo dovrebbero i Politici armarsi, vibrare i fulmini dell' inesorabile lor penna, essendo troppo disdicevole che uomini, i quali affettano di rinnovare il secolo, risparmino il vizio a dispendio della virtù.

5.° È falso finalmente, che il celibato Ecclesiastico conduca la popolazione al deperimento. Acciò questo succeda, è necessario che tutti i membri d' una società, o una parte notabile lo abbraccino, cosicchè più non restino braccia sufficienti ai quattro rami di produzion nazionale. Ma questo è egli possibile, considerando l' uomo com' è al presente? È egli possibile che tutti abbian le stesse abitudini, le stesse inclinazioni, le stesse passioni? *Temi tu*, diceva s. Girolamo a Gioviniano, che gli faceva la stessa difficoltà, *che se molti appetiranno la Verginità, non vi abbian ad esser più lupe, nè adultere, nè figliuoli? Ogni dì si condannan gli adulterj e si sparge il sangue degli adulteri ...... e negli stessi Tribunali arde la libidine.* (1) E quando fosse anche possibile che tutti i membri d' una società o la più parte professino

(1) Lib. 1. contra Jovin.

il celibato, questo non sarebbe altrimenti un effetto della legge Ecclesiastica, ma della libera elezione di quelli; elezione che potrebbe aver luogo anche nel caso in cui la Chiesa non avesse prescritto il celibato. Per altro l' Eresiarca Gioviniano era più discreto de' moderni declamatori, perchè non preferiva, ma pareggiava soltanto le nozze al celibato. Se i principj da essi stabiliti e le conseguenze che ne tirano, avessero qualche fondamento, converrebbe conchiudere, che Cristo consigliando il celibato abbia lasciato nel suo Vangelo de' semi antisociali, dai quali i popoli avrebber ragione di mettersi in guardia. Nissuna dunque delle opposte difficoltà pregiudica al principio di sopra stabilito che il celibato Sacerdotale è di diritto pubblico ecclesiastico.

I Politici sempre lagrimosi sui danni del celibato virtuoso, non hanno forse mai riflettuto che la Religione, mentre da un lato gli tesse elogi magnifici e lo protegge, dall' altro ha più cura della propagazione della specie che non la Politica, e vi impiega misure assai più efficaci. 1.° Essa innalzando alla dignità di Sagramento il conjugio, santifica l' atto conjugale e divièn padre per virtù colui, che o lo sarebbe stato per impulso naturale o forse nol sarebbe stato giammai. 2.° La Religione in quelle persone che per effetto delle circostanze, trovansi nella spiacevole alternativa del *nubere*, *vel uri*, riconosce l' obbligazion del conjugio: *Unusquisque uxorem habeat propter concupiscentiam.* Chi conosce i costumi degli uomini, dee

comprendere, che non son pochi i percossi da questa legge. Desidero, che mi si provi, potere altrettanto la Politica Legislatrice. 3.° La Politica accompagna i conjugi fino alla porta della stanza nuziale; laddove la Religione penetra nel negato ricinto e s' avvicina al talamo, ove veglia custode rigida e severa delle Sante Leggi della procreazione, condannando i ribelli che osan varcare i prescritti confini.

120. Ora che abbiamo esaurita la quistione de'danni del celibato, passiamo all' esame de' vantaggi, che sarebbero sperabili dalla sua abolizione. Negli annali Politici del 1782 al N. 21 si legge una lettera, nella quale l' autore si propone di mostrare col calcolo che la soppressione del Celibato Ecclesiastico e Monastico sarebbe una falsa politica, una puerilità indegna dell' attenzione d' un Legislatore e infruttuosa per la popolazione. » L' odio, dice egli, l' invidia, la credulità, » l' entusiasmo riformatore hanno esagerato fuor di » modo il numero degli Ecclesiastici e de' Monachi: ma » ecco il risultato delle più esatte numerazioni.

» La Spagna, che ha più di dieci milioni d' abi-» tanti conta centosessantamila celibatarj Ecclesiastici, » un terzo de' quali forma il Clero secolare. Quest' è » l' uno e mezzo per cento della generazione completa.

» In Italia vi sono quattordici milioni e mezzo di » abitanti, e dugentottantamila Ecclesiastici. Questi sono » due uomini per cento sulla totalità degli abitanti, ma » più d' una metà si trovan nel Regno di Napoli e

» negli Stati del Papa: il resto dell' Italia suppone soltanto una sessantesima quindicesima o all' incirca de' sudditi consecrati alla Religione. È da osservarsi che l' Italia ha poche Città grandi che assorbiscano la popolazione. Essa non mantiene armate nè marina militare; un clima dolce, un terreno fertile diminuendo i bisogni accrescono gli alimenti.

» Gli ultimi calcoli fatti sotto l' amministrazione di Necker fanno ascender la popolazione della Francia a ventitrè milioni e mezzo. Supponendovi dugentomila celibatarj Ecclesiastici, come fecero quelli, che oltremodo esagerarono, è meno di un centesimo della nazione. Vi ha di più. Nel totale di sei milioni e dugentomila e più donne atte al matrimonio ve n' ha un milione e quarantamila, che non sono maritate, mentre non si posson contare mille religiose; questo è il quindicesimo delle donne celibatarie. Nella totalità degli uomini se ne dovrebbe contare almeno un milione, che potrebbero essere ammogliati e nol sono: in questo milione non vi sono che centotrentamille Ecclesiastici, questo non è altro che la decima parte.

» Restituite al mondo tutti gli uomini chiusi ne' Monasteri; questi saranno sessantamille celibatarj di meno sopra un milione. Ma non tutti avranno le facoltà, l' inclinazione, la fortuna, la vocazione, che sono necessarie al vincolo conjugale. Si devono levare i più giovani della famiglia, i vecchj, gli infermi,

» quei che preferiscono la libertà e l'indipendenza del » celibato al giogo del matrimonio, e questa è almeno » una metà. Dunque sopra un milione d'abitanti acqui- » sterete all'incirca trentamille sudditi, sui quali la » morte, la povertà, l'astinenza sforzata riscuoteranno » i loro tributi: ecco a che si riducono le romanzesche » visioni de' declamatori.

» La sola Capitale contiene più servidori che non » son religiosi in tutto il regno. Il numero di questi » schiavi del lusso in tutta l'estension della Francia è » una duodecima parte della popolazione. Ai servidori » è proibito il matrimonio, come nocevole all'interesse » de' padroni: nelle donne si tollera il libertinaggio, e » non la legittima fecondità. Il celibato sforzato de' ser- » vidori è un incentivo di disordini; quello degli Ec- » clesiastici è moderato nelle sue inclinazioni dalla San- » tità del loro istituto, dal timor dell'infamia per » l'onore del Corpo: il religioso ha sott'occhio dieci » esempj di virtù a fronte di una depravazione.

» Dalla popolazione sono levati dugentocinquanta- » mila soldati o marinaj, e furono scelti gli individui » più capaci ad esercitare Ministeri civili. La dissolu- » tezza, le malattie vituperevoli avvelenano le armate, » mentre sono diminuite da quelli che disertano. Con- » tate i mendichi, i ministri degli appalti, i livellarj, » i giornalieri, i letterati e sopra tutto i filosofi. Lo » spirito filosofico, che non è altro che lo spirito di » Egoismo, fu sempre contrario al matrimonio. Guardate

Digitized by Google

» i nostri costumi, le nostre città, le nostre occupa-
» zioni; osservate i giganteschi progressi del lusso, il
» concubinato che non si può raffrenare, la podestà
» maritale o paterna, di giorno in giorno più rilassata
» o più insoffribile, le maniere e le condotte delle don-
» ne, e poi lusingatevi che la propagazion della specie
» riempia la terra, quando cinquantamille Monachi
» avranno rinunciato al voto del Celibato.

» I nobili delle Città fanno pochi matrimonj, ed
» anche generan meno figliuoli; le nostre leggi e le
» nostre costumanze condannarono i Cadetti all' indi-
» genza ed al celibato. Dunque i Monasteri o gli Or-
» dini Regolari sono un rifugio per la nobiltà dell' uno
» e dell' altro sesso. Quelli raccolgono i celibatarj pro-
» dotti dal disordine della società, ma non li generano.

» Dunque sarebbe meglio sminuir lo stato militare,
» mandare la metà dei servidori di livrea nelle campa-
» gne, aver due terzi meno di Avvocati, Procuratori,
» Ufficiali di finanza, Uscieri, Letterati ec. e conservare
» i Monachi.

» Certamente questo non può mettersi in pratica;
» ed è questa la soluzione di tutti i bei piani di ri-
» forma, che si mostran nei libri e che si celebran
» nelle pubbliche novelle. Noi amiamo teneramente i
» nostri vizj, e ne indichiamo il rimedio. Si declama
» contro il lusso, quando non può essere più represso;
» si fanno disertazioni sull' educazione, quando l' abuso
» della società sempre più ne cancella i caratteri; si

» popolan gli stati nei libercoli senza osservar l'azione
» irresistibile de' costumi e degli usi sulle vere sorgenti
» della popolazione. »

» Non distogliamo, conchiude Filangeri, i Ministri
» dell'Altare dal sagrificio ch' essi offrono all'Altissimo
» di quel che c' è di più caro. Permettiam loro di ri-
» nunciare a' piaceri più vivi della natura, per acco-
» starsi alla mensa del Signore colle mani meno im-
» brattate e collo spirito più puro. » Così i vantaggi
del celibato Sacerdotale rinforzano il principio di sopra
stabilito, esser esso di Diritto Pubblico Ecclesiastico e
superiore a qualunque Legge Politica.

SEZIONE QUINTA.

Sussistenza del Ministero personale.

121. Ammesse in uno Stato la Religione, la Chiesa, il Sagro Ministero, non v' è più luogo a metter in quistione, se competa a quest' ultimo la sussistenza. Il diritto della sussistenza per chiunque si applica al servigio pubblico, è fondato nella legge naturale; nè v' è argomento opportuno a stabilire il dovere d' una Nazione verso il Ministero Politico, di cui io non possa servirmi con pari successo per istabilire quello della Chiesa verso il Ministero Ecclesiastico. L' impero stesso, con cui si esige da esso l' adempimento de' suoi doveri, i rimproveri amari che gli si fanno quando vi manca,

suppongono in esso un' obbligazione, la quale riclama un correspettivo. Dico *correspettivo* per escluder l' idea di limosina, che malamente hanno alcuni applicato al sostentamento del Sacerdozio. Ancorchè i Sagri Ministeri siano cose fuori di commercio, il vincolo però assunto da chi si obbliga a prestarli, ha il suo prezzo. Le azioni sagre non si possono vendere, questo è certo, come è certo che il Medico non vende la sanità, il Giureconsulto non fa commercio della Giustizia: ma nessuno degli uomini nasce coll' obbligo di assumersi il peso di questo servigio a richiesta degli altri, questo è certo ugualmente. Colui pertanto, che lo assume e lo assume con tanto sagrificio della persona, da esser impotente a procacciarsi per altra via il necessario, ha diritto al proprio sostentamento verso di quelli, al servigio de' quali si applica; è questa una condizione inseparabile dal legame, perchè nessuno vuol essere Sacerdote a costo dell' esistenza. Il Codice Divino ad effetto di stabilire il diritto di cui trattiamo, altro non fece che richiamare e sviluppare i principj naturali. *Non tenete ne' vostri viaggi presso di voi*, dice Cristo, *nè oro, nè argento, nè danari, nè provvigioni, nè due abiti, nè calzari, nè armi per difendervi . . . . L' operajo è degno del suo sostentamento* (1). — *Forse*, diceva S. Paolo, *non abbiamo diritto di ricevere il nostro nutrimento? . . . . Chi ha mai militato a spese sue proprie? Colui che coltiva la terra e preme l' uva,*

(1) Mat. 10. 9.

lo fa colla speranza di raccorne il frutto. Se noi abbiam seminato tra voi i beni spirituali, è forse una gran ricompensa, se riceviamo i temporali? Quelli, che sono occupati nel luogo santo, vivon di ciò che lor viene offerto, e quei che servono all' altare partecipan del sagrificio. Così ordinò il Signore che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. — Tutti i popoli hanno convenuto in questi principj; e fra essi specialmente gli Ebrei, che alimentavano i Sacerdoti per comando di Dio, pagavano e le decime e le primizie, e poi di nuovo le decime, e poi le terze decime e il siclo, cioè, dice s. Giovanni Grisostomo, quasi la terza parte delle loro sostanze (1). Dunque nella quistion di sostanza convengono tutti, ed è certo che la Chiesa può possedere quant' è necessario al sostentamento de' suoi Ministri. Tutte le altre quistioni altro dunque non sono che quistioni di modo: che il Prete viva piuttosto colle rendite d' un diretto che d' un utile dominio, piuttosto colle decime che colle primizie o con altre offerte, tutto questo è indifferente alla massima, che è sempre intatta sotto qualunque sostituzione. Pare che contrastando alla Chiesa il diritto di possedere abbiasi voluto prender di mira la proprietà de' beni stabili; la quistione diverrebbe assurda, se si aggirasse sulle cose fungibili, che coll' uso si consumano, come sono le decime e le primizie; ripugna che la Chiesa non abbia la proprietà di ciò

(1) Etom. 66 in Mat.

che può consumare, e i loculi del Collegio Apostolico sono a tutte le possibili opposizioni la risposta più irrefragabile. Sul diritto adunque della Chiesa di possedere beni stabili fermeremo le nostre ricerche, tanto più che da questo è facile a chicchessia l'argomentare a quello di qualunque altro bene mobile od equivalente.

122. Per privar la Chiesa del diritto di possedere, bisogna provarne la incapacità o Naturale o Evangelica o Canonica o Civile. Ma niuna di queste può provarsi.

1.° Non può provarsi la incapacità naturale. In istato di natura il fondamento di proprietà è l'occupazione almeno formale e non ingiuriosa. Dico *non ingiuriosa*, e tale è l'occupazione d'una cosa non prima occupata da altri, ovvero da altri occupata ed abbandonata, ovvero ceduta contro un equivalente o senza; perchè tutto ciò ch'è in potere d'alcuno non può più esser subjetto d'altrui proprietà senza abbandono o cessione. Dico *almeno formale*; perchè non è necessaria la materiale; basta che chiunque non può occupar per se, occupi per mezzo d'un altro che operi in di lui nome. In istato di natura adunque chiunque occupa una cosa almen formalmente e senza ingiuria d'un altro, divien proprietario. Ora che la Chiesa possa occupare a questa maniera, è cosa chiara per se stessa. Può occupar senza ingiuria, perchè può occupare cose giacenti, o abbandonate, o donate dall'occupante anteriore: può occupare formalmente, perchè

i corpi morali come eseguiscono tanti altri atti per mezzo di qualche loro rappresentante, così posson per mezzo di questo eseguire un atto di occupazione. Dunque la Chiesa è naturalmente capace di possedere.

2.° Ma può essere che uno naturalmente capace di possedere sia divenuto incapace per effetto d' una Legge Divina. Vediamo adunque se il Vangelo, che è il Codice Divino onde reggesi la Chiesa, contenga una qualche proibizione di questo genere. In questo secolo da quelli, che aveano interesse di coprire le usurpazioni fatte alla Chiesa, si sono ripetuti e ricantati ai semplici tre o quattro testi Evangelici, che furon sempre gli stessi e che non portaron mai la quistione più in là del punto ove fu portata dagli Apostolici del III.° secolo, da Marsilio di Padova, da Giovanni Gianduno, da Giovanni Huss, da Giovanni Wicleff, da Arnoldo di Brescia, da Fra Paolo Sarpi, dall' autore del *Ragionamento sui beni temporali della Chiesa*, da Ermann, da Ockam, da' Valdesi, le sante fatiche de' quali furono recentemente riprodotte dall'Abate Palmieri compratore de' beni de' Benedettini di s. Catterina di Genova. I testi sono — *Regnum meum non est de hoc Mundo* — *Date quæ sunt Cæsaris Cæsari* — *Omnis qui non renunciat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus* — *Non habebitis in via neque saculum, neque peram, neque calceamenta, neque pecuniam in zonis vestris* — per tacere di altri meno importanti all' intento degli avversarj.

Quanto al primo, che si legge presso s. Giovanni (1) scioglie la difficoltà lo stessa Evangelista colle parole, che immediatamente soggiunge: *nunc autem regnum meum non est hinc. Non ait*, dice s. Agostino, *regnum meum non est in hoc mundo, sed non est de hoc mundo . . . Non ait: regnum meum non est hic, sed non est hinc* (2) alle quali ultime parole corrisponde perfettamente il testo Greco *ουκ εστιν εντευθεν*.

Le parole *de hoc mundo* non sono riferibili alla qualità del regno, ma alla sua provenienza: non nega Cristo d' avere un Regno, ma nega d' avere un Regno, la di cui origine sia di questo mondo; non nega d' esser Re, ma nega d' esser quel Re che credeva Pilato, cioè fatto per cospirazione, ciò che appunto costituiva il capo d' accusa per cui era tradotto a' tribunali. Il testo Evangelico adunque non esclude le temporalità dal Regno di Dio; perchè quand' anche Cristo avesse voluto dichiararsi Re temporale, poteva dire ancora con tutta verità: *regnum meum non est de hoc mundo*, perchè anche d' ogni regno temporale la provenienza è sempre divina.

L' altro testo. *date quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo*, al quale si appoggia come altrove abbiamo veduto, l' indipendenza delle due podestà, prova che ha la Civile i suoi diritti e l' Ecclesiastica i suoi, dei quali l' una non può l' altra spogliare; ma

(1) Jo. 18. 36.

(2) Tract. 115 in Jo. N. 2.

non prova che il possedere sia proprio solamente di Cesare, e non anche della Chiesa. Anzi o il senso di questo testo non è riferibile al diritto di proprietà, ovver, se lo è, la proposizione distributiva concepita essendo in termini perfettamente uguali attribuisce ad entrambe le autorità un eguale diritto, e ciò che più importa obbliga ciascheduno a rispettar quello dell' altra.

L'altro testo: *omnis, qui non renunciat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus*, fu da Cristo pronunciato alla presenza non degli Apostoli, ma d'alcuni commensali in casa d'un certo capo de' Farisei, ov'era entrato a mangiare (1). Dunque tutti (*omnis*) sono obbligati a rinunciare alle proprie sostanze. Dunque nissuno può possedere. Ecco l'assurdo che nasce dall' interpretar questo testo nel senso degli avversarj. Il vero senso si è che tutti dobbiamo esser disposti a rinunciare ad ogni cosa per Cristo qualora abbisogni; come il vero senso delle parole che vengono in seguito: *qui non odit patrem suum ..... non potest meus esse discipulus*, è che dobbiamo esser disposti a perder anche i genitori, la moglie, i figliuoli, la vita per Cristo, quando sia necessario.

L'ultimo testo, col quale sembra Cristo proibire di portar le scarpe e la bisaccia, e di avere due vesti, fu pronunciato da Cristo ai settanta due discepoli, da lui mandati a due a due in quelle Città ove dovea

(1) Luc. 14.

Digitized by Google

egli portarsi, la mission de' quali affatto diversa da quella degli Apostoli terminò poco dopo. Dunque quando anche il testo si dovesse interpretar letteralmente, non è riferibile alla Chiesa fondata dagli Apostoli. Del resto è sempre cosa pericolosa, e spesso è un errore l' ammettere interpretazioni ristrette alla lettera ed indipendenti dal contesto. Diffatti se era vietato ad un Apostolo l'avere più d'una veste, come si sarebbe fatto, domanda s. Giovanni Grisostomo (1) verificandosi il bisogno di doverla lavare? E perchè s. Paolo ne aveva due — *Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, affer* (2)? Se era vietato portare le scarpe, perchè s. Pietro le avèva? — *Surge et calcea te caligas tua* (3)? Se era vietato l' avere danari nelle zone, perchè gli Apostoli tenevano i loculi, e ricevean pel collegio i prezzi delle vendite che lor recavano a' piedi? Forse, domanda s. Giovanni Grisostomo (4), sarà stato peccato l' aver danaro nelle zone, e nei loculi no? Se era vietato il portar la bisaccia, perchè Cristo in altro luogo (5) dice — *Qui habet sacculum tollat similiter et peram* —? Anzi s. Agostino dai testi di cui trattiamo, argomentava il contrario — *Satis ostendit* (*Christus*) dic' egli, *cur eos hæc possidere, et ferre noluerit, non quo necessaria*

(1) Hom. 9. in Epist. ad Phil. N. 6.
(2) 2. Tim. 4. 13.
(3) Act. 12. 8.
(4) Lib. cont. Adiman. c. 20.
(5) Luc. 22.

Google

non sint sustentationi hujus vitæ, sed quia sic eos mittebat; ut eis hæc deberi demonstraret ab iis ipsis, quibus Evangelium credentibus annunciarent tamquam stipendia militantibus. (1)

Dal Vangelo adunque non si raccoglie che la Chiesa sia incapace di possedere: si raccoglie anzi tutto il contrario. Dunque per diritto pubblico Ecclesiastico è capace di proprietà.

123. Ma uno capace di possedere per legge Naturale, ed Evangelica può divenir incapace per legge Ecclesiastica. Vediamo dunque qual è il sentimento della Chiesa. Non voglio riferire i testi de' Concilj e de' Padri, perchè la materia si protrarrebbe all' infinito e noi non abbiamo bisogno di tante citazioni, perchè i molti avversarj concorrono a render buona testimonianza alla nostra causa colle molte mutilazioni ed alterazioni di testi, alle quali hanno ricorso. Se ne veda un esempio nel *Ragionamento sopra i beni temporali della Chiesa* presso Mamacchi (2) — Intanto percorrendo la Storia Ecclesiastica si trova che trattano, o suppongono nella Chiesa la capacità di possedere i Concilj Ancirano del 314. (3), Antiocheno del 341. (4), Costantinopolitano del 536 (5), Trullano del settimo

(1) Lib. 2. De Consensu Evangelistarum.

(2) Dir. Lib. 1. cap. 2. — Lib. 2. Par. 2.

(3) Can. 15. Tom. 1. Edit. Paris. an. 1714.

(4) Ivi Can. 24.

(5) Ivi Tom. 2.

Digitized by Google

secolo (1), Sardicese del 347 (2), Moguntino del 828 (3), Parisiese terzo (4), quinto (5), e sesto (6), Arelatese del 452 (7), Matisconese del 581 (8), Lionese secondo del 567 (9), Turonese del 567 (10), i primi cinque Aurelianesi, per tacere degli Italiani e degli Africani. Tra i Concilj Ecumenici poi si possono citare il Calcedonese (11), il Lateranese primo (12), il Lateranese secondo (13), il Lateranese terzo (14), il Lateranese quarto (15), il Lionese secondo (16), il Costanziese (17), il Tridentino (18), ove è fulminato l'anatema contro l'usurpatore de' Beni Ecclesiastici, quantunque sia *imperiali, aut regali dignitate præfulgens.* In somma il possedimento delle

(1) Ivi Tom. 3. Can. 35.
(2) Ivi Tom. 1. Can. 15.
(3) Ivi Tom. 4.
(4) Can. 1. Tom. 3. Edit. Paris. an. 1714.
(5) Ivi Can. 9.
(6) Ivi Tom. 4. Can. 15.
(7) Ivi Tom. 2. Can. 47.
(8) Ivi Tom. 3. Can. 4.
(9) Ivi Tom. 3. Can. 2.
(10) Ivi Tom. 3. Can. 24. 25.
(11) Act. 6. Can. 2. — Act. 10. Can. 26.
(12) Tom. 6. Can. 1. Edit. Paris. 1714.
(13) Ivi Can. 25.
(14) Ivi Can. 15. 19.
(15) Ivi Tom. 7. Can. 44.
(16) Ivi Can. 12 e 22.
(17) Ivi Tom. 8. Sess. 8.
(18) Sess. 22. cap. 11.

temporalità indipendente da qualunque sovrano indulto è nella Chiesa un fatto così antico, così costante, così uniforme, così universale che non si può negare da chi non abbia perduto il senno. Ora il fatto suppone il diritto, quando non si voglia piuttosto supporre una ingiustizia egualmente antica, costante, uniforme, universale che ha per complici tanti Santi, tanti Dottori, tanti Vescovi, tanti Papi, tanti Teologi, tutta infine la Chiesa. Contrappongo questo Codice, degno della venerazione di qualunque Cattolico, a quello delle Libertà Gallicane. Intanto dalle premesse citazioni risulta abbastanza, non esser la Chiesa per legge Ecclesiastica incapace di possedere.

124. Ma vi è anche una capacità di possedere, che chiamasi Civile. L'uomo passando dallo stato naturale allo stato sociale non perde la capacità naturale che aveva, ma la ritiene sotto i modi stabiliti dalle leggi sociali che ne regolan l'esercizio e ne assicuran gli effetti. Dico che le leggi sociali regolan l'esercizio della capacità naturale; perchè dov'è moltitudine, ivi son sempre uomini protervi che ne fanno un'esercizio ingiurioso. Dico che ne assicuran gli effetti, perchè combinando il principio coattivo col direttivo, danno a titoli civili tutta quella forza e stabilità, della quale sono suscettibili. Ora per poter dire che la Chiesa capace di possedere per legge Naturale, Evangelica, Canonica, sia divenuta incapace per legge Civile, è necessario provare che un popolo coll' aggregarsi alla

Chiesa Ortodossa abbia perduta sì la capacità naturale, della quale godeva prima d' entrare in società, come la civile, alla quale acquistò un diritto coll' entrarvi. Ma questo come può essere accaduto? In forza del patto sociale no; perchè la natura di questo non si cambia entrando nella Chiesa Ortodossa; si stipula il patto sociale non affin di spogliarsi de' diritti naturali, ma affine di assicurarli; si sottomise la naturale capacità di possedere a qualche limitazione, per averne un più libero esercizio. Benchè sia conseguente che il sagrificio della parte cresca in ragione del pericolo del tutto; pure, se il sagrificio d' una parte fatto per salvare il tutto, costa egualmente il tutto, il sagrificio è inutile. Se per avere un più sicuro esercizio della mia naturale capacità, debbo perderla per intero, l' astenermi dal patto sociale mi libera dalla metà della perdita. La condizione, con cui è guarentito un più libero e più sicuro esercizio de' diritti naturali, è intrinseca al patto sociale, e rimane inconcussa malgrado qualunque aggregazione d' un popolo alla Chiesa Ortodossa. Dunque la Chiesa non perde la capacità di possedere in forza del patto sociale. Non la perde nemmeno in forza d' una legge che l' abbia dispositivamente dichiarata incapace, o in tutto o in parte, o a tempo o per sempre, perchè l' Autorità Politica non può fare una dichiarazione di questa sorte senza commettere un' ingiustizia e senza cadere in una contraddizione. Non può senza commettere un' ingiustizia, perchè come os-

serva il celebre Sieyés che fu membro del Direttorio Esecutivo della inallora Repubblica Francese; » I beni » Ecclesiastici, come tutti gli altri, appartengono » a coloro, ai quali i donatori hanno voluto che » appartenessero. Eglino erano in libertà di farne altro » uso legittimo; ma in fatto e sotto la disposizione delle » leggi li donarono al Clero e non alla Nazione. « (1) Li donarono, dico io, in un tempo in cui nissuna legge dichiarava incapace la Chiesa di riceverli e di acquistarne il dominio. Dunque la donazione era valida; ed è assioma di civile Giurisprudenza, che *quod semel valet, non potest tractu temporis infirmari.* Non può senza cadere in contraddizione, perchè come osserva lo stesso Sieyés nel discorso citato » la Nazione, benchè Legi» slatrice suprema, non mi può togliere, nè la mia » cosa, nè la mia opinione. Rimontando a' principj la » guarentigia della proprietà si trova in ogni Legisla» zione. Com' è possibile che il Legislatore me la » possa togliere, se egli non esiste che per proteg» gerla? « Dunque la Chiesa non perde la capacità di possedere nemmeno in forza d' una legge che l' abbia dispositivamente dichiarata incapace. Finalmente non la perde nemmeno in forza d' una legge che l' abbia punitivamente dichiarata incapace; perchè la pena suppone il delitto, e l' aggregazione d' un popolo alla Chiesa Ortodossa non è un delitto. È anzi un diritto

(1) Disc. 10 Agosto 1789 stampato in Parigi col titolo *Observations sommaires sur les biens Ecclesiastiques.*

Digitized by Google

che ogni popolo ha cura di mettere in sicuro negli stessi preliminari delle sociali stipulazioni. Dico ancora di più. Non solo un popolo coll'aggregarsi alla Chiesa Ortodossa non perde la capacità naturale e civile che aveva, ma acquista anche la Canonica, di cui gode la Chiesa a cui si unisce, la quale non può dalle leggi civili essere spogliata. Dunque oltre l'esser capace di proprietà per diritto pubblico Ecclesiastico lo è altresì per diritto canonico e civile; il che è di sopravanzo allo scopo dell' analisi.

Si suole opporre trattando de' beni Monastici che, sciolta l' associazione religiosa, è estinto il proprietario e i beni sono giacenti. Ma Sieyés risponde, ciò esser falso, perchè sempre rimane in vita ciascuno degli antichi possessori solidali, guarentiti nella loro proprietà dalla precedente protezion della legge. » Questi, » dice il dotto Politico, non si possono spogliare con- » tro lor voglia, nè percuotere colla pena della con- » fisca, perchè la legge non avea mai detto che l'ag- » gregarsi a quella corporazione fosse un delitto. « Io aggiungerò anche, che i Corpi Monastici, come i Beneficiati non si possono spogliare quantunque consenzienti. Essi non sono proprietarj, ma usufruttuarj de' beni che godono: come non possono alienarli, così non possono permetterne l' alienazione. La proprietà è presso la Chiesa; questa sola può alienarli, o convertirli per giuste cause o da se o dal supremo suo capo riconosciute. I Principi stessi hanno riconosciuta nella

Chiesa questa proprietà. Quando fu implorato il braccio dell' Imperatore Aureliano contro Paolo Samosateno, che sebben separato dalla Cattolica comunione coll' opera del Concilio d' Antiochia ricusava d' abbandonare il possesso della Casa Episcopale, la decisione dell' Imperatore fu che la casa appartenesse a chi avrebber giudicato i Vescovi Italiani e specialmente quello di Roma (1). Vedasi anche ff. L. 3. Tit. 22. Lib. 43. A questi nostri tempi, ne' quali nulla è stato tanto contrastato alla Chiesa, come il diritto di proprietà, quali prove luminose non ne abbiamo ne' concordati stipulati tra i Sovrani ed il Sommo Pontefice? Napoleone I ne' due Concordati stipulati colla S. Sede, l' uno per l' Impero Francese, l' altro pel Regno d' Italia, accettando la Sanatoria delle alienazioni de' beni Ecclesiastici, ha fatta, certamente senza volerlo, una solenne ricognizione del diritto di proprietà nella Chiesa.

125. La distinzione che alcuni fanno tra privati e Collegi è nella nostra questione insussistente e ridicola. Noi abbiam già provato che la Chiesa non è un Collegio; che essa è una radunanza legittima per se stessa, come la civil società, e che il suo modo d' esistere è affatto indipendente dalle politiche istituzioni. Pure anche concesso che la Chiesa sia un Collegio, chi potrà accordare che i Collegi non siano capaci di dominio e non possedano se non per con-

(1) Euseb. Hist. Eccl. Lib. 7. cap. 23.

cessione del Sovrano? Fra i Protestanti stessi inventori del Sistema Collegiale questa massima troverebbe opposizione; perchè appunto presso Bohmer i Collegi in ordine alla capacità, di cui trattiamo, vengon paragonati ai privati. *Corpora, Collegia et Universitates instar privatorum et subditorum judicantur, et ita bona eorum non sunt bona Reipubblicæ, sed privata.* (1) » Niuno ha mai dubitato, dice Sieyés nel più vòlte » encomiato discorso, nè può dubitare da senno che » qualsivoglia corpo morale nella Società non sia ca» pace di vero e proprio dominio al pari di qualunque » individuo, anzi della Nazione istessa. « Diffatti, se i Collegi non fossero capaci di dominio, sarebbero di condizione inferiore a quella de' privati. Ora questo è assurdo. Il Collegio non è che una riunion di privati. Se l' atto di riunione nulla loro aggiunge di più di di quello, che aveano separatamente, da ciò ne segue che eglino dovranno considerarsi come se fossero separati, cioè dovranno considerarsi come privati, ma non mai men che privati. Ora i privati sono capaci di dominio; essi non hanno acquistato questa capacità dalle instituzioni sociali, alle quali è anteriore; negli impegni sociali l' hanno assoggettata a qualche modificazione soltanto; il modo d' esercitarla è subordinato alle leggi civili; ma il diritto è fondato nelle leggi naturali, ed è superiore all' arbitrio di qualunque

(1) Jur. Pub. Univ. Par. 2. Lib. 2 cap. 10 §. 7 in not.

Sovrano. Il dominio eminente de' Principi sopra i beni esprime il grado d' arbitrio loro accordato; arbitrio maggiore o minore secondo il bisogno, tale però che non arriva giammai fino al dispotismo ed allo spogliamento. » Il dominio de' privati, disse anche Grozio, » qualunque cagione abbia, o il Diritto delle Genti, » o il Diritto Civile, ha i suoi effetti per Diritto Na» turale, cosicchè non si può distrugger, nemmeno dal » Principe. » (1) Il solo caso di eccezione sarebbe quello, in cui la privazione della capacità al dominio fosse una pena. Fuori di questo caso in società tutti i privati sono capaci di dominio ne' modi stabiliti dalla legge; l' hanno per mezzo de' loro tutori, o curatori anche l' infante ed il demente, quantunque incapaci dell' occupazione che è l' incoativa al dominio; persin nell' utero pregnante, dove non è forma di cittadino, ritrova la legge il proprietario. Se una riunion di privati non è men d' un privato, nè men d' un infante, nè men d' un demente; perchè non sarà capace di dominio? Perchè nol sarà la Chiesa, che è Società legittima e perfetta e non ha bisogno delle leggi per essere e per esercitare i suoi diritti?

La Chiesa è dunque capace di dominio almeno come qualunque privato. La legittima conseguenza di questo principio si è che essa ha gli stessi diritti d' ogni altra privato, cioè ha il diritto di conservar quanto possiede, di acquistare, se vuole, di bel nuovo

(1) De Jure bel. et pac. Lib. 3 cap. 20.

Digitized by Google

ne' modi legittimi e di reclamare a questo doppio intento la protezion delle leggi. E siccome il privato nemmeno dal Principe può essere spogliato di quanto possiede, o impedito dall'acquistar nuovamente se non per pena legalmente inflitta; così nemmeno la Chiesa può esser dal Principe spogliata dagli acquisti fatti, o impedita dal farne de' nuovi. Se non basta agli spogliatori della Chiesa il Concilio di Costanza che ha condannato il 16.° articolo di Wicleff — *Domini temporales possunt ad arbitrium auferre bona temporalia ab Ecclesiis* — potranno avere importanti istruzioni da Lutero (1), da Morlin discepolo di Lutero e di Melantone (2), dallo stesso Melantone (3), da Adriano Saravia (4), da Calvino (5). Quanto al rimanente un grand' Uomo di Stato in un suo parere scritto nel 1751 intorno alla legge d'ammortizzazione dice » Dee confessarsi che le leggi civili proibitive degli acquisti » per via di successioni testamentarie e non pe' modi » soliti di contrattare, non sono state fatte che contro » persone notate d'infamia. Ora il professare una Re» ligione e trattare i Ministri come infami, dichiaran» doli incapaci d'essere nominati, ed anche di contrat» tare, privandosi così di tutti que' diritti che hanno

(1) Commentar. in Cap. 45 Genes. Tom. 6. Edit. Wittemberg.
(2) Ap. Besold. Docum. rediviv. Monast. Wittemberg.
(3) Catechæs. Tit. de redditibus Eccles.
(4) De Minist. Eccl. Lib. 2. Cap. 2.
(5) Lib. de necess. reform. Eccl.

Digitized by Google

» tutti gli altri membri della società civile, e l' estendere queste leggi finanche a' luoghi Santi ed alle » opere pie .... sono cose che fanno a' calci « Lo stesso scrittore poi nell' aggiunta al citato parere osserva » che se si parla anche solo delle Sette Protestanti, in niuna di queste e forse nemmeno in Ginevra si troverà che siensi fatte leggi proibitive ai » tempj e ministri d' acquistare .... poichè sarebbe » lo stesso che renderli di peggior condizione di tutti » gli altri uomini, co' quali in sostanza formano e » costituiscono uno stesso corpo civile. Diffatti in Isvezia anche ultimamente un ricchissimo negoziante » che ha lasciate immense ricchezze, ne ha disposto » interamente a favore di quelle Chiese e Ministri Luterani, senza che negli Stati attualmente uniti in Dieta » sia stata fatta a tale disposizione la menoma opposizione « Poteva aggiunger anche (e come dissimularlo?) che nemmeno alla meretrice è dalle leggi interdetto il succedere al complice delle sue dissolutezze; essa rifulge d' oro e di gemme che sono frutti del delitto, mentre alla Chiesa Madre comune si contende il piacer di ricevere da un cuor penitente insiem coll' ultimo sospiro un tenue pegno di santo affetto. Assai più moderato e sensato fra tutti i pareri de' Politici fu quello di Montesquieu — *Au lieu de défendre les acquisitions du Clergé; il faut chercher a l'en dégoûter lui-même: laisser le droit, ôter le fait* (1)

(1) Esprit des Loix Liv. 25 Chap. 5.

§. 1.

Objezioni contro il diritto di proprietà della Chiesa.

126. Stabilito nella Chiesa il diritto di proprietà, restano a sciogliersi le difficoltà, le quali si aggirano tutte sul danno che pretendesi derivare da quello alla Società e alla Chiesa istessa. Una risposta comune a tutte le difficoltà di questo genere è il più volte ripetuto principio che bisogna distinguere l'uso del diritto dall' abuso; che non v' è cosa buona, la quale non si volga, volendo, al peggio; che l' abuso non è imputabile nè alla cosa buona, nè al diritto, ma alla malizia degli uomini; che un diritto non cessa mai per l'abuso che se ne faccia, nè una cosa buona lascia d'esser buona per qualche mal che ne segua; che in fine i progetti di spogliamento e di devastazione altro non sono che conseguenze tirate dalla filosofia delle passioni. Non di meno applichiamoci allo sviluppo ed alla soluzione di ciascuna difficoltà in particolare.

Digitized by Google

OBBIEZIONE PRIMA

Danno della Società.

127. Si pretende che il diritto di proprietà nella Chiesa sia fatale alla società pel pericolo che i beni de' privati divengan tutti col tempo beni Ecclesiastici, e, quando ciò non accada, per la inalienabilità di quanto la Chiesa possiede.

La prima di queste difficoltà che è di Giovanni Huss, contiene cose appena possibili, contro le quali parla il fatto. In 18 secoli che la Chiesa conta di esistenza, non se n' è mai veduta la verificazione, non ostanti le molte donazioni che si trovano nelle raccolte di Diplomi fatte dai dottissimi Mabillon, D' Achery, Mireo, Sammartani, Baluzio, Martene, Muratori, Hansizio, Schannat, e dall' autore del Cronico Gotwicense. Non si è mai verificata nemmeno sotto la Legislazione di Mosè, nella quale era pure permesso a chicchessia l' offrire alla Tribù di Levi le proprie possessioni, che divenivano con questo inalienabili. La ragione di questo si è, perchè nulla è quaggiù più costante dell' incostanza, nulla più continuo delle vicende, nulla più uniforme della varietà nelle opinioni. Un meridiano decide del merito e dell' infermità d' un sistema, e qualche cosa spiace oggi a molti per questo solo che piacque ad altri in altri tempi senza che se ne possa assegnar altra ragione.

Se io volessi fare soggetto di difficoltà delle cose appena possibili, non vi sarebbe verità, la qual non potessi con successo impugnare. Com' è moralmente impossibile che tutti pensino alla stessa maniera, così è moralmente impossibile che tutti i proprietarj donino alla Chiesa i loro beni, e molto più che la Chiesa accetti d' essere donataria universale, e soffra che tutte le proprietà del mondo sieno poste fuori di circolazione. La Chiesa non accetta doni in pregiudizio dei terzi, nè della civil società. Quando una certa Ammonia per lasciare un fondo alla sua Chiesa ne defraudò un nipote indigente, S. Gregorio M. ne fece a questo la restituzione. (1) Anzi in tempo di pubblico bisogno la Chiesa stessa offre spontaneamente i beni suoi al riparo. Sono celebri nella Storia le alienazioni (2) fatte due secoli fa dalla Francia per sovvenire allo Stato e specialmente sotto Enrico III e IV, e sotto Luigi XIII e XIV (3); i sussidj dati dal Clero Inglese pel popolo sotto condizione che questo non fosse più oltre aggravato (4); quelli dati dai Papi ad Arnolfo Marchese di Fiandra nelle sue guerre contro i Vandali (5); quelli dati da Gregorio VIII

(1) Lib. 9. Epist. 26. T. 2. Opp. Edit. Paris. 1705.

(2) Gallia Christiana Tom. 1. p. 274. — Tom. 3. pag. 954 e 1363, 1405. Ed. Paris. 1715.

(3) Actes du Clergé Tom. 12. p. 1590 Edit. Paris. 1740.

(4) Tommaso Walsingham Hist. in Richard. II. ad an. 1377.

(5) Auberto Mireo Donation. piar. Cap. 34. Tom. 1. Opp. Diplomat.

a Sancio Re d' Arragona (1); quelli dati da Pasquale II a Pietro Re pure d' Arragona (2); quelli dati da s. Anselmo Arcivescovo di Cantorbery a Guglielmo Re d' Inghilterra (3); quelli dati da Pio IV e da Pio V a Filippo II Re di Spagna; quelli infine di Clemente VIII, di Innocenzo X, di Alessandro VII.

122. L'inalienabilità, sulla quale si aggira l' altra difficoltà, o è un sogno, o non è un male, o è un male che non si può evitare. Dico che è un sogno; perchè nissuno de' Canonisti che la sostengono, ha mai detto che i beni della Chiesa sieno fuor di commercio per se stessi, ed in modo che in nessun caso e da nissuna persona si possano alienare. Quando si dicono inalienabili s' intende che non si possono alienare da chicchessia, nè senza giuste ragioni, nè senza i debiti modi, e questo è giustissimo. Non da *chicchessia*, come da' Beneficiati, da' privati o dal Principe; altrimenti la proprietà sarebbe presso di questi; il che è falso per le prove recate di sopra. Non *senza i debiti modi*, perchè essendo stati i beni lasciati pel sostentamento del Ministero Ecclesiastico, anche un' alienazione che provenga da legittima autorità non può destituir d' effetto le originarie disposizioni in maniera che il Ministero non abbia almen l' equivalente sufficiente all' istantanea sussistenza. Non

(1) Mariana Histor. Hispan. Lib. 10. cap. 2. N. 30.
(2) Tomassin. de beneficiis Par. 3. Lib. 1. cap. 44. seq.
(3) Anselm. Lib. 3. Epist. 24. Tom. 4. opp. Ed. Colon 1612.

Digitized by Google

senza giuste ragioni; perchè mancando un giusto motivo d' alienare, è tolta la base dell' interpretazione, che sola opera la surroga o la conversione, e la disposizione originaria sussiste in tutta la sua estensione e deve sortire pienamente il suo effetto in forza delle stesse leggi civili. Ecco il senso, nel quale i beni Ecclesiastici diconsi inalienabili. In questo senso si possen dire a pari circostanze inalienabili anche i beni de' privati; perchè nè può il Principe prescrivere ad arbitrio la loro alienazione, nè i privati sogliono alienare senza gravi cause; e vi sono delle famiglie specialmente fra le nobili, nelle quali le proprietà sono tanto antiche che in ordine all' effetto della circolazione è lo stesso, come se fossero inalienabili. Se si avesse ad istituire il confronto tra le proprietà private comprese in questa categoria e le Ecclesiastiche, io tengo fermissimo che la quantità delle prime eccede di molto quella delle seconde senza punto offendere la scrupolosa delicatezza del tatto politico.

Dalle quali cose è facile il dedurre che vi son dunque de' casi, ne' quali i beni della Chiesa si possono alienare: si posson cioè alienare, quando l' alienazione si faccia dall' Autorità competente per giuste ragioni e nei debiti modi. Non ho bisogno di grandi ricerche per provare che tale è l' intenzion della Chiesa. In un Concilio Ecumenico che è il quarto di Laterano al Canone 46 è stabilito — *Si quando forsan Episcopus simul cum Clericis tantam necessitatem, vel utilitatem*

prospexerint, ut absque ulla coactione ad relevandas utilitates, vel necessitates comunes, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per Ecclesias duxerint conferenda, laici humiliter et devote recipiant cum actionibus gratiarum. Propter imprudentiam tamen quorundam, Romanum prius consulant Pontificem, cujus interest communibus utilitatibus providere. — Lo stesso trovasi presso a poco nel Canone 19 del Lateranese terzo. Niente si può desiderare di più chiaro e più consentaneo ai principj pocanzi stabiliti. Nel Canone citato oltre al supporsi le giuste ragioni e i debiti modi, si domanda altresì l'intervento dell' Autorità Episcopale e Pontificia, non perchè il Vescovo o il Papa sieno in conto alcuno proprietarj de' beni Ecclesiastici, ma perchè o nella qualità di Legislatori possono rispettivamente interpretare le disposizioni in virtù della clausola sottintesavi dalle leggi canoniche, che chiunque dispone dispone subordinatamente, o nella qualità di rappresentanti della Chiesa hanno diritto di esaminare in di lei nome i gradi della necessità che si asserisce e gli estremi della surroga, a cui si fa luogo. È facile il vedere che in una circostanza di questo genere la Chiesa rende volontariamente deteriore la propria condizione a quella d'ogni altro privato, il qual non arriva mai ad alienare le sue proprietà per far fronte a' pubblici bisogni. E' ben giusto adunque che uguale essa almeno ai privati, facendo un sagrificio maggiore di essi, ne sappia almeno al par di essi il perchè. Ecco i casi, ne' quali

Digitized by Google

e le condizioni, sotto le quali si può allenare; in questi e sotto di queste sono state fatte le alienazioni, di cui abbiam fatta pocanzi menzione, delle quali non v'è secolo che non possa offrire esempj.

La Divina Provvidenza ha permesso che tutte le alienazioni fatte sotto il pretesto della salute pubblica, ma senza le premesse condizioni, non producessero l'effetto che se ne aspettava. Nissuna delle prede andò a sollievo dello stato, o de' popoli; i soli Politici che ne erano i motori, ne godevano il profitto. (1) I piani, dai quali si finge sempre di cominciare queste grandi operazioni, presentan sempre dei tratti generosi e sublimi, i quali lasciano credere rettitudine d'intenzioni; ma quando si viene all'esecuzione le viste del pubblico interesse scompajono e ciascuno pensa al proprio. Testimonj ne furono nel XVI secolo l'Inghilterra, la Polonia, l'Allemagna, il Nord e negli ultimi periodi del passato secolo la Francia e l'Italia che parlano ancora il linguaggio del disinganno alla presente generazione. O Autore della risposta al *Memoriale de' mendichi*, (2) o grande vittima del tuo coraggio, tu mi

(1) Hume confessa schiettamente che il vero fondamento della Riforma fu la voglia di rubare la suppellettile degli Altari » A pre» tence for making spoil of the plate, vestures, and wich ornaments » belonging to the altars. » (Hume's hist. of. Eng. Elisabeth, Chap. 40 year 1568.)

(2) Tommaso Moor Gran Cancelliere d'Inghilterra primo Martire della fede sotto la riforma.

sei presente in questo punto e la tua memoria m' empie di sagro orrore e di profonda pietà, e nel tuo palco e nella scure e nel sangue tuo innocente che grida ancora, e ancor ripete l' intrepida risposta al Memoriale, adoro gli augusti trofei della tua e mia Religione!

128. L' inalienabilità presa nel senso indicato non è altrimenti un male per la civil società. Tale almen nol credettero tanti Sovrani che ne fecero soggetto di legge; non Leone ed Antemio (1), non Giustiniano (2), non Carlo M., nè Lodovico Pio (3), non Mosè istesso (4) che dettava leggi rivelate da Dio. Qual' è diffatti il motivo, pel quale l' inalienabilità de' beni Ecclesiastici si pretende fatale alla società? Per la sottrazione che essa ne fa alla circolazione: meno fondi in vendita, men numerario in giro, meno attività nel commercio, meno guadagni nella classe de' distributori, ed in quelle che ne dipendono; ecco il danno. Ma essendo già dimostrato che la massima dell' inalienabilità stabilitasi per escluder l' arbitrio ha i suoi confini; ne segue che il danno supposto se si verificasse, non ne sarebbe una necessaria conseguenza verificabile alla perpetuità, perchè basterebbe il farne una solida dimostrazione per interessar la Chiesa, e

(1) L. 14. C. de Sacr. Eccl.
(2) Nov. 7.
(3) Lib. 2. capitular. Reg. Francor. C. 29.
(4) Levit. 25.

procurarvi l'opportuno riparo a costo di gravi sagrificj. Sarebbe poi anche un danno picciolissimo per la tenuità delle proprietà Ecclesiastiche considerate in confronto della gran massa di quelle che costituiscono il materiale d'uno Stato. Sarebbe anche un danno relativo e parziale, che più non è danno sotto altri rapporti, perchè bilanciato da' vantaggi assai maggiori, come sarebbero nel caso nostro la sussistenza certa del corpo più importante dello Stato senza peso allo Stato, i mezzi di coltura, i sussidj alla classe indigente e simili altre utilissime derivazioni, che si sorpassano con affettata dissimulazione. Se i Politici fossero di buona fede, non darebbero a simili frivolezze il nome di danni: quando essi portano i loro calcoli sulle altre istituzioni sociali d'uguale natura, non si mostran sì rigidi: l'inalienabilità de' Fedecommessi (quelli detti Fedecommessi di famiglia al §. 618 del Codice Austriaco) non si presenta loro altrimenti in sembianze sì truci; solamente quando si tratta di Religione mettono tutto alla trutina ed allo scrupolo, e traggon dai loro petti presaghi di mille mali profondi sospiri. Trovan il danno sociale perfino nell'oro e nell'argento passato dalla circolazione a' sagri templi, mentre sono indifferenti agli immensi valori concentrati ne' palagi dal fasto Asiatico de' Grandi ed ai tesori monetarj chiusi ne' forzieri, sui quali lo stato ne' casi d'urgenza non può portar le sue misure come sull'estimo censibile apparente: mentre si passano sotto

silenzio gli oggetti stranieri, che per alimentare una consumazione ad ogni modo intemperante portan fuori di stato somme incalcolabili, mentre si tacciono *Murænæ . . . . . et Mæandri anguillæ, et qui in Melo sunt hœdi, et qui in Sciatho mugiles, Pelori conchæ, et abydena ostrea, . . . mænæ, quæ sunt in Lipara . . . . bolus Martinicus, et pectines Methymnæi, et lingulacæ atticæ, et turdi Daphnii, et Cariæ Chelidoniæ, propter quas in Græciam cum quinquies mille millibus infelix Persa profectus est, Phasidis aves, attagenæ Ægyptiæ, et medicus Pavo* — mentre si lascian da parte — *Thasium odoriferum, bene spirans Lesbium, et quoddam suave Creticum, et dulce Syracusium, et Mendesium quoddam Ægyptiacum, et insulare Naxium* — mentre non si mentovan — *Tericlæi calices, Antigonides, Canthari, Labronii, et Lepastæ . . . Trullæ præterea, et Psycteres, et Œnochoæ . . . quin etiam curiosa, ac superflua cœlata in vitris . . . sellæ autem argenteæ, pelves, et acetabula, scutellæ, et catini, et præterea vasa aurea, et argentea* — mentre non si accennano — *ex sectili cedro, thyo, ebenoque, et ebore instructi tripodes, lectique, argentei pedes, et ex ebore compacti, auroque interspersæ, et testudine variatæ rubilis valvæ* — mentre non si nominan — *gemmæ monilibus alligatæ, et inclusæ torquibus amethysti, et ceraunitæ, et jaspides, et topazion, et smaragdus, Milesia merces pretiosissima* (1). Tutti

(1) Clem. Alex. Pædag. Lib. 2. Cap. 1.

Digitized by Google

questi rami del lusso Nazionale si chiaman anzi l'anima del commercio, e si piantano de' sistemi per animarli contro il famoso principio di Macchiavelli, che i popoli sono ricchi quando vivono come poveri (1). Non è che sia utile il togliere del tutto il commercio cogli stranieri, e che gli oggetti di gran prezzo si debbano escludere dal concambio; pare fuori di dubbio però, giusta il citato autore (2), esser rovinoso ad una Nazione quel metodo di commercio, nel quale la quantità di numerario che esce, sia maggior di quella che entra, come avviene perloppiù nella ricerca smoderata delle merci straniere. L' effetto ha sempre dimostrato il carattere insignificante delle misure adottate per far fronte a' pretesi sbilanci prodotti dalle proprietà della Chiesa, e la picciolezza di mente di chi vi ha data importanza. Dov' è elevatezza d' intelletto e rettitudine di cuore non mancan grandi e radicali misure, che danno al commercio ed alla prosperità Nazionale spinte vigorose che coprono i secoli.

Che se pure si voglia ammettere nell' inalienabilità qualche sorta di male; allora dirò che è questo uno de' molti inevitabili. È una sciocchezza nelle cose umane cercar sempre il meglio e pretender d' impedire tutti i disordini; la scelta affidata ai capi de' popoli non è del maggior bene, ma del minor male, perchè

(1) La mente d'un uomo di Stato Cap. 8. §. 10.
(2) Ivi §. 11.

non vi è cosa buona, che non ammetta qualche mescolanza di male, e che da un qualche lato non abbia un aspetto svantaggioso. Noi abbiamo provato che la capacità di possedere è un diritto della Chiesa, che l' inalienabilità è l' unico mezzo per conservarle i legittimi acquisti, che niente essa offre che sia contrario alla Giustizia, la quale vuol anzi la fermezza delle convenzioni e delle disposizioni. Le massime di ragione sono rinforzate da quelle di convenienza. Filangeri trattando la quistione se sia più conveniente che il Clero abbia rendite sue proprie, ovvero assegni sullo Stato, ha dovuto convenire, che dei due l' ultimo è il partito peggiore. In Inghilterra troviamo gli stessi sentimenti e gli stessi principj. » La Nazione, dice Burke, » non avrebbe sofferto, nè giammai soffrirà che la » dotazione fissa della Chiesa sia cambiata in pensioni, » che essa dipenda da una Tesoreria, che sia soggetta » a dilazioni e ritardi lunghi, o annientata dalle difficol» tà, che qualche volta potrebbono essere suscitate da » vedute politiche, e che nel fatto sovente hanno origi» ne dalla sola stravaganza, negligenza, rapacità de' » Politici . . . . Il popolo inglese ha de' motivi costitu» zionali e insiem religiosi, d' opporsi al progetto che » trasmuterebbe il suo Clero in Ecclesiastici pensionarj » dello Stato (1) ». Posta la giustizia e la convenienza dell' inalienabilità, la quistione de' danni è estranea al

(1) Réflexions sur la Révolution de France.

nostro soggetto. Certamente l'osservanza delle regole di giustizia costa qualche volta de' sagrificj; questo però non ci esime dall'esser giusti. Come dunque si potrebbe conchiuder dai danni dell' inalienabilità che la Chiesa ha perduto il dominio de' suoi beni, che il Principe può alienarli? Non bisogna mai rimediare ad un male relativo con un male assoluto; perchè in fine l'ingiustizia ricade sempre sull' ingiusto. Enrico VIII dopo aver dilapidato il patrimonio della Chiesa fu più povero di prima. Questo famoso sacrilegio fu seguito dal fallimento nel breve spazio di due anni. Edoardo VII di lui figlio, sotto di cui fu compiuto il sacco, se non fu decotto, fu però infinitamente oberato, e diminuì notabilmente le rendite della Corona. Sotto il Regno di Lisabetta dopo undici progetti fattisi all' intento di soccorrere i poveri, si finì nell' imporre una tassa che durò qualche secolo. Qual fu la causa malefica che disseccò gli allori di Napoleone I? Fu il decreto sanzionato nella Capitale dell' Impero Allemanno, col quale la Sede di Pietro venne spogliata del suo patrimonio. Dopo quel malaugurato decreto la fortuna sembrò stanca di travagliar per la di lui gloria: il corso non mai interrotto delle sue vittorie fu compiuto (fuorchè tra queste non si voglia contare la battaglia di Wagram che non ne merita il nome); la sconfitta e la morte incalzarono i suoi passi sino alla sua caduta. Così terminan gli acquisti fatti colla ingiustizia e colla violenza, svaniscono in pochi istanti, e gli autori ritornano in capitale, cioè in

rovina. » Volete sapere, (risponde l'*amis des hommes*, » all' objezione dei danni), il vero assioma politico, » il principio della sicurezza pubblica e privata, l'assio» ma eterno? Perisca tutto lo stato innanzi che la sagra » mano del Sovrano si renda rea della più picciola in» giustizia. Carlo I non sarebbe perito se avesse scritto » questo assioma in luogo del suo nome a' piedi dell'ar» resto di Stafford (1) ».

OBBIEZIONE SECONDA

Danno della Chiesa.

129. Si vuole che il diritto di proprietà nella Chiesa sia ad essa dannoso; perchè essendo libero ad ogni privato il disporre del proprio a di lei favore, col tempo la di lei ricchezza può divenire esorbitante, e portare all' abuso. Mi si perdoni: Nessun Politico o Filosofo o Teologo è giudice competente d'un danno che pretendesi ferire la Chiesa; la Chiesa conosce abbastanza ciò che è utile e ciò che è funesto alla sua disciplina; toglierle questo giudizio, è violare la sua indipendenza. Ora quando la Chiesa ne' Concilj di Laterano, di Costanza, di Trento prese la difesa delle sue proprietà, avea già calcolato sui danni che ora si oppongono; ogni ulteriore richiamo è intempestivo e superfluo.

(1) Tom. 4 p. 2.

Più intempestivi e superflui poi sono i sospiri di alcuni scioperati verso l'antichità amica della povertà. Ha i suoi vantaggi la povertà, i suoi la ricchezza; ha l'una i suoi delitti e i suoi pericoli, l'altra i suoi; l'una i suoi tempi, l'altra i suoi, com'è di tutti gli articoli di disciplina. Ne' primi secoli era utile la povertà per dar risalto al miracolo della propagazion del Vangelo ed alla carità de' fedeli, uno de' frutti della Grazia recata da Cristo: in queste nostre età, nelle quali ha pigliato il luogo dello zelo l'Indifferentismo e la miscredenza, la povertà formerebbe il trionfo degli empj, ed esporrebbe il sagro Ministero alla fame ed all'ignoranza. È nota la rimostranza fatta dal Clero di Fraucia ad Enrico III nel 1585, nella quale è detto che lo stato Ecclesiastico in venticinque anni avea diminuito di tre quarti perlomeno, e che poche persone si applicavano alle scienze sagre nella carriera Sacerdotale a cagione della povertà Ecclesiastica, per la quale rendeansi più appetibili le altre vocazioni. Era questo, secondo Giovanni di Polemar il piano degli Hussiti, spogliar la Chiesa, ed occupare i suoi Ministri delle brighe del vitto per averli ignoranti ed incapaci di giovarle contro il famoso principio: *Non statim boni atque utilis Sacerdotis est aut tantummodo innocenter agere, aut tantummodo scienter prædicare, cum et innocens sibi tantum proficiat, nisi doctus sit, et doctus sine doctrinæ sit auctoritate, nisi innocens sit.* (1) »

(1) Orazione recitata al Concilio di Basilea.

Come poi la povertà non è un mezzo a formare dotti Ministri, ed in quel numero che si ricerca, così essa non adorna i sagri templi, e non dà ai nostri sensi avvezzi ad argomentare dalle cose sensibili alle intellettuali quel pascolo, dal qual viene in parte il sapore della Religione. Dio si era servito di questo mezzo per crear nella mente degli Ebrei un' alta idea della sua Maestà. Il tempio di Gerusalemme, intorno a cui più di cento sessanta mille operaj esaurirono per lo spazio di sette anni le forze del loro ingegno e delle lor braccia, fu innalzato per comando di Dio; e presso Giuseppe Ebreo salgono quasi ad un milione le anfore, tazze, incensieri, ed altri arredi d' oro e d' argento impiegati nel servigio del medesimo. È da Protestanti il lasciare abjetto e inonorato il tempio chiamato nel Vangelo casa di Dio, mentre i sospirosi autori de' nuovi sistemi calcano gli ebani ed i marmi, e dormono sotto volte dipinte e gemmate. Quanto a me, Dio volesse che tornassero i primi secoli! Sì: allora il tempio era la capanna del contadino, l' ara un ruvido desco, l' assegno del Ministro il tenue sopravanzo del Sagrificio; ma nissuno escludeva dalla propria casa l'Apostolo, che vi cercava ricovero; nissuno gli negava accesso alla sua mensa; nessuno impediva di portargli a' piedi il prezzo de' propri beni; nissuno soguava le teorie, delle quali ora il mondo ribolle e folleggia, ed era un pane di pace a' banditori del Vangelo quello, che è oggi a noi un pane d' amarezza e di confusione; e quando qualche

Anania mentiva allo Spirito di Dio, e qualche Simone profanava le cose sagre, subito era pronta la divina vendetta, che rompendo all' uno le gambe e colpendo l' altro di morte, rendeva testimonianza al Divino Inviato e imponeva silenzio alla renitente filosofia.

Che se pure l' abuso della ricchezza, che è una delle miserie di nostra condizione, sorge qualche volta ad infestar la Chiesa ed a provocar l' esecrazione de' Popoli sul Ministero Ecclesiastico; » da ciò non » ne segue, dice l' autor francese dell' Opera *Il Ministro di Stato*, che la Chiesa debba essere spogliata » de' suoi beni. Poichè questo han di comune colle » altre cose buone tali beni, che si possono impiegare » da una mano malvagia in usi cattivi. Iddio non to» glie la bellezza, sebben da questa prendano i deboli » occasion di peccare: non si tolgono i Sagramenti » perchè alcuni commettono de' Sacrilegi: niuno è » tenuto di cavarsi gli occhi, quando questi trascor» rono ad oggetti proibiti. Si trovan fra gli Eccle» siastici di quelli che non sarebber guasti, se non » fossero ricchi; ma ve ne sono degli altri caritatevoli » ed esemplari, la virtù de' quali sarebbe sconosciuta » e di nissun utile, se fossero oppressi dalla povertà. » Per altro è fuor d' ogni dubbio che le ricchezze della Chiesa starebber più male nelle mani de' secolari. Conchiudo riflettendo che il diritto di proprietà nella Chiesa si è sempre sostenuto a dispetto degli sforzi di tanti querelanti. Non si può desiderare miglior argomento

del rispetto a cui ha diritto, nè miglior prova a conchiudere, esser nella Chiesa la proprietà di Diritto Pubblico Ecclesiastico.

SEZIONE SESTA

Privilegi del Ministero Personale.

132. Non si parla qui dell' immunità Ecclesiastica da ogni influenza politica nell' esercizio de' sagri Ministeri. Questa immunità, che è una medesima cosa coll' indipendenza Ecclesiastica, è stata già da noi altrove messa in discussione: è dessa senz' altro quella che il Concilio di Trento definì stabilita dalle Leggi Divine e Canoniche (1), e sotto questo rapporto i Magistrati Politici dagli Ecclesiastici *non possunt*, dice De-marca, *rationem exigere neglecti, vel male gesti ministerii Ecclesiastici* (2). Molto meno si tratta d' immunità dall' osservanza dalle Leggi civili. *Ista*, dice s. Giovanni Grisostomo, *imperantur omnibus et Sacerdotibus et Monachis non solum sæcularibus .... omnis anima, etiamsi Apostolus, etiamsi Evangelista, sive Propheta, sive quisquis tandem fuerit* (3). Si tratta qui dell' immunità delle persone e delle facoltà Ecclesiastiche dal foro

(1) Sess. 25. Cap. 20.

(2) Nell' interpret. del Capo *Clericus* 3. q. 4.

(3) Orat. ad Civ. Antioch.

Digitized by Google

civile e da' pubblici pesi. Sarebbe temerità l'intraprendere la quistione della sua provenienza, cioè se sia di diritto divino o umano, vale a dire di Diritto Pubblico Ecclesiastico, ovvero Canonico, dopo che il Pontefice Benedetto XIV ha creduto astenersene (1). È anche inutile il farlo, perchè da una parte si tratta d'una materia per se disciplinare, nella quale la Chiesa può fare o permettere i cambiamenti che crede opportuni; dall'altra la filosofia de' politici e la gelosia de' popoli si sono così strettamente collegate che si può presagire la totale prossima sovversione di questo antico edificio, e l'impotenza della Chiesa di ristorarlo, finchè dura il presente stato di cose. Limitiamoci adunque a ciò che è importante, lasciando da una parte tutto il rimanente.

131. Vi è una sorta d'immunità, che è voluta dagli stessi politici e dagli stessi Legislatori; tale è l'immunità da' pubblici impieghi, che può piuttosto chiamarsi esclusione. Queglino anticamente onoravano il nostro ceto della lor confidenza: oggi ci chiamano *mani morte*. Ci vogliono sottoposti a' pesi civili come gli altri e più degli altri; ma quanto agli impieghi civili che fruttano qualche onore, e specialmente per riguardo alla partecipazione de' Comizj, ci consideran come membri tronchi dalla Società. Siam ben contenti d'esser dimenticati e lasciati nell'oscurità; perchè le

(1) De Syn. Dioec. Lib. 9. Cap. 9. N. 8.

brighe di questo genere non ci possono occupare che a dispendio degli altri nostri doveri. Però almeno in questa parte abbiam diritto d' esser tenuti indenni dall' obbrobrio dell' imputatoci ozio politico.

132. Una qualche immunità Ecclesiastica modellata sopra savj principj e regolata dalla prudenza non ripugna all' Indipendenza Politica, perchè non vi ripugnan nemmeno le molte Immunità Civili, che si trovano in ogni ben ordinata società. L' una e l' altra immunità son piuttosto un esercizio dell' Indipendenza, e noi ne possiamo vedere esempj in tutti i tempi e presso tutti i Popoli. La Storia dell' Impero Romano dopo Costantino, e quella del regno di Francia dopo Carlo M. presentano una successione lunga e continua di pratiche di questo genere, benchè variate secondo i tempi e i costumi, e Bohmer cita insieme a queste anche quelle degli Ebrei e degli Egiziani (1).

133. Una qualche sorta d' Immunità è anche necessaria, indispensabile, intrinseca all' indole stessa del sagro Ministero. Come l' autorità Politica non può togliere alla Chiesa il Ministero personale, così non può addossargli pesi tali che gli rendano impossibile l' esercizio delle sue funzioni. Per esempio non può nemmeno in caso d' urgenza obbligare tutti gli individui addetti al Ministero Ecclesiastico a portare le armi. Siccome sarebbe un rovesciare ogni principio sociale

(1) I. P. Univ. Par. 2. Lib. 2. Cap. 9. §. 15. in not.

Digitized by Google

e introdur l' anarchia il lasciare in questi casi la civile Amministrazione senza ufficiali, così sarebbe un distrugger la Chiesa il lasciare senza Operaj l' amministrazione Ecclesiastica. Alla stessa maniera nemmeno nell' opinione di coloro che sostengono essere i beni Ecclesiastici di proprietà nazionale, può l' autorità Politica spogliarne la Chiesa in modo che i suoi collaboratori rimangano senza mezzi di sussistenza, perchè questo non sarebbe che gettarla in una manifesta impotenza di continuare nell' esercizio delle sue funzioni. Questa Immunità cammina senz' altro sotto la tutela dell' Ecclesiastica Indipendenza, e al par di questa è essenziale alla Chiesa Ortodossa in modo che ad essa pure debba intendersi estesa la definizione del Concilio di Trento di sopra citata. In una parola questa Immunità è di Diritto Pubblico Ecclesiastico.

134. Io non dirò che l' Immunità Ecclesiastica siasi sempre contenuta dentro di questi confini, e che al di là di questi sia essa indistintamente difendibile. Dico però che la Chiesa non può esser chiamata colpevole delle pretergressioni che si possono opporre. Fin dal quarto secolo della Chiesa s. Ambrogio (1) si vantava che la Chiesa non la cedesse agli altri nel soddisfare a' pubblici pesi — *Si tributum Imperator petit, non negamus: Agri Ecclesiae solvunt tributum* — Lo stesso linguaggio teneva s. Bernardo scrivendo al

(1) Epist. 32.

Duca di Lorena — *Non renuimus Domini nostri sequi exemplum, qui pro se non dedignatus est solvere censum, parati et nos libenter quæ sunt Cæsaris Cæsari reddere, et vectigal cui vectigal, et tributum cui tributum* (1). — Leone in una Bolla del 1516 provocata da alcuni riclami prescriveva che i beni passati dai privati alla Chiesa pagassero al Principe i pesi di prima. Lo stesso prescrissero Innocenzo III, Callisto III, Giovanni XXII, Onorio IV, Innocenzo VIII (2). Lo stesso si vede nel Concordato del 1737 tra Clemente XII e la Spagna. Non fu dunque la Chiesa, che siesi sottratta ai pubblici pesi; furono i Principi, che vollero spontaneamente sottrarnela. Costantino il Grande per conciliare rispetto a' Ministri della Religione cominciò a conceder loro de' privilegi. Stabilì, che i Cherici fossero immuni da tutti i carichi personali, siccome incompattibili colle occupazioni del sagro Ministero; volle che i Vescovi esercitassero sui Ministri inferiori la più estesa giurisdizione, e li giudicassero e punissero secondo le leggi della Chiesa; affidò anche loro molte ispezioni sopra oggetti di pubblica utilità, consigliando i fedeli ad assumerli per arbitri de' loro litigi. Questa fiducia tanto onorevole pel Ministero Ecclesiastico e tanto vantaggiosa alla pubblica tranquillità si propagò ed acquistò una certa stabilità; e tanta era

(1) Epist. 119.

(2) Rinaldi ad an. 1485. N. 28 e 29.

Digitized by Google

l'armonia fra le due Podestà che reciproche erano le innocenti invasioni de' rispettivi diritti — *eo jure*, dice l'autore della Difesa della Dichiarazione del Clero Gallicano (1), *quo amici amicorum rebus utuntur, his certe omnibus communi societate, et consensione valituris* — Così; prosiegue il citato Scrittore, i Pontefici ne' Concilj Lateranesi III e IV decretarono sulle cose temporali, e a vicenda Carlo Calvo pronunciò: *Hæc si quis transgressus fuerit, anathematis vindicta feriatur.* Alla stessa maniera, e per questa stessa convenzione di società (2) Lucio III nel Capo *ad abolendum*, de Hæreticis stabilì che i Conti, Baroni e Rettori delle Città, i quali richiesti non avesser prestato soccorso alla Chiesa contro gli Eretici, fossero spogliati delle loro dignità (3).

Simili privilegi ottennero una conferma non interrotta dagli Imperatori posteriori a Costantino, come appare dalle leggi Romane (4); e queste conferme si successero, si moltiplicarono, si perpetuarono a segno che non mancano Scrittori, i quali non dubitan d'affermare essere l'Immunità Ecclesiastica omai di diritto

(1) Lib. 4.

(2) Rinaldi Lib. 2. Cap. 29.

(3) V. per altri esempj Pietro Gibert Prolegom. ad Jus Can. Par. 1. Tit. 8.

(4) V. C. de Episc. et Cler. Auth. *Hodie*, Auth. *Clericus* Auth. *Statuimus*.

delle Genti (1). Voglio per ora supporre che non sia certa del tutto, nè fuori d' ogni eccezione simile conseguenza. Non è però, supposta anche certissima, imputabile alla Chiesa: è un effetto dell' altrui liberalità. Se la conseguenza non piace, la Chiesa, che saggia conforma sempre le sue discipline ai tempi, rinuncierà forse, o ha forse già rinunciato a questi acquisti, de' quali può spogliarsi senza pregiudizio della propria indipendenza; e colui che soffriva di mala voglia i ragionevoli e modici arbitrj dell' Immunità Ecclesiastica, vedrà le illegittime resistenze del genio politico che predica ne' suoi libri di legislazione l' immunità da tutte le leggi più sante della Chiesa.

Per compiere questa discussione, dopo aver detto in merito, diciamo alcun poco anche sulle convenienze. Quando l' Autorità Legislatrice della Chiesa non potesse stabilire nessuna immunità nemmeno puramente disciplinare, io dico che un Principe Cattolico dovrebbe almeno esser obbligato a concedere l' Immunità, quando questa risultasse di nessun danno allo Stato e di evidente necessità, o di notabile vantaggio alla Chiesa. Un buon figlio della Chiesa deve questo omaggio della sua tenerezza e della sua devozione alla sagrosanta società a cui appartiene. Esso dee sentir ribrezzo che l' Unto di Dio, quantunque colpevole, abbia comuni catene coll' Ateo e col malfattore i quali,

(1) V. Duval de Pontif. Potest. Par. 3. Quest. 3.

estenderanno il vilipendio dovuto alla persona anche al sagro carattere, che i processi del Ministro dell' Altare e dell' assassino di strada debbano egualmente subire l' esecrazione d' una cieca moltitudine che da tutto trae argomento per diffondere il ridicolo anche sulla Religione, che il Sacerdote non torni dal castigo in mezzo a' popoli circondato da quella venerazione che è l' amminicolo più potente della pubblica pietà; che i beni della Chiesa, che in origine non esprimono che il pane de' suoi operai e l' obolo de' poveri, sieno convertiti in usi politici, non mai intesi da chi ne dispose, essendo, come è noto, i sopravanzi del bisogno, patrimonio degli indigenti.

Aggiungerò anche alla asserita convenienza Ecclesiastica una qualche sorta di convenienza politica. Il risparmio d' una qualche classe di Cittadini è una certa risorsa pe' casi d' urgenza straordinaria. Si è veduto in Francia nel 1782 di quali sforzi fu capace il Clero per sovvenire a' bisogni dello Stato. L' autore del *Droit Public de France*, dice che non v' è Corpo nello Stato, nel quale il Principe trovi mezzi maggiori di quelli che trova nel Clero, e che dall' anno 1690 al 1760 pagò più di 379 milioni, cioè nel breve giro d' anni settanta esaurì cinque volte le sue entrate. (1)

(1) T. 2. p. 272.

Capo Terzo

Difficoltà generali sulle precedenti dottrine.

135. Molte cose sono state da noi stabilite nel decorso di questa Analisi intorno a' beni Ecclesiastici, alla forza delle leggi Canoniche e ad altre simili materie, le quali non sono in Francia osservate per cagione delle troppo celebri Libertà. Siccome molti prendono argomento dall' esempio della Francia per applicarsi gli effetti di tali libertà, è necessario il prenderle in esame separatamente.

Quelli, che le hanno definite il diritto di rimanere nell' osservanza di molti articoli di disciplina ecclesiastica e di leggi canoniche antiche a fronte delle novità introdotte negli altri paesi, credo che non abbian provata la lor definizione e non pochi francesi credono impossibile il provarla. L' antica disciplina ecclesiastica, di cui quì si parla, in sostanza si ridurrebbe, omessi i minuti dettagli, all' esame di tutto quanto è di provenienza Romana, ed agli appelli al futuro Concilio e al Parlamento, da cui l' autorità del Papa in Francia veniva ad essere limitata. Le novità poi sarebbero la disciplina opposta alla or ora descritta, sotto la quale l' autorità pontificia è assoluta. Queste novità sono fatti, o presunzioni? Se sono presunzioni, come possono stabilire un diritto contro un' autorità certa? Se sono

fatti, come si provano? D' onde provengono? Se da un abuso; lo staccarsi dalle novità per rimanere nell' osservanza anteriore è dovere, non libertà. Se da un atto di legittima autorità, la novità stessa è legittima, attesa la mutabilità della disciplina; il colpevole non è chi segue la novità, perchè ogni legge nuova è una novità, ma chi la ricusa; in una parola la novità è piuttosto di chi rimane nell' osservanza anteriore, perchè antica assai più di questa è l' obbedienza alle leggi che rimonta al principio del mondo. La definizione in discorso, come ognun vede, contiene un cattivo intrinseco. Contiene la solita querela contro la supposta dilatazione della potenza papale operatasi nell' officina Isidoriana, e quest' è un' ingiuria; perchè sebben sia vero che le decretali d' Isidoro sono apocrife, la storia de' tempi anteriori alle medesime dimostra, che l' autorità Pontificia nulla lor deve e che prima di esse era quello che è attualmente. Contiene un rimprovero a tutto il restante della Chiesa, come se tutto il restante avesse prevaricato, e sola la Chiesa di Francia nell' universale prevaricazione abbia saputo esser fedele al dovere. Ogni sensato cattolico ragionerebbe tutt' all' opposto e vedrebbe la prevaricazione nel minor numero che si scosta dall' universalità. Contiene in fine la confessione d' una infedeltà. Questa infedeltà sarà stata nel decorso dei tempi sanata dalla benignità della Chiesa che tollera i mali che non attaccano la sostanza della Religione, quando l'intolleranza può produrne de' maggiori. Questo

non toglie però che in origine le libertà, per la stessa definizione, fossero un' infedeltà; della quale la Francia non può farsi una lode. La Chiesa non conosce in chi le appartiene distinzione di Greco o di Barbaro, di Giudeo o di Scita, di libero o di schiavo. La libertà vera de' figliuoli di Dio recata da Cristo sulla terra consiste nella retta coscienza e nella perfetta indistinta osservanza delle leggi divine ed umane. I Pontefici rispettano, è vero, le libertà, dalle quali la gelosia francese non allontana mai l' occhio un momento; ma le rispettano colla mano sull' elsa e una prova ne sia il Breve di Pio VII 15 Agosto 1801 che diede loro una scossa che rese mutoli ed attoniti i secoli. I Pontefici le rispettano, perchè la prudenza è quella, che insegna ad accarezzare il mastino che ringhia e minaccia di mordere; ma sarebbe una prevaricazione, sarebbe un metter Roma in Francia il rispettarle allorquando incagliano la suprema azione Pontificia che accorre in soccorso dell' ordine vacillante. I Pontefici le rispettano; ma i Fraucesi mille volte ne hanno abusato, e le Opere di Pithou e di Dupuis furono da ventidue Vescovi denunciate alla Chiesa di Francia come detestabili e piene di proposizioni velenose e di eresie mascherate; e il non averne talvolta abusato non fu l' effetto del non esser quelle un ferro tagliente o dell' averlo quelli ben maneggiato, ma dell' esser loro stato diretto il maneggio dall' azione segreta irresistibile del Potere indivisibile. I Pontefici le

rispettano; ma fanno tremare quelle parole di Fenelon, che pure era francese ed era più grande di Bossuet almeno per cuore, che » le Roi dans la pratique » est plus chef de l'Eglise, que le Pape en France. « (1) I Pontefici le rispettano; ma i Francesi *non in hoc justificati sunt.* La discolpa loro più solida è, che le loro libertà non portan la macchia di eresia, nè di scisma. Ma se sieno egualmente al di sopra d'ogni taccia di questo genere le conseguenze che se ne sono dedotte, i francesi vi pensino. Se questa discolpa che può loro valere in faccia agli uomini, basti in faccia a Dio, i francesi vi pensino. Quanto a me non vedo nella professione di massime appena tollerate quella fede che dal Cristiano si esige: io non avrei un titolo di acquietarmi nel dire a me stesso: *io non sono nè Eretico, nè Scismatico*; perchè all'Inferno si trova la stanza di quelli ancora, i quali senza essere Eretici nè Scismatici avranno con dottrine pericolose aperta la strada all'Eresia ed allo Scisma, o cagionati alla Chiesa altri mali. A buon conto in nissun altro paese fuorchè in quello delle libertà si sono veduti tanti spettacoli di indocilità e di resistenza alle legittime Autorità Ecclesiastiche. Tralasciam di parlare delle Bolle *Unigenitus* = *Ad sacram B. Petri Sedem* = *Regiminis Apostolici* = *Vineam Domini Sabaoth*; dei tre Brevi relativi di Urbano VIII, di Alessandro VII, di Clemente IX, delle

(1) Mem. de Fen. dans son hist. T. 3. pieces justif. du liv. 7.

sei contemporanee numerose Assemblee de' Vescovi della Francia; delle trentasei Congregazioni tenute in Roma, a dieci delle quali assistette il Papa in persona; delle tre decisioni della Facoltà di Parigi, cose tutte che sebben corroborate dalle molte ritrattazioni de' traviati e da' suffragi di tutto il Corpo Episcopale, non lasciarono di dar luogo alle troppo famose scene di Porto Reale, agli stratagemmi delle distinzioni e degli Appelli, da cui i nemici della Chiesa han saputo trar tanto profitto. Mettiam pur da una parte tutte queste cose, e vediamo come fu trattato in Francia il Concilio di Trento che non è una Bolla Pontificia. I Vescovi di quel vasto Regno si uniscono in Assemblea nel 1615, 50 anni dopo il Concilio e riconoscono e dichiaran del loro dovere il riceverlo, come fecero, opinano doversi *supplicare* (che forza d'obbligare!) i Vescovi assenti con lettere dell' Assemblea ad unirsi in Concilj Provinciali per farne l' accettazione; in fine fanno calde suppliche al Re, affinchè egli, dopo tanti anni che la Monarchia Cristianissima *porta in fronte il marchio della disunione* con tanto stupore delle altre Nazioni Cattoliche, si degni ordinare che il Concilio Ecumenico di Trento venga accettato. (1) Questa supplica è il rossore d' un paese Cattolico anche nel supposto della accettazione: il Concilio però dopo essere rimasto per 50 anni ineseguito in ogni sua parte, finalmente fu

(3) Mem. du Clergé pour l'an. 1615.

rifiutato per ciò che riguarda la disciplina. Dalle libertà Gallicane adunque viene anche la fatale libertà di disobbedire ai Concilj Generali, e quando lor s' obbedisce, vi vuole un mezzo secolo per conoscerne il dovere, e una generazione e mezza passa all' eternità senza averlo imparato. L' asserzione non è ardita, perchè negli altri paesi stranieri a queste libertà non si parlò tampoco di accettazione, siccome quella, che non era creduta necessaria. Chi conosce l' indole della Chiesa Costituzionale, dove ha voluto pur segnalarsi il furore Repubblicano della Francia, non può dispensarsi dal convenire che anche questa stravaganza è un parto naturalissimo delle libertà, di cui trattiamo. Molto più dunque avrem ragion di conchiudere che da esse vien anche lo spirito d' opposizione che in Francia si è sempre nutrito verso la Santa Sede, che è appunto il *marchio della disunione* confessato e deplorato ahi troppo giustamente dalla citata Assemblea. Forse da principio non si saranno prevedute queste triste conseguenze; era però un dovere e un dovere assai facile il prevederle, com' era facile il prevedere la pur troppo accaduta loro propagazione alle Provincie vicine. La vanità è tanto sagace nel mascherarsi, che gli uomini più saggi ne rimangono ingannati, e si sogna libertà per fino tra le catene di barbara schiavitù. Nel 1810 le libertà Gallicane suonavan su tutte le labbra, formavano il testo più abituale delle declamazioni del Governo, fulminavan da tutte le parti il supposto dispotismo della

Corte di Roma, mentre il saggio, il virtuoso, il costante Pio VII gemea nella schiavitù e il giogo Napoleonico opprimeva più che mai la stessa Chiesa Gallicana. In fino a quando si parlerà di libertà in un paese, dove si potrebbe al dire del reduce Fleury fare un trattato delle servitù della Chiesa come se ne son fatti delle sue libertà?

136. Giacchè più non giova il dissimulare, mi si permetta di manifestare ancora un pensiero sul soggetto, che ho tra le mani. Figlia naturale delle libertà Gallicane fu anche la malinaugurata Assemblea del 1682.
» Qual è lo scopo generale della Dichiarazione? dice
» il benemerito Autore dell' Opera *De l' Eglise Gal-*
» *licane dans son rapport avec le souverain Pontife*
» (L. 2. c. 2.) Di porre de' limiti all' autorità del Som-
» mo Pontefice e di stabilire che questa podestà sia
» moderata da' Canoni. Che aveva dunque fatto il Papa
» per meritare questa violenta insurrezione della Chiesa
» Gallicana, che traeva sì grandi pericoli? Egli voleva
» far osservare i Canoni malgrado i Vescovi che non
» osavano difenderli: e quali Canoni? Appunto quelli
» della Chiesa Gallicana, appunto le di lei leggi, mas-
» sime e costumanze antiche, ch' essi lascian violare
» sotto i lor occhi in una maniera che dispiace ai più
» saggi e più istruiti fra' Protestanti. Sì, il Papa è
» quello che si mette al luogo di questi Pastori pusil-
» lanimi, che gli esorta e gli anima, che sgrida per la
» difesa de' canoni quella Potestà, innanzi alla quale

„ se ne stanno mutoli. E i Vescovi vinti, senza aver
„ combattuto, si voltan dal lato di questa Podestà tra-
„ viata che loro comanda. Forti della di lei forza si
„ mettono a fare il maestro al Papa e l' avvertono fi-
„ glialmente di non impiegare se non la dolcezza in
„ una occasione, in cui non era permesso d' usar il
„ coraggio (Hist. de Bossuet Liv. 6. N. 9.) E sicco-
„ me il primo effetto d' una debolezza è d' irritarci
„ contro di colui che ha voluto distorcene, i Vescovi
„ Francesi, de' quali parlo, s' irritan diffatti contro il
„ Papa a segno di sposare le passioni del Ministero e
„ della Magistratura e di entrar nel progetto di metter
„ de' limiti dogmatici e solenni al potere del Papa.
„ Nei Canoni, dicon essi di cercar questi limiti e per
„ castigare il Papa che li provocava alla difesa de' Ca-
„ noni, essi dichiaravano in quel momento istesso, in
„ cui il Papa si sagrifica pe' Canoni, ch' egli non ha
„ diritto di lor contraddire e che i Canoni non posso-
„ no essere violati se non dal Re di Francia assistito
„ da' suoi Vescovi e malgrado il Papa, che potrebbe
„ ostinarsi a sostenerli!! „ Forse la calamità dei tempi richiedeva de' sagrificj, e la scelta che doveasi fare cadeva fra due mali. Chi però approvasse la Dichiarazione, si metterebbe in diretta opposizione collo stesso Luigi XIV che ne fu la causa principale, coi Pontefici, col sentimento universale della Chiesa. La Fiandra, la Spagna, l' Italia si alzarono contro questa pubblica e solenne aberrazione: la Chiesa d' Ungheria in un' As-

semblea nazionale la dichiarò assurda e detestabile (1): l' Università di Douai reclamò presso il Re: la Sorbona istessa ricusò di registrarla, e il Parlamento fu costretto di farsi recare i di lei registri e di farvi eseguire la trascrizione. Innocenzo XI se ne mostrò grandemente malcontento, ne fece doglianza presso i Vescovi, ne disapprovò gli atti e gli annullò. Alessandro VIII fece altrettanto e negò e negaron dietro di lui i suoi successori per lo spazio di dieci anni le bolle ai Prelati nominati ai Vescovati che erano intervenuti all' Assemblea. Anche Clemente XI, quando a termini dell' art. 4.° della Dichiarazione si volle istituire in Francia il giudizio della Bolla *Vineam Domini Sabaoth*, prese il tuono dell' indignazione contro le illegali procedure di Tribunale sì evidentemente incompetente. Pio VI nella Bolla *Auctorem Fidei* rescindendo gli atti del Sinodo di Pistoja, confermò tutto quanto era stato fatto da' suoi Predecessori e condannò l' adottamento ivi fattosi della dichiarazione = *Quamobrem, quæ acta conventus Gallicani, mox ut prodierunt, Prædecessor noster Ven. Innocentius XI per literas in forma Brevis die 11 Aprilis 1682; post autem expressius Alexander VIII Constitutione* Inter multiplices *die 4 Augusti 1690 pro Apostolici sui muneris ratione improbarunt, resciderunt, nulla et irrita declararunt, multo fortius*

(1) Memoires pour servir à l' Hist. Ecc. du siècle 18 à l' an. 1810.

exigit a nobis Pastoralis solicitudo recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam adoptionem velut temerariam, scandalosam, ac præsertim post edita Prædecessorum nostrorum decreta huic Apostolicæ Sedi summopere injuriosam reprobare, ac damnare, pro ut præsenti hac nostra Constitutione reprobamus, ac damnamus, ac pro reprobata, ac damnata haberi volumus. Con ragione furon così trattati gli atti di questa radunanza; perchè, come osservò l' Autore del Libro *Lettres sur les quatres articles dits du Clergé de France*, l' esempio di Luigi XIV e di questi Prelati ha dato a tutte le Corti un motivo specioso di mettersi in guardia contro le pretese intraprese della Corte di Roma; ha accreditate presso gli Eretici tutte le calunnie e le ingiurie solite a vomitarsi contro il Capo della Chiesa e gli ha confermati ne' pregiudizj dando a vedere che i Cattolici stessi ed i Vescovi hanno comuni con loro i timori intorno alle pretensioni Pontificie; ha diminuite infinitamente l'obbedienza, la venerazione, la confidenza verso il Capo della Chiesa, ch' essi avrebber dovuto rassodare. (1) Gli eretici si rallegrarono di vedere la Chiesa Gallicana collocata fra gli Oltramontani e i Protestanti ricevere i colpi di amendue i partiti. Le osservazioni indirizzate agli autori della *Dichiarazione* dai Calvinisti di Francia mostra quanto essi ne pensavano e dovrebbe bastare a coprir di confusione

(1) Op. cit. Lett. 2.

qualunque Cattolico — » I dispareri religiosi, dicon » essi (Rep. Apologet. aux Messieurs du clergé sur les » actes de leur Assemblèe du 1682) non entran per » niente nel disegno della vostra Assemblea. Voi vi » siete straordinariamente radunati per opporvi a ciò » che voi chiamate *intraprese della Corte di Roma* e » particolarmente per fare i vostri lamenti sopra molti » decreti del Papa.... Quando noi ci lagniamo su » questo punto.... voi rispondete, esser tutte queste » allegazioni de' Ministri per render odiosa la podestà » pontificia, esser quindi inutile il parlarne. Adesso, » o signori, si vede che voi allegate simili cose e non » temete di rendere odiosi i Papi. Non solo avete cre- » duto necessario il parlarne, ma di dichiararvi for- » malmente contro di esse. Voi direte che lo fate per » edificarci ed è veramente una specie di giustificazio- » ne per noi il vedere almeno in questa parte giusti- » ficate le nostre querele e la nostra riforma « — Quanto diceano i Protestanti d' allora si ripete da quelli d' oggidì » Se essi (i Prelati dell' Assemblea » 1682) hanno ammesso (dicesi nella *Revue Protest.* » *Livraison* 6.) che ciascuna Chiesa Nazionale ha il » diritto di fissare i limiti della spirituale Sovranità, » chi li impedisce dal trasportare questo diritto all' in- » dividuo, nel qual caso la riforma loro sarà compiu- » ta .:...? — Finalmente parla così la stessa Filo- » sofia — La quistione (dicesi nel Globe Tom. 3. » N. 15) va di giorno in giorno rendendosi più pre-

» cisa tra la Religione Romana, il Protestantismo e la
» Filosofia dall' altra. In vano alcuni politici di tran-
» sazione e alcuni eredi delle opinioni parlamentarie
» s' ostinano a voler ricevere il Gallicanismo. La sua
» sorte dovrebbe esser la morte quando vi fosse piena
» cognizione e piena libertà nelle due scuole, che
» possono realmente disputarsi il mondo. Oggi o biso-
» gna rigettare il principio dell' autorità o ammetterlo
» senza riserva. L' unità cattolica si compone del Con-
» cilio da una parte e della S. Sede dall' altra, ma
» legati l' uno e l' altra d' un legame indissolubile.
» Stipulare delle libertà per una Chiesa è disciogliere
» l' unità. Venga il torto dal Sommo Pontefice, che
» invada i diritti della Chiesa o dalle Chiese che si ri-
» voltino contro il Sommo Pontefice, poco importa;
» la separazione esiste; non v' è più Cattolicismo, e
» riconoscere il diritto d' esame e proclamare la So-
» vranità nazionale in materia di religione, è prote-
» stantismo di disciplina che guida a quello di dogma.«

Questi sentimenti sono il trionfo de' Papi che hanno condannata la *Dichiarazione*. I Prelati che ne furon gli autori sentivano tutta la forza di questi rimproveri. Finalmente sotto Innocenzo XII la controversia fu composta colle seguenti due proteste, l' una dei Prelati francesi, l' altra di Luigi XIV. I Prelati dissero = *Profitemur et declaramus, nos vehementer quidem et supra id quod dici potest ex animo dolere de rebus gestis in comitiis prædictis, quæ Sanctitati ve-*

stræ et suis Prædecessoribus displicuerunt summopere; ac proinde quidquid in ipsis comitiis circa Ecclesiasticam Potestatem et Pontificiam Auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus et habendum esse declaramus? Luigi XIV disse = » Ho tutto il piacere di far sapere alla S. V., che ho dati gli ordini
» opportuni, perchè non si osservino le cose contenute
» nel mio Editto 2 marzo 1682 riguardo alla Dichiarazione fatta dal Clero di Francia, al quale mi avevano obbligato le passate circostanze. « Questa lettera del Re Luigi XIV, dice il Cancelliere d'Auguessau, fu come il sigillo dell'accomodamento tra la Corte di Roma ed il Clero di Francia, e conforme all'obbligazione in essa contenuta S. M. non fece più osservare l'Editto del mese di marzo 1682 che obbligava tutti quelli, che volevano conseguire i gradi, a sostenere la dichiarazione del Clero. «

Intanto l'esperienza de' secoli susseguenti a questa fatale dichiarazione giustificò pienamente le condanne e le ritrattazioni. » Dopo l'epoca del 1682, dice il citato Autore dell'opera *De l'Eglise Gallicane*, la Chiesa Gallicana non ha fatto che decadere, e niente era più giusto. La podestà temporale la trattò, com'essa consentì d'esserlo. Questa Chiesa altronde rispettabile dava tanto più appiglio al biasimo che avendo tutte le ragioni e tutti i mezzi possibili di difendersi con esito dall'esecuzione de' quattro articoli, essa non rifiutava intanto di scusare un giu-

» ramento inescusabile, in luogo di schermirsene, come
» l'avrebbe potuto. Se dunque essa fu dopo quest' e-
» poca infelice indegnamente conculcata dai Gran Tri-
» bunali, lo dee imputare a se stessa. « (1) Essa espiò il suo fallo col sangue che versò sotto la scure del giuramento rivoluzionario; ad una gran parte almeno delle sue vittime non può negarsi l'onor del martirio: ma intanto era questo un flagello meritato e i colpi che essa ricevea venivano dalle armi ch' essa avea fornite. Almeno dopo gli effetti sarebbe omai tempo d' aprir gli occhi sopra le cause e di uscire dall' illusione.

In qual maniera la cabala abbia riuscito a destituir d' effetto la regia protesta, la quale non sortì dalle tenebre che coll' edizione delle opere del Cancelliere d'Auguessau, lo vedremo nel giorno della rivelazione. Quello che è certo si è che la Dichiarazione fu sostenuta tuttavia e che vi cooperarono ugualmente da una parte l' influenza delle Sette e de' Parlamenti, dall' altra la pusillanimità del Clero. » I Parlamenti di
» Francia, dice ancora il citato Autore e specialmente
» quel di Parigi approfittando della facilità, che dava
» loro un secolo perverso e frivolo, si permisero di
» cangiare in legge dello Stato delle proposizioni Teo-
» logiche condannate da' Sommi Pontefici, dal Clero
» Francese contemporaneo, da un gran Re distingan-
» nato, e, ciò che è più, dalla ragione. Il Governo

(1) Liv. 2. Chap. 18.

» debole, corrotto, disapplicato, al quale si mostrava
» un aumento di potere, sostenne o lasciò fare de'
» Magistrati, i quali in fondo non travagliavano che
» per se stessi. Il Clero indebolito dai quattro articoli
» giurò di sostenerli (cioè di crederli) precisamente
» perchè l' avean privato della forza necessaria per re-
» sistere. Io lo dico, e niente è più vero: dacchè un
» uomo o un corpo distinto ha prestato giuramento
» all' errore, all' indomani lo chiama verità. Il Clero
» per cagione di questa funesta condiscendenza si trovò
» schiavo per rispetto alla podestà temporale in pre-
» cisa proporzione dell' indipendenza, che acquistava
» verso il suo legittimo superiore, e in luogo di con-
» venir nel comprendere questa umiliazione la chiamò
» libertà. Da questo fastello d' errori, di sofismi, di
» false vedute, di viltà, di pretensioni ridicole o col-
» pevoli, possentemente stipato dall' abitudine e dall'
» orgoglio, risultò un tutto, un insieme formidabile,
» un pregiudizio nazionale immenso, composto di tutti
» i pregiudizj riuniti, sì forte in somma, sì compatto,
» sì solido che io non risponderei che esso abbia a
» cedere agli anatemi riuniti della logica e della re-
» ligione. « (1) Intanto se gli amminicoli, su' quali ora
si reggono la Dichiarazione e l' opinione che in
Francia se ne ha, bastino ad assicurar la coscienza da
un giusto rimorso, i francesi vi pensino. Per ogni di-

(1) Liv. 2. chap. 12.

screto Cattolico che sappia obbedire, mi pare che debba bastare la Bolla *Auctorem Fidei*, colla quale Pio VI si mantenne in possesso de' diritti derivanti dalle Bolle precedenti, dall' Editto del Re e dalla ritrattazione de' Prelati.

137. Di tutte le premesse cose qual è dunque la conseguenza? Eccola. Se le libertà Gallicane sono un privilegio, sono per la Francia; se sono una legittima consuetudine, sono per la Francia; se sono una consuetudine appena tollerata o un aperto abuso, sono per nessuno. Io rispetto le libertà de' Francesi; ma amo meglio esser italiano: se essi apprezzano i frutti che ne gustan da qualche secolo, io bacio le catene di mia schiavitù. I Sovrani Cattolici, che non sono francesi, non si lascino sedurre dalle vane apparenze d' interesse politico, di cui sogliono mascherarsi le millantate libertà. Si risovvengano che il paese, dove esse furono elaborate per la maggiore sicurezza, come dicesi, del Trono e dell' Altare, fu il primo a rovesciare l' uno e l' altro insieme, a contaminarsi del Regio sangue e del Sacerdotale e civile non meno, ed a svolgere l' elettricismo rivoluzionario che oggi scalda tutti i petti. Sembra che la Provvidenza abbia voluto avverare i presagi di Clemente XI, quando scrivendo a Luigi XIV intorno all' Enciclica de' Vescovi francesi rinnovante le massime della Dichiarazione 1682; disse che egli parlava per gl' interessi della S. Sede non meno che per quelli del Regno = *Neque enim no-*

stram .... quia et ipsius Regni tui causam agimus. (1) Si persuadano che la lcr sicurezza non dipende dall' infondere al Clero a diritto ed a rovescio certe massime ardite, formato alle quali è ugualmente facile a conceder molto ed a togliere tutto, ed a passare dalla fedeltà alla perfidia. Tutti sanno chi siano stati i principali Autori in Francia della Costituzion Civile del Clero nel tempo della rivoluzione, e Soer, l' Editore delle opere di Voltaire, lo disse altamente a quella Nazione che non ne sembra per anche disingannata. I Principi debbono concorrere alla coltura del Clero in via di supplemento, abbandonando gli ingegni alla competente direzione ed al loro naturale sviluppo: basta questo per allontanare il pericolo che le opinioni de' secoli barbari diventin giammai quelle de' colti. In fine scrivano per epigrafe sui lor gabinetti il ricordo del Protestante Grozio — *Ita noverint se Ecclesiarum sui Regni esse tutores, ut simul meminerint Ecclesiæ Universalis se esse filios.* (2)

(1) Brev. 31 agosto 1706.

(2) Annot. alla consult. di Cassand. art. 16.

Digitized by Google

Capo Quarto

Durata del Ministero Ecclesiastico.

138. Non può stare la Chiesa ortodossa senza il Ministero. Ma la Chiesa ortodossa è indefettibile, come abbiamo a suo luogo provato. Dunque egualmente indefettibile è il suo Ministero. Dunque deve durar per sempre. Sarà così, malgrado gli sforzi dell' inferno. Le rovine dell' universo saranno la tomba della Filosofia; ma la Chiesa sopravviverà e cambierà la milizia di quaggiù nel Trionfo degli eterni tabernacoli.

Digitized by Google

CONCHIUSIONE



Dopo avere sviluppato così il mio sistema, io non posso metter fine senza fare fervidi voti per l' effetto che mi sono proposto, senza mostrarmi altamente penetrato dell' importanza delle massime discusse nel decorso dell'Analisi, senza invitare i Principi ad adottarle ed a promoverne l' insegnamento; i depositarj della pubblica istruzione ad infonderle nello spirito della gioventù, che è la prima a contrarre i dominanti miasmi. Queste ultime parole contengono in compendio la Storia degli ultimi ottant' anni e l' epilogo di tutti i guai che oggi piangiamo, e delle meteore spaventevoli che hanno scosso dall' uno all' altro polo il mondo politico e morale. Chi volge lo sguardo alla presente generazione trova i due terzi della medesima cresciuti all' ombra della filosofia, e già assuefatti all' abuso di questo vocabolo, e profondamente ubbriachi del vino di Babilonia. La gioventù che sottentra, non può esser che degna del secolo che l' ha educata: temer di nulla, dubitar di tutto, non conoscere altra virtù fuor del talento, altro merito fuor de' successi, altro bene fuor dell' indipendenza, altra divinità fuor della gloria, non arrossire che del pudore, non disprezzare che la

virtù, sono le massime che compongono il suo sistema, e se le si mette sott' occhi la necessità della Religione, s' ode rispondere in tuono d' importanza che altre cure tolgono il tempo di pensarvi. Ahi! bisogna confessarlo che la causa di tanto male vuolsi cercare tra noi. Si è rivolta tutta l' attenzione ad ornare lo spirito, e si è perduta di vista la coltura del cuore: si è speso tutto il tempo ad arricchir la mente di certe scienze mute, che, per meglio ingannare si son chiamate esatte, che non parlano se non agli occhi e non posson guarirci dalle nostre passioni; e non si è pensato un momento ad apprender la scienza, che parla al cuore: si sono ammaestrati i giovani in tutti i misteri del circolo e del triangolo, e si sono loro lasciati ignorare quelli della Fede: essi hanno appreso a cercar la certezza del calcolo anche dove non è; ed a misurar tutto, fuorchè il tempo e la vita. Dopo di questo per compiere irretrattabilmente il loro pervertimento, si sono adulati i loro disordini in un coi loro talenti, la loro ignoranza in un colle loro cognizioni, e, come se fossero Esseri ispirati nati per illuminare e governare il Mondo, si è data una spinta a passioni già troppo vive e gagliarde, le quali, vinta la briglia, si sono precipitate da tutte le parti ed hanno abbattuto ogni riparo. Noi fummo ciechi o indolenti, e noi ne pagammo la pena. Il sommo Iddio per uno de' suoi giusti ed imperscrutabili giudizj ha permesso che gli attentati intrapresi contro la Religione tornassero contro

i loro autori e fautori, e che il secolo al quale apparteniamo, migliorando nelle arti e nelle scienze, e permettendoci appena d' ignorar qualche cosa, abbia successivamente sempre più peggiorato nella credenza, nella subordinazione alle legittime autorità e ne' costumi. Almeno l' esperienza guidasse al disinganno chi ne ha bisogno! Almeno i millantati progressi dello spirito nelle umane cognizioni non servissero più ad acciecare i millantatori sul troppo vero deterioramento nella morale! Almeno dopo i tristi sperimenti che il saggio deplora, si conoscesse il precipizio a cui si drizzavano i passi, e si cominciasse a battere vie sicure!

Intanto il raddrizzamento de' traviati intelletti è l' impresa della quale importa ora occuparsi; senza di questo non giova sperare età miglior della nostra; senza di questo la soggezione alle leggi sarà sempre la porzione degli spiriti volgari, la morale un affare di convenienza, la Chiesa un essere venutoci dal regno delle chimere, e la Religione della maggior parte l' indifferenza per ogni Religione. Ora quali sono i mezzi di riuscire in quest' ardua impresa?

La piaga che trattasi di curare, non è di quelle che si possan guarire coll' applicazione immediata de' farmachi; vi voglion rimedj che con azione lenta e segreta insensibilmente operino il cambiamento e dispongano l' equilibrio. Saggi ed accorti Sovrani, convinti di questa verità hanno posta mano all' impresa, principiando dall' istruzione. Quest' è senz' altro il punto ove

si deve incominciare. L' applicazione del principio però si può per più vie eseguire quali più, quali meno spedite e sicure. Quanto a me sostengo che l' istruzione per sortire il miglior possibile effetto, non dee essere affidata ad individui, ma a' corpi religiosi a tale effetto trascelti e degni della confidenza pubblica e del Principe, e da lui muniti della conveniente autorità e protezione. Grande è la differenza d' effetto che passa tra l' insegnamento affidato all'individuo, e quello affidato a' corpi Religiosi.

Lo sforzo dell' individuo in ordine allo scopo dell' insegnamento esprime un' azione isolata la quale perloppiù produce pochissimo effetto; basta qualche volta a toglier quest' ultimo una sola prevenzione, ovvero un cambiamento nel metodo passando l' insegnamento da un individuo all' altro. Ne' corpi lo sforzo è comune, e l' azione complessiva: gli sforzi dell' uno ajutan quelli dell' altro, il credito dell' uno sostiene quello dell' altro; una macchia alla riputazion d' un membro diventa invisibile raffrontata a quella del corpo; i metodi si comunicano, si discutono, si raffinano, si consolidano, si perpetuano sempre gli stessi sotto qualunque sostituzione di membri fra lor succedentisi.

Le qualità morali, che influiscon pure mirabilmente sull' effetto dell' insegnamento, non son mai tanto sicure nell' individuo, come lo sono ne' corpi. Perchè l' individuo non è soggetto, che alla sorveglianza politica, la quale ha una determinata estensione e non gli

tien dietro che in pubblico, il sottrarsi dalla quale è lieve impresa; laddove ne' corpi sta in agguato, oltre di quella, la sorveglianza domestica, e penetra tutti i recinti più segreti, e misura tutti i passi. Ecco il motivo, per cui si videro in certe epoche tenebrose sedere Atei conosciuti sopra le Cattedre, e quivi intrecciare studiatamente colle massime scientifiche le irreligiose, le immorali e sospette. E quando almen la morale che amasi affettare dagli stessi miscredenti, sarà stata risparmiata, ecco il caso in cui lo scolaro avrà fatto il confronto tra la morale teorica e la morale pratica del suo maestro, e avrà scapitato anzichè approfittato nell'amor della virtù, o l'avrà fors' anche tenuta per un pregiudizio volgare. Sgraziatamente anche da' corpi religiosi uscirono mostri di questo genere, che disonorarono la toga; ma furon tali soltanto dopo aver lasciata la cocolla, della quale erano indegni e poteron lasciarla favoriti dalla politica del tempo.

L'individuo si applica a formare gli scolari se pure è vero che tale è lo scopo delle sue fatiche. I corpi religiosi attendono a formare gli scolari ed i maestri insieme. Gli stati hanno ne' corpi religiosi altrettanti vivai di educatori, i quali senza alcuna briga o spesa pubblica formati sottentrano a quelli che cessano e servono il pubblico senza chiedergli ricompensa, contenti del poco, onde li provvede colui che veste i gigli del campo, non aspettando altra ricompensa che il Cielo.

L' individuo non sempre si propone il debito fine; qualche volta altro impulso non sente che quel della gloria, altro fine non si propone che l' ingrandimento della sua fortuna. Ma ne' corpi religiosi lo spirito di vocazione è quello che anima le azioni, il sentimento del dovere è quello che move ad operare, la gloria di Dio e l' altrui vantaggio sono l' unico fine di ogni intrapresa. Nel primo caso i risultati che possiamo sperarne non possono esser che piccoli e soggetti a mancare; il secondo caso è quello nel quale, secondo ogni calcolo, dobbiamo aspettarne i massimi. Le circostanze possono alterare questa successione di cause e d' effetti; ma non è lecito ragionar male perchè l' esito non abbia alcuna volta corrisposto a' nostri raziocinj; quello che è secondo la ragione e secondo la convenienza, non può lasciar d' esser tale per qualche stravaganza degli uomini.

Se per provar quanto affermo intorno all' influenza de' corpi religiosi sulla pubblica istruzione ricorrerò all' esperienza, son certo che sarò ricevuto colle beffe da chi nulla trova di più inetto de' frati; non voglio però tralasciare di dir ciò che sento esser vero. Si percorrano le diverse epoche dall' abolizione de' Gesuiti in Francia fatta dal Parlamento, che è quella che segna il primo attacco della guerra filosofica contro gli ordini religiosi infino a questo giorno, in cui quasi più nessun vestigio si rileva di queste sante e salutari istituzioni. Non dirò che le Scienze non siensi più da

quel tempo insegnate: s' insegnarono tuttavia coll' immenso capitale, del quale parla il chiarissimo Fabriani (1), lasciato da' poveri Frati nelle biblioteche, e con immense spese degli Stati, che prima eran dai Frati serviti gratuitamente; ma la scienza principale, quella della virtù come fu insegnata, e da chi e con quale profitto? Risponde per me la Storia di questi ultimi tempi che è la Storia, lo dirò un' altra volta, dell' irreligione, dell' apostasia, dell' indifferentismo, dello spirito d' insubordinazione, di ribellione, d' immoralità, in una parola la Storia di tutti i disordini.

Ritenuto il principio che il miglior sistema d' istruzione è quello che si affida a' Corpi Religiosi, quali fra questi dovranno esser preferiti? Il buon senso risponde subito che quelli lo debbono essere, i quali dall' istituto loro istesso sono chiamati all' importante e nobile incarico. Per far cenno di cose note a tutta una cospicua capitale ed al dipendente territorio, meritan fra noi onorevole menzione i Barnabiti, che dalle scuole Arcimboldie hanno per lunga serie d' anni sparsa viva luce di buona dottrina e di cristiana pietà su tutto il territorio Milanese; gli Obblati di s. Carlo, che per due secoli popolarono la Chiesa d'Ambrogio di valenti operai, e la capitale della Lombardia di ottimi allievi, che onorarono le Magistrature, crebber lustro alle

(1) Severino Fabriani. De' vantaggi apportati dagli Ecclesiastici alle lettere, scienze ed arti.

Digitized by Google

scienze ed alle lettere, e resero alla patria importanti servigi. Nissuno però fra questi e tant' altri, che con lode si potrebbero rammemorare nella nostra e nelle altre Nazioni può entrare in gara di superiorità, nè di eguaglianza co' Gesuiti; co' Gesuiti, il merito de' quali aveva un' estensione, nè più nè meno, uguale alla superficie, che occupavano; co' Gesuiti civilizzatori del mondo barbaro e maestri del mondo civilizzato; co' Gesuiti che avrebbero certamente condotte tutte le Rancherie Americane all' ovile di Cristo, se avessero ottenuta quella cooperazione che le loro fatiche altamente meritavano; co' Gesuiti, che in mezzo alle bestemmie ed alle imprecazioni de' loro nemici furon colmati d' elogi da venti Papi (1), e da tanti Sovrani, non esclusi gli stessi eterodossi di Prussia e di Russia; co' Gesuiti, messi al mondo dicono tre Papi (2) per combattere e per salvare la Chiesa dalle zanne de' Settarj; co' Gesuiti chiamati dagli Eretici stessi con istrapazzi, che sono lodi, Atlanti del Papato, sergenti del Vescovo di Roma, midolle del Papismo, Evangelisti del

(1) Paolo IV, Pio IV, s. Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, Gregorio XIV, Clemente VIII, Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzo X, Alessandro VII, Innocenzo XI, Clemente X, Alessandro VIII, Innocenzo XII, Clemente XI, Benedetto XIII, Benedetto XIV, Clemente XIII.

(2) Gregorio XV, ed Urbano VIII nella Bolla di Canonizzazione di s. Ignazio e Benedetto XIV nella Bolla *Constantem* de 24 aprile 1728.

Digitized by Google

Papa (1); co' Gesuiti, Apostoli, Missionarj, Filosofi, Filologi, Letterati, Fisici, Matematici, Ascetici ne' Confessionali, Teologi sulle Cattedre, Oratori sui pergami, Educatori degli Antropofagi nelle Indie, de' Principi in Europa, di tutta la gioventù e di tutte le classi in tutto il mondo. Ho dette poche parole, ma però quante bastan per significare (dovrò dirlo o tacerlo? ah, si parli una volta) che è questo l' Ordine che vuolsi far rivivere per rigenerare il secolo. Cadde con esso il propugnacolo della Religione della Chiesa, delle legittime Autorità, del pubblico e privato costume: con esso il tutto risorgerà. Al suo cadere inalberò il genio rivoluzionario il suo sanguinoso vessillo: al suo risorgere ritornerà ai popoli l' ordine e la pace. La filosofia e le sette credettero del loro interesse il procurarne la distruzione: dunque il suo ripristino è riclamato dall' interesse della Religione e della Chiesa.

Ristabilire i Gesuiti? . . . . così presto si porranno in obblio i loro delitti, la loro influenza, le contraddizioni di cui furono il bersaglio? . . . mi vedo nella necessità di dir pur qualche cosa su queste imputazioni, quantunque ciò sia fuor del mio scopo, acciò il progetto non giunga troppo secco a chi è digiuno di questa vasta materia, la quale per altro riempì non i volumi ma le intere biblioteche.

I delitti de' Gesuiti, quali sono? Sono i loro commerci nel Paraguai e nel Giappone; le loro resisteuze

(1) Presso Bartoli vita di s. Ignazio Lib. 3. N. 6.

alle Bolle Pontificie nella Chioa; i disordini de' Collegi di Roma e di Venezia; gli attentati de' Gesuiti d' Inghilterra e di Spagna; i delitti del finto Gesuita di Monte Pulciano; quelli del P. Guignard; quelli del P. Varada; quelli del P. Girard; quelli del P. Malacrida; la sentenza sul Tirannicidio; il disegno della Monarchia universale; gli otto milioni rubati da' Gesuiti di Brest ad Ambrogio Guys; gli altri milioni nascosti dal P. Generale Lorenzo Ricci, ed altre somiglianti novelle, che fornirebbero argomenti bastevoli per un milione di Tragedie. Mio Dio! Quanti Romanzi che pigliano il linguaggio ed il luogo della Storia non già in un popolo di Irocchesi, ma in mezzo alle Accademie e alla pompa più altera d' ogni sorta di lumi e di filosofia! Che confusione di persone, e di cose! Dico *confusione di persone*; perchè, che nuoce ai Gesuiti che loro detrattori sieno un Lermeo, un Chemnizio, un Miseno, un Tuano, un Osiandro, un Hasenmuller, uno Scioppio, uno Jurieu, un Lausero, un Hospiniano, tutti Protestanti; un Cambillonio, uno Sdossio, un Fiorini, un Franco, un Gallindo, uno Zaorovuski, tutti Gesuiti o supposti o cacciati di religione, per tacere di alcuni Cattolici autori di libri condannati? E se fra questi detrattori si conta un Palafox Vescovo d' Angelopoli, poscia d' Osma, uomo dotto e dabbene, questi non si ritrattò? Non attribuì le sue detrazioni a riscaldamento generato dall' amor proprio, dalla passione, dalla superbia, dalla vanità,

dalla presunzione (1)? Non riparò il male col dirne altrettanto bene, come rilevasi dalle sue note alle lettere di s. Teresa? Nè le sue lettere scritte al P. Andrea De-Rada che vanno infette di questa maldicenza furono risparmiate per ciò che egli era uomo dabbene: esse corsero quella sorte istessa che corsero in Francia le lettere provinciali ed altri simili libri, furon cioè abbruciate pubblicamente per man del Boja avanti alla carcere di corte per editto del R. Consiglio di Castiglia del 1759. Dico *confusione di cose*; perchè anche data la verità dei delitti imputati a' Gesuiti, che nuocerebbe al corpo il delitto provato d' un tale o tal altro individuo? Che nuoce all' Ordine Domenicano il regicidio di Clement, al Certosino l' attentato di Ouin e il regicidio di Ravaillac all' ordine de' Foglianti, al quale l' assassino avea per alcune settimane appartenuto? È se vi sono delitti imputati al corpo, da quali processi risultan provati? Quali ragioni vi sono di prestar fede a tali imputazioni? Anzi quali ragioni non vi sono di riderne? In Francia fu soppresso dal Parlamento l' ordine Gesuitico perchè empio l' istituto (2), buoni però i Gesuiti: in Ispagna fu soppresso dal Re perchè pessimi i Gesuiti, ottimo però l' istituto. Simili processi depongono contro i Gesuiti o contro i loro accusatori? Impugnare i Gesuiti di questa maniera è un provocare

(1) Pellicot vita del Ven. Palafox.

(2) Approvato dal Concilio di Trento.

Digitized by Google

contro di se la disonorante sentenza di Orazio *Tribus Anticyris caput insanabile.* Intanto la causa dell' istituto è stata terminata da Gregorio XIV, il quale nella Bolla *Ecclesiæ Catholicæ* fulminò la scomunica riservata alla S. Sede contro gli impugnatori del medesimo. La causa degli imputati Gesuiti fu terminata da Clemente XIII, il quale, in aggiunta a ciò che dissero in favor de' medesimi tanti Pontefici suoi antecessori, parlando poi de' loro delitti in particolare, dice » esser questi un » parto di quegli scritti maligni e di que' libelli infa» matorj che si spargono contro di essi, co' quali se » le fa ancora in altre parti la guerra più crudele » dalla gente invidiosa e libertina. « (1) I delitti de' Gesuiti adunque sono una parte di quelle persecuzioni che il santo lor fondatore avea loro predette e lasciate in eredità, e ch' egli amava e stimava assai più degli applausi, non conoscendo egli persecuzione pe' suoi figliuoli maggiore di quella di non aver persecuzione. (2)

L' influenza, della quale si fa a' Gesuiti un' accusa, è per loro una lode. Le funzioni ch' essi esercitavano sulle cattedre, sui pulpiti, nelle corti, nelle missioni, li mettevano in un necessario contatto con tutto il mondo. Se essi fossero stati cattivi, come si dipingono, se fossero stati ignoranti, tutto il mondo li avrebbe di-

(1) Lettera del Cardinale Torregiani a nome di S. S. al Nunzio di Spagna in data 2 aprile 1759.

(2) Bartoli Vita di s. Ignazio Lib. 2. N. 18.

Digitized by Google

sprezzati. Se erano da tutto il mondo cercati, ambiti, onorati, bisogna dire che essi fossero ben diversi. Il dire adunque che essi influivano sui Papi, sulle Corti, sul popolo, è lo stesso che dire che sapeano meritarsene la stima. E se vi furono alcuni, de' quali i Gesuiti non seppero meritarsi la stima, questi si sa chi erano: erano persone che dovean loro opporsi per la naturale opposizione del bene al male, della verità all'errore; le *detrazioni* contro de' Gesuiti; dicea il cardinale d'Ossat ad Enrico IV a nome di Clemente VIII, *sono il segno infallibile della virtù*, *la quale non fu mai senza contrasto* (1), erano settarj arrabbiati; i quali non potendo difendersi dalla loro dottrina, se ne vendicavano colle calunnie, le quali oppressero i Gesuiti, ma non li vinsero. — Dunque, si risponde, se sono sogni i delitti e l'influenza che s'imputarono a' Gesuiti, perchè tutti gli stati cospirarono tanto concordemente alla loro distruzione? Prima di tutto è falso che tutti gli stati abbiano cospirato alla loro distruzione. L'Italia per la più parte, la Germania, la Polonia, la Russia, la Prussia non v'ebbero parte alcuna; anzi quest' ultime due li vollero conservare. E poi io domando: erano i soli Gesuiti, che si volean distrutti, ovvero si volean distrutti tutti i Frati? Sessant' anni fa si sarebbe risposto che i soli Gesuiti e si sarebbe risposto così anche da oneste persone persuase dalla

(1) Battaglini annali del Sac. e dell'Imp. an. 1603. N. 14.

pubblica impostura che erano una giusta causa di distruzione i loro delitti, e la loro influenza: ma oggi parla il fatto istesso a chiunque ha un avanzo di ragione che la trama era diretta contro tutti i Corpi Religiosi e che di tutti si volea sbrigarsi. Ecco dove tendevano le imputazioni fatte ai Gesuiti, credute dai semplici fondate sui loro delitti e sulla loro influenza. Se la trama avesse presi di vista tutti i Corpi, il piano avrebbe perduta la larva e creato ribrezzo ed incontrati ostacoli da tutte le parti: col prenderne di vista un solo sotto il pretesto dei delitti e dell' influenza, si trovò più facilmente credenza e partito, e coll' apparenza del bene si ottenne il maggiore de' mali.

Finalmente si fonda un' eccezione contro i Gesuiti sulle contraddizioni che soffersero. Si dovrebbe piuttosto ragionare al contrario. Dal sig. D' Alembert (1) fu creduta necessaria l' estinzione de' Gesuiti: dunque era necessaria la loro esistenza. I Gesuiti furono (si sa da chi) contraddetti: dunque bisogna ristabilirli. Così ragionò diffatti Clemente XIII. Quando a questo Pontefice fu dalla cabala francese dimandata l' estiuzione de' Gesuiti, egli rispose con un Bolla di conferma che fu la Bolla *Apostolicum*, pubblicata dietro il voto e le istanze de' Vescovi di quel Regno. Così ragionò Pio VII (2) d' acerba ed onorata memoria. Così ragionano

(1) Déstruction des Jesuites.

(2) V. Costituzione *Sollicitudo* del 7 agosto 1814, colla quale fu ristabilito l' ordine de' Gesuiti.

Digitized by Google

oggi più Sovrani d' Italia, come sono S. M. il re di Piemonte, S. M. il re di Sicilia, S. A. S. il Duca di Modena, S. M. l' Imperatore d' Austria (1) S. S. Leone XII Pontefice M. felicemente e gloriosamente regnante, negli Stati de' quali si contano non poche case Gesuitiche (2). Così ragionava lo stesso Enrico IV, quantunque poco prima Ugonotto. Quando egli richiamò i Gesuiti cacciati dal Parlamento ed ordinò al medesimo che il concesso favore fosse registrato ne' suoi Atti, una commissione di quel magistrato preseduta da Achille Du-Harlay si recò presso di lui e gli significò, doversi ritenere per certa la rinnovazion de' tumulti in tutta la Francia al ritorno de' Gesuiti; esser questi il Cavallo Trojano, dal quale dovea sbucare la desolazione delle famiglie; impoverirsi da essi le case per impinguare i loro Collegi; spogliarsi da essi la Repubblica de' migliori ingegni per arricchirne la lor Società; il lor giuramento d' ubbidienza al Papa essere in pregiudizio di quella dovuta a' Principi; sapersi essi acquistare il favore de' Grandi per dominare gli Stati, di cui son nemici, e per promovere i loro interessi, a' quali ogni lor mira è rivolta. Il re, udita l' atroce filippica, rispose » Come mi è cara la vostra » fedeltà, o signori, così mi è a buon grado la signi-

(1) In Galizia sono ristabiliti i Gesuiti.

(2) Memorie di Religione, di Morale e di Letteratura. Modena 1822. Tom. 1. Fasc. 1.

» ficazione che me ne fate in questo Incontro, nel
» qual siete più solleciti dell'interesse del mio Stato,
» di quel che sia io. Ma perchè corre differenza fra
» le discussioni de' Processi e la materia di Stato che
» non intendete, così non vi perturbino i vostri ti-
» mori. Dite che i Gesuiti sono ambiziosi; ed io so
» che giurano di non accettare alcuna dignità del mon-
» do. Vi pare odioso il vocabolo di Gesuita; ed io vi
» dico che è migliore di quello di Francescano, di
» Giacobino (cioè Domenicano) o di Agostiniano,
» perchè discende dal maestro Gesù, quando gli altri
» vengono da' seguaci. Asserite che sono stati faziosi
» al tempo della Lega: ma il Parlamento, anzi il Col-
» legio della Sorbona sono stati contro di me peggiori
» di essi. Vi pare d'infamarli con dire che tirano i
» giovani di bello spirito alla lor Compagnia; ed io
» vi dico che fo lo stesso nella scelta de' miei soldati,
» ed è ben meglio così che per la divina predicazione
» i soggetti siano i migliori. Mi significate per immense
» le loro ricchezze, eppure io so che in tutto il Re-
» gno non hanno di più di quindici mila scudi di en-
» trata. Esagerate perniciosa l'ubbidienza che giu-
» rano al Papa, eppure essa non opera che a farli
» andare al martirio nelle missioni agli infedeli, senza
» che ne risentano disturbi gli altri Stati, ne' quali son
» più numerosi che quì e dove saranno teste migliori
» per contenerli in dovere. Dite che hanno arti da
» insinuarsi nella grazia de' Principi, ed io lo consi-

» dero per mio vantaggio, come ho provato ne' due
» gravi negozj della mia benedizione e della dispensa
» di mia sorella, ne' quali il migliore avvocato per me
» è stato un Cardinal Gesuita, cioè il Cardinal Toledo:
» e se mi favoriscono in Roma tra la potenza de' Ministri
» Spagnuoli, che cosa saranno mai qui nelle mie for-
» ze? Onde io voglio meco assolutamente i Gesuiti,
» e dovete volerli voi ancora, se volete godere le vostre
» cariche ed il credito d' uomini onesti; giacchè i soli
» Ugonotti e quelli del Clero ignorante e scandoloso
» ne sono impugnatori » (1). Questa risoluzione e questo discorso d'un gran re testimonio recente e domestico del genio antigesuitico de' Calvinisti e delle sue cause, non meno che di quelle, per cui furon cacciati, e la confusione di coloro che sopra notizie di piazza o raccolte da libri condannati fondano un sistema di pio odio contro i Gesuiti, al quale si credono obbligati in coscienza a soddisfare col dirne più mal che si può e col suscitare contro di essi il disprezzo e l' orrore. Giova sperare che altri Principi imiteranno l' esempio del Grande Enrico e degli altri Sovrani d' Italia pocanzi citati, i quali non curando lo strepito dell' insolente politica e della stolta filosofia, vanno al mondo provando col fatto che le qualità di gran Principe e di uom religioso non sono fra loro la Dio mercè incompatibili.

(1) Battaglini Annali del Sacerd. e dell' Imp. an. 1603. n. 15.

Digitized by Google

Intanto voi, o contemporneo, non vogliate giudicarmi dall' Opera che vi presento, ma dall' intenzione che l' ha guidata; e con questa disposizione

. . . . *si quid novisti rectius istis,*
Candidus imperti; si non, his utere mecum.

FINE.

VA1 1530843

Digitized by Google